



UNDICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

UNDICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

SUPPLEMENTO AL NUMERO 1/2007 DELLA RIVISTA "IL RISPARMIO"

Anno LV - n. 1 Gennaio-Marzo 2007 - Pubblicazione Trimestrale
sped. in abb. post. - com. 20 lett. c Art. 2 legge 662 del 23/12/96 - Filiale di Roma - Romanina



ACRI - ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

UNDICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA



ACRI - ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

SUPPLEMENTO AL NUMERO 1/2007 DELLA RIVISTA “IL RISPARMIO”

Diretta da
NICOLA MATTOSCIO

Direttore Responsabile
STEFANO MARCHETTINI

Comitato Editoriale
EMMANUELE EMANUELE, ADRIANO GIANNOLA,
GIUSEPPE GUZZETTI, GIUSEPPE MUSSARI,
MARIO NUZZO, ANTONIO PATUELLI, PASQUALE LUCIO SCANDIZZO

ACRI - Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane
Piazza Mattei, 10
00186 Roma

Edizione 2007

INDICE GENERALE

PREFAZIONE	5
ELEMENTI DI SINTESI	9
CAP. 1 IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO	15
CAP. 2 LE RISORSE UMANE	23
CAP. 3 IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA	29
3.1 Il patrimonio	29
3.2 Gli impieghi del patrimonio	31
3.2.1 <i>La situazione attuale degli assetti partecipativi</i> <i>nelle banche conferitarie</i>	33
3.2.2 <i>Un breve quadro evolutivo degli assetti partecipativi</i>	33
3.3 Le operazioni di aggregazione realizzate dalle banche partecipate dalle Fondazioni	36
3.4 Il bilancio e l'analisi dei risultati della gestione di investimento del patrimonio e della attività istituzionale ..	38
3.5 L'investimento del patrimonio: la redditività	40
3.6 Le risorse destinate all'attività istituzionale	45
Tabelle relative a dati economico-patrimoniali	51
CAP. 4 L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	73
Premessa	73
4.1 Criteri di classificazione dei dati	74
ANALISI RIGUARDANTE IL SISTEMA DELLE FONDAZIONI	75
4.2 Quadro sintetico	75
4.3 Settori di intervento	76
4.3.1 <i>Esame generale</i>	76
4.3.2 <i>Arte, attività e beni culturali</i>	81
4.3.3 <i>Volontariato, Filantropia e Beneficenza</i>	87
4.3.4 <i>Assistenza Sociale</i>	92
4.3.5 <i>Educazione, Istruzione e Formazione</i>	96
4.3.6 <i>Ricerca</i>	104
4.3.7 <i>Salute pubblica</i>	107
4.3.8 <i>Sviluppo locale</i>	111
4.4 Beneficiari delle iniziative	114

4.5 Tipo di intervento	115
4.6 Altre caratteristiche dei progetti	116
4.7 Localizzazione delle iniziative	118
ANALISI RIFERITA A GRUPPI DI FONDAZIONI	120
4.8 Quadro sintetico	121
4.9 Settori di intervento	123
4.10 Beneficiari delle iniziative	124
4.11 Tipo di Intervento	125
4.12 Altre caratteristiche delle iniziative	125
4.13 Localizzazione delle iniziative	127
 Tabelle relative all'attività istituzionale	129
 CAP 5 INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E "MATURITÀ" MANAGERIALE NELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA	159
 1. Introduzione: le dinamiche manageriali in atto nelle fondazioni di origine bancaria	159
2. Riconoscere le risorse strategiche delle fondazioni per "fare leva" su di esse: middle-management ed assets immateriali quali fattori da valorizzare	161
3. Valorizzare, sviluppare e combinare le competenze distintive: "ribilanciare" la catena del valore delle fondazioni	165
4. Strategia, governance, organizzazione e gestione del personale: la coerenza interna fra le variabili manageriali	170
5. Percorsi evolutivi e modelli di sviluppo manageriale: l'emergere di orientamenti differenti fra loro	176
5.1. <i>Il punto di partenza comune: il modello "consolidato"</i>	178
5.2. <i>Un percorso evoluto votato all'innovazione organizzativa: il modello "radicato"</i>	180
5.3. <i>Un percorso evoluto votato alla maturità manageriale: il modello "strutturato"</i>	181
5.4. <i>Un percorso evoluto votato alla gestione dell'intangibilità: il modello "reputazionale"</i>	183
6. Conclusioni: indirizzare attivamente un processo già avviato e "senza ritorno"	184
 NOTA METODOLOGICA	187
APPENDICE NORMATIVA	191

PREFAZIONE

Il periodo analizzato dall'Undicesimo Rapporto¹ copre due avvenimenti particolarmente importanti per le Fondazioni e per la loro Associazione: il 20° Congresso dell'ACRI, tenutosi a Bolzano a giugno 2006 e, quasi a tracciare con il primo evento un'ideale copertura del territorio nazionale, la costituzione della Fondazione per il Sud, avvenuta a novembre 2006.

Prima di approfondire questi temi, voglio fare un rapido cenno all'evoluzione del quadro normativo. Nel 2006 non hanno fortunatamente avuto esito due tentativi di imporre alle Fondazioni obblighi di destinazione delle risorse lesivi della loro autonomia. Il primo - prescindendo dalla volontaria iniziativa di costituzione della Fondazione per il Sud - prevedeva obblighi di destinazione delle risorse alle aree meridionali del Paese; il secondo prefigurava una sorta di patrimoniale a carico delle Fondazioni ed a beneficio di soggetti (famiglie e incapienti) che sono già destinatari indiretti, sulla base di programmi e progetti definiti in piena autonomia dalle Fondazioni, di consistenti erogazioni.

Esito positivo si è avuto anche in merito al provvedimento introdotto dall'art. 7 della legge n. 262/2005, che limitava il diritto di voto delle Fondazioni nelle assemblee delle banche. Gli auspici formulati dall'ACRI hanno, infatti, trovato accoglimento con la cancellazione del provvedimento.

Sul piano fiscale l'evoluzione giurisdizionale è stata sostanzialmente positiva, con il recentissimo pronunciamento della Corte di Cassazione a Sezione Unite su una questione relativa all'applicazione alle Fondazioni - per il periodo ante legge Ciampi - di alcune agevolazioni fiscali proprie di organizzazioni non commerciali. Tale decisione appare, infatti, in linea con quella della Corte di Giustizia UE di cui si è dato conto nel precedente Rapporto, la quale confermava la natura non commerciale delle Fondazioni.

Meno positiva appare, invece, la possibile evoluzione normativa, in quanto l'eventuale applicazione dell'incremento della tassazione delle rendite finanziarie dal 12,50% al 20% causerebbe un ulteriore aggravio di circa 90 milioni di euro degli oneri fiscali delle Fondazioni, già oggi superiori a 200 milioni di euro. La speranza è che la disciplina fiscale non si allontani ulteriormente da quella applicata, in ambito europeo ed internazionale, alle organizzazioni non profit che intervengono con un ruolo sussidiario e con finalità sociali e di promozione dello sviluppo economico.

¹ Come sempre, le parti del Rapporto dedicate all'evoluzione normativa ed alla vita associativa delle Fondazioni sono riferite al periodo più recente (il 2006), mentre quelle relative all'analisi dei bilanci e dell'attività svolta riguardano il 2005.

Come accennavo all'inizio di questa prefazione, nel 2006 si è svolto il 20° Congresso dell'ACRI. Fra i vari approfondimenti svolti al Congresso, quello della legittimazione è risultato centrale; non s'intende qui legittimazione in senso giuridico, ormai pacifica, ma nel senso di un pieno riconoscimento, da parte dell'opinione pubblica e degli opinion maker, della legittimità ad operare delle Fondazioni e della loro capacità di rispondere alle domande delle rispettive comunità.

La Mozione finale del Congresso ha affermato l'impegno delle Fondazioni, peraltro già presente nell'attività concreta, a sviluppare ulteriormente la loro capacità di "dare conto" del proprio operato e di "tenere in conto" degli interessi e delle preferenze dei territori e delle comunità di riferimento.

Il Congresso ha anche dibattuto le prospettive future di revisione delle norme civilistiche in tema di persone giuridiche private, affermando che ci si deve adoperare per valorizzare il ruolo dei corpi intermedi nella società e condurre le Fondazioni di origine bancaria nell'alveo della disciplina comune delle Fondazioni private, ricollocando la specificità dell'attuale Vigilanza sulle Fondazioni di origine bancaria, in quella prevista per le Fondazioni private di ogni genere.

La fine del 2006 ha visto concretarsi una fondamentale iniziativa che l'ACRI curava da tempo. L'Associazione e le Fondazioni hanno in questi anni operato per rafforzare ulteriormente i rapporti con il Terzo Settore e con il Volontariato, promuovendo una grande iniziativa nazionale per la prosecuzione ed il consolidamento, su scala più ampia, dell'intervento per il Sud già avviato in precedenza, attraverso la costituzione della "Fondazione per il Sud", agevolata dalla pronta definizione di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Solidarietà sociale, che ha reso coerente la normativa di riferimento con l'iniziativa.

La "Fondazione per il Sud" sta ora avviando la sua operatività, ma ritengo che essa costituisca già ora un'eccellente testimonianza di quanto le Fondazioni possono fare, quando sono lasciate libere di operare in piena autonomia e senza interferenze di tipo pubblicistico.

Nel ringraziare, come di consueto, i realizzatori del Rapporto ed in primo luogo le Fondazioni di origine bancaria, sintetizzo di seguito alcune delle principali evidenze della presente edizione:

- il proseguimento del rafforzamento organizzativo e della crescita del personale operativo delle Fondazioni, passato da 770 unità nel 2004 a 806 nel 2005;
- la crescita del patrimonio e dei livelli di redditività: il patrimonio netto contabile raggiunge 45,8 miliardi di euro, da 41,5 miliardi di euro nel 2004, mentre la redditività ordinaria sale al 6,3%, rispetto al 5,0% del 2004;

- l'incremento dell'attività istituzionale, con risorse deliberate nel corso dell'esercizio (al lordo degli accantonamenti di legge per il Volontariato) per oltre 1.373 milioni di euro, con un incremento di quasi 8 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

Come di consueto, l'auspicio è che questi lusinghieri risultati costituiscano la base per un'ulteriore crescita qualitativa e quantitativa delle nostre organizzazioni.

Giuseppe Guzzetti

ELEMENTI DI SINTESI

Quadro istituzionale e normativo

Nell'anno in rassegna è proseguito l'interesse del legislatore nei confronti delle Fondazioni, ma non hanno fortunatamente avuto esito due tentativi di imporre alle Fondazioni obblighi di destinazione delle risorse lesivi della loro autonomia. Il primo prevedeva vincoli di erogazioni di risorse alle aree meridionali del Paese; il secondo prefigurava una sorta di patrimoniale a carico delle Fondazioni.

- Dopo l'insediamento del nuovo Parlamento, è stata presentata alla Camera dei Deputati un disegno di legge, il n. 473, volto ad imporre alle Fondazioni obblighi di destinazione delle risorse al Sud, prescindendo fra l'altro dal fatto che le Fondazioni stavano costituendo la Fondazione per il Sud.
- Durante l'iter parlamentare del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007, sono stati presentati emendamenti volti a istituire patrimoniali a carico delle Fondazioni, fra cui alcuni diretti che prevedevano un contributo annuale per il triennio 2007/2009 ("Fondo per le famiglie" e "Fondo per il sostegno del reddito dei soggetti incapienti"). Gli emendamenti, grazie alla ferma posizione della maggioranza e del Governo, non sono passati, ma nel corso della loro discussione sono riemersi atteggiamenti di contrasto nei confronti delle Fondazioni, accusate peraltro di essere destinatarie di un regime fiscale di favore. Al contrario, è invece vero che le Fondazioni hanno il trattamento peggiore fra quelli riservati, in Europa, ad organizzazioni con finalità analoghe.

Evoluzione positiva si è registrata in tema di legge n. 262/2005, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. Il provvedimento era stato criticato, fra l'altro per il congelamento per le Fondazioni del diritto di voto eccedente il 30 per cento del capitale delle società bancarie conferitarie. Gli auspici formulati dall'ACRI hanno trovato accoglimento nel Parlamento e nel Governo ed hanno portato all'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 262/2005.

Il 2006 è stato l'anno del XX Congresso Nazionale delle Fondazioni di origine bancaria e delle Casse di risparmio, svoltosi a Bolzano. Le relazioni congressuali hanno affrontato, in positivo, questioni che ancora oggi riecheggiano nelle posizioni di chi vede con sfavore non solo le Fondazioni di origine bancaria, ma nel complesso i corpi intermedi. E' stato, infatti,

dibattuto il tema della legittimazione sociale delle Fondazioni, nella consapevolezza che esso costituisce ancora un obiettivo da consolidare. Le Fondazioni di origine bancaria avvertono fortemente l'importanza di una piena legittimazione, in termini di responsabilità e di ricettività, proprio per l'origine dalla società civile dei loro patrimoni. Le riflessioni congressuali sviluppate su questi temi hanno portato a riaffermare ulteriormente l'impegno delle Fondazioni, a sviluppare maggiormente la loro capacità di "dare conto" del proprio operato e di "tenere in conto" degli interessi e delle preferenze dei territori e delle comunità di riferimento.

Gli scenari futuri delineati dal Congresso prevedono sia sforzi per rafforzare ulteriormente la natura giuridica privata delle Fondazioni, sia interventi per potenziare la loro missione di soggetti attivi nell'ambito del privato sociale. In merito alle prospettive future di revisione normativa delle norme civilistiche in tema di persone giuridiche private, il Congresso ha affermato che ci si deve adoperare per valorizzare il ruolo dei corpi intermedi nella società e condurre le Fondazioni di origine bancaria nell'alveo della disciplina comune delle Fondazioni private, ricollocando la specificità dell'attuale Vigilanza sulle Fondazioni di origine bancaria, in quella prevista per le Fondazioni private di ogni genere.

È, pertanto, urgente e rilevante la revisione del Titolo II del Libro I del codice civile, che aveva preso le mosse nella passata legislatura, ma che si era poi interrotta.

Sul versante dei rapporti con le banche, l'impegno delle Fondazioni è stato valutato positivamente dalle maggiori Autorità monetarie del nostro Paese. Il riconoscimento di aver fornito un contributo determinante alla riorganizzazione del sistema bancario è stato di recente autorevolmente ribadito dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Governatore della Banca d'Italia durante la 82ª Giornata Mondiale del Risparmio.

Ma il tema che più di ogni altro ha contrassegnato il 2006, sulla scorta di orientamenti già consolidati nel corso di precedenti Congressi è quello che ha visto le Fondazioni adoperarsi per favorire il riequilibrio, a livello nazionale, della destinazione delle risorse. Il progetto "Sviluppo Sud", finalizzato alla promozione di distretti culturali nelle Regioni meridionali, aveva già costituito un'innovativa azione di solidarietà a favore delle Regioni del Sud, ma non strutturale.

L'Associazione e le Fondazioni, con il Terzo Settore e con il Volontariato, hanno promosso una grande iniziativa nazionale per la prosecuzione ed il consolidamento, su scala più ampia, dell'intervento per il Sud, attra-

verso la costituzione di una “Fondazione per il Sud”, il cui avvio è stato agevolato dalla pronta definizione di un decreto interministeriale (Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Solidarietà sociale) che ha reso coerente la normativa di riferimento con l'iniziativa. La “Fondazione per il Sud” ha avviato la sua operatività nei primi mesi del 2007.

Le risorse umane

Il personale operativo delle Fondazioni è passato da 770 unità nel 2004 a 806 nel 2005 (+4,6%) e la componente data dall'organico proprio delle Fondazioni è aumentata di 52 unità, a discapito dell'organico in “service”, mentre il personale distaccato dalla banca è rimasto stabile; di conseguenza, la quota dei dipendenti in rapporto di collaborazione organica e stabile con le Fondazioni è ulteriormente aumentata, passando dal 66% al 70% del totale.

Il trend dell'organico proprio conferma un esplicito orientamento al potenziamento delle risorse umane, che prescinde ormai dalla progressiva attenuazione dei legami organizzativi con le aziende creditizie, conseguente ai processi di dismissione delle partecipazioni azionarie nelle banche. Il numero medio di dipendenti per Fondazione aumenta da 8,2 a 9 unità, con valori medi che vanno da 23 unità per le grandi, a 7 unità per quelle di dimensione intermedia ed a 3 per quelle di dimensione più piccola. Il confronto con le rilevazioni precedenti evidenzia, tuttavia, che sono quasi esclusivamente le grandi Fondazioni – e in piccola parte le medie - a contribuire all'aumento del sistema.

In conseguenza dell'ingresso di nuove risorse, si attenua lievemente il grado di “compressione” dell'assetto strutturale, che, tuttavia, presenta ancora un elevato rapporto tra le posizioni di maggiore managerialità (quelle di coordinamento e specialistiche) e le posizioni di livello operativo; tuttavia, il fatto che tale assetto sia ormai consolidato, sembra indicare che organizzazioni complesse quali le Fondazioni richiedono una presenza elevata di personale con competenze di coordinamento e specialistiche. A differenza di quanto si riscontra negli Organi, il personale femminile supera quello maschile (52% contro 48%). Il grado di scolarizzazione generale si conferma elevato: nell'insieme oltre il 57% è laureato e il 35% è in possesso di un diploma di scuola media superiore.

Il peso dell'inquadramento nell'ambito del C.C.N.L. del settore credito, maggioritario rispetto alle altre categorie contrattuali, si mantiene al

43% come nel 2004. Aumentano invece gli inquadramenti nell'ambito del Contratto nazionale del Commercio e Servizi che passano da 27% al 29%, superando così l'incidenza dei rapporti regolati da contratto individuale, spesso collegati a regolamenti interni (28% nel 2005 come nel 2004).

Il patrimonio e la gestione economica

In base ai bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2005, il patrimonio delle Fondazioni bancarie ammonta a quasi 46 miliardi di euro ed è aumentato del 10,6% rispetto all'anno precedente; esso costituisce circa l'88% delle poste del passivo di bilancio.

L'incidenza delle partecipazioni azionarie nelle banche e società conferitarie sul totale dell'attivo si riduce dal 29,3% al 25,6%, mentre quella degli altri strumenti finanziari aumenta di conseguenza dal 66% al 70%. La Fondazione B.M. di Foggia ha dismesso totalmente la sua partecipazione nella banca conferitaria B.M. Foggia S.p.A. mentre tra le Fondazioni che hanno ridotto la presenza nelle conferitarie rammentiamo, oltre alla Fondazione C.R. Fabriano, la Fondazione B.M. Lucca, la Fondazione C.R. Livorno, la Fondazione C.R. Teramo, la Fondazione C.R. Genova.

Attualmente, le Fondazioni che, coerentemente con la vigente normativa, detengono oltre il 50% del capitale della banca sono 15; le Fondazioni che hanno una quota di partecipazione nella banca conferitaria inferiore al 50%, sono 56; 17 Fondazioni, infine, non hanno più partecipazioni dirette nelle rispettive banche conferitarie.

Il totale dei proventi ordinari registrati nei bilanci chiusi a fine 2005 ammonta a 2.767,8 milioni di euro (+35% sul 2004), che salgono a 3.041,8 milioni di euro se si includono anche 274 milioni di proventi straordinari. Il saldo della gestione straordinaria (proventi straordinari meno costi straordinari) passa da 177 milioni di euro nel 2003 a 254 milioni nel 2004.

Si osserva un incremento generalizzato di tutte le tipologie di proventi, ma gli incrementi più consistenti sono quelli degli interessi e dividendi derivanti da strumenti finanziari e dei dividendi da partecipazioni, con +96% e +35%, rispettivamente.

La redditività ordinaria del patrimonio delle Fondazioni si attesta per il 2005 a 6,3%, e mostra un netto incremento dopo un lungo periodo in cui si era stabilizzata intorno al 5%; l'indice sale al 6,9% considerando i proventi totali che includono il risultato della gestione straordinaria.

L'avanzo di esercizio relativo all'esercizio 2005 è stato di 2.721 milioni di euro rispetto ai 2.015 del 2004, con un incremento percentuale pari al 35%; esso rappresenta il 90% dei proventi totali ed il 6,2% del patrimonio

medio dell'anno. Gli oneri di funzionamento e le imposte, nel loro complesso, assorbono il 9,9% dei proventi e lo 0,7% del patrimonio.

In particolare, l'incidenza rispetto ai proventi totali dei costi e delle spese di amministrazione, nell'anno 2005, è del 5,7%, rispetto al 6,5% dell'anno precedente. L'incidenza degli oneri per gli Organi collegiali e del personale diminuisce, nonostante l'incremento numerico dell'organico dipendente.

Gli accantonamenti alle riserve patrimoniali risultano pari a 858 milioni di euro (625 nel 2004) e rappresentano circa il 31,5% dell'avanzo della gestione.

All'attività istituzionale, comprendendo anche gli stanziamenti ai fondi per l'attività futura, è andato il restante 68,5% dell'avanzo di gestione, cioè delle risorse nette prodotte nell'esercizio 2005, pari a 1.863 milioni di euro rispetto a 1.346 del 2004. Infine, si rileva che l'ammontare delle delibere di spesa assunte nel corso del 2005 (al netto dei 73,8 milioni di euro destinati per legge al Volontariato) è pari a circa 1.231,5 milioni di euro rispetto a 1.169,5 dell'esercizio precedente, con un aumento in termini percentuali di oltre 5 punti.

L'attività istituzionale

Il campo d'indagine abbraccia l'intero universo delle 88 Fondazioni presenti in Italia. Si conferma, anche per il 2005, la preferenza delle Fondazioni per l'attività *granting* ma l'incidenza dei casi di diretta realizzazione da parte delle Fondazioni aumenta di un punto percentuale, passando all'8% degli importi erogati. E' invece in calo l'importo relativo all'utilizzo di imprese strumentali appositamente costituite per l'intervento in specifici settori, che passa al 6,2% dal 9,5% del totale.

Rispetto al 2004 l'ammontare complessivo delle risorse erogate è aumentato dell'8,2%: il numero medio di progetti per Fondazione passa da 263 nel 2004 a 288 nel 2005, con un valore medio per iniziativa di poco superiore a 54.000 euro, in lieve diminuzione rispetto al 2004 (era circa 55.000 euro).

Si conferma anche nel 2005 la prevalenza delle iniziative che nascono da proposte di terzi, la cui incidenza scende però al 58% degli importi. I progetti di origine interna e le erogazioni conseguenti a bando crescono significativamente rispetto al 2004 (rispettivamente 21,5% ed il 20,3% degli importi erogati, contro 14,6% e 11,5% dell'anno precedente).

Relativamente ai settori di intervento, la quota prevalente degli importi nel 2005 è andata al settore Arte, attività e beni culturali, con una dimen-

sione complessiva di 420,4 milioni di euro, pari al 30,6% del totale erogato. Il settore Volontariato, filantropia e beneficenza, in progresso rispetto al 2004, segue con 214,7 milioni di euro pari al 15,6% degli importi erogati. L'Assistenza sociale ottiene 159,2 milioni di euro, pari all'11,6%. L'Educazione, istruzione e formazione riceve 158,3 milioni di euro, pari all'11,5% delle somme erogate. Al settore Ricerca vanno 142,4 milioni di euro, corrispondenti al 10,4%. Segue, con 120,8 milioni di euro e 8,8% di incidenza, il settore Salute pubblica. Al settimo posto è collocato il settore Sviluppo locale che ha ottenuto 94,5 milioni di euro, pari al 6,9% delle erogazioni.

Con uno stacco notevole rispetto a quelli sin qui esaminati, seguono gli altri settori inclusi nella rilevazione, con un peso complessivo del 4,6% relativamente agli importi erogati.

CAPITOLO 1

IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO

L'anno in rassegna, caratterizzato dalle elezioni politiche tenutesi in aprile e dalla successiva elezione del Capo dello Stato, ha registrato un'attività legislativa molto ridotta a livello generale. Non è però venuto meno l'interesse del legislatore nei confronti delle Fondazioni. Infatti, non appena insediato il nuovo Parlamento, è stata presentata alla Camera dei Deputati un disegno di legge, il n. 473, di cui comunque non è ancora iniziata la discussione, volto ad imporre alle stesse obblighi di destinazione delle risorse alle aree meridionali del Paese, prescindendo non solo da ogni valutazione di diritto, ma anche dalla verifica dell'operatività concreta delle Fondazioni.

Durante l'iter parlamentare del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007, si è pure assistito ad uno dei tanti tentativi di esproprio delle Fondazioni, con la presentazione di diversi emendamenti volti a istituire patrimoniali a carico delle stesse; si evidenziano, a titolo esemplificativo, gli emendamenti diretti ad imporre un contributo annuale per il triennio 2007/2009:

- del 4% del patrimonio netto, limitatamente alla quota eccedente 100 milioni di euro, da fare affluire ad un “Fondo per le famiglie”, per erogare provvidenze per spese di alloggio, scolastiche ecc.;
- di una percentuale, calcolata sul valore degli incrementi del patrimonio netto, con misure decrescenti rispetto agli incrementi stessi (25% sulla quota di incremento fino al 5% del patrimonio netto e 15% su quella superiore al 5%), da fare affluire ad un “Fondo per il sostegno del reddito dei soggetti incapienti”, per erogare provvidenze alle persone fisiche che, per insufficienza del reddito personale, non possono fruire dei crediti di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Nel corso della discussione parlamentare degli emendamenti, che grazie alla ferma posizione della maggioranza e del Governo, non sono passati, sono riemersi concetti ed atteggiamenti di contrasto, quasi ideologico, nei confronti delle Fondazioni, accusate peraltro immotivatamente di essere destinatarie di un – in realtà inesistente - regime fiscale di favore. A questo proposito non può essere sottaciuto che la disciplina tributaria delle Fondazioni non si discosta minimamente da quella propria degli enti non commerciali, a differenza di quanto accade negli altri Paesi europei, in cui le Fondazioni aventi finalità di interesse collettivo godono di reali e sostanziosi vantaggi fiscali; la distanza dall'Europa risulta ancor più grande se si

considera che, per quanto attiene i proventi da partecipazione, dopo l'eliminazione dell'aliquota agevolata, le nostre Fondazioni sono ormai trattate come gli enti commerciali.

Le iniziative miranti all'esproprio dei patrimoni delle Fondazioni, mosse dall'obiettivo immediato di appropriazione di risorse, non sembrano tener conto della sentenza n. 300 del 2003 della Corte Costituzionale; se possibile, ancora più grave è il fatto che tali iniziative evidenziano l'incapacità di accettare che nella nostra società si affermino corpi intermedi, propri delle democrazie più sviluppate, che non rispondono né agli elettori, né, in particolare nell'ambito della loro attività istituzionale, al mercato.

In realtà sono proprio tali caratteristiche distintive di soggetti autonomi non profit (grossolanamente riassunte, con espressione ostile, col termine autoreferenzialità), che rendono le Fondazioni capaci di perseguire più efficacemente le finalità sociali assegnate loro dal legislatore. In questi loro primi anni di attività, nonostante le vicissitudini normative e giurisdizionali, le Fondazioni hanno dato prova di saper gestire in modo sano, corretto e prudente i loro patrimoni e di indirizzare le loro risorse al conseguimento delle finalità istituzionali.

D'altra parte spesso si dimentica che, pur non rispondendo né agli elettori né al mercato, le Fondazioni di origine bancaria non operano in un *vacuum*, ma incontrano nella specifica legislazione una serie di disposizioni, quali la composizione degli organi di indirizzo, le prerogative dell'Autorità di vigilanza, il principio dell'economicità di gestione e, soprattutto, della trasparenza delle determinazioni, che si traducono in una condotta sempre più ispirata ai principi di accountability; a ciò si aggiungono gli orientamenti all'autoregolamentazione maturati anche in sede associativa, ad esempio in occasione della definizione dello schema di bilancio di missione.

Questi temi, oltre a quello della trasparenza, sono stati oggetto di un interessante dibattito svoltosi in occasione del XX Congresso Nazionale delle Fondazioni di origine bancaria e delle Casse di risparmio, tenutosi a Bolzano il 22 ed il 23 giugno, di cui si parlerà di seguito.

Ma prima di entrare nel merito delle tematiche congressuali, è necessario ricordare il tema della legge n. 262/2005, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, che il precedente Rapporto aveva analizzato quando ancora era in corso l'iter parlamentare di approvazione.

Il provvedimento era stato oggetto di critiche per le disposizioni concernenti:

- il congelamento per le Fondazioni del diritto di voto eccedente il 30 per cento del capitale delle società bancarie conferitarie;
- la disciplina della Banca d'Italia, con particolare riferimento alla titola-

rità delle quote di partecipazione al capitale dell'Istituto ed alla valorizzazione delle stesse, problematiche queste che, se non riguardano direttamente le Fondazioni, si riflettono sulle stesse.

La prima disposizione riscriveva il comma 3 dell'art. 25 del d.lgs n. 153/99, sostituendo il potere dell'Autorità di vigilanza di cessione del controllo - qualora questo fosse rimasto oltre il 31 dicembre 2005 - con la limitazione al 30 per cento del diritto di voto delle Fondazioni nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società bancarie conferitarie e delle società diverse da quelle strumentali a decorrere dal 1° gennaio 2006, con l'esclusione delle Fondazioni con patrimonio non superiore ai 200 milioni di euro o aventi sede nelle Regioni a statuto speciale.

L'azione dell'Associazione, volta alla soppressione di tale disposizione, si è dipanata per l'intero anno. Sotto il profilo del merito, la norma presentava evidenti aspetti di illegittimità costituzionale e costituiva un *vulnus* ai diritti che la nostra Carta fondamentale riconosce a tutti i soggetti privati, quali le Fondazioni. Già nel corso della discussione parlamentare era stato evidenziato che la disposizione determinava, da un lato, una disparità di trattamento fra azionisti, in contrasto con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3 della Costituzione e, dall'altro, una violazione del diritto di proprietà, tutelato e garantito dall'art. 42 della Carta costituzionale.

La norma appariva poco chiara anche sotto il profilo delle finalità perseguite, considerato che l'obbligo imposto alle Fondazioni dalla legge Ciampi di dismettere il controllo delle banche entro il 31 dicembre 2005 è stato rispettato, avendo tutte le Fondazioni un assetto partecipativo perfettamente conforme al dettato della legge. La stessa Corte Costituzionale, infatti, aveva già rilevato, con la sentenza n. 300 del 2003, che l'iniziale vincolo genetico e funzionale con le banche conferitarie era stato da tempo reciso.

L'Associazione ha evidenziato tali rilievi in tutte le sedi istituzionali; gli auspici formulati dall'ACRI hanno trovato accoglimento nel Parlamento e nel Governo e hanno portato all'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 262/2005, ponendo così rimedio al *vulnus* all'autonomia gestionale ed alla natura privata delle Fondazioni, che la limitazione del diritto di voto aveva prodotto.

Con riferimento alla valorizzazione delle quote della Banca d'Italia, rispetto al testo iniziale del disegno di legge, la norma approvata concede un maggior lasso di tempo per la dismissione delle stesse ed ha eliminato le disposizioni che prevedevano:

- la sospensione e l'esercizio da parte dello Stato dei diritti di voto relativi alle quote in possesso dei soggetti privati fino al trasferimento allo Stato medesimo o ad enti pubblici;

- la quantificazione dell'onere del trasferimento in 800 milioni di euro, che indirettamente fissava anche il valore delle quote.

Molti dei temi finora esposti, come già anticipato, sono stati affrontati nel XX Congresso Nazionale delle Fondazioni di origine bancaria e delle Casse di risparmio.

L'appuntamento era particolarmente importante ed atteso dalle Associate, non solo per fare il punto sul percorso compiuto, ma anche per individuare le linee guida dell'attività delle Fondazioni e dell'Associazione nei prossimi anni.

Nel corso dei lavori, sulla base dell'analisi della situazione esistente, è emerso che negli ultimi anni l'impegno più grande da parte del settore e dell'Associazione è stato volto ad assicurare alle Fondazioni il riconoscimento della natura di soggetti non profit, privati e autonomi, impegno che ha, fra l'altro, richiesto lunghi e complessi contenziosi sia in ambito nazionale, che comunitario.

Le questioni che ancora oggi riecheggiano nelle posizioni che vedono con sfavore non solo le Fondazioni di origine bancaria, ma nel complesso i corpi intermedi, sono state dibattute nelle relazioni congressuali, nella consapevolezza che la legittimazione sociale delle Fondazioni costituisce ancora un obiettivo da consolidare. Una domanda frequente - benché impropria sul piano giuridico, stante l'autonomia delle Fondazioni - è "a chi rispondono le Fondazioni?". La risposta sul piano meramente giuridico a questa domanda lascia intatta la sfida della legittimazione, che non può prescindere dalla messa a punto di criteri di accettazione, apprezzamento e valorizzazione del loro operato.

A differenza delle altre fondazioni di diritto comune e degli altri soggetti non profit sia nazionali, che internazionali, le Fondazioni di origine bancaria avvertono maggiormente l'importanza di una piena legittimazione, in termini di responsabilità e di ricettività, proprio per l'origine dalla società civile dei loro patrimoni. Tali elementi sono stati l'asse conduttore delle riflessioni congressuali ed hanno portato a riaffermare ulteriormente, nella Mozione finale, l'impegno delle Fondazioni, peraltro già presente nell'attività concreta, a sviluppare maggiormente la loro capacità di "dare conto" del proprio operato e di "tenere in conto" degli interessi e delle preferenze dei territori e delle comunità di riferimento.

Le Fondazioni, quindi, per affinare ancor di più tale orientamento, si sono impegnate a favorire il ricorso a centri indipendenti per la valutazione ed il monitoraggio dei loro interventi ed a rendere sempre più omogenei e confrontabili, anche con riferimento ad altri investitori istituzionali, i risultati della gestione del patrimonio.

Accanto al raggiungimento di migliori risultati sul fronte dello svilup-

po delle predette due capacità, le Fondazioni sono impegnate, al pari delle maggiori istituzioni non profit straniere ed in particolare del mondo anglosassone, a sviluppare processi di monitoraggio e valutazione del loro operato, anche attraverso la sperimentazione, come messo in evidenza nella monografia, di modelli organizzativi interni più efficaci ai fini del rafforzamento della legittimazione sociale. Le Fondazioni hanno proseguito il percorso di miglioramento delle competenze organizzative e relazionali, anche mediante l'utilizzo di strumenti comuni per la diagnosi delle aree di possibile miglioramento strategico-organizzativo.

Sul versante dei rapporti con le banche, l'impegno delle Fondazioni è stato valutato positivamente dalle maggiori Autorità monetarie del nostro Paese. Il riconoscimento di aver fornito un contributo determinante alla riorganizzazione del sistema bancario è stato di recente autorevolmente ribadito dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Governatore della Banca d'Italia durante la 82ª Giornata Mondiale del Risparmio.

Le Fondazioni, al fine di realizzare le finalità di crescita civile e sviluppo economico, hanno inoltre saputo individuare percorsi innovativi e diversificati di intervento, anche mediante forme di partenariato con soggetti pubblici e/o privati, nonché fra le medesime Fondazioni.

Nel corso dell'anno trascorso è proseguita l'azione, volta in particolare a favorire lo sviluppo della cosiddetta "gestione ordinaria", delle 66 Fondazioni che, in sintonia con la possibilità di utilizzo del patrimonio per il perseguimento delle finalità istituzionali ed in particolare dello sviluppo economico dei territori di elezione, sono divenute azioniste della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Mentre questo Rapporto sta per andare in stampa, una nuova iniziativa volta allo sviluppo della "gestione ordinaria" vede sponsor, unitamente alla CDP S.p.A. e ad alcune grandi banche, le principali Fondazioni.

Gli scenari futuri delineati dal Congresso prevedono sia attività indirizzate a rafforzare ulteriormente la natura giuridica privata delle Fondazioni, sia azioni tendenti a potenziare la loro missione di soggetti attivi nell'ambito del privato sociale.

Nel primo ambito il Congresso ha dibattuto le prospettive future di revisione normativa delle norme civilistiche in tema di persone giuridiche private, affermando che non vi è più alcun motivo per tenere le Fondazioni nell'attuale limbo giuridico; ci si deve adoperare per valorizzare il ruolo dei corpi intermedi nella società e condurre le Fondazioni di origine bancaria nell'alveo della disciplina comune delle Fondazioni private, ricollocando la specificità dell'attuale Vigilanza sulle Fondazioni di origine bancaria, in quella prevista per le Fondazioni private di ogni genere.

In tale ottica, è emersa urgente e rilevante la revisione del Titolo II del

Libro I del codice civile, processo che aveva preso le mosse nella passata legislatura, ma che si era poi interrotto. È quindi con favore che le Fondazioni hanno accolto l'iniziativa del Viceministro all'economia, senatore Pinza, di attivare una commissione tecnica con il compito di elaborare una proposta di legge delega di riforma delle norme comuni in materia di associazioni e fondazioni.

Un'altra importante occasione per chiarire e meglio definire il quadro giuridico delle Fondazioni potrà derivare dall'annunciata definizione a livello comunitario, entro il 2007, di uno Statuto europeo delle Fondazioni, alla cui stesura sarà assicurata la partecipazione delle Fondazioni, anche sulla base della proposta elaborata dall'European Foundation Centre.

Nei confronti di tale organizzazione i contatti e le occasioni di collaborazione sono sempre più frequenti e l'ACRI ha sollecitato le Fondazioni ad aderire ad EFC per rafforzare a livello comunitario la presenza del nostro settore.

Il consolidamento di un organismo sopranazionale, con una presenza consistente di nostre Fondazioni, potrà, inoltre, essere di grande aiuto nella battaglia che l'Associazione sta conducendo in Italia per riuscire ad ottenere un trattamento fiscale, che finalmente riconosca il ruolo sussidiario e la rilevanza sociale delle Fondazioni, coerentemente con quanto avviene a livello internazionale.

Queste note sul quadro istituzionale e normativo non sarebbero complete senza la menzione del tema che più di ogni altro ha contrassegnato il 2006, sulla scorta di orientamenti già consolidati nel corso del XVIII Congresso, svoltosi a Torino nel 2000. In tale occasione era stata affrontata la questione della disomogenea presenza territoriale delle Fondazioni, che fa sì che non tutte le Comunità beneficino della presenza di Fondazioni di origine bancaria e del loro contributo alla soluzione dei problemi del territorio; le Fondazioni avevano, pertanto, deciso di adoperarsi per favorire il riequilibrio, a livello nazionale, della destinazione delle risorse.

Il progetto "Sviluppo Sud", finalizzato alla promozione di distretti culturali nelle Regioni meridionali, aveva costituito un'innovativa azione di solidarietà a favore delle Regioni del Sud.

L'Associazione e le Fondazioni hanno in questi anni operato per rafforzare ulteriormente i rapporti con il Terzo Settore e con il Volontariato, promuovendo una grande iniziativa nazionale per la prosecuzione ed il consolidamento, su scala più ampia, dell'intervento per il Sud, attraverso la costituzione di una "Fondazione per il Sud", il cui avvio è stato agevolato dalla pronta definizione di un decreto interministeriale (Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Solidarietà sociale) che ha reso coerente la normativa di riferimento con l'iniziativa.

La “Fondazione per il Sud” è trattata in altra parte del Rapporto, ma in questa sede è opportuno sottolineare che le Fondazioni, mentre veniva loro riconosciuta la natura di persone giuridiche private, hanno lavorato congiuntamente per una finalità di interesse nazionale, dando dimostrazione di grande responsabilità. L’auspicio è che vengano definitivamente abbandonate le mire di ripubblicizzazione del settore o le pretese di disporre normativamente dei patrimoni delle Fondazioni, lasciando che le stesse operino in piena autonomia, in considerazione dei risultati da loro ottenuti quando sono state libere di disciplinare la propria attività senza interferenze di tipo pubblicistico.

CAPITOLO 2

LE RISORSE UMANE

Come ogni anno, L'ACRI censisce attraverso una apposita rilevazione¹ gli assetti interni del personale che opera nelle Fondazioni bancarie.

Il quadro generale risultante dall'indagine conferma gli andamenti di crescita, sia quantitativi che qualitativi, registrati nella precedente rilevazione. Il numero complessivo delle persone che operano nelle Fondazioni è aumentato di un ulteriore 4,6% , passando da 770 unità nel 2004 a 806 nel 2005 (vedi Tab 2.1). Con un ritmo di crescita maggiore rispetto agli anni passati, prosegue il processo di strutturazione delle Fondazioni, che rafforzano i propri organici per poter meglio rispondere alle finalità istituzionali.

Ciò si evince anche dalla progressiva rimodulazione del peso relativo assunto dalle diverse tipologie di rapporto lavorativo utilizzate dalle Fondazioni².

La variazione più significativa riguarda infatti la quota di personale in organico, che passa dal 66% al 70% raggiungendo un totale di 563 unità impiegate.

Viceversa, si riducono proporzionalmente tutte le altre tipologie di rapporto considerate. La forma del distacco dalla banca conferitaria che interessa 93 unità rimane invariata nel numero rispetto al dato 2004, mentre percentualmente passa dal 12% (nel 2004) all'11% (nel 2005).

L'organico *in service* riduce di un punto percentuale la propria incidenza passando da 52 a 41 unità impiegate. Le collaborazioni esterne coinvolgono 110 unità, rispetto a 114 nella passata rilevazione, pesando per il 14% sul totale delle risorse impiegate (contro il 15% nel 2004).

Il crescente rilievo assunto dall'organico proprio evidenzia il progres-

¹ I dati presentati in questo Rapporto si riferiscono alla situazione del personale al 31 dicembre 2005, e riguardano tutte le 88 Fondazioni.

² Come è noto, le opzioni organizzative tradizionalmente utilizzate dalle Fondazioni in merito alla composizione quali - quantitativa del personale sono le seguenti:

- il distacco di personale della Banca conferitaria;
- il *service*, cioè il ricorso a convenzioni stipulate con soggetti terzi (per lo più con la Banca conferitaria) per lo svolgimento, da parte di questi ultimi, di funzioni operative proprie della Fondazione;
- l'utilizzo di personale proprio della Fondazione;
- il ricorso a forme di consulenza esterna, configurate soprattutto nella forma di contratti a progetto.

sivo consolidamento delle politiche del personale delle Fondazioni tese a stabilire rapporti continui e duraturi con i propri dipendenti, non più “intermediati” da alcun filtro. Si tratta di un processo di maturazione organizzativa che riflette la separazione sempre più netta delle Fondazioni dalle banche originarie, in evidente relazione con gli importanti processi di dismissione delle partecipazioni bancarie realizzati nel corso degli ultimi anni.

Le “collaborazioni esterne”, sebbene in leggera diminuzione rispetto al 2004, rappresentano ormai la seconda modalità principale di “approvvigionamento” della risorsa lavoro, attestando l’interesse delle Fondazioni verso forme di cooperazione caratterizzate da una elevata flessibilità e specializzazione. Nell’insieme, pertanto, le risorse in organico ed i consulenti esterni rappresentano oggi l’84% del totale delle risorse umane impiegate.

Tab. 2.1 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione alla natura del rapporto di lavoro

Natura del rapporto di lavoro	2004		2005	
	Unità	%	Unità	%
Organico proprio dell'Ente	511	66	563	70
Organico distaccato dalla Banca conferitaria	93	12	93	11
Organico in service	52	7	41	5
Collaborazioni Esterne	114	15	110	14
Totale	770	100	806	100

Per quanto riguarda il numero medio di risorse impiegate sono da registrare, com’è naturale, differenze piuttosto marcate tra le Fondazioni più grandi e quelle di dimensione media e piccola. Il numero medio di dipendenti a livello nazionale è 9 per Fondazione, ma tra le grandi la media è di circa 23 unità, mentre in quelle di dimensione inferiore i valori oscillano tra le 3 unità, nelle Fondazioni più piccole, e le 7 unità, per quelle di dimensione medio grande (vedi Tab. 2.2).

Tab. 2.2 – **Media di dipendenti per gruppi di Fondazioni**

Gruppi di Fondazioni	2004	2005
	Unità	Unità
Fondazioni grandi	20,9	23,3
Fondazioni medio grandi	8,2	8,6
Fondazioni medie	5,3	5,3
Fondazioni medio piccole	5,3	5,4
Fondazioni piccole	2,8	2,7

L'analisi relativa alla durata giornaliera di impegno delle risorse umane impiegate conferma la situazione registrata nella passata rilevazione: la quota di personale a tempo pieno, ormai largamente prevalente, rimane stabile all'81%.

Per quanto riguarda il ruolo organizzativo del personale impiegato, si può osservare la distribuzione presentata nella Tabella 2.3.

I dati del 2005, seppur con qualche limitata differenza, sono in linea quelli degli anni precedenti: il 12% del personale assolve funzioni di direzione (nel 2004 era 13%). Rimangono percentualmente stazionarie rispetto al dato 2004 l'attività di coordinamento intermedio e gli specialisti di settore (per lo più operanti nel campo delle erogazioni, della finanza e legale), che si attestano rispettivamente al 16% e al 27% del totale. Il restante 45% del personale è destinato allo svolgimento di funzioni esecutive.

Il quadro generale sopra descritto mette in evidenza un assetto strutturale delle fondazioni piuttosto "compresso", con un rapporto alto tra le posizioni di più elevato contenuto di complessità (quelle di coordinamento e specialistiche) e le posizioni di livello operativo; il fatto che tale assetto perduri ormai da qualche anno, potrebbe indicare che esso soddisfa l'esigenza di organizzazioni con attività di tipo complesso e processi lavorativi a limitata standardizzazione, quali le Fondazioni.

Si conferma una presenza femminile leggermente più numerosa di quella maschile (52% contro 48%) ed un grado di scolarizzazione generale elevato: oltre il 57% del personale è laureato e il 35% è in possesso di un diploma di scuola media superiore.

Tab. 2.3 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al ruolo organizzativo

Ruolo organizzativo	2004		2005	
	Unità	%	Unità	%
Direzione	98	13	98	12
Responsabilità di coordinamento intermedio	120	16	126	16
Specialistico	212	27	219	27
Operativo/esecutivo	340	44	363	45
Totale	770	100	806	100

Con riferimento alle forme di inquadramento contrattuale, si conferma il trend già rilevato negli anni precedenti (vedi Tab. 2.4).

L'inquadramento nell'ambito del C.C.N.L. del settore credito³, rimane percentualmente stabile rispetto al dato del 2004 (43%).

Aumentano di due punti percentuali gli inquadramenti nell'ambito del Contratto nazionale del Commercio e Servizi che passano dal 27% al 29% confermandosi come la scelta prevalente nei casi di nuove assunzioni.

Sostanzialmente stabile rimane l'incidenza dei rapporti regolati da contratto individuale (28% nel 2005 contro 27% nel 2004), con un riassetto a favore di quelli collegati a regolamenti interni appositamente definiti dalle Fondazioni.

³ È da ricordare che le strutture operative delle fondazioni bancarie sono state originariamente costituite, quasi ovunque, da personale "mutuato" dalla banca conferitaria (con le formule del distacco o del *service*), e quindi inquadrato contrattualmente nell'ambito del settore credito.

Tab. 2.4 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al tipo di contratto utilizzato

Tipo di Contratto	2004		2005	
	Unità	%	Unità	%
CCNL - Credito	328	43	346	43
CCNL - Commercio	211	27	231	29
Altri CCNL	10	1	10	1
Contratto individuale (collegato a un Regolamento interno)	113	15	118	15
Contratto individuale (non collegato a un Regolamento interno)	92	12	101	13
Non classificato	16	2	-	-
Totale	770	100	806	100

CAPITOLO 3

IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA

3.1 Il patrimonio

Il patrimonio contabile delle Fondazioni bancarie, tratto dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2005, ammonta a 45.850 milioni di euro e costituisce l'88% del passivo di bilancio (Tab. 3.7). A tale grandezza si farà riferimento nel seguito di questo capitolo.

Il valore corrente del patrimonio delle Fondazioni a fine 2005 è stimato essere di circa 67 miliardi di euro, con una plusvalenza potenziale di oltre 21 miliardi di euro.

Nell'ultimo esercizio il valore contabile del patrimonio ha registrato un incremento di oltre 4 miliardi di euro, pari ad una crescita del +10,6%; l'incremento è stato determinato per 858 milioni dagli accantonamenti effettuati in base alle disposizione di legge o degli statuti, per 3.594 milioni di euro dalla patrimonializzazione di plusvalenze nette derivanti dalla vendita di quote azionarie detenute nelle banche collegate; una diminuzione di 62 milioni è derivata dalla destinazione ad attività istituzionali delle riserve costituite con utili di esercizi precedenti.

Il Sistema delle Fondazioni è caratterizzato, sin dalle sue origini, da una marcata concentrazione territoriale e dimensionale (v. Tab. 3.1): le 47 Fondazioni che hanno sede nel Nord del Paese hanno complessivamente un patrimonio di circa 31 miliardi di euro, pari al 67,4% del patrimonio complessivo. In particolare nel Nord Ovest del Paese, dove risiedono 5 delle 18 Fondazioni di grandi dimensioni, il valore medio del patrimonio è circa il doppio della media generale (rispettivamente 1.028 milioni di euro contro 521); le aree geografiche del Nord Est e del Centro fanno registrare la maggiore numerosità di Fondazioni – 60 nel complesso, ugualmente suddivise – ed hanno il patrimonio medio molto simile, intorno ai 440 milioni; infine nel Sud e nelle Isole si registra la minore concentrazione di Fondazioni: solo 11 con un patrimonio medio per Fondazione di 176 milioni.

La forte disomogeneità territoriale rispecchia la distribuzione delle originarie Casse di Risparmio, da cui hanno tratto origine le Fondazioni, molto diffuse nel centro-nord del Paese, distribuzione non compensata dalla presenza degli istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Napoli, Banco di Sardegna, Banco di Sicilia e Banca Nazionale delle Comunicazioni) meno numerosi e di dimensioni patrimoniali medie inferiori.

Tab. 3.1 - Distribuzione del patrimonio delle Fondazioni per gruppi dimensionali ed aree geografiche (situazione al 31/12/2005)													
Gruppi	Fondazioni piccole		Fondazioni medio-piccole		Fondazioni Medie		Fondazioni medio-grandi		Fondazioni grandi		Totale	Num. Fond.	Media milioni di euro
	milioni di euro	n°	milioni di euro	n°	milioni di euro	n°	milioni di euro	n°	milioni di euro	n°			
Aree geografiche													
Nord-ovest	144	4	79	1	357	2	1.493	5	15.397	5	17.469	17	1.028
Nord-est	108	5	546	5	928	6	2.662	7	9.204	7	13.447	30	448
Centro	279	7	462	6	1.202	8	1.214	4	9.845	5	13.003	30	433
Sud	70	2	485	5	305	2	268	1	803	1	1.931	11	176
	600	18	1.572	17	2.792	18	5.637	17	35.249	18	45.850	88	
Media	33		92		155		332		1.958		521		

In merito ai profili di concentrazione dimensionale, il gruppo delle 18 Fondazioni di dimensione grande¹ detiene oltre i tre quarti del patrimonio complessivo del sistema, mentre quello delle 18 Fondazioni di dimensione piccola detiene poco più dell'1%.

La disomogeneità territoriale e dimensionale si riflette, ovviamente, sull'attività istituzionale, che è fortemente penalizzata nelle regioni del Sud dell'Italia; sulla base di queste considerazioni, il Sistema delle Fondazioni, con il coordinamento dell'ACRI, ha intrapreso alcune iniziative con l'obiettivo di attenuare tali differenze.

Negli anni scorsi sono stati realizzati alcuni progetti finalizzati allo sviluppo di distretti culturali nelle regioni del Sud.

Inoltre, le Fondazioni tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006 hanno dato vita ad un progetto di rilievo ancor maggiore sottoscrivendo un accordo con il mondo del Volontariato e con gli altri principali attori del Terzo settore, per la costituzione di una Fondazione appositamente destinata a svolgere la propria attività nelle regioni meridionali.

Per la costituzione di tale ente, cui hanno contribuito anche le organizzazioni di Volontariato, le Fondazioni hanno deciso di versare i Fondi inizialmente destinati al Volontariato, accantonati negli anni dal 2000 al 2004, poi svincolati a seguito della decisione del TAR del Lazio del 2006, che ha respinto il ricorso presentato dai centri di servizio in merito alle modalità di calcolo dell'accantonamento annuale previste dal Provvedimento dell'Autorità di vigilanza del 19 aprile 2001.

3.2 Gli impieghi del patrimonio

L'attivo delle Fondazioni è costituito per oltre il 98% da attività finanziarie, mentre le immobilizzazioni materiali rappresentano solo l'1,60%. La composizione degli investimenti finanziari è variata nel corso del 2005; si registra un aumento dell'incidenza sul totale dell'attivo dal 45% al 51,7% degli strumenti finanziari non immobilizzati, che divengono la tipologia di investimento preminente; le immobilizzazioni finanziarie, invece, diminuiscono dal 47,3% al 41,3%.

Gli strumenti finanziari non immobilizzati aumentano per effetto della crescita sia degli investimenti in titoli di capitale (+ 196%) che delle quote di fondi comuni di investimento (+44%).

¹ I criteri di segmentazione dell'universo delle Fondazioni secondo la dimensione sono illustrati nella Nota metodologica.

Nell'ambito delle immobilizzazioni finanziarie, il valore delle partecipazioni azionarie nelle banche e società conferitarie si riduce passando da 13,6 a 13,2 miliardi e l'incidenza sul totale attivo fa segnare una diminuzione anche più marcata, passando dal 29,3% al 25,6%.

La riduzione di 341 milioni dell'ammontare della posta di bilancio in esame, deriva da disinvestimenti per 830 milioni e da incrementi per 489; essa, però, non offre un quadro esatto dell'effettiva movimentazione avvenuta nell'investimento nelle conferitarie, a causa dei criteri contabili con cui sono valutate le partecipazioni nel bilancio.

Tale fenomeno risulta particolarmente evidente nel caso della Fondazione CR Torino che, nel corso del 2005, ha ceduto un certo quantitativo di azioni della banca UniCredit, valutate nel bilancio a valori storici, notevolmente più bassi di quelli di mercato, e ne ha successivamente riacquisito un quantitativo nettamente inferiore che ha iscritto in bilancio al nuovo valore di acquisto. Per effetto dei criteri di valutazione, l'ammontare finale del valore di bilancio risulta addirittura aumentato, nonostante una riduzione effettiva dell'investimento.

In generale, quindi, la riduzione della quota di capitale delle conferitarie posseduta dal sistema delle Fondazioni, così come appare dai dati di bilancio, risulta attenuata rispetto all'effettiva diminuzione che si registra considerando le quote di partecipazione.

Tra gli investimenti in essere, si segnala quello relativo alla Cassa Depositi e Prestiti, cui partecipano 66 Fondazioni di origine bancaria, per complessivi 1.050 milioni di euro, pari al 30% del capitale della Cassa (il rimanente 70% fa capo al Ministero dell'economia e delle finanze).

Nel corso del 2005 la Cassa ha distribuito un dividendo del 7,7% superiore di circa 2 punti percentuali a quello statutariamente previsto².

Nell'ambito del Passivo dello stato patrimoniale aggregato delle Fondazioni, si rileva una sensibile variazione, da 491,0 a 276,3 milioni di euro, della posta "Fondo per il volontariato L.266/91"; tale posta accoglie le somme accantonate dalle Fondazioni ai sensi della legge istitutiva dei centri di servizio. La diminuzione è da porre in relazione alla destinazione a favore della Fondazione per il Sud delle somme che erano state accantonate in via prudenziale nel periodo 2004-2004, come si è illustrato in precedenza.

² Lo statuto della Cassa Depositi e Prestiti prevede che alle Fondazioni, soci privilegiati, sia corrisposto un dividendo minimo pari al tasso di inflazione, misurato dall'indice IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzati) calcolato da Eurostat, maggiorato di tre punti percentuali.

3.2.1 La situazione attuale degli assetti partecipativi nelle banche conferitarie

Il quadro generale della situazione delle partecipazioni nelle banche conferitarie, aggiornato alla fine di settembre 2006, evidenzia che la situazione in essere rispetta pienamente il dettato normativo che prevedeva la dismissione delle quote di partecipazione che attribuivano il controllo, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 153/99, delle banche conferitarie; infatti, le 15 Fondazioni che detengono più del 50% del capitale della propria banca di riferimento rientrano nei casi per i quali tale obbligo di dismissione non è contemplato³.

Rispetto a settembre 2005, il numero delle predette Fondazioni è diminuito di una unità poiché la Fondazione C.R. Fabriano ha ceduto il controllo della banca conferitaria, passando dal 51,1% al 45,3%.

Nel corso del 2005 si sono avute anche altre modificazioni negli assetti partecipativi in relazione ad operazioni di concentrazione, effettuate da alcuni gruppi creditizi nell'ambito del Sistema bancario.

La Fondazione B.M. di Foggia ha dismesso totalmente la sua partecipazione nella banca conferitaria B.M. Foggia S.p.A., per cui salgono a 17 le Fondazioni che non hanno più interessenze nelle banche conferitarie. Fra le Fondazioni che hanno ridotto la presenza nelle conferitarie rammentiamo, oltre alla Fondazione C.R. Fabriano, la Fondazione B.M. Lucca che ha ridotto la partecipazione dal 46% al 40% e la Fondazione C.R. Livorno che attualmente detiene solo lo 0,7% della conferitaria C.R. Lucca Pisa Livorno S.p.A. (era il 5,7% a settembre del 2005); la Fondazione C.R. Teramo ha ridotto la sua quota nella banca originaria conferitaria dall'80% al 65%, attraverso un'OPV; la Fondazione C.R. Genova alla fine di settembre del 2006, ha ridotto la partecipazione nella sua banca conferitaria dal 43,4% al 40,5%.

Per completezza informativa si rammentano, inoltre, le Fondazioni C.R. Perugia e C.R. Vignola, che nei primi mesi del 2005, come già commentato nel decimo Rapporto annuale, hanno completamente ceduto la residua partecipazione nelle rispettive banche conferitarie originarie: la Banca dell'Umbria 1462 e la C.R. Vignola.

3.2.2. Un breve quadro evolutivo degli assetti partecipativi

Come noto, l'evoluzione delle partecipazioni delle Fondazioni bancarie si è sviluppata nell'ambito di un quadro normativo caratterizzato da una

³ Si tratta delle Fondazioni, disciplinate dall'art. 25, comma 3-bis del d.lgs. n. 153/99, con patrimonio netto, risultante dal bilancio relativo all'esercizio 2002, non superiore ai 200 milioni di euro e di quelle con sede nelle regioni e province a statuto speciale.

legislazione travagliata e spesso contraddittoria nel tempo. L'iniziale obbligo di detenere il controllo delle banche conferitarie⁴ fu abolito dalla legge n. 474/94 e la direttiva "Dini" favorì la diversificazione degli investimenti patrimoniali, introducendo il limite del 50% all'incidenza percentuale delle partecipazioni bancarie rispetto al patrimonio.

La legge "Ciampi" del 1998 ed il relativo decreto attuativo, obbligarono, invece, le Fondazioni a cedere le quote di partecipazione nelle banche conferitarie che attribuivano il controllo, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 153/99.

Il processo di dismissione delle partecipazioni, iniziato già nel 1994, dopo una battuta d'arresto nel 2001⁵, riprese nella seconda metà del 2002, per giungere ai giorni d'oggi, con una situazione che rispetta le prescrizioni normative in materia di controllo.

In questi anni, le Fondazioni hanno contribuito in maniera significativa alla nascita dei grandi gruppi creditizi: San Paolo-IMI, Banca Intesa, Unicredit Italiano, ora Unicredit, Monte dei Paschi, Capitalia, agendo un ruolo di protagoniste nel riassetto del sistema creditizio italiano.

Un quadro completo e sintetico dell'evoluzione del processo delle dismissioni delle partecipazioni nelle banche conferitarie, è rappresentato nella Tab. 3.2 e nel grafico della Fig. 3.1 mediante la serie storica dei dati a partire dal 1990, anno in cui le Fondazioni di origine bancaria detenevano il controllo pressoché totale delle banche conferitarie, fino alla situazione aggiornata al settembre del 2006 in cui 15 Fondazioni, nel pieno rispetto della specifica normativa vigente, detengono oltre il 50% del capitale della banca, 56 Fondazioni hanno una quota di partecipazione nella banca conferitaria inferiore al 50% e 17 non hanno più partecipazioni dirette nelle rispettive banche conferitarie.

Delle 56 Fondazioni che a fine settembre del 2006 hanno una partecipazione nella Banca di riferimento inferiore o pari al 50% del capitale si rileva che:

12 hanno una partecipazione inferiore al 5%,

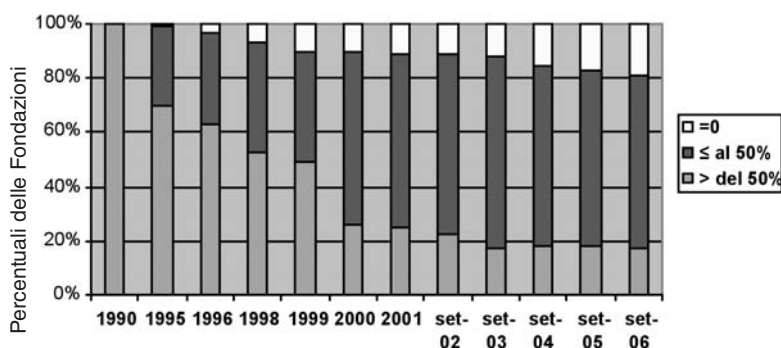
15 fra il 5% ed il 20%,

29 fra il 20% ed il 50%.

⁴ A garanzia del rispetto di questo obbligo, la normativa prevedeva che le Fondazioni accantonassero annualmente non meno del 50% dei proventi loro derivanti dalle banche, in una apposita Riserva patrimoniale destinata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale. Tale accantonamento obbligatorio ha influenzato negativamente l'ammontare delle risorse che potevano essere destinate all'attività istituzionale.

⁵ Vi fu, infatti, una temporanea sospensione dei benefici fiscali, previsti dalla legge "Ciampi", per le dismissioni delle partecipazioni azionarie nelle banche conferitarie, a seguito delle verifiche disposte dalla Commissione UE sulla compatibilità con la disciplina comunitaria sugli "aiuti di stato". La verifica comunitaria si risolse in senso positivo alle Fondazioni nell'agosto del 2002.

Tab. 3.1 - Distribuzione percentuale delle Fondazioni in relazione alla quota di partecipazione nella conferitaria



3.3 Le operazioni di aggregazione realizzate dalle banche partecipate dalle Fondazioni

Il quadro evolutivo delle aggregazioni realizzate nel sistema bancario italiano in questi ultimi anni è complesso; di seguito si è cercato di sintetizzare le principali operazioni che hanno interessato le Fondazioni e le rispettive banche nel corso degli ultimi anni.

Fra gli esempi di aggregazione bancaria che hanno dato origine a banche di livello regionale sono da ricordare: la Banca delle Marche, nata dalla fusione delle Casse di Risparmio conferite dalle Fondazioni C.R. Macerata e C.R. Pesaro, in cui in un secondo momento sono confluite le C.R. Jesi e C.R. Loreto; la Banca Regionale Europea – B.R.E. Banca, originata dalla fusione della C.R. Cuneo e della B.M. di Lombardia, interessate da una operazione di dismissione realizzata dalle rispettive Fondazioni, ed attualmente insieme alla C.R. Tortona confluita nel gruppo Banca Lombarda e Piemontese; la Biverbanca, risultante dall'unione delle Casse di Risparmio delle Fondazioni C.R. Biella e C.R. Vercelli, ora in Banca Intesa; il gruppo creditizio Unibanca, che trae origine dalla aggregazione della C.R. Cesena e della Banca di Romagna ed interessa le Fondazioni C.R. Cesena, C.R. e B.M. Lugo e B.M. e C.R. Faenza.

Le operazioni di aggregazione fra banche partecipate dalle Fondazioni hanno contribuito alla formazione dei gruppi creditizi di livello nazionale.

Il gruppo Banca Intesa trae origine dalla dismissione totale delle partecipazioni nelle originarie banche conferitarie da parte della Fondazione CARIPLO, della Fondazione C.R. Parma e della Fondazione C.R. Piacen-

za. Ad esso, inoltre, fanno capo direttamente la Biverbanca ed indirettamente, attraverso la società Intesa Casse del Centro, le C.R. di Ascoli Piceno, Rieti, Terni e Narni, Viterbo, Città di Castello, Foligno, Spoleto e dal luglio 2005 la C.R. Fano.

Nell'Italia del Nord-est alcune Fondazioni hanno dato origine al gruppo Cardine, nel quale sono confluite le banche che precedentemente erano controllate dalle holding CAER e Casse Venete; le Fondazioni interessate sono quelle della C.R. Padova e Rovigo, della C.R. Bologna, della C.R. Venezia, della C.R. Udine, della C.R. Gorizia (queste ultime due fuse in Friulcassa S.p.A.). Nel corso del 2002 il gruppo Cardine è entrato nel gruppo IMI-San Paolo, che comprende anche le banche conferite, rispettivamente, dalla Compagnia di San Paolo, dall'Istituto Banco di Napoli Fondazione e dalla Fondazione BNC. La Cassa dei Risparmi di Forlì opera nell'ambito del Gruppo Imi-SanPaolo, che, pur essendo il socio più importante, non ne possiede il controllo.

Negli ultimi mesi del 2006 si è avviato un processo che porterà alla nascita di un nuovo gruppo bancario costituito dalla aggregazione di Banca Intesa e di IMI-San Paolo.

Il gruppo Unicredit, è nato dalla aggregazione del Credito Italiano con le Casse di Risparmio originate grazie alla dismissione delle banche conferitarie da parte della Fondazione C.R. Torino, della Fondazione C.R. Verona, Vicenza, Belluno e Ancona e della Fondazione Cassamarca; successivamente, sono confluite nel gruppo la C.R. Trieste, la C.R. Trento e Rovereto e la Rolo Banca 1473, nata dalla fusione del Credito Romagnolo con Carimonte Banca che, a sua volta, aveva avuto origine dalla unione della Cassa di Risparmio di Modena con la Banca del Monte di Bologna e Ravenna, come effetto della dismissione operata dalla due rispettive Fondazioni nel 1991. Nel 2000, Rolo Banca 1473 aveva acquisito la C.R. Carpi e la Banca dell'Umbria 1462, già C.R. Perugia. Dal 1° gennaio 2003 sono scomparsi i singoli marchi di impresa C.R. Torino, Cariverona, C.R. Trieste, Cassamarca, C.R. Trento, Credito Italiano e Rolo Banca e sono nate tre nuove banche specializzate per segmento di clientela: UniCredit Banca, UniCredit Banca d'Impresa e UniCredit Private Banking.

Il Gruppo bancario Unicredit alla fine del 2005 ha realizzato una importante operazione di aggregazione a livello internazionale con il gruppo bancario HypoVereinsbank.

Fanno parte del gruppo Capitalia la Banca di Roma - nata dalla fusione realizzata in momenti successivi, della C.R. Roma e del Banco di Santo Spirito con il Banco di Roma - il Banco di Sicilia (banca conferita dall'omonima Fondazione) e la Banca Bipop-Carire, nata dalla fusione della Banca Popolare di Brescia con la C.R. Reggio Emilia (banca conferita

dalla Fondazione C.R. Reggio Emilia – Pietro Manodori).

A completamento del quadro generale delle aggregazioni che hanno interessato la banche nate dall'applicazione della legge n. 218/90 "Amato" si riportano sinteticamente le seguenti situazioni:

- nel gruppo creditizio della C.R. Firenze sono confluite le C.R. Civitavecchia, Mirandola, Orvieto e Pistoia e la C.R. La Spezia;
- nel gruppo creditizio della C.R. Genova e Imperia sono confluite la C.R. Savona, la B.M. Lucca e la C.R. Carrara;
- il gruppo creditizio con a capo la C.R. Ravenna controlla un istituto di credito esterno al sistema delle Casse di Risparmio: la Banca di Imola S.p.A.;
- la Banca Carime, nata dalla fusione di C.R. Salernitana, C.R. Puglia e C.R. di Calabria e Lucania (banche conferite dalle tre Fondazioni omonime) fa parte del gruppo creditizio delle Banche Popolari Unite, nato dalla fusione dei gruppi guidati dalla Banca Popolare Commercio e Industria e dalla Banca Popolare di BergamoCredito Varesino;
- le C.R. Vignola, L'Aquila, la B.M. di Foggia ed il Banco di Sardegna, banche conferitarie delle rispettive Fondazioni, sono incluse nel gruppo guidato dalla Banca Popolare dell'EmiliaRomagna;
- le C.R. Lucca, Pisa e Livorno nel mese di giugno del 2006 si sono fuse dando vita ad una nuova banca, la C.R. Lucca Pisa Livorno S.p.a. che, insieme alla C.R. Pescara S.p.A., fa parte del gruppo Banca Popolare Italiana (ex banca Popolare di Lodi) nell'ambito della quale è stata assorbita anche la C.R. Imola, che ha perso il marchio;
- la Banca popolare di Vicenza controlla la C.R. Prato.

3.4 Il bilancio e l'analisi dei risultati della gestione di investimento del patrimonio e della attività istituzionale

Le Fondazioni bancarie operano destinando all'attività istituzionale una quota dell'avanzo dell'esercizio, cioè dei proventi che derivano dall'investimento delle disponibilità patrimoniali al netto dei costi e delle imposte, dopo aver assicurato la conservazione del patrimonio e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge n. 266/91 sul volontariato.

Dal punto di vista contabile, la destinazione di risorse per lo svolgimento dell'attività istituzionale e le delibere di erogazione non hanno natura economica, poiché, a differenza dei costi, non contribuiscono a determinare l'avanzo della gestione, ma rappresentano la destinazione dell'avanzo alle finalità previste dallo statuto.

Per questo motivo, la revoca di erogazioni già deliberate, che consegue alla variazione del beneficiario delle somme, non dà origine a ricavi straor-

dinari ma ricostituisce le risorse della Fondazione per l'attività istituzionale, che risultano così disponibili per una successiva destinazione.

Tale principio, insieme a quello della competenza, è alla base delle disposizioni emanate dal Ministero del tesoro, secondo le quali le somme deliberate a fronte di risorse accantonate ai Fondi erogazioni non debbono comparire nel conto economico, cioè essere collocate fra le destinazioni dell'Avanzo, poiché il principio della competenza prevede che si faccia riferimento solo alla destinazione delle risorse prodotte nell'esercizio.

Per questi motivi, l'ammontare complessivo delle delibere dell'anno generalmente non coincide con quello dell'attività istituzionale che appare nello schema di bilancio e che rappresenta la quota di Avanzo della gestione rivolta agli scopi istituzionali, sia come delibere dell'esercizio in corso, sia come accantonamento ai fondi che troveranno concreto utilizzo in quello successivo.

L'attività erogativa è illustrata in forma dettagliata nel bilancio di missione; in quella sede, infatti, vanno indicate, tra le altre informazioni, tutte le delibere assunte nel corso dell'anno e quindi anche quelle che fanno riferimento alle disponibilità accantonate nei fondi, cioè quelle che sono state prodotte negli esercizi precedenti.

La Fondazione svolge, dunque, l'attività istituzionale grazie alle risorse che consegue investendo le disponibilità patrimoniali in attività fruttifere, che per la gran parte sono di natura finanziaria. L'attività economica svolta dalla Fondazione consiste, pertanto, nel conseguimento dei ricavi e nel sostenimento dei costi di funzionamento e di natura fiscale; il risultato dell'attività produce l'Avanzo della gestione che, si è visto, viene destinato secondo le previsioni normative e degli statuti.

Lo schema di conto economico evidenzia distintamente i fatti gestionali relativi alla produzione del reddito (proventi, costi e avanzo della gestione) e quelli relativi alla sua distribuzione (accantonamenti al patrimonio e destinazione alle attività istituzionali).

Esaminando lo schema di bilancio allegato all'atto di indirizzo del Ministro del tesoro, emanato il 19 aprile del 2001⁶, si potrà osservare che il conto economico (con riguardo alla formazione delle risorse nette e spendibili) termina con la quantificazione dell'Avanzo della gestione, mentre le voci di bilancio che sono al di sotto dello stesso, ne indicano le diverse destinazioni, fra le quali vi è l'attività istituzionale.

⁶ Al momento, il provvedimento del 19 aprile 2001 rappresenta l'unica fonte normativa in materia di bilancio, in attesa che sia emanato il Regolamento di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 153/99.

3.5 L'investimento del patrimonio: la redditività

Il totale dei proventi ordinari registrati nei bilanci delle Fondazioni chiusi a fine 2005 ammonta a 2.767,8 milioni di euro, che sale a 3.041,8 milioni di euro se si tiene conto anche dei 274 milioni di proventi straordinari, che includono i 186 milioni di plusvalenze su cessione di azioni delle conferitarie⁷. L'ammontare dei proventi ordinari fa segnare un aumento del 35% circa rispetto a quello dell'esercizio precedente (2.053 milioni di euro). Il saldo della gestione straordinaria (proventi straordinari meno costi straordinari), come si può osservare nelle tabelle del conto economico, passa da 177 milioni a 254 nell'esercizio 2005.

Analizzando la composizione dei proventi si osserva un incremento generalizzato dei flussi generati che riguarda tutte le tipologie di proventi; in particolare gli incrementi più consistenti sono quelli degli interessi e dividendi derivanti da strumenti finanziari (indicati nello schema con la voce "Risultato gestione strumenti finanziari") e dei dividendi da partecipazioni, con +96% e +35%, rispettivamente.

Anche i dividendi distribuiti dalle conferitarie mostrano un trend crescente, ma nella composizione totale dei proventi ordinari il loro contributo passa dal 41,7% al 38,7%, mentre i dividendi da partecipazioni diverse dalle conferitarie e la gestione finanziaria nel suo complesso pesano per il 40% rispetto al 33% del 2004.

I risultati relativi alle gestioni patrimoniali individuali sono pari a 415 milioni di euro rispetto a 367 del 2004, con un incremento del 13%. Il miglioramento delle gestioni patrimoniali era già stato osservato lo scorso anno anche se con proporzioni meno evidenti.

Si rileva, infatti, che gli investimenti in gestioni patrimoniali presentano un trend positivo crescente, ad eccezione dell'anno 2002, sia in termini di somme investite che di rendimenti ottenuti; il tasso medio di rendimento delle gestioni patrimoniali, per l'intero sistema, si attesta al 4,7%, rispetto al 4,4% del 2004⁸.

⁷ Le disposizioni in materia di bilancio contenute nel Decreto 153/99, art. 9, e riprese dal provvedimento del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001, prevedono la possibilità di imputare direttamente al patrimonio le svalutazioni, rivalutazioni, le plusvalenze e le minusvalenze relative alla partecipazione nella società conferitaria, e di imputare al conto economico la eventuale parte residua, cui i dati sopra indicati pertanto si riferiscono.

⁸ I dati sulla redditività non tengono conto delle rivalutazioni degli investimenti finanziari. Queste, infatti, non sono contabilizzate nel conto economico, secondo il noto principio della prudenza che ammette l'iscrizione in bilancio solo dei proventi effettivamente realizzati.

La Tab. 3.3 evidenzia la composizione percentuale per tipologia di provento con riferimento al 2005 confrontata con gli esercizi precedenti a partire dal 2001.

Tab. 3.3 – Composizione percentuale del totale dei proventi per tipologia					
Tipo di provento	Peso % nel 2005	Peso % nel 2004	Peso % nel 2003	Peso % nel 2002	Peso % nel 2001
Dividendi da Conferitaria	38,7	41,6	42,8	64,4	57,0
Altri proventi:	61,3	58,4	57,2	35,6	43,0
- Risultato delle gestioni patrimoniali	13,9	16,5	15,0	-0,9	1,0
- Dividendi da altre partecipazioni	11,3	8,1	8,7	8,4	11,2
- Risultato della gestione investimenti finanziari	28,7	25,6	28,1	17,6	24,5
- Altri proventi ordinari e straordinari	7,4	8,2	5,4	10,5	6,3
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

La redditività ordinaria del patrimonio⁹ delle Fondazioni (vedi Tab. n. 3.5) si attesta per il 2005 a 6,3%, e mostra un netto incremento dopo un lungo periodo in cui si era stabilizzata intorno al 5%; l'indice sale al 6,9% considerando i proventi totali che includono il risultato della gestione straordinaria.

L'analisi può essere approfondita con l'esame dell'andamento delle due principali componenti dei proventi: i dividendi da società conferitarie, da un lato e gli interessi ed i proventi da investimenti finanziari diversi dalla partecipazione nella conferitaria, dall'altro.

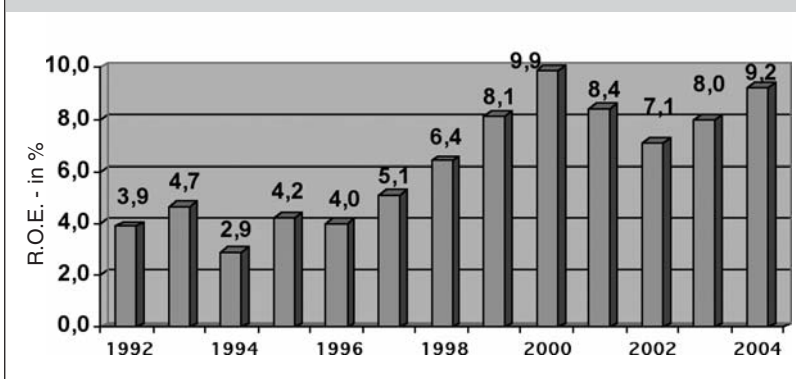
Il totale dei dividendi della conferitaria è aumentato del 24% passando da 929 milioni di euro, nel 2004, a 1.152 milioni di euro nel 2005, nonostante ciò il loro peso percentuale sul totale dei proventi conseguiti è diminuito dal 41,7% al 38,7%, come si è già precisato.

⁹ Il rapporto è composto al numeratore dall'ammontare dei proventi ordinari, al denominatore dalla media dei valori del patrimonio, a valori di libro, all'inizio e alla fine dell'esercizio.

La redditività delle partecipazioni bancarie¹⁰ si attesta all'8,5%, rispetto al 6,9% dello scorso anno.

L'andamento negli anni di questo indice evidenzia un trend crescente con un picco nel 2002 e rispecchia abbastanza fedelmente, come è logico attendersi, l'andamento della redditività delle banche partecipate. Questa è sintetizzata nel grafico Fig. 3.2. dalla serie storica 1992 - 2004 dell'indice R.O.E.¹¹; si può rilevare un andamento crescente fino al 2000, quindi una leggera flessione ed una successiva ripresa nel 2003.

Fig. 3.2 - Valori dell'indice R.O.E. per le banche partecipate dalle Fondazioni



Per una corretta interpretazione del dato, è utile ricordare che le Fondazioni registrano nei propri bilanci i dividendi distribuiti nello stesso esercizio dalle banche partecipate, in relazione ai risultati economici da queste prodotti nell'anno immediatamente precedente; pertanto, la redditività delle banche produce effetti su quella delle Fondazioni con uno sfasamento temporale medio di un anno.

Al fine di esaminare la redditività degli investimenti in strumenti finanziari diversi dalla partecipazione nella banca conferitaria, è utile il ricorso all'indicatore di sintesi costituito dal rapporto tra i proventi di natura finan-

¹⁰ L'indice di redditività della partecipazione nella banca conferitaria è dato dal rapporto fra i dividendi percepiti nell'esercizio considerato ed il valore di bilancio delle partecipazioni all'esercizio precedente, momento cui si fa riferimento per la determinazione del dividendo da corrispondere a ciascun azionista in base alle azioni possedute.

¹¹ L'indice R.O.E. (Return on equity = Utili d'esercizio/Patrimonio).

ziaria e gli investimenti medi¹² in attività finanziarie. L'indice della redditività, a livello di intero sistema, si attesta per l'anno 2005 al 5,0% in netto aumento rispetto al 3,7% del 2004; il dato conferma che l'inversione di tendenza del trend negativo degli anni passati si è ormai consolidata, così come illustrato nella Tab. 3.5.

Fra gli investimenti finanziari, negli ultimi anni, hanno assunto un'importanza crescente le gestioni patrimoniali che rappresentano poco più del 17% del totale dell'attivo; nel 2005, 52 Fondazioni hanno investito in gestioni patrimoniali per un importo complessivo di 8,9 miliardi di euro, con una leggera crescita rispetto all'anno precedente. Anche l'esercizio in esame si è concluso con un bilancio positivo per le gestioni patrimoniali con un utile di 408 milioni di euro, pari ad un tasso medio di rendimento del 4,7%.

Nella Tab. 3.4 viene riportata una sintesi della situazione delle gestioni patrimoniali.

Anni	N°. di Fondazioni che hanno investito in gestioni patrimoniali	Importo delle gestioni a fine periodo	Risultato complessivo	N°. di Fondazioni che hanno dichiarato perdite
2000	40	3.993	127,0 (*)	11
2001	45	6.383	19,8	23
2002	51	7.360	-15,8	27
2003	49	8.187	315,0	0
2004	50	8.599	366,8	1
2005	52	8.920	408,1	1

(*) L'esercizio chiuso il 31/12/2000 non ha avuto durata omogenea per tutte le Fondazioni e, in molti casi, ha superato i dodici mesi.

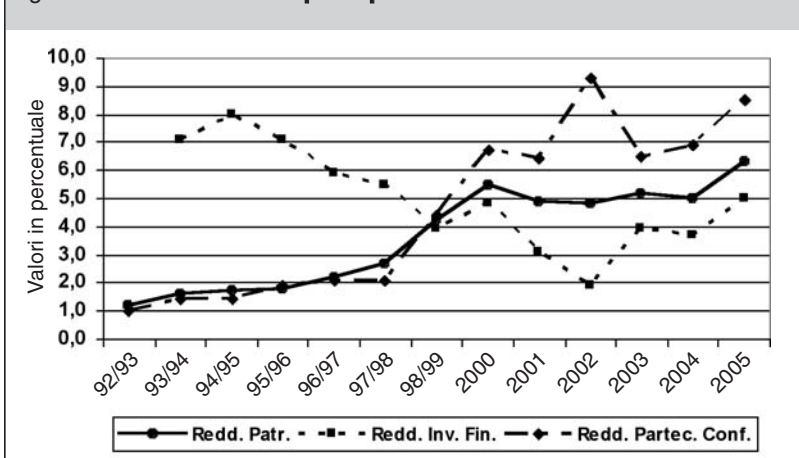
A conclusione dell'esame delle varie tipologie di proventi e dei relativi indici di redditività per categoria di investimento la tabella Tab. 3.5 e la Fig. 3.3 riportano la serie storica dei valori dei principali indici descritti per l'insieme delle Fondazioni bancarie.

¹² Si fa riferimento alla media dei valori di inizio e fine periodo tratti dai bilanci 2004 e 2005.

Tab. 3.5 - Alcuni indicatori di redditività del patrimonio e di specifiche tipologie di investimento

Indicatori	Anni												
	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	98/99	'00	'01	'02	'03	'04	'05
$\frac{\text{Proventi}}{\text{Patrimonio}} \times 100$	1,2	1,6	1,7	1,8	2,2	2,7	4,2	5,5	4,9	5,0	5,2	5,0	6,3
$\frac{\text{Proventi finanziari}}{\text{Investimenti finanziari medi}} \times 100$	n.d.	7,1	8,0	7,1	5,9	5,5	3,9	4,8	3,1	1,9	3,8	3,7	5,0
$\frac{\text{Dividendi da Società conferitaria}_t}{\text{Partecipazione nella Società conferitaria}_{(t-1)}}$	1,0	1,4	1,4	1,2	1,7	2,1	4,4	6,7	6,4	9,3	6,5	6,9	8,5

N.B. L'esercizio 2000 ha avuto una durata media superiore ai dodici mesi

Fig. 3.3 - Andamento dei principali indicatori di redditività

Per una corretta lettura dei dati riportati nella tabella e nel relativo grafico, è opportuno rammentare che gli indicatori di rendimento relativi alle partecipazioni nelle società conferitarie non sono strettamente confrontabili con il rendimento degli altri investimenti finanziari¹³. Tuttavia i trend sono confrontabili.

13 Per quanto riguarda le partecipazioni bancarie, infatti, il dato al numeratore non include le valutazioni/svalutazioni implicite della partecipazione – il che tende a sottostimare il rendimento – ed il dato al denominatore riflette il valore contabile della partecipazione – il che tende a sovrastimare il rendimento. Per quanto riguarda gli altri proventi il rendimento tiene invece conto di tutte le componenti.

I dati evidenziano come, a fronte della crescita della redditività complessiva del patrimonio delle Fondazioni, l'evoluzione della redditività delle due principali forme di investimento del patrimonio segua andamenti assolutamente diversi fra loro fino all'al 2004, per presentare un andamento correlato solo nell'ultimo anno: fino al 2002 l'andamento è stato crescente per le partecipazioni nelle banche conferitarie e decrescente per le attività finanziarie; nel 2003 tali tendenze si invertono; nel 2004 i rispettivi livelli di redditività si stabilizzano, e nell'esercizio in esame si assiste ad una crescita di entrambe le forme di investimento.

In sostanza, la serie dei dati mostra che la forbice di circa 6 punti a favore delle attività finanziarie che era presente nel 1993/94 è stata assorbita, fino ad annullarsi nel 1998/99, per effetto del negativo andamento dei mercati finanziari e del recupero di efficienza del sistema creditizio. A partire da quell'anno la situazione si è capovolta registrandosi una crescita generalizzata dei rendimenti degli investimenti, ma la differenza è rimasta positiva per le partecipazioni nelle banche conferitarie rispetto agli altri investimenti.

Il diverso rendimento, con andamenti altalenanti, delle componenti dell'attivo delle Fondazioni per gran parte del periodo in esame conferma che, ai fini della salvaguardia del valore economico del patrimonio, la diversificazione degli investimenti si dimostra, alla prova dei fatti, lo strumento più efficace.

Come noto, in questa direzione si è mossa la normativa con la legge n. 212 dell'1 agosto 2003, che ha ampliato le possibilità di investimento delle Fondazioni rispetto a quanto era previsto dal D.Lgs. n. 153/99.

Le Fondazioni possono, così, detenere anche gli immobili non strumentali, sia pure nella misura massima del 10 per cento del patrimonio, senza che ciò, attribuendo la natura di ente commerciale alla fondazione, le faccia perdere la caratteristica di ente non profit ed il trattamento fiscale ad essa connesso. Al momento, tuttavia, non si rilevano significativi investimenti nel settore immobiliare, forse anche in ragione del fatto che, successivamente alla modifica normativa sopra citata, l'andamento del mercato non ha presentato favorevoli occasioni di acquisto.

3.6 Le risorse destinate all'attività istituzionale

L'avanzo di esercizio relativo all'esercizio 2005 è stato di 2.721 milioni di euro rispetto a 2.015 del 2004, con un incremento percentuale pari al 35%; esso rappresenta il 90% dei proventi totali (il 98,3% dei proventi ordinari) ed il 6,2% del patrimonio medio dell'anno. Gli oneri di funzio-

namento e le imposte, nel loro complesso, assorbono il 9,9% dei proventi e lo 0,7% del patrimonio¹⁴.

Passiamo ad analizzare i costi di funzionamento e le altre poste del conto economico, con particolare riguardo all'attività istituzionale.

L'incidenza rispetto ai proventi totali dei costi e delle spese di amministrazione, per l'intero sistema delle Fondazioni bancarie nell'anno 2005, è 5,7% ed è diminuita rispetto al 6,5% dell'anno precedente. Se si considerano anche i costi relativi alla gestione degli investimenti (commissioni, oneri finanziari, ecc.) l'incidenza degli oneri complessivi si attesta al 7,3%.

In particolare, l'incidenza degli oneri per gli Organi collegiali sui proventi totali si riduce dall'1,8% all'1,4%, analogamente al costo del personale che passa dall'1,7% all'1,4%.

Un'analisi più approfondita riguardo al personale è svolta nel capitolo 2; in questo capitolo con riferimento agli aspetti economico gestionali, si segnala l'aumento del 4,6% del numero dei dipendenti, che passano da circa 770 a 806 unità.

Molte Fondazioni si sono già dotate di personale con competenze adeguate sia per la progettazione che la valutazione degli interventi erogativi, mentre altre stanno ancora rafforzando l'organico.

I dati sopra descritti evidenziano, comunque, la presenza di strutture di dimensioni contenute, i cui costi in rapporto al patrimonio, tipicamente, decrescono all'aumentare della dimensione patrimoniale. In sintesi, anche l'esercizio 2005 fa registrare un livello di spese gestionali contenuto.

Per quanto riguarda le imposte si osserva che il carico fiscale risulta raddoppiato rispetto al 2004, anno in cui si era già verificato un sensibile incremento dell'effetto fiscale rispetto all'esercizio precedente.

Le imposte fanno segnare una netta progressione fra l'importo pagato nel 2003 pari a 12,7 milioni di euro, a 39,0 milioni di euro nel 2004 ed a 78,9 milioni di euro nel 2005.

Il maggior carico fiscale (che peraltro è sottostimato non apparendo in bilancio le imposte già assolte alla fonte) deriva dall'inasprimento dell'incidenza delle imposte sul totale dei proventi stessi, incidenza che nel periodo 2003-2005 passa dallo 0,6%, all'1,7%, al 2,6%.

La destinazione dell'Avanzo della gestione, nel rispetto delle previsioni normative e dei singoli statuti, si distribuisce fra gli accantonamenti al patrimonio e l'attività istituzionale, nelle sue varie forme.

In merito agli accantonamenti al patrimonio, l'Autorità di Vigilanza per

¹⁴
$$\frac{\text{Redditi totali}}{\text{Patrimonio medio}} - \frac{\text{Avanzo gestione}}{\text{Patrimonio medio}} = \frac{\text{Costi totali} + \text{Imposte}}{\text{Patrimonio medio}}$$

l'anno 2005, ha confermato l'aliquota dell'accantonamento alla "Riserva obbligatoria" al 20% dell'Avanzo della gestione, ed ha fissato al 15% l'aliquota massima di accantonamento alla "Riserva per l'integrità del patrimonio". Le Fondazioni, quindi, hanno potuto complessivamente destinare al patrimonio risorse, in misura variabile, da un minimo del 20% ad un massimo del 35% dell'avanzo della gestione. Questo margine di flessibilità ha reso possibile graduare l'entità dell'accantonamento complessivo in relazione al risultato della gestione ed al peso percentuale, sul totale degli investimenti, delle attività di natura finanziaria, suscettibili di svalutazione monetaria.

Per l'intero sistema delle Fondazioni, il dato complessivo di accantonamento alle riserve patrimoniali è pari a 858 milioni di euro (625 nel 2004) e rappresenta circa il 31,5% dell'avanzo della gestione. In termini percentuali l'incidenza sull'avanzo è pressoché invariata, mentre si osserva che nel 2005 sono stati effettuati accantonamenti per la copertura delle perdite pregresse solo per 0,3 milioni di euro, mentre erano 38 milioni di euro nel 2004 e quasi 69 nel 2003.

All'attività istituzionale, comprendendo anche gli stanziamenti ai fondi per l'attività futura, è andato il restante 68,5% dell'avanzo di gestione, cioè delle risorse nette prodotte nell'esercizio 2005, pari a 1.863 milioni di euro rispetto a 1.346 del 2004, con un incremento del 38%, tasso di crescita maggiore di quello fatto registrare dai proventi e dall'avanzo che si attesta al 35%.

L'esame della gestione delle Fondazioni può essere rappresentato in forma sintetica mediante la serie storica 1992/93 – 2005 dell'andamento delle principali grandezze economiche, espresse in forma di indice rispetto al patrimonio medio, presentato nella Tab. 3.6 e nel relativo grafico della Fig. 3.4. Il fenomeno che appare con evidenza è la crescita dei proventi totali e la corrispondente crescita dell'avanzo dell'esercizio e dell'attività istituzionale in rapporto al patrimonio. Si noterà che l'indice degli accantonamenti al patrimonio, pur mostrando un trend crescente, varia in maniera meno che proporzionale agli altri indicatori: dal 1992 al 2005 l'avanzo d'esercizio/patrimonio cresce di cinque volte (dall'1,2 al 6,2), mentre l'accantonamento patrimoniale/patrimonio cresce di 2,7 volte, passando da 0,7 a 1,9; ciò ha portato l'indice dell'attività erogativa da 0,4 a 4,3, con un aumento di oltre dieci volte. In conclusione si osserva come la maggiore redditività registrata in questi anni dalle Fondazione sia andata prevalentemente a beneficio dell'attività istituzionale.

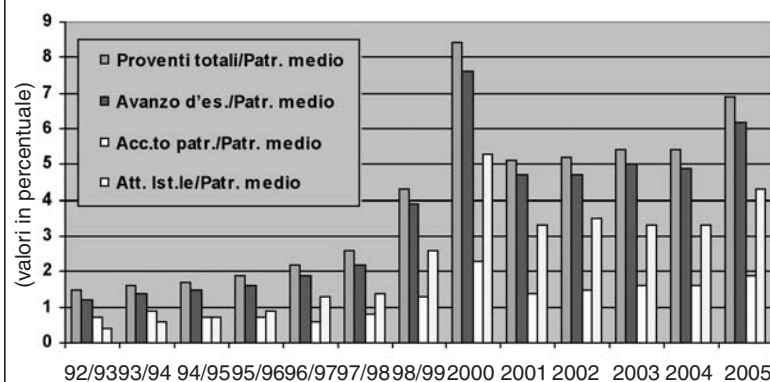
Tab. 3.6 - Andamento delle principali grandezze economiche relative alla gestione delle Fondazioni bancarie.

Indicatori	Anni													
	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	98/99	2000 ^b	2001	2002 ^c	2003	2004	2005	
Proventi totali ^a / Patr. medio	1,5	1,6	1,7	1,9	2,2	2,6	4,3	8,4	5,1	5,2	5,4	5,4	6,9	
Avanzo d'es. / Patr. medio	1,2	1,4	1,5	1,6	1,9	2,2	3,9	7,6	4,7	4,7	5,0	4,9	6,2	
Acc.to patr. / Patr. medio	0,7	0,9	0,7	0,7	0,6	0,8	1,3	2,3	1,4	1,5	1,6	1,6	1,9	
Att. Ist.le / Patr. medio	0,4	0,6	0,7	0,9	1,3	1,4	2,6	5,3	3,3	3,5	3,3	3,3	4,3	

(a) Comprendono i proventi straordinari

(b) L'esercizio 2000 ha avuto una durata superiore ai dodici mesi; depurato da questo effetto, gli indici del 2000 sono sostanzialmente in linea con il biennio successivo.

(c) La somma degli indici 3 e 4 si discosta dal valore dell'indice 2 a causa del disavanzo dell'esercizio.

Fig. 3.4 - Andamento delle principali grandezze economiche relative alla gestione delle Fondazioni bancarie.

Infine si rileva che l'ammontare delle delibere di spesa assunte nel corso del 2005 (al netto dei 73,8 milioni di euro destinati per legge al Volontariato) è pari a 1.231,5 milioni di euro rispetto a 1.169,5 dell'esercizio precedente con un aumento del 5,3%.

Il deliberato complessivo (incluso cioè il Volontariato previsto dalla legge n. 266/91) assomma a 1.305,3 milioni di euro rispetto a 1.275,4 registrato nel 2004 e rappresenta il 3,0% del patrimonio medio dell'intero sistema

delle Fondazioni.

Per quanto riguarda le somme accantonate ai sensi della legge 266/91 per il Volontariato, nel 2005 sono stati destinati circa 74 milioni di euro rispetto ai 104 milioni del 2004, che comprendevano 60 milioni disponibili e 44 non disponibili, accantonati in via cautelativa dalle Fondazioni, in attesa che il TAR del Lazio si fosse pronunciato in merito alle modalità di calcolo degli accantonamenti stessi. Tenendo conto di questa precisazione si noterà che le somme accantonate nel 2005 hanno, invece, fatto segnare un aumento del 23,3% passando da 60 a 74 milioni di euro.

Le Fondazioni, inoltre, hanno destinato oltre 68 milioni di euro, un importo quasi pari a quello del Volontariato per il 2005, per il finanziamento della costituenda Fondazione per il Sud, al cui patrimonio iniziale, come si è già detto, saranno devoluti dalle Fondazioni circa 210 milioni di euro, che rappresentano le risorse accantonate in via prudenziale per il Volontariato dal 2004 al 2004.

Ai fini della quantificazione delle delibere complessivamente assunte dal sistema delle Fondazioni nel 2005, è corretto considerare anche i 68 milioni in questione, poiché in questo caso, il processo deliberativo può considerarsi concluso essendo stato individuato il beneficiario delle somme, anche se la manifestazione monetaria della delibera (cioè l'effettivo pagamento) è rinviata al completamento dell'iter di costituzione dell'Ente.

Con questa integrazione, il dato delle delibere assunte nel corso dell'anno assomma complessivamente a 1.373 milioni di euro.

Una considerazione finale che può facilitare l'interpretazione dei dati è che mentre il volume dell'attività istituzionale¹⁵ risente direttamente della maggiore redditività dell'investimento che si è registrata nel corso dell'esercizio 2005, l'attività di delibera, che nella gran parte delle Fondazioni fa riferimento alle risorse generate nell'esercizio precedente a quello di spesa, si attesta su valori identici a quelli fatti segnare nel 2004. Dato il fisiologico sfalsamento temporale di un anno, fra la produzione e l'utilizzo delle risorse, la maggiore disponibilità generata dalla gestione dovrebbe produrre un incremento delle erogazioni deliberate nell'esercizio 2006.

Per una analisi dei dati economico gestionali disaggregata per gruppi dimensionali e per aree geografiche si rimanda alle tabelle di stato patrimoniale e di conto economico in calce a questo capitolo

¹⁵ Si rammenta che l'attività istituzionale include anche la destinazione delle risorse ai fondi per l'attività futura, mentre l'attività di delibera fa riferimento alle decisioni di spesa, ancorché non materialmente liquidate per cassa.

TABELLE RELATIVE
AI DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI

Tab. 3.7 - Sistema Fondazioni				
ATTIVO	31/12/2005		31/12/2004	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	831,6	1,6	709,9	1,5
Attività finanziarie:	49.243,6	94,8	44.058,6	94,7
partecipazioni nella conferitaria	13.274,7	25,6	13.617,1	29,3
partecipazioni in altre società	4.412,0	8,5	4.638,5	10,0
partecipazioni in società strumentali	330,2	0,6	338,9	0,7
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	31.189,3	60,0	25.452,3	54,7
Crediti, ratei e risconti attivi	960,9	1,8	890,6	1,9
Disponibilità liquide	913,6	1,8	693,1	1,5
Altre attività	39,8	0,1	182,4	0,4
Totale dell'attivo	51.952,1	100,0	46.522,8	100,0
PASSIVO	31/12/2005		31/12/2004	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	45.850,0	88,3	41.460,4	89,1
Fondi per l'attività d'istituto	2.909,7	5,6	2.059,4	4,4
Fondi per rischi ed oneri	378,2	0,7	290,4	0,6
Erogazioni deliberate	2.231,1	4,3	2.025,9	4,4
Fondo per il volontariato L.266/91	276,3	0,5	491,0	1,1
Altre passività	306,8	0,6	195,7	0,4
Totale del passivo	51.952,1	100,0	46.522,8	100,0

Tab. 3.7 - Fondazioni Piccole				
ATTIVO	31/12/2005		31/12/2004	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	14,5	2,2	9,8	1,6
Attività finanziarie:	620,3	93,6	598,2	95,0
partecipazioni nella conferitaria	331,3	50,0	329,9	52,4
partecipazioni in altre società	17,1	2,6	16,2	2,6
partecipazioni in società strumentali	1,9	0,3	1,9	0,3
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	270,0	40,7	250,1	39,7
Crediti, ratei e risconti attivi	14,4	2,2	6,5	1,0
Disponibilità liquide	12,2	1,8	14,1	2,2
Altre attività	1,3	0,2	1,2	0,2
Totale dell'attivo	662,7	100,0	629,9	100,0
PASSIVO	31/12/2005		31/12/2004	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	599,8	90,5	570,5	90,6
Fondi per l'attività d'istituto	35,2	5,3	30,2	4,8
Fondi per rischi ed oneri	3,4	0,5	4,2	0,7
Erogazioni deliberate da liquidare	17,5	2,6	16,6	2,6
Fondo per il volontariato L.266/91	4,6	0,7	6,9	1,1
Altre passività	2,4	0,4	1,5	0,2
Totale del passivo	662,7	100,0	629,9	100,0

Tab. 3.7 - Fondazioni Medio-piccole				
ATTIVO	31/12/2005		31/12/2004	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	57,9	3,3	45,7	2,7
Attività finanziarie:	1.634,0	93,2	1.575,3	92,3
partecipazioni nella conferitaria	608,0	34,7	612,9	35,9
partecipazioni in altre società	40,7	2,3	35,8	2,1
partecipazioni in società strumentali	11,4	0,6	9,9	0,6
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	973,9	55,5	916,7	53,7
Credit, ratei e risconti attivi	49,6	2,8	67,3	3,9
Disponibilità liquide	11,4	0,7	18,0	1,1
Altre attività	0,4	0,0	0,4	0,0
Totale dell'attivo	1.753,4	100,0	1.706,8	100,0
PASSIVO	31/12/2005		31/12/2004	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	1.571,8	89,6	1.545,4	90,5
Fondi per l'attività d'istituto	106,2	6,1	79,6	4,7
Fondi per rischi ed oneri	25,3	1,4	24,0	1,4
Erogazioni deliberate da liquidare	33,7	1,9	35,0	2,1
Fondo per il volontariato L.266/91	11,0	0,6	17,3	1,0
Altre passività	5,4	0,3	5,4	0,3
Totale del passivo	1.753,4	100,0	1.706,8	100,0

Tab. 3.7 - Fondazioni Medle				
ATTIVO	31/12/2005		31/12/2004	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	114,5	3,7	93,2	3,1
Attività finanziarie:	2.901,3	92,6	2.867,7	94,4
partecipazioni nella conferitaria	939,3	30,0	993,4	32,7
partecipazioni in altre società	141,2	4,5	138,0	4,5
partecipazioni in società strumentali	9,8	0,3	5,6	0,2
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	1.807,1	57,7	1.730,7	57,0
Credit, ratei e risconti attivi	66,5	2,1	39,7	1,3
Disponibilità liquide	47,6	1,5	26,1	0,9
Altre attività	8,5	0,3	10,1	0,3
Totale dell'attivo	3.134,5	100,0	3.036,7	100,0
PASSIVO	31/12/2005		31/12/2004	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	2.792,0	89,1	2.737,6	90,1
Fondi per l'attività d'istituto	198,7	6,3	151,9	5,0
Fondi per rischi ed oneri	40,0	1,3	40,1	1,3
Erogazioni deliberate da liquidare	73,7	2,4	62,8	2,1
Fondo per il volontariato L.266/91	14,4	0,5	26,9	0,9
Altre passività	15,6	0,5	17,5	0,6
Totale del passivo	3.134,5	100,0	3.036,7	100,0

Tab. 3.7 - Fondazioni Medio-grandi				
ATTIVO	31/12/2005		31/12/2004	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	181,3	2,9	149,7	2,6
Attività finanziarie:	5.697,9	92,0	5.409,0	92,3
partecipazioni nella conferitaria	1.472,9	23,8	1.534,8	26,2
partecipazioni in altre società	764,3	12,3	780,2	13,3
partecipazioni in società strumentali	60,6	1,0	39,3	0,7
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	3.386,0	54,7	3.054,7	52,1
Crediti, ratei e risconti attivi	78,4	1,3	59,8	1,0
Disponibilità liquide	249,2	4,0	84,0	1,4
Altre attività	2,3	0,0	157,6	2,7
Totale dell'attivo	6.195,0	100,0	5.860,0	100,0
PASSIVO	31/12/2005		31/12/2004	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	5.637,1	91,0	5.428,8	92,6
Fondi per l'attività d'istituto	239,5	3,9	181,6	3,1
Fondi per rischi ed oneri	106,4	1,7	34,7	0,6
Erogazioni deliberate da liquidare	134,0	2,2	128,8	2,2
Fondo per il volontariato L.266/91	25,7	0,4	41,2	0,7
Altre passività	52,4	0,8	44,9	0,8
Totale del passivo	6.195,0	100,0	5.860,0	100,0

Tab. 3.7 - Fondazioni Grandi				
ATTIVO	31/12/20054		31/12/2005	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	463,3	1,2	411,5	1,2
Attività finanziarie:	38.390,0	95,5	33.608,4	95,2
partecipazioni nella conferitaria	9.923,1	24,7	10.146,1	28,8
partecipazioni in altre società	3.448,7	8,6	3.668,3	10,4
partecipazioni in società strumentali	246,5	0,6	282,2	0,8
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	24.752,3	61,6	19.500,0	55,3
Credit, ratei e risconti attivi	751,9	1,9	717,3	2,0
Disponibilità liquide	593,3	1,5	550,8	1,6
Altre attività	27,4	0,1	13,2	0,0
Totale dell'attivo	40.206,5	100,0	35.289,4	100,0

PASSIVO	31/12/2005		31/12/2004	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	35.249,3	87,7	31.178,2	88,4
Fondi per l'attività d'istituto	2.330,1	5,8	1.616,1	4,6
Fondi per rischi ed oneri	203,0	0,5	187,3	0,5
Erogazioni deliberate da liquidare	1.972,3	4,9	1.782,8	5,1
Fondo per il volontariato L.266/91	220,7	0,5	398,7	1,1
Altre passività	231,1	0,6	126,3	0,4
Totale del passivo	40.206,5	100,0	35.289,4	100,0

Tab. 3.7 - Fondazioni del Nord-ovest				
ATTIVO	31/12/2005		31/12/2004	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	88,0	0,4	85,1	0,5
Attività finanziarie:	19.071,4	95,6	17.695,1	95,1
partecipazioni nella conferitaria	5.195,8	26,0	4.980,3	26,8
partecipazioni in altre società	2.128,1	10,7	2.096,6	11,3
partecipazioni in società strumentali	36,2	0,2	18,2	0,1
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	11.711,4	58,7	10.599,9	57,0
Crediti, ratei e risconti attivi	598,4	3,0	574,1	3,1
Disponibilità liquide	168,1	0,8	86,2	0,5
Altre attività	25,2	0,1	159,8	0,9
Totale dell'attivo	19.951,1	100,0	18.600,4	100,0
PASSIVO	31/12/2005		31/12/2004	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	17.468,8	87,6	16.600,6	89,2
Fondi per l'attività d'istituto	1.100,2	5,5	727,9	3,9
Fondi per rischi ed oneri	206,3	1,0	134,2	0,7
Erogazioni deliberate da liquidare	956,5	4,8	872,1	4,7
Fondo per il volontariato L.266/91	101,8	0,5	196,8	1,1
Altre passività	117,5	0,6	68,7	0,4
Totale del passivo	19.951,1	100,0	18.600,4	100,0

Tab. 3.7 - Fondazioni del Nord-est				
ATTIVO	31/12/2005		31/12/2004	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	509,7	3,3	416,5	3,4
Attività finanziarie:	14.586,6	94,0	11.528,6	94,0
partecipazioni nella conferitaria	3.131,3	20,2	3.684,3	30,0
partecipazioni in altre società	1.166,0	7,5	1.506,7	12,3
partecipazioni in società strumentali	239,0	1,5	278,1	2,3
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	10.020,5	64,6	6.047,7	49,3
Credit, ratei e risconti attivi	182,5	1,2	135,8	1,1
Disponibilità liquide	252,1	1,6	178,4	1,5
Altre attività	8,5	0,1	15,0	0,1
Totale dell'attivo	15.509,5	100,0	12.262,3	100,0
PASSIVO	31/12/2005		31/12/2004	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	13.447,5	86,7	10.526,3	85,8
Fondi per l'attività d'istituto	1.013,0	6,5	794,9	6,5
Fondi per rischi ed oneri	101,8	0,7	96,2	0,8
Erogazioni deliberate da liquidare	688,4	4,4	596,0	4,9
Fondo per il volontariato L.266/91	95,8	0,6	146,3	1,2
Altre passività	163,1	1,1	102,5	0,8
Totale del passivo	15.509,5	100,0	12.262,3	100,0

Tab. 3.7 - Fondazioni del Centro				
ATTIVO	31/12/2005		31/12/2004	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	196,7	1,4	172,5	1,3
Attività finanziarie:	13.575,2	94,3	12.952,5	94,9
partecipazioni nella conferitaria	4.132,5	28,7	4.076,7	29,9
partecipazioni in altre società	1.050,0	7,3	953,8	7,0
partecipazioni in società strumentali	50,2	0,3	42,2	0,3
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	8.342,4	57,9	7.879,8	57,8
Crediti, ratei e risconti attivi	141,0	1,0	126,3	0,9
Disponibilità liquide	484,2	3,4	383,3	2,8
Altre attività	6,0	0,0	7,4	0,1
Totale dell'attivo	14.403,0	100,0	13.642,0	100,0
PASSIVO	31/12/2005		31/12/2004	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	13.002,5	90,3	12.448,2	91,2
Fondi per l'attività d'istituto	702,8	4,9	468,1	3,4
Fondi per rischi ed oneri	47,5	0,3	43,9	0,3
Erogazioni deliberate da liquidare	559,6	3,9	531,6	3,9
Fondo per il volontariato L.266/91	68,4	0,5	133,0	1,0
Altre passività	22,1	0,2	17,1	0,1
Totale del passivo	14.403,0	100,0	13.642,0	100,0

Tab. 3.7 - Fondazioni del Sud				
ATTIVO	31/12/2005		31/12/2004	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	37,2	1,8	35,8	1,8
Attività finanziarie:	2.010,4	96,3	1.882,4	93,3
partecipazioni nella conferitaria	815,1	39,0	875,8	43,4
partecipazioni in altre società	68,0	3,3	81,4	4,0
partecipazioni in società strumentali	4,8	0,2	0,3	0,0
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	1.115,0	53,4	924,9	45,8
Credit, ratei e risconti attivi	39,1	1,9	54,5	2,7
Disponibilità liquide	9,2	0,4	45,2	2,2
Altre attività	0,1	0,0	0,2	0,0
Totale dell'attivo	2.088,4	100,0	2.018,1	100,0
PASSIVO	31/12/2005		31/12/2004	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	1.931,2	92,5	1.885,3	93,4
Fondi per l'attività d'istituto	93,7	4,5	68,4	3,4
Fondi per rischi ed oneri	22,5	1,1	16,1	0,8
Erogazioni deliberate da liquidare	26,6	1,3	26,1	1,3
Fondo per il volontariato L.266/91	10,4	0,5	14,9	0,7
Altre passività	4,1	0,2	7,3	0,4
Totale del passivo	2.088,4	100,0	2.018,1	100,0

Tab. 3.8 - Conto economico - Sistema Fondazioni				
	2005		2004	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	415,2	15,0	366,8	17,9
Dividendi e proventi assimilati	1.489,7	53,8	1.107,1	53,9
Interessi e proventi assimilati	279,5	10,1	274,3	13,4
Risultato gestione strumenti finanziari	573,3	20,7	296,6	14,4
Risultato (disavanzo) netto di attività non finanziarie	0,0	0,0	-0,1	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	-0,4	0,0	-0,5	0,0
Altri proventi	10,5	0,4	9,1	0,4
Totale proventi ordinari	2.767,8	100,0	2.053,3	100,0
Oneri	221,3	8,0	176,0	8,6
<i>di cui per gli organi statutari</i>	44,0	1,6	40,7	2,0
Margine Lordo	2.546,5	92,0	1.877,4	91,4
Imposte	78,9	2,8	39,0	1,9
Saldo gestione straordinaria	254,1	9,2	177,0	8,6
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	2.721,8	98,3	2.015,4	98,2
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:	100,0	3,7	100,0	3,7
Copertura disavanzi pregressi	0,3		38,0	1,9
Accantonamenti al Patrimonio:	858,1	31,5	625,1	31,0
a) alla riserva obbligatoria	542,2	19,9	393,0	19,5
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	315,9	11,6	232,1	11,5
Attività istituzionale:	1.862,4	68,4	1.345,8	66,8
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	682,0	25,1	607,1	30,1
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	73,8	2,7	105,4	5,2
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	1.106,6	40,7	633,2	31,4
f) Avanzo (disavanzo) residuo	1,0	0,0	6,4	0,3
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	549,5		562,4	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	1.231,5		1.169,5	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni Piccole				
	2005		2004	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	2,4	7,1	4,1	12,9
Dividendi e proventi assimilati	25,7	74,9	22,0	69,0
Interessi e proventi assimilati	4,7	13,8	4,5	14,3
Risultato gestione strumenti finanziari	0,9	2,6	0,8	2,7
Risultato gestione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	0,5	1,6	0,3	1,1
Totale proventi ordinari	34,3	100,0	31,8	100,0
Oneri	2,2	6,1	5,7	17,9
<i>di cui per gli organi statutari</i>		6,4	2,1	6,7
Margine Lordo	28,2	82,3	26,1	82,1
Imposte	0,4	1,3	0,6	1,7
Saldo gestione straordinaria	1,1	3,3	1,7	5,3
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	28,9	84,3	27,3	85,7
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:				
Copertura disavanzi pregressi	0,3		1,4	5,1
Accantonamenti al Patrimonio:	7,5	26,0	6,8	25,1
a) alla riserva obbligatoria	5,7	19,8	5,2	19,0
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	1,8	6,2	1,7	6,1
Attività istituzionale:	21,0	72,6	18,8	69,1
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	9,3	32,3	8,0	29,4
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	0,8	2,7	1,4	5,1
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	10,9	37,7	9,4	34,6
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,1	0,5	0,2	0,7
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	8,7		10,5	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	18,0		18,5	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni Medio-piccole					
	2005		%	2004	
	milioni di €			milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	16,7		22,1	13,4	20,2
Dividendi e proventi assimilati	37,9		50,1	34,7	52,4
Interessi e proventi assimilati	17,2		22,7	16,3	24,6
Risultato gestione strumenti finanziari	3,2		4,2	1,5	2,2
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	0,0		0,0	-0,1	-0,1
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	-0,4		-0,5	-0,5	-0,7
Altri proventi	1,1		1,5	0,9	1,3
Totale proventi ordinari	75,7	100,0		66,3	100,0
Oneri	15,1		19,9	14,1	21,2
<i>di cui per gli organi statuari</i>	4,8		6,3	4,5	6,8
Margine Lordo	60,7	80,1		52,2	78,8
Imposte	2,0		2,6	1,5	2,3
Saldo gestione straordinaria	5,6	7,4		33,0	49,9
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	64,3	84,9		83,7	126,4
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:					
Copertura disavanzzi pregressi	0,0			0,0	0,0
Accantonamenti al Patrimonio:	19,2	29,8		26,7	31,9
a) alla riserva obbligatoria	12,8		20,0	16,7	19,9
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	6,3		9,8	10,0	12,0
Attività istituzionale:	45,1	70,2		51,0	61,0
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	24,6		38,3	22,2	26,6
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	2,1		3,3	4,4	5,3
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	18,4		28,6	24,4	29,1
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,0	0,0		6,0	7,1
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	13,0			11,6	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	37,6			33,9	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni Medie				
	2005		2004	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	34,3	19,1	18,9	14,8
Dividendi e proventi assimilati	108,4	60,3	73,9	58,0
Interessi e proventi assimilati	27,9	15,5	30,0	23,6
Risultato gestione strumenti finanziari	7,0	3,9	3,6	2,8
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	2,3	1,3	1,1	0,9
Totale proventi ordinari	180,0	100,0	127,5	100,0
Oneri	23,8	13,2	19,6	15,4
<i>di cui per gli organi statutari</i>	6,2	3,4	5,9	4,6
Margine Lordo	156,2	86,8	107,9	84,6
Imposte	2,2	1,2	1,8	1,4
Saldo gestione straordinaria	2,6	1,5	14,3	11,2
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	156,6	87,0	120,5	94,5
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:	100,0	63,9	100,0	82,0
Copertura disavanzi pregressi	0,0	0,0	0,5	0,4
Accantonamenti al Patrimonio:	46,3	29,6	35,6	29,5
a) alla riserva obbligatoria	31,3		24,0	19,9
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	15,0	9,6	11,6	9,6
Attività istituzionale:	109,6	70,0	84,3	70,0
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	47,4	30,3	37,2	30,9
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	4,6	2,9	6,4	5,4
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	57,7	36,8	40,7	33,8
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,7	0,4	0,0	0,0
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	32,2		29,5	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	79,6		66,7	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni Medio-grandi

	2005		2004	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	49,6	18,5	60,2	27,5
Dividendi e proventi assimilati	125,9	47,0	93,1	42,5
Interessi e proventi assimilati	54,7	20,4	48,7	22,2
Risultato gestione strumenti finanziari	35,8	13,3	15,7	7,1
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	2,2	0,8	1,6	0,7
Totale proventi ordinari	268,1	100,0	219,3	100,0
Oneri	47,9	17,9	32,3	14,7
<i>di cui per gli organi statutari</i>	9,0	3,3	7,8	3,6
Margine Lordo	220,2	82,1	187,0	85,3
Imposte	4,4	1,7	5,2	2,3
Saldo gestione straordinaria	2,4	0,9	3,3	1,5
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	218,2	81,4	185,2	84,5
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:	100,0	45,8	100,0	53,8
Copertura disavanzi pregressi	0,0	0,0	0,0	0,0
Accantonamenti al Patrimonio:	69,6	31,9	59,0	31,8
a) alla riserva obbligatoria	43,6	20,0	37,0	20,0
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	25,9	11,9	21,9	11,8
Attività Istituzionale:	148,5	68,1	126,0	68,1
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	94,6	43,4	84,7	45,7
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	7,2	3,3	9,9	5,3
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	46,7	21,4	31,5	17,0
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,1	0,1	0,2	0,1
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	10,9		15,4	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	105,5		100,1	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni Grandi				
	2005		2004	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	312,2	14,1	270,2	16,8
Dividendi e proventi assimilati	1.191,7	53,9	883,4	54,9
Interessi e proventi assimilati	175,0	7,9	174,7	10,9
Risultato gestione strumenti finanziari	526,5	23,8	275,0	17,1
Risultato gestione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	4,4	0,2	5,2	0,3
Totale proventi ordinari	2.209,7	100,0	1.608,5	100,0
Oneri	21,9	5,8	104,4	6,5
<i>di cui per gli organi statutari</i>		1,0	20,4	1,3
Margine Lordo	2.081,2	94,2	1.504,1	93,5
Imposte	69,8	3,2	30,0	1,9
Saldo gestione straordinaria	242,3	11,0	124,6	7,7
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	2.253,7	102,0	1.598,7	99,4
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:	1.056,3 (47,8%)	100,0	1.056,3 (66,2%)	100,0
Copertura disavanzi pregressi	0,0		36,1	2,3
Accantonamenti al Patrimonio:	715,6	31,8	497,0	31,1
a) alla riserva obbligatoria	448,7	19,9	310,1	19,4
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	266,9	11,8	186,9	11,7
Attività istituzionale:	1.538,2	68,2	1.065,6	66,7
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	506,0	22,5	455,0	28,5
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	59,2	2,6	83,3	5,2
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	972,9	43,2	527,2	33,0
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,0	0,0	0,1	0,0
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	484,7		495,3	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	990,7		950,3	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni del Nord-ovest

	2005		2004	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	146,4	13,2	115,0	15,4
Dividendi e proventi assimilati	533,9	48,1	387,9	51,9
Interessi e proventi assimilati	64,9	5,8	64,8	8,7
Risultato gestione strumenti finanziari	363,9	32,8	179,4	24,0
Risultato gestione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	1,9	0,2	0,5	0,1
Totale proventi ordinari	1.111,0	100,0	747,6	100,0
Oneri	66,8	6,0	51,4	6,9
<i>di cui per gli organi statutari</i>	13,4	1,2	12,2	1,6
Margine Lordo	1.044,2	94,0	696,2	93,1
Imposte	33,8	3,0	21,2	2,8
Saldo gestione straordinaria	117,7	10,6	97,7	13,1
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	1.128,1	101,5	772,7	103,4
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:	1.016,3	89,5	683,0	88,6
Copertura disavanzi pregressi	0,0	0,0	0,0	0,0
Accantonamenti al Patrimonio:	384,0	34,0	259,4	33,6
a) alla riserva obbligatoria	225,6	20,0	154,5	20,0
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	158,4	14,0	104,8	13,6
Attività Istituzionale:	744,0	66,0	513,3	66,4
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	383,4	34,0	333,1	43,1
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	30,3	2,7	41,2	5,3
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	330,2	29,3	139,0	18,0
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,1	0,0	0,0	0,0
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	109,4		94,4	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	492,8		427,5	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni del Nord-est				
	2005		2004	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	54,5	6,4	44,0	6,4
Dividendi e proventi assimilati	559,7	65,8	448,1	65,5
Interessi e proventi assimilati	112,1	13,2	105,4	15,4
Risultato gestione strumenti finanziari	122,4	14,4	83,8	12,3
Risultato gestione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	-0,1	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	2,3	0,3	2,7	0,4
Totale proventi ordinari	851,0	100,0	683,9	100,0
Oneri	73,9	8,7	59,4	8,7
<i>di cui per gli organi statutari</i>	15,2	1,8	13,7	2,0
Margine Lordo	777,1	91,3	624,5	91,3
Imposte	36,9	4,3	11,7	1,7
Saldo gestione straordinaria	54,8	6,4	33,8	4,9
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	795,1	93,4	646,6	94,5
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:	100,0	12,6	100,0	15,1
Copertura disavanzzi pregressi	0,0	0,0	0,0	0,0
Accantonamenti al Patrimonio:	227,9	28,7	187,4	29,0
a) alla riserva obbligatoria	156,9	19,7	126,8	19,6
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	71,0	8,9	60,6	9,4
Attività istituzionale:	567,1	71,3	458,9	71,0
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	189,6	23,8	174,5	27,0
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	21,1	2,7	34,3	5,3
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	356,4	44,8	250,1	38,7
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,1	0,0	0,2	0,0
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	228,6		259,0	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	418,2		433,5	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni del Centro				
	2005		2004	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	200,7	27,4	198,0	35,0
Dividendi e proventi assimilati	365,3	49,8	248,6	43,9
Interessi e proventi assimilati	77,0	10,5	82,5	14,6
Risultato gestione strumenti finanziari	85,3	11,6	33,2	5,9
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	4,6	0,6	4,4	0,8
Totale proventi ordinari	733,0	100,0	566,6	100,0
Oneri	60,1	8,2	53,5	9,4
<i>di cui per gli organi statutari</i>	11,5	1,6	11,0	1,9
Margine Lordo	672,9	91,8	513,2	90,6
Imposte	6,5	0,9	5,1	0,9
Saldo gestione straordinaria	79,5	10,9	12,1	2,1
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	746,0	101,8	520,3	91,8
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:	100,8	13,5	100,8	19,4
Copertura disavanzzi pregressi	0,0	0,0	36,6	7,0
Accantonamenti al Patrimonio:	229,4	30,7	153,8	29,6
a) alla riserva obbligatoria	149,2	20,0	96,7	18,6
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	80,2	10,8	57,0	11,0
Attività Istituzionale:	515,8	69,1	329,7	63,4
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	94,8	12,7	85,7	16,5
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	20,9	2,8	25,9	5,0
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	400,0	53,6	218,1	41,9
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,8	0,1	0,2	0,0
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	199,3		201,0	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	294,2		286,7	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni del Sud				
	2005		2004	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	13,5	18,5	9,8	17,8
Dividendi e proventi assimilati	30,8	42,4	22,4	40,7
Interessi e proventi assimilati	25,5	35,0	21,6	39,2
Risultato gestione strumenti finanziari	1,7	2,3	0,2	0,4
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	-0,4	-0,5	-0,5	-0,9
Altri proventi	1,7	2,3	1,6	2,9
Totale proventi ordinari	72,8	100,0	55,1	100,0
Oneri	4,0	20,5	11,7	21,1
Margine Lordo	52,3	71,8	43,5	78,9
Imposte	1,7	2,3	1,1	1,9
Saldo gestione straordinaria	2,0	2,8	33,4	60,5
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	52,6	72,3	75,8	137,5
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:	100,0 % (52,6/52,6)	100,0 % (75,8/75,8)		
Copertura disavanzi pregressi	0,2		1,4	1,8
Accantonamenti al Patrimonio:	16,8	31,9	24,6	32,4
a) alla riserva obbligatoria	10,5	19,9	14,9	19,6
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	6,3	12,0	9,7	12,8
Attività istituzionale:	35,6	67,6	43,8	57,8
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	14,1	26,8	13,8	18,2
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	1,5	2,8	4,0	5,2
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	20,0	38,0	26,1	34,4
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,0	0,0	6,0	7,9
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	12,2		8,0	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	26,3		21,8	

CAPITOLO 4

L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Premessa

L'esame dell'attività erogativa delle Fondazioni di origine bancaria si fonda, come negli anni passati, sulla rilevazione censuaria annuale realizzata dall'ACRI in collaborazione con le Fondazioni. L'indagine abbraccia tutte le 88 Fondazioni e si basa sulle erogazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2005¹, considerando sia le delibere a valere su risorse prodotte nel corso dell'anno sia quelle a valere su fondi costituiti negli esercizi precedenti.

Per quanto riguarda i progetti pluriennali, sono stati presi in considerazione gli importi imputati alla competenza dell'esercizio.

Nell'ambito delle erogazioni annuali, è stata confermata la modalità di rilevazione semplificata per gli interventi di piccolo importo, identificati anche quest'anno nelle erogazioni non superiori a 5.000 euro.

Tale modalità semplificata prevede il censimento degli interventi per gruppi omogenei relativamente al settore e alla provincia di destinazione, con evidenziazione, per ognuno di tali gruppi, dell'importo complessivo erogato e del numero di interventi che lo compongono.

Rispetto alle altre due tipologie di iniziative considerate (le annuali di importo superiore a € 5.000 e le pluriennali) questo tipo di iniziativa è stato rilevato, pertanto, con un grado di approfondimento minore, che ne ha comportato l'esclusione da alcune analisi sviluppate nel rapporto.

L'articolazione del presente capitolo prevede, dopo l'esposizione dei criteri di classificazione dei dati, un'analisi riferita in primo luogo al Sistema Fondazioni, ossia alle Fondazioni considerate nella loro globalità.

Nella seconda parte del capitolo si prendono in considerazione alcuni spaccati dell'intero Sistema, vale a dire gruppi di Fondazioni costituiti in funzione della loro dimensione patrimoniale e dell'area territoriale di insediamento.

¹ Per "delibere" si intendono le formali assunzioni di impegno di spesa assunte dagli organi delle Fondazioni; in questo capitolo, pertanto, con l'espressione "erogare" si intende "deliberare un'erogazione".

4.1 Criteri di classificazione dei dati

Ogni intervento erogativo censito è analizzato con riferimento alle seguenti variabili:

- a) Settore beneficiario (ambito settoriale in cui si inserisce l'intervento sostenuto dall'erogazione). Il sistema di classificazione dei settori utilizzato nel Rapporto annuale è definito in modo tale da consentirne l'allineamento con l'elenco dei "settori ammessi" contemplati dalla normativa vigente (D.Lgs 153/99).
- b) Soggetto beneficiario (soggetto cui è destinata l'erogazione, specificato in funzione della sua natura giuridica; è opportuno precisare che, in molti casi, si tratta di un soggetto intermediario rispetto al beneficiario ultimo dell'intervento realizzato grazie all'erogazione o al progetto della Fondazione).
- c) Tipo di intervento (destinazione funzionale dell'erogazione).
- d) Valenza territoriale (ampiezza del territorio su cui si producono gli effetti dell'intervento).
- e) Origine del progetto (fonte – interna o esterna alla Fondazione - da cui nasce l'idea-progetto sottostante all'intervento).
- f) Gestione del progetto (modalità attraverso cui viene realizzato il progetto, distinguendo tra: realizzazione diretta della Fondazione, sovvenzionamento di opere e servizi, sovvenzionamento di imprese strumentali).
- g) Collaborazioni con altri soggetti (compartecipazioni di altri soggetti nel sostegno economico dell'intervento -erogazioni in *pool*-).

Nello sviluppo delle analisi riferite alle suddette variabili le Fondazioni sono raggruppate secondo tre tipi di aggregazione:

- Sistema delle Fondazioni (livello di massima aggregazione, che fa riferimento al complesso delle Fondazioni di origine bancaria).
- Gruppi dimensionali, definiti in base ai patrimoni risultanti dai bilanci consuntivi dell'esercizio 2005 (sono contemplati cinque raggruppamenti: Fondazioni grandi, medio-grandi, medie, medio-piccole e piccole, di cui alla nota metodologica in calce al Rapporto).
- Gruppi territoriali, definiti secondo l'area geografica alla quale appartiene ciascuna Fondazione (sono utilizzate le quattro usuali ripartizioni geografiche: Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole).

ANALISI RIGUARDANTE IL SISTEMA DELLE FONDAZIONI

4.2 Quadro sintetico

Nel 2005 le Fondazioni hanno complessivamente erogato 1.372,9 milioni di euro, attraverso 25.397 interventi.

L'attività erogativa segna un incremento rispetto allo scorso anno: crescono sia l'importo totale delle erogazioni (+ 8,2%), sia il numero di iniziative sostenute (+9,9%).

L'importo medio per iniziativa è di 54.043 euro (sostanzialmente in linea con il dato del 2004), mentre il numero medio di interventi per Fondazione sale da 263 (nel 2004) a 288.

La Tab. 4.1 illustra la distribuzione percentuale delle erogazioni secondo la tradizionale tripartizione adottata nella ricerca, distinguendo tra erogazioni non superiori a 5.000 euro, erogazioni annuali di importo superiore a 5.000 euro ed erogazioni pluriennali.

Le erogazioni di importo minore (non superiori a 5.000 euro) mantengono sostanzialmente invariata la propria incidenza, entro limiti molto contenuti e difficilmente comprimibili²: esse rappresentano il 2,0% degli importi erogati ed il 42,7% del numero di iniziative (nel 2004 erano il 45%).

La quota maggiore degli importi assegnati è assorbita, come di consueto, dalle erogazioni annuali maggiori di 5.000 euro, che rappresentano l'87,5% del totale erogato ed il 55,1% del numero di interventi (in aumento rispetto al 2004, quando l'incidenza delle erogazioni in questione era 82,9% degli importi e 52% del numero di interventi).

Diminuiscono, invece, le erogazioni pluriennali, la cui quota si riduce al 10,5% dell'importo totale erogato, contro il 15% dell'anno precedente. La flessione è da attribuire alla particolarità dell'andamento registrato lo scorso anno, quando l'incidenza delle erogazioni pluriennali era molto aumentata rispetto all'anno 2003 (dal 6,6% al 15% degli importi erogati).

Nel 2004, infatti, a seguito delle due sentenze della Corte Costituzionale (n. 300 e n. 301 del settembre 2003) che avevano sancito definitivamente la natura privata delle Fondazioni, le stesse avevano ripreso la realizzazione di interventi pluriennali, interdetta in precedenza, programmando anche iniziative rimaste in sospeso.

² Le Fondazioni mantengono il sostegno a molte piccole iniziative locali, interventi che, pur se di ridotta entità monetaria, contribuiscono a sostenere l'operatività di piccole organizzazioni *non profit* delle loro comunità di riferimento.

Per quanto riguarda la distribuzione delle erogazioni per classi di ampiezza dell'importo unitario (vedi ancora Tab. 4.1) si rileva, come negli anni passati, una forte concentrazione delle risorse su interventi di rilevante dimensione. Le erogazioni superiori a 100.000 euro, incidono quanto ad ammontare per il 73,8% (nel 2004 rappresentavano il 74,6%), pur risultando in termini di numero pari solo al 9,8% di tutte le erogazioni (9% nel 2004). Le sole erogazioni di importo unitario superiore a 500 mila euro, rappresentano il 44,2% del totale erogato (lo scorso anno erano il 47,2%), interessando appena il 2,6% del totale interventi.

4.3 Settori di intervento

L'analisi dei settori di intervento è condotta prima per linee generali, passando in rassegna i volumi di attività delle Fondazioni nei diversi settori; segue un approfondimento di natura anche qualitativa sui primi sette settori, con l'obiettivo di evidenziarne le principali caratteristiche e tendenze in atto.

4.3.1 Esame generale

Come evidenziato nel Rapporto annuale dello scorso anno, a partire da quest'anno il sistema di classificazione dei settori è stato aggiornato ed integrato per consentire l'allineamento delle voci classificatorie utilizzate nell'indagine ACRI, con quelle indicate dalla normativa vigente³ quali "settori ammessi".

Questi ultimi sono, come è noto, gli ambiti di intervento esclusivi nei quali le Fondazioni possono operare, e coprono un ventaglio piuttosto ampio ed eterogeneo di tematiche e attività appartenenti alla sfera sociale.

In tutto la normativa prevede i seguenti 20 settori "ammessi":

- famiglia e valori connessi
- crescita e formazione giovanile
- educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola
- volontariato, filantropia e beneficenza
- religione e sviluppo spirituale
- assistenza agli anziani
- diritti civili

³ D.lgs. 17/5/1999 n. 153, art. 2, comma 2

- prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica
- sicurezza alimentare e agricoltura di qualità
- sviluppo locale ed edilizia popolare locale
- protezione dei consumatori
- protezione civile
- salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
- attività sportiva
- prevenzione e recupero delle tossicodipendenze
- patologie e disturbi psichici e mentali
- ricerca scientifica e tecnologica
- protezione e qualità ambientale
- arte, attività e beni culturali
- realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità

Come si può osservare, alcune voci dell'elenco si riferiscono ad ambiti molto vasti, mentre altre riguardano campi di attività specifici. In alcuni casi, inoltre, la singola voce classificatoria comprende una voce di carattere generale e, nel contempo, voci specifiche ad essa appartenenti (ad esempio "salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa").

Tale disomogeneità rende oggettivamente difficile utilizzare la griglia dei "settori ammessi" ai fini di un'analisi sistematica come quella proposta in questo Rapporto.

Si è quindi ritenuto opportuno proporre solo in via introduttiva l'esposizione dei dati secondo la predetta lista, per poi passare ad un'analisi fondata su raggruppamenti settoriali definiti in modo più organico. La griglia di classificazione utilizzata è quella proposta lo scorso anno.

Di seguito si riporta, per il 2005 e per il 2004, la distribuzione percentuale degli importi erogati e del numero di iniziative per ognuno dei "settori ammessi" previsti dalla normativa.

SETTORE AMMESSO	EROGAZIONI 2004			EROGAZIONI 2005		
	IMPORTO (milioni di)	IMPORTO %	NUMERO INTERVENTI	IMPORTO (milioni di)	IMPORTO %	NUMERO INTERVENTI
arte, attività e beni culturali	408,1	32,2%	8607	420,4	30,6%	9.139
volontariato, filantropia	233,3	18,4%	4222	294,7	21,5%	4.930
e beneficenza	143,9	11,3%	3312	150,6	11,0%	3.596
educazione, istruzione e formazione	131,2	10,3%	1346	147,5	10,7%	1.525
ricerca scientifica e tecnologica	140,1	11,0%	1280	115,7	8,4%	1.335
salute pubblica, medicina preventiva						
e riabilitativa						
sviluppo locale ed edilizia popolare						
locale	49,1	3,9%	898	88,6	6,5%	986
assistenza agli anziani	49,2	3,9%	565	51,3	3,7%	611
attività sportiva	15,7	1,2%	1181	26,0	1,9%	1.396
crescita e formazione giovanile	17,9	1,4%	585	21,6	1,6%	626
sicurezza alimentare e agricoltura						
di qualità	1,7	0,1%	29	20,9	1,5%	368
protezione civile	5,0	0,4%	166	10,3	0,7%	362
famiglia e valori connessi	10,6	0,8%	73	7,3	0,5%	116
realizzazione di lavori pubblici						
o di pubblica utilità	29,4	2,3%	160	5,9	0,4%	147
diritti civili	0,1	0,0%	24	4,4	0,3%	63
patologie e disturbi psichici e mentali	5,5	0,4%	53	3,7	0,3%	79
religione e sviluppo spirituale	2,9	0,2%	138	3,1	0,2%	106
prevenzione della criminalità						
e sicurezza pubblica	0,7	0,1%	15	0,9	0,1%	11
protezione dei consumatori	-	-	-	0,1	0,0%	1
protezione e qualità ambientale	20,0	1,6%	397	-	-	-
prevenzione e recupero						
delle tossicodipendenze	3,5	0,3%	65	-	-	-
Totale complessivo	1.267,8	100,0%	23.116	1.372,9	100,0%	25.397
						100,0%

Come già anticipato, l'analisi dei diversi settori di intervento delle Fondazioni (alla quale si riferiscono le tabelle a fine capitolo, dalla Tab. 4.2 alla Tab. 4.10.) viene ora sviluppata seguendo lo schema di classificazione definito in sede ACRI.

Per quanto riguarda la graduatoria generale degli interventi nei vari settori (Tab. 4.2) la quota prevalente delle erogazioni risulta attribuita, come in tutti gli anni passati, al settore Arte, attività e beni culturali, per il quale sono stati spesi 420,4 milioni di euro, pari al 30,6% del totale, a fronte di 9.139 iniziative (il 36% del totale).

Segue al secondo posto, con un significativo incremento sia in valore assoluto sia in termini di incidenza percentuale, il settore Volontariato, filantropia e beneficenza con 214,7 milioni di euro pari al 15,6% degli importi erogati; gli interventi realizzati sono 2.988, corrispondenti all'11,8% del totale.

Al terzo posto in graduatoria, con una progressione di due posizioni, sale l'Assistenza sociale che ottiene 159,2 milioni di euro, pari all'11,6% delle somme erogate, per un totale di 3.318 iniziative censite (pari a 3,1% del totale).

Segue, a breve distanza, il settore Educazione, istruzione e formazione con 158,3 milioni di euro erogati (11,5 del totale) e 3.898 interventi (15,3%).

Al quinto posto è il settore Ricerca, che sale di una posizione in graduatoria, facendo registrare un importo complessivo di erogazioni pari a 142,4 milioni di euro e un numero di 1.464 iniziative (in termini di incidenza percentuale, rispettivamente il 10,4% e il 5,8%).

Con 120,8 milioni di euro erogati e 1.396 interventi si posiziona al sesto posto il settore Salute pubblica, che incide sul totale erogato per l'8,8% degli importi e per il 5,5% del numero di interventi.

Mantiene la sua collocazione, al settimo posto della graduatoria, il settore Sviluppo locale che ha ottenuto 94,5 milioni di euro (6,9% delle erogazioni) con 1.133 interventi realizzati (pari al 4,5%).

Come negli anni passati, le somme stanziolate dalle Fondazioni al di fuori degli ambiti sin qui esaminati sono distribuite in settori che, presi individualmente, assumono un'incidenza marginale (tutti al di sotto del 2% degli importi erogati e complessivamente non raggiungono il 5% del totale erogato).

Tra questi merita una segnalazione il settore Sport e ricreazione che, pur se con la modesta incidenza di 1,9% sul totale erogato, segna un consistente aumento rispetto allo scorso anno: gli importi assegnati passano da 15,7 a 26 milioni, e le iniziative promosse da 1.181 a 1.396.

Lo Protezione e qualità ambientale, pur se con una lieve flessione dei

volumi rispetto all'anno precedente, è l'unico altro settore al di sopra dell'1% del totale: 20,9 milioni di euro per 368 interventi realizzati.

Chiudono la graduatoria i settori Famiglia e valori connessi, Diritti civili, Religione e sviluppo spirituale, Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, a cui complessivamente vanno circa 16 milioni di euro con circa 300 interventi.

Come nei precedenti Rapporti, anche quest'anno si è misurato il grado di specializzazione settoriale che presentano le singole Fondazioni sulla base degli imparti erogati.

A tal fine, si è fatto ricorso al consueto indice che può assumere tre modalità alternative:

- a) grado alto, quando l'ammontare assegnato a un settore risulta non inferiore al 50% del totale erogato, oppure l'ammontare assegnato a due settori non è inferiore al 60% del totale;
- b) grado medio, quando si registra non meno del 30% in un settore, oppure non meno del 40% in due;
- c) grado basso, nei casi restanti.

L'applicazione di tale indice di specializzazione vede ripartirsi percentualmente il numero di Fondazioni nel seguente modo:

Grado di specializzazione	N. Fondazioni	%
Alto	41	47 %
Medio	47	53 %
Basso	0	--
Totale	88	100 %

Le politiche di erogazione delle Fondazioni per quanto riguarda la scelta dei settori di intervento evidenziano la propensione prevalente verso una media specializzazione settoriale. In questo senso, le scelte delle Fondazioni riflettono l'impostazione data al riguardo dalla normativa di settore, che impone alle Fondazioni stesse di destinare almeno il 50% delle risorse disponibili per le erogazioni a non più di cinque settori (c.d. settori rilevanti), scelti tra i "settori ammessi" sopra richiamati.

Il numero medio di settori in cui ogni Fondazione rivolge il proprio intervento è di 7,4 (come l'anno precedente).

I settori nei quali le Fondazioni sono presenti in maggior numero sono Arte, attività e beni culturali e Volontariato, filantropia e beneficenza⁴

⁴ È da considerare, ai fini della corretta valutazione del dato, che in questo settore sono compresi gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato, a cui tutte le fondazioni di origine bancaria sono tenute a norma dell'art. 15 della Legge 266/91.

(tutte e 88 le Fondazioni), Educazione istruzione e formazione (85), Assistenza sociale (72), Salute pubblica (71) e Ricerca (66).

Nei paragrafi che seguono si propone un commento analitico relativo ai principali settori di intervento.

4.3.2 Arte attività e beni culturali

Il settore conferma il primato tra gli ambiti di intervento delle Fondazioni di origine bancaria, in linea di continuità con la tradizione delle stesse e con l'originaria vocazione espressa in questo campo dalle storiche casse di risparmio.

I dati del 2005 (cfr. Tab. 4.2) mostrano un incremento di attività rispetto al precedente esercizio, sia per importi erogati (da 408 nel 2004 a 420 nel 2005) sia per numero di interventi (da 8.607 a 9.139). Il saggio di incremento, tuttavia è più basso di quello relativo al totale delle erogazioni di sistema (3% contro 8%), riflettendo così un tendenziale riallineamento del settore con gli altri, dopo la forte crescita registratasi nel 2004 (+21%) .

L'intervento principale è la Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici, cui sono destinati 155,5 milioni di euro con un'incidenza del 37% sul totale erogato nel settore (vedi Tab. 4.3), in diminuzione rispetto all'anno precedente di quattro punti percentuali. Come in passato, il contributo delle Fondazioni al recupero del patrimonio monumentale e archeologico del territorio di riferimento ha interessato soprattutto i centri storici delle città italiane. Gli interventi di recupero puntano prevalentemente ad accrescere la fruibilità delle strutture, spesso mediante una nuova destinazione funzionale delle stesse per attività sociali di vario genere (biblioteche, esposizioni, attività di tipo convegnistico, ecc). Al di fuori dei centri urbani, si registrano inoltre iniziative volte al recupero capillare di testimonianze artistiche e culturali "minori", spesso soggette a condizioni di forte degrado e scarsa valorizzazione.

NOTA PER IL LETTORE

Tutti gli esempi di iniziative proposti in questo capitolo si propongono esclusivamente di fornire al lettore una esemplificazione delle varie tipologie di intervento a cui si fa riferimento nella trattazione, per dare una idea più concreta dell'azione svolta dalle Fondazioni sul territorio. Essi, pertanto, non sono da intendersi in alcun modo un campione statisticamente rappresentativo dell'universo indagato, né una graduatoria dei progetti più importanti o meritevoli.

Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici *Alcuni esempi*

Progetto di restauro e allestimento del Castello Sforzesco di Milano; erogazione di € 5.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Progetto per l'acquisto e la ristrutturazione di Palazzo Anselmi a Padova, funzionale ad accogliere attività culturali; erogazione di € 2.700.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Progetto "Città e Cattedrali". Interventi di valorizzazione del circuito delle città sede di Diocesi in Piemonte; erogazione di € 2.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Interventi di completamento del restauro e recupero a fini museali delle ex scuole Leopoldine di Santa Maria Novella; erogazione di € 2.100.000 dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Contributo per la ristrutturazione del Complesso San Michele di Fano; erogazione di € 1.400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano

Interventi di restauro e risanamento conservativo della Basilica di S. Maria Ausiliatrice a Torino; erogazione di € 1.000.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Contributo per il progetto di ristrutturazione, recupero ed utilizzo del complesso monumentale di San Francesco in Cuneo; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Acquisto di Palazzo Bisaccioni e del complesso Via Martini a Jesi; erogazione di € 950.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi

Restauro e allestimento interno del nuovo museo di storia naturale della Maremma; erogazione di € 900.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Progetto per il restauro del tempio di San Cristoforo alla Certosa di Ferrara; erogazione di € 750.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara

Interventi di recupero e rifunzionalizzazione della residenza municipale già Rocca Calcagnini di Modena; erogazione di € 700.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Progetto di recupero della ex-Torre Piezometrica di Rovigo per attività destinate ai giovani; erogazione di € 540.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Progetto di conservazione e valorizzazione dell'Auditorium S. Scolastica di Rieti; erogazione di € 450.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Rieti

Restauro del monumento di Raffaello in Urbino e riqualificazione dell'area circostante ad opera del Comune di Urbino; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro

L'importo medio unitario delle erogazioni nell'ambito in esame è più che doppio della media del settore (€ 104.720 contro € 46.000), in stretta correlazione con la natura tipica degli interventi, caratterizzati da investimenti cospicui e complesse progettualità. Gli interventi nel comparto presentano una lieve prevalenza a favore dei beneficiari privati (52% degli importi erogati) rispetto a quelli pubblici.

Le *partnership* delle Fondazioni con altri soggetti per la realizzazione dei progetti assumono in questo comparto un peso maggiore rispetto a

quanto accade in ambito generale: le erogazioni in pool incidono infatti per il 18,7% , contro il 15,2% a livello di sistema.

La seconda tipologia principale di intervento, nel settore in esame, è costituita da iniziative a sostegno di produzioni artistiche e letterarie (vedi Tab. 4.3), a cui vanno 93,7 milioni di euro (il 22,3% delle erogazioni del settore). Il comparto conferma il trend di crescita degli anni precedenti, con un incremento rispetto al 2004 sia in termini di importi erogati (+25%) sia relativamente al numero degli interventi (+ 6% sul totale interventi nel settore). Le numerose iniziative realizzate con il contributo delle fondazioni (oltre 2.100 quelle censite: il maggior numero del settore) hanno interessato tutti i campi dell'espressione artistica: la musica, il teatro, la letteratura, il balletto, il cinema, ecc. Permane la tradizionale focalizzazione delle iniziative nel campo della musica e del teatro, tra cui un rilievo importante assumono gli interventi di sostegno ad istituzioni stabili (enti lirici, teatri stabili, ecc.) e il sovvenzionamento di rappresentazioni e concorsi.

Le erogazioni *in pool* sono ancor più frequenti che nel comparto della conservazione e valorizzazione dei beni artistici: il 32,8% dei progetti vede le fondazioni impegnate insieme ad altri soggetti istituzionali del territorio.

La prevalenza di beneficiari privati è assoluta: essi ricevono il 79% del totale assegnato al settore dell'arte, attività e beni culturali. L'importo medio unitario degli interventi, in linea con la media di settore, è di circa 44.000 euro (contro 46.000 per l'intero settore).

Iniziative a sostegno di produzioni artistiche e letterarie

Alcuni esempi

Contributo istituzionale alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano; erogazione di € 6.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Attività di gestione della società strumentale Teatri Spa di Treviso; erogazione di € 4.418.000 della Fondazione Cassamarca

Sostegno alla attività svolta dalla Orchestra Sinfonica di Roma, erogazione di € 3.282.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma

Acquisto e riqualificazione del Cinema Teatro Circus di Pescara; erogazione di € 3.000.000 della Fondazione di Pescara

Contributo straordinario per la realizzazione dell'opera teatrale "Don Carlo" nell'ambito della Stagione 2005-2006 in Torino; erogazione di € 2.720.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Contributo alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia; erogazione di € 1.000.000, della Fondazione di Venezia

Sostegno alle attività della Fondazione Perugia Musica Classica; erogazione di € 600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

Contributo per il progetto "DEMI - musica nella scuola ed e-learning" della Scuola di Musica di Fiesole. Il progetto comprende attività musicali di diffusione della cultura musicale ed operistica; erogazione di € 600.000 dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Sostegno alla Fondazione Teatro Regio di Parma, erogazione di € 516.000 della Fondazione Monte di Parma

Iniziative di programmazione e realizzazione delle attività complessive de "I Teatri" di Reggio Emilia per la stagione 2005/2006; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia

Sostegno all'edizione 2005 "Sassuolo Musica Festival"; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Tra gli altri ambiti di rilievo del settore (vedi ancora Tab. 4.3), compaiono le Attività museali e le Arti visive (complessivamente 52,4 milioni di euro, pari al 12,5 % degli importi erogati).

Il sostegno delle Fondazioni in questo campo interessa sia i musei già esistenti, sia le nuove realtà espositive che nel tempo vanno ad arricchire l'offerta culturale rivolta al territorio di riferimento. Sono anche numerosi e importanti gli interventi di restauro di opere pittoriche e di sculture, nonché quelli finalizzate all'allestimento di mostre temporanee.

Gli ulteriori interventi realizzati dalle Fondazioni nel settore dell'Arte e attività culturali si rivolgono essenzialmente al sostegno di Biblioteche e Archivi e all'Editoria e altri mezzi di comunicazione (con una incidenza, stabile rispetto al 2004, rispettivamente del 3,3% e dell'1,8% degli importi erogati nel settore). Nel comparto dell'Editoria si inverte la tendenza alla diminuzione del 2004,

registrandosi un pronunciato incremento degli importi erogati (da 5,7 a 7,6 milioni, pari a +34%). Si conferma, nel settore, la tradizionale presenza delle Fondazioni nella produzione di volumi d'arte e pubblicazioni di qualità.

Per quanta riguarda le collezioni librarie e documentali i progetti più frequenti riguardano attività di censimento, catalogazione e sistemi di archiviazione, con particolare attenzione all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali e multimediali.

Arti visive, Attività museali, Biblioteche e Archivi

Alcuni esempi

Contributo a sostegno del complesso Santa Maria della Scala in Siena; erogazione di € 2.000.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Contributo per la mostra Jean Debuffet in collaborazione con il museo Guggenheim; erogazione di € 1.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Allestimento del Museo dell'automobile di Torino ed organizzazione di una mostra temporanea "Una stagione romantica - la nascita dell'industria automobilistica a Torino"; erogazione di € 1.140.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Sostegno al progetto "Biblioteca digitale dell'informazione giornalistica"; erogazione di € 1.086.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Realizzazione di un monumento di arte contemporanea per la città di Roma al fine di valorizzare una piazza del Centro storico di Roma; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma

Progetto espositivo "La Via della seta"; erogazione di € 694.000 della Fondazione Cassamarca

Contributo per la realizzazione della mostra "Maria de' Medici" a Palazzo Pitti a Firenze; erogazione di € 400.000 dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Progetto "Alfabeto Italiano" per la catalogazione e digitalizzazione

dell'archivio fotografico della cineteca di Bologna; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna

Progetto di catalogazione dei tredici mila volumi del XVII secolo conservati presso la Biblioteca del Seminario di Padova; erogazione di € 270.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

4.3.3 *Volontariato, Filantropia e Beneficenza*⁵

Complessivamente al settore sono stati destinati 214,7 milioni di euro, pari al 15,6% del totale erogato dalle Fondazioni, in forte incremento rispetto all'anno precedente (nel 2004: 167,3 milioni di euro, pari al 13,2%).

La quota maggiore delle risorse riguarda gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato previsti dalla Legge 266/91 (vedi Tab. 4.4), pari a 71,8 milioni di euro (33,5% del settore). La differenza con l'importo degli accantonamenti del 2004 trova spiegazione nella conclusione, registratasi durante l'anno 2005, del contenzioso amministrativo pendente da tempo in merito alle modalità di calcolo dell'accantonamento da parte delle Fondazioni⁶. Il TAR del Lazio ha infatti emesso una sentenza di merito con

⁵ A partire dalla passata rilevazione il settore è stato ampliato includendovi, oltre ai tradizionali interventi di sostegno alle organizzazioni di volontariato e ad altre tipologie di intermediari filantropici, le iniziative di beneficenza, le attività di sostegno allo sviluppo dei paesi poveri ed i progetti di cooperazione internazionale (ambiti di intervento che, in passato, erano stati classificati in altri settori).

⁶ La questione era stata sollevata da alcuni Centri di servizio che avevano impugnato l'atto di indirizzo del Ministero del Tesoro (il c.d. Atto Visco), con il quale era stato disposto, in conformità alla normativa delle Fondazioni introdotta nel 2000, un criterio di calcolo dell'accantonamento al fondo speciale che, riducendone la base di computo, ne determinava di fatto un sostanziale dimezzamento.

A seguito dell'incerta situazione venutasi a creare dopo la sospensiva del provvedimento ministeriale concessa dal T.A.R. del Lazio (e confermata dal Consiglio di Stato), a partire dal 2001 la maggior parte delle Fondazioni aveva effettuato, in aggiunta all'accantonamento determinato secondo l'indirizzo ministeriale, un ulteriore accantonamento integrativo prudenziale, indisponibile sino a conclusione del giudizio in atto. Nei Rapporti annuali dell'ACRI pubblicati in questi anni la somma indicata per gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato ha compreso sia la quota disponibile che quella indisponibile degli accantonamenti effettuati.

Nel mese di giugno del 2005 il T.A.R. del Lazio ha emesso il giudizio di merito respingendo il ricorso dei Centri di servizio. Conseguentemente, nell'indicare l'importo dell'accantonamento ex L.266/91, si è qui indicata esclusivamente la quota di accantonamenti determinata in conformità all'Atto Visco, senza più considerare gli accantonamenti "prudenziali", che a partire dal 2006 hanno trovato diversa destinazione (vedi Progetto Sud).

cui, respingendo l'istanza dei Centri di servizio ricorrenti, viene definitivamente avvalorato il criterio di computo dell'accantonamento indicato dal c.d. Atto Visco. Di conseguenza, a partire dal 2005 molte Fondazioni non hanno più effettuato gli accantonamenti "indisponibili" che, prudenzialmente, erano stati fatti sino a tutto il 2004.

Come è noto, l'accantonamento ai fondi speciali per il volontariato rappresenta una forma di contribuzione obbligatoria prevista a carico delle Fondazioni di origine bancaria, in base alla quale una quota delle risorse annualmente prodotte (un quindicesimo dei proventi al netto dei costi di funzionamento, della riserva obbligatoria e, secondo quanto ora confermato dalla citata sentenza del TAR del Lazio, della quota minima da destinare ai settori rilevanti) viene finalizzata al sostegno e alla qualificazione delle organizzazioni di volontariato per il tramite di organismi specificamente istituiti in tutte le regioni a tale scopo, denominati Centri di servizio.

Il meccanismo della legge prevede che i fondi accantonati dalle Fondazioni siano affidati in amministrazione, con cadenza biennale, ad appositi Comitati di gestione (uno per Regione), cui spetta il compito di ripartire le somme disponibili tra i Centri di servizio della Regione, sulla base dei loro programmi di attività, nonché quello di vigilare sul corretto utilizzo dei fondi.

Ai fini della nostra analisi, per ciascuna Fondazione è stato preso in considerazione l'accantonamento complessivo destinato a ciascuna Regione⁷, assumendo convenzionalmente che ogni assegnazione regionale rappresenti un singolo intervento.

Per una valutazione completa dell'apporto dato dalle Fondazioni al "sistema" dei Centri di servizio per il volontariato, si deve inoltre richiamare il "Progetto Sud" (vedi paragrafo 4.7), nell'ambito del quale è previsto che le Fondazioni integrino gli accantonamenti obbligatori di cui alla L. 266/91, in una misura determinata annualmente a livello nazionale e secondo una logica di perequazione territoriale delle risorse. Nel 2005, le somme da destinare a questa finalità non erano state ancora definite in modo specifico, essendo stati nell'anno effettuati solo gli accantonamenti "generali" al Progetto Sud, destinati ad alimentare, a partire dal 2006, tutte le diverse linee di sviluppo del progetto stesso.

L'importo dei suddetti accantonamenti "generali" è stato classificato, per il 2005, tra gli altri interventi a sostegno al mondo del volontariato, rea-

⁷ Ogni Fondazione, infatti, può destinare le somme accantonate ad uno o più fondi speciali regionali. Nella rilevazione si prescinde dai movimenti di cassa conseguenti al materiale utilizzo dei fondi da parte dei Centri di servizio.

lizzati per lo più nella forma di concessione diretta di contributi alle singole organizzazioni, deliberati autonomamente dalle Fondazioni (vedi Tab. 4.4).

Anche (ma non solo) in virtù dei flussi aggiuntivi derivanti dal Progetto Sud, l'importo erogato nel 2005 per il sostegno diretto delle organizzazioni di volontariato è pertanto fortemente lievitato, passando da 13,4 milioni (8% del totale del settore) a 52,4 milioni (24,4% del settore).

Ulteriori 15,4 milioni di euro sono poi stati assegnati ad organizzazioni di volontariato a fronte di progetti classificati in altri settori di intervento (prevalentemente Sanità e Assistenza sociale).

In totale, quindi, in forma diretta o indiretta, le Fondazioni hanno destinato nel 2005 al mondo del volontariato circa 140 milioni di euro, contribuendo così in modo significativo e diffuso al sostegno della fitta rete di associazioni ed organizzazioni presente sul territorio nazionale, nell'ambito delle quali i volontari sono quotidianamente impegnati in una preziosa funzione di servizio a vantaggio delle comunità di riferimento.

Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato

Alcuni esempi

Sostegno dell'attività istituzionale della Fondazione Italiana per il Volontariato (FIVOL); erogazione di € 1.100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma

Progetto "Etica dell'accoglienza: contrasto dall'esclusione sociale"; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna

Contributo per l'ampliamento delle camere presso la casa vacanza per soggetti svantaggiati "I Girasoli" in Lucignano (SI); erogazione di € 500.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Progetto "Sapere Donare", sviluppo della cultura della donazione; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Contributo al progetto "Attività di Strada", interventi per il miglioramento delle condizioni di vita ed al reinserimento sociale di persone disagiate; erogazione di € 80.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste

Realizzazione di un centro denominato: “Il Samaritano” in località Sassu (Arborea). L’intervento si colloca all’interno del progetto Fattoria Didattica per l’inclusione sociale di soggetti privati della libertà; erogazione di € 100.000 della Fondazione Banco di Sardegna

Il secondo principale filone di attività compreso nel settore Volontariato, filantropia e beneficenza è costituito dai Contributi a fondazioni *grant making* e ad altri intermediari filantropici (vedi ancora Tab. 4.4). Prosegue, al riguardo, il trend di marcata crescita già registrato lo scorso anno: gli importi erogati passano da 25,3 milioni a 65,7 milioni, con un raddoppio dell’incidenza sul totale del settore (da 15,2% nel 2004 a 30,6% nel 2006). Anche in questo caso, l’andamento dei dati risente in modo significativo del Progetto Sud; in particolare, contribuiscono ad incrementare il comparto le risorse accantonate nel 2005 dalle Fondazioni in fondi per la dotazione patrimoniale della Fondazione per il sud⁸, il nuovo soggetto istituzionale a cui è stato demandato il compito di perseguire il rafforzamento delle infrastrutture sociali delle regioni meridionali (nel complesso circa 27,5 milioni di euro).

L’altra prevalente modalità di intervento di questo comparto è costituita dalla attivazione di fondazioni comunitarie, istituzioni filantropiche a forte radicamento locale dedicate al soddisfacimento dei bisogni delle comunità di riferimento. Le risorse utilizzate per il perseguimento degli obiettivi sono in parte messe a disposizione dalla fondazione “madre” (in questo caso la fondazione bancaria), e in parte dalle donazioni di cittadini e di altre istituzioni presenti sul territorio. Questo modello, mutuato da esperienze di successo realizzate negli Stati Uniti, è stato adottato in Italia per prima dalla Fondazione Cariplo, che già da anni promuove la costituzione e il mantenimento di fondazioni comunitarie operanti nelle province della Lombardia (e, in Piemonte, in quella di Novara). Anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia si è impegnata in questo tipo di esperienza, costituendo due fondazioni comunitarie nel Veneto, ed iniziative analoghe ha recentemente avviato Compagnia San Paolo.

Tra i comparti minori classificati nel settore Filantropia e volontariato (con una complessiva incidenza del 5,8% degli importi erogati), le attività di sostegno allo sviluppo dei paesi poveri e gli scambi culturali e alla

⁸ La Fondazione si è formalmente costituita in data 22 novembre 2006.

cooperazione internazionale assorbono complessivamente 9,5 milioni di euro con 222 iniziative, mentre alla beneficenza vengono destinati circa 3 milioni di euro per 601 iniziative.

**Beneficenza, sostegno dei paesi poveri,
cooperazione internazionale** *Alcuni esempi*

Intervento umanitario, coordinato dall'ACRI, a favore delle popolazioni del sud-est asiatico colpite dal maremoto del dicembre 2004; erogazione complessiva di € 2.061.000 da parte di tutte le Fondazioni

Realizzazione di interventi a sostegno del "Progetto Malawi"; erogazione di € 1.180.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Realizzazione del Centro di riabilitazione motoria dell'ospedale pediatrico di Vladikavkaz per le vittime dell'atto terroristico contro la scuola Numero 1 di Beslan, nell'Ossezia del Nord, Stato della Federazione russa; erogazione complessiva di € 500.000 da parte di tutte le Fondazioni, con il coordinamento dell'ACRI

Iniziative di solidarietà internazionale, coordinate dall'ACRI, a favore delle giovani popolazioni del Sud Sudan; erogazione di € 370.000 da parte di tutte le Fondazioni

Progetto "Streetkids": accoglienza, scolarizzazione e formazione professionale dei bambini dei nuclei monoparentali e reinserimento sociale di altre persone in difficoltà della città di Baia Mare in Romania; erogazione di € 300.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Progetto "Microcredito Sociale" intervento finalizzato al sostegno delle imprese femminili; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia

Interventi di sostegno al CEFA, organizzazione che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e volontariato internazionale, prevalentemente in aree rurali di paesi in via di sviluppo, al fine di favorire l'autosufficienza alimentare, la creazione di condizioni migliori di vita; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna

Creazione di un servizio di medicina territoriale a Bunagok nel Sud Sudan; erogazione di € 170.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Iniziativa volta ad aumentare il livello di scolarizzazione ed a migliorare le condizioni di vita delle famiglie più povere nel Sud Sudan e negli Slums di Kampala; erogazione di € 120.000 da parte delle Fondazioni di medio-piccola dimensione, coordinate dall'ACRI

4.3.4 Assistenza Sociale

L'Assistenza sociale⁹ si colloca al terzo posto nella graduatoria dei settori di attività del 2005, con 159,2 milioni di euro erogati e 2.988 iniziative.

Il settore comprende una variegata gamma di interventi a sostegno delle categorie sociali più deboli, attraverso i quali le Fondazioni realizzano una importante azione di rafforzamento e integrazione della rete di protezione sociale offerta dal soggetto pubblico¹⁰.

La parte largamente prevalente dei contributi (125,3 milioni di euro pari a 78,7% del totale di settore) è rivolta ai servizi sociali (vedi Tab. 4.5); per il resto, al di fuori delle iniziative per le quali non sono disponibili indicazioni in merito al sotto-settore di intervento (che incidono per l'14,8%), residua una quota minoritaria destinata ai servizi di protezione civile e di assistenza ai profughi (6,5% pari a 10,3 milioni di euro).

Per quanto riguarda le categorie sociali destinatarie dei servizi sociali erogati (vedi Tab. 4.6), la principale è, come negli anni precedenti, quella degli anziani, a cui vanno 47 milioni di euro (37,5%).

A distanza seguono le categorie dei minori (10,3 milioni di euro, pari a 8,2%), dei disabili (7,9 milioni di euro a 6,3%) e dei tossicodipendenti (3,7 milioni di euro pari a 3%).

La quota restante degli importi erogati (circa 26,6 milioni, pari a 21,2 %) è destinata ad una molteplicità di altre categorie di soggetti che vivono in condizioni di forte disagio e sperimentano condizioni di emarginazione sociale, come ad esempio: persone senza fissa dimora, detenuti, prostitute, ecc.

⁹ È bene rammentare che, con la revisione del sistema di classificazione settoriale degli interventi operata nel 2004, alcune tipologie di attività che in passato erano incluse in questo settore sono ora classificate nell'ambito di altri comparti.

¹⁰ In vero, i dati relativi al settore Assistenza sociale non descrivono per intero i contenuti di questa azione, essendo da ascrivere ad essa ulteriori tipologie di intervento classificate in settori diversi (ad esempio nel settore Volontariato Filantropia, e Beneficenza).

Servizi sociali*Alcuni esempi*

Realizzazione della Casa della Carità presso il Centro parrocchiale di Gesù Redentore; erogazione di € 3.600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Realizzazione di un centro di assistenza domiciliare anziani non autosufficienti a Bologna; erogazione di € 2.400.000 della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Realizzazione di una Residenza sanitaria integrata per soggetti anziani non autosufficienti o soggetti colpiti da patologie croniche nel Comune di Tortona; erogazione di € 1.600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona

Realizzazione di un Centro Polivalente con annessa Comunità residenziale per la formazione e l'inserimento lavorativo di disabili; erogazione di € 1.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Realizzazione alloggi sociali per giovani coppie, nuclei monogenitoriali e lavoratori in mobilità geografica italiani e stranieri; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma

Progetto "Clinica della Memoria", per la realizzazione di un centro residenziale di trattamento dell'Alzheimer; erogazione di € 740.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Progetto "Prima Infanzia" insieme di iniziative a favore dei minori nella provincia di Padova e Rovigo; erogazione di € 600.000 Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Contributo a sostegno dell'assistenza domiciliare a famiglie in stato di bisogno nella provincia di Rimini; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini

Progetto di riconversione funzionale di due fabbricati posti in S. Maria del Taro a Parma, in appartamenti -protetti- destinati ad anziani; ero-

gazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma
Realizzazione di una casa famiglia per anziani presso l'ex Ospedale
Tabarracci a Lucca; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca

Realizzazione di una nuova Casa di Riposo per Anziani presso il
Comune di Fossombrone; erogazione di € 150.000 della Fondazione
Cassa di Risparmio di Pesaro

Le risorse destinate ai servizi sociali sono impiegate attraverso forme di assistenza residenziale e non residenziale. La prima, che risulta maggioritaria con il 66% degli importi erogati, prevede l'erogazione dei servizi nell'ambito di strutture di accoglienza dove i fruitori sono anche alloggiati. L'assistenza non residenziale, che raccoglie il 34% degli importi erogati, comprende i servizi prestati a livello domiciliare o presso strutture diurne dedicate.

Tra i progetti più ricorrenti nell'ambito dell'assistenza residenziale meritano una citazione specifica quelli relativi a case di riposo e residenze assistite per anziani, per i quali le Fondazioni mostrano una crescente attenzione.

Le finalizzazioni dei contributi più tipiche nel settore Assistenza sociale sono la Costruzione e ristrutturazione di immobili (48,2% degli importi nel settore), e i Programmi di attività specifici (24,9%).

La presenza maggioritaria di soggetti beneficiari privati raggiunge in questo settore una delle punte più alte (69,6% degli importi assegnati): le Fondazioni infatti interagiscono intensamente con il vasto arcipelago di organizzazioni private che, nelle varie articolazioni territoriali, dimensionali e settoriali, svolgono sul territorio una capillare opera di assistenza alle categorie sociali più deboli.

Tra gli interlocutori privilegiati figurano le organizzazioni religiose (a cui va oltre il 20% delle erogazioni del comparto in esame), le fondazioni civili (12,9%), e le categorie di soggetti "istituzionalmente specializzati" in campo assistenziale (Cooperative sociali, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, a cui va complessivamente oltre il 16% delle erogazioni).

Tra i beneficiari dei contributi si rileva anche una nutrita platea di altre associazioni private (14,4% degli importi erogati) che, con profili di intervento diversi, concorrono alla produzione di servizi di natura assistenziale.

Servizi sociali - progetti specifici

Alcuni esempi

Progetto “Casa Ospedale VIDAS”; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Progetto “Trasporto Accessibile Torino 2006” per persone con disabilità; erogazione di circa € 700.000 della Compagnia di San Paolo di Torino

Realizzazione del progetto “Sviluppo di interventi educativi, psicologici e riabilitativi in ambito adolescenziale e giovanile?, interventi finalizzati alla prevenzione primaria del disadattamento psico-sociale; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma

Realizzazione del progetto “Sostegno e sollievo alle famiglie con anziani affetti da malattie dementigene”; erogazione di € 275.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Realizzazione del progetto “Rete di riabilitazione psico-sociale residenziale in Valdelsa: nuovi nodi per una maggiore cultura della solidarietà”; erogazione di € 180.000 del Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Realizzazione del progetto “Nuove opportunità di lavoro per le persone svantaggiate” nella zona parmense; erogazione di € 150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma

Azione assistenziale del Centro Italiano di Solidarietà di Pesaro – Onlus svolta per il tramite delle strutture del Servizio Socio Assistenziale, dei Centri Diurni per il Disagio Psicico e per Persone con Handicap Psico-Fisico; erogazione di € 124.120 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro

La quota maggiore delle erogazioni del settore (80,8%) è destinata a soddisfare domande di contributo presentate da terzi, mentre il 13,9% delle risorse viene assegnato tramite bando e il 5,2% è impegnato per progetti di origine interna della Fondazione.

4.3.5. Educazione, Istruzione e Formazione

Il settore Educazione, Istruzione e Formazione è quarto nella graduatoria degli importi erogati con 158,3 milioni di euro assegnati a fronte di 3.898 interventi (vedi Tab 4.6). Il volume complessivo degli interventi mostra un aumento rispetto all'anno precedente sia negli importi che nel numero di iniziative. (rispettivamente un incremento di 8,3 milioni di euro e 269 interventi).

L'articolazione interna del settore presenta, rispetto all'anno precedente, un significativo riequilibrio tra gli interventi nel campo dell'istruzione superiore (comprendente l'istruzione universitaria e para-universitaria e le specializzazioni post-universitarie) e quelli dell'istruzione primaria e secondaria. La prima, pur confermandosi prevalente, riduce la propria incidenza da 50,7% nel 2004 a 37,9% nel 2005, con una marcata diminuzione degli importi erogati (da 76 a 60 milioni).

L'istruzione primaria e secondaria, invece, aumenta il suo peso nel settore di oltre dieci punti percentuali (da 26% nel 2004 a 36,1% nel 2005), facendo registrare un incremento sia negli importi che nel numero di interventi (nel 2005, 57 milioni erogati e 1.644 progetti).

A distanza, rispetto ai due grandi ambiti di intervento appena descritti, si collocano gli altri due comparti presi in considerazione nel settore Educazione istruzione e formazione.

La crescita e formazione giovanile raccoglie il 4,9% delle erogazioni del settore (7,7 milioni di euro), mentre l'istruzione professionale e degli adulti riceve l'1,4% (2,3 milioni di euro).

La crescita e formazione giovanile raggruppa interventi che, aggiungendosi ai tradizionali percorsi formativi dei giovani (i luoghi dell'istruzione "ufficiale"), propongono esperienze educative e di crescita individuale meno istituzionali (ma non per questo meno importanti), quali ad esempio attività ricreative, sportive e culturali organizzate.

Per il restante 19,7% delle risorse destinate al settore non è possibile indicare il sotto-settore di assegnazione, poiché sono interventi di importo unitario inferiore a 5 mila euro¹¹, pertanto non classificati in dettaglio in sede di rilevazione statistica.

Per fornire maggiori informazioni sulle principali tipologie di intervento si riprendono ora in esame, uno ad uno, i 4 sotto-settori precedentemente introdotti.

¹¹ Per questo tipo di iniziative il sistema di rilevazione adottato prevede l'indicazione del solo macro-settore, senza ulteriori dettagli in merito ai sotto-settori di destinazione.

Gli interventi realizzati nel 2005 in ambito universitario sono prevalentemente rivolti al sostegno di progetti specifici e programmi di studio (39,4% del comparto, per una spesa complessiva di circa 9,5 milioni di euro).

Meritano una citazione i grandi progetti finalizzati alla creazione di nuovi insediamenti universitari, i numerosi interventi per rafforzare i servizi bibliotecari delle università, e gli investimenti per l'innovazione delle metodologie didattiche.

Per quanto riguarda i programmi di studio, si riscontra un'ampia gamma di Corsi di diploma universitari, relativi sia alle discipline tradizionali, giuridiche ed economiche, sia a tematiche più innovative (ad esempio quelle in campo agro-alimentare, ambientale e del turismo).

Istruzione superiore – progetti specifici e programmi di studio

Alcuni esempi

Progetto “I MicroSistemi e le NanoTecnologie per la Medicina”. Master di II livello; erogazione di € 1.800.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Progetto Master dei Talenti. Stage all'estero per neolaureati; erogazione di € 1.114.000 della Fondazione Cassa di Risparmio Torino

Contributo a favore del sostegno della “Fondazione Alti Studi sull'Arte” a Venezia; erogazione di € 1.054.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia

Sostegno e promozione delle attività didattiche e scientifiche svolte nella provincia di Gorizia dalle Università di Trieste e di Udine in collaborazione con il Consorzio Universitario del Goriziano sloveno; erogazione di € 350.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

Sviluppo dell'Università nel territorio della Fondazione Carisap; erogazione di € 310.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno

Sostegno alla II edizione del Master in Finanza (Facoltà di Economia); erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Gli interventi di natura infra-strutturale, destinati alla Costruzione e ristrutturazione di immobili, incidono per il 34,5% del comparto Istruzione, con 54,6 milioni di euro erogati. Rientrano in questa tipologia di iniziative i diversi progetti per l'edificazione di nuovi poli di ricerca, ovvero la creazione di strutture integrate per l'alloggiamento di studenti (Campus, College).

Istruzione superiore - interventi di natura infrastrutturale

Alcuni esempi

Costruzione di un complesso polivalente, a destinazione didattica non esclusiva, a servizio della Facoltà di Agraria, Architettura e Farmacia, utilizzabile come polo convegnistico; erogazione di € 1.000.000, della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma

Realizzazione e potenziamento di Laboratori specialistici per la Facoltà di Scienze MFN di Torino, erogazione di € 1.100.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Stanziamento per la ristrutturazione dell'Immobile S. Vincenzo a Piacenza destinato ad istruzione post-universitaria; erogazione di € 325.000, della Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano

Progetto ristrutturazione delle sedi delle facoltà di ingegneria e architettura dell'Università di Bologna; erogazione di € 140.000, della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena

Progetto per la realizzazione di un College per studenti a Biella erogazione di € 120.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Per quanto riguarda la natura dei beneficiari, le Università private assorbono la quota maggioritaria delle risorse impegnate (53%).

Nell'istruzione post-universitaria prevalgono le borse di studio, la realizzazione di progetti specifici ed il sostegno diretto dei programmi di studio (globalmente 12,2 milioni di euro pari al 63,3% del comparto).

In particolare, le Fondazioni focalizzano le proprie iniziative maggiormente a sostegno della "domanda" di formazione, erogando borse di studio agli studenti per circa 5,6 milioni di euro (29,1% del totale di comparto); sul versante dell'"offerta" formativa, invece, l'azione delle Fondazioni si traduce soprattutto

to nel finanziamento di programmi di specializzazione post-laurea (con erogazioni per 3,2 milioni di euro, cioè una quota di 16,9% del totale) .

Compaiono, anche in questo comparto con la consueta frequenza, iniziative volte al miglioramento delle infrastrutture esistenti: il 23,4 % delle erogazioni (4,5 milioni) viene destinato ad opere di costruzione e ristrutturazione di immobili.

I contributi generali per l'amministrazione, infine, rappresentano l'8,5% delle erogazioni del comparto (1,6 milioni di euro).

Per quanto riguarda la natura dei beneficiari degli interventi rivolti all'istruzione post-universitaria, la prevalenza dei soggetti privati, già osservata nel campo dell'istruzione universitaria, si manifesta con ancor maggiore evidenza: il 74% dei contributi è loro destinato.

Nella Istruzione primaria e secondaria il tipo di finalizzazione più ricorrente è la costruzione o ristrutturazione di immobili, cui vengono destinati circa 31,4 milioni di euro, pari al 54,9% del totale.

Il rilevante incremento rispetto al dato dello scorso anno (nel 2004 le erogazioni erano di 16 milioni di euro) segnala la particolare attenzione rivolta dalle Fondazioni all'edilizia scolastica, ambito nel quale si manifestano alcune tra le emergenze più acute del sistema educativo nazionale.

Seguono gli interventi a sostegno di progetti e programmi di studio specifici (circa 8,9 milioni di euro, con un'incidenza del 15,6%) e la fornitura di attrezzature e mezzi scolastici (5,2 milioni, ossia 9,1% sul totale del comparto).

L'ampia gamma di progetti e programmi di studio realizzati grazie al contributo delle Fondazioni riguarda spesso tematiche interdisciplinari e materie non incluse nei programmi di insegnamento tradizionali (ad esempio: lingue, informatica, musica, educazione ambientale, cultura multi-razziale, ecc.).

Per quanto attiene le dotazioni strumentali, sono in primo piano i progetti volti a mettere a disposizione delle scuole attrezzature informatiche, strumentazione e arredi per laboratori, biblioteche, mezzi per il trasporto degli studenti.

Istruzione primaria e secondaria- interventi di natura infrastrutturale

Alcuni esempi

Realizzazione dell' istituto magistrale di Grosseto presso la Cittadella dello Studente; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Realizzazione di un asilo nido e scuola dell'infanzia in Via S. Eurosia (PR); erogazione di € 650.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma

Realizzazione di un Polo Scolastico composto da: scuola materna, elementare, palestra e mensa in località Piano Quinto nel Comune di Roccasparvera (CN); erogazione di € 200.000, della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Costruzione di una palestra presso la scuola Leonardo da Vinci di Carpi; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

Progetto per il potenziamento del sistema educativo di Tortona attraverso l'acquisto di strumenti per la didattica; erogazione di € 130.000 Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona

Istruzione primaria e secondaria- programmi di studio

Alcuni esempi

Realizzazione del "Progetto Alfa", informatizzazione avanzata delle scuole dell'obbligo di Parma e alfabetizzazione informatica dei cittadini.; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma

Sostegno all'iniziativa "Per una scuola autonoma e responsabile"; erogazione di € 250.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Contributo per la realizzazione della "Cittadella della letteratura per ragazzi" a Torino; erogazione di circa € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

La distribuzione delle risorse erogate tra settore pubblico e privato vede prevalere il primo (60,9%), pur se in diminuzione rispetto al 2004 (era 62,4%) .

Nel comparto crescita e formazione giovanile, il terzo per incidenza delle erogazioni nel settore, si rileva un incremento degli interventi volti a sostenere

attività di carattere strutturale.

Essi assorbono il 33,2% delle erogazioni del comparto (per un totale di circa 2,6 milioni di euro) e interessano il recupero di edifici e impianti dedicati all'aggregazione giovanile (tipicamente: centri parrocchiali e strutture ricreative pubbliche). Alla realizzazione di progetti specifici volti ad esempio a prevenire fenomeni di emarginazione sociale e a promuovere l'arricchimento dei percorsi formativi di giovani e adolescenti, va il 23,8% degli importi pari a 1,8 milioni di euro.

I beneficiari degli interventi di questo comparto sono in prevalenza privati (74,1% delle erogazioni).

Crescita e formazione giovanile – Progetti specifici

Alcuni esempi

Sostegno al Progetto C-LAB. Community dei partecipanti ai progetti di formazione della Fondazione; erogazione di € 500.000 Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Realizzazione del progetto “Laboratori e Centri didattici di automazione industriale per la formazione tecnico-scientifica dei giovani”; erogazione di circa € 430.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Contributo per master nel settore metallurgia promossi dalla Camera di Commercio di Udine in collaborazione con l'Università; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone

Progetto per la promozione di relazioni positive tra bambini e ragazzi in età scolare: Interventi diretti a combattere il disagio derivante da difficoltà relazionali nell'infanzia e nella preadolescenza; erogazione di € 80.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

Crescita e formazione giovanile – ristrutturazione immobili

Alcuni esempi

Realizzazione residenza universitaria “San Filippo Neri;” a Modena

erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Realizzazione di un complesso edilizio da destinare a Centro Giovanile a Siena; erogazione di € 250.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Contributo a sostegno delle spese di adeguamento degli impianti sportivi dei centri di Aviano e Magnano in Riviera; erogazione di € 120.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone

Contributo per la ristrutturazione dei locali adibiti ad oratorio e per i locali dove si svolgono varie attività parrocchiali a Cuneo; erogazione di € 75.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

I contributi a favore dell'Istruzione professionale e degli adulti, vengono destinati principalmente al sostegno di progetti, borse di studio e programmi di studio, a cui nel 2005 è andato complessivamente un milione di euro (pari al 45% delle erogazioni del comparto). Sono stati finanziati soprattutto programmi di formazione e riqualificazione professionale, e borse di studio per studenti-lavoratori.

L'altra più rilevante tipologia di intervento nel comparto è costituita dalla riqualificazione e ammodernamento delle strutture dedicate alla didattica (manutenzione straordinaria di immobili, dotazioni informatiche, biblioteche, ecc), a cui è destinato il 5,4% delle erogazioni del comparto.

Le risorse spese nel comparto nel 2005 sono in prevalenza destinate a soggetti privati (83,2%).

Istruzione professionale e degli adulti - Progetti specifici e programmi di studio

Alcuni esempi

Progetto "Master dei talenti" finanziamento di percorsi di stage all'estero per neodiplomati e neolaureati negli istituti ed atenei piemontesi, erogazione di oltre € 525.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Corsi di formazione per mediatori linguistico culturali; erogazione di circa € 107.000 della Fondazione di Venezia

Corso di formazione per amministratori e dirigenti del territorio; erogazione di circa € 75.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno

Corsi di formazione di educazione stradale per extracomunitari; erogazione di circa € 35.000 della Fondazione Sichelgaita

Istruzione professionale e degli adulti- Ristrutturazione immobili

Alcuni esempi

Costruzione della nuova biblioteca del Comune di Vignola; erogazione di € 650.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola

Progetto di ristrutturazione e adeguamento a norme di sicurezza degli edifici per la formazione della città di Mondovì; erogazione di circa € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Ristrutturazione ed adeguamento di un edificio sito in frazione Veduggio (BO) da destinare ad attività di socializzazione e formazione; erogazione di circa € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Tornando ad un esame generale dell'attività erogativa svolta dalle Fondazioni nel settore Educazione, Istruzione e formazione, alcune note conclusive possono essere riferite alle fonti delle proposte progettuali.

I progetti di origine interna delle fondazioni (i cosiddetti "progetti propri") rappresentano l'8,5% degli importi erogati, mentre le erogazioni basate su domande presentate da terzi il 72,1%. Tramite bando, infine, viene assegnato il 19,4% degli importi.

4.3.6 Ricerca

Nel corso del 2005 gli interventi nel settore Ricerca fanno segnare un avanzamento di posizione in graduatoria (dal sesto al quinto posto), evidenziando come esso sia tra i comparti a cui le Fondazioni rivolgono sempre maggiore interesse.

Le somme complessivamente erogate ammontano a 142,4 milioni di euro e le iniziative sostenute sono 1.464.

In contrapposizione alla tendenza registrata nella passata rilevazione, quest'anno è la ricerca nel campo tecnologico e delle scienze naturali ad attestarsi come settore principale di intervento (vedi Tab. 4.8): l'importo delle erogazioni nel comparto è di 57,1 milioni di euro (+85,9 % rispetto al 2004) per 403 interventi (+20 %).

Risultano invece in diminuzione le iniziative a favore della ricerca e sviluppo in campo medico la cui incidenza nel settore passa da 44,6% nel 2004 a 23,5% nel 2005, con una riduzione del 42% delle risorse impegnate (da 58,5 nel 2004 a 33,4 nel 2005) e del 21% del numero di interventi (da 362 a 284).

A distanza, ma con andamento in crescita, segue la ricerca nel campo delle scienze sociali, che riceve 11,8 milioni di euro, pari al 8,3% delle erogazioni complessive (per un totale di 160 iniziative).

Il resto delle somme assegnate al settore è destinato ad altri ambiti di ricerca, per i quali non è disponibile una classificazione analitica.

Le tipologie di intervento più ricorrenti riflettono, naturalmente, la peculiarità del settore evidenziando una incidenza largamente maggioritaria delle voci "Sostegno alla ricerca" e "Realizzazione di progetti specifici" nelle quali sono classificate le iniziative volte a finanziare progetti di ricerca condotti da Enti e Istituti specializzati nei diversi campi. Esse incidono per il 77,6% nel caso della ricerca in campo tecnologico, per il 62,6% nella ricerca in campo medico e per il 59,5% relativamente a quella in campo sociale.

Ricerca e sviluppo sperimentale in campo medico, tecnologico e sociale

Alcuni esempi

Centro di Eccellenza "NIS - Superfici ed Interfasi Nanostrutturate";
erogazione di € 1.200.000 della Compagnia di San Paolo di Torino

Progetto “Geno-proteomics of Age Related Disorders (GuARD)” – all’interno del progetto NOBEL; erogazione di € 1.667.000 Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Progetto Lagrange, per la promozione della ricerca scientifica con particolare riferimento al campo della teoria della complessità e delle nanotecnologie; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Contributo per il progetto “T3 Lab il laboratorio per il trasferimento tecnologico”. Il progetto, sviluppato da Assindustria e Università di Bologna, consiste in un consorzio misto università-imprese; erogazione di € 800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna

Progetto integrato per la salvaguardia della salute dell’uomo presso l’Università di Foggia; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia

I sussidi per la copertura dei costi di gestione degli enti di ricerca (i c.d. Contributi generali per l’amministrazione), sono diffusi nel campo della Ricerca sociale e in quella tecnologica (dove assorbono tra il 12 e il 14% degli importi erogati), mentre sono marginali nell’ambito della ricerca medica.

La fornitura di attrezzature e dotazioni strumentali costituisce una ulteriore modalità di sostegno spesso fornito dalle fondazioni agli Enti di ricerca, soprattutto nel campo della ricerca medica dove per questa finalità è stato speso circa il 16% degli importi .

Ricerca - Fornitura di attrezzature e dotazioni strumentali

Alcuni esempi

Costruzione di un Centro di Ricerca sulle cellule staminali epiteliali di rivestimento e per lo sviluppo delle applicazioni terapeutiche nei settori oculistico e dermatologico; erogazione di € 1.350.000, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Centro di Spettrometria di Massa di livello europeo per la ricerca avan-

zata su Genoma e Proteoma. Acquisto di uno Spettrometro di massa ad alta risoluzione a trasformata di Fourier (FT-MS); erogazione di € 1.000.000 della Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Utilizzo dell'assistenza robotica per l'esecuzione di differenti interventi di chirurgia laparo-torascopica avanzata, al fine di valutarne qualitativamente l'outcome, comparato con quelli di omologhi interventi eseguiti senza assistenza robotica.; erogazione di € 850.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Acquisto di attrezzature e strumenti nell'ambito della realizzazione del Centro di ricerca di Biologia Marina; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Contributo per la realizzazione di un laboratorio dedicato all'estrazione, caratterizzazione ed espansione delle cellule staminali e loro conservazione criogenica all'interno del presidio ospedaliero di Terni; erogazione di € 280.000, della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni

Acquisto di accessori e strumentazione di avanguardia per progetti di ricerca inerenti la Microscopia ottica ed elettronica, erogazione di € 130.000, della Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Contributo per l'acquisizione di un gas cromatografo con spettrometro di massa quale rilevatore (GC-MS) nell'ambito del progetto di ricerca "Studio sui contributi da sorgenti multiple al particolato fine aereodisperso in aree urbane e industriali"; erogazione di € 70.000, della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste

In ordine alla natura dei soggetti beneficiari, il dato generale del settore Ricerca evidenzia una leggera prevalenza degli enti di natura pubblica, cui va il 51,8% degli importi erogati, rispetto alle istituzioni private.

Nel settore Ricerca, come in quelli precedentemente esaminati, la scelta delle iniziative da sostenere si basa prevalentemente su proposte progettuali presentate da terzi, che incidono per il 57,3% del totale erogato. I progetti propri assorbono il 19,5% degli importi erogati (contro il 21,5% a livello generale); i bandi sono utilizzati per allocare il 23,3% dei fondi stanziati (contro il 20,3% per tutti i settori).

Da segnalare, infine, il peso significativo che nel settore Ricerca assu-

mono gli interventi realizzati mediante società strumentali (il 21,5% delle erogazioni è assegnato con questa modalità, contro un valore medio di tutti i settori di circa il 6,2%).

4.3.7 Salute pubblica

Il settore Salute pubblica si colloca al sesto posto in graduatoria, l'ammontare complessivo degli importi erogati nel 2005 è di 120,8 milioni di euro con un'incidenza dell'8,8%, in diminuzione rispetto al 2004 (145,6 i milioni erogati e 11,5% l'incidenza sul totale. Aumenta invece il numero delle iniziative realizzate, che passano da 1.333 nel 2004 a 1.396 nel 2005 (+4,7%).

Il sostegno ai servizi ospedalieri si conferma il principale ambito di intervento del settore (vedi Tab. 4.9), incidendo per il 70,1% degli importi erogati. In valore assoluto, però, le somme complessivamente erogate diminuiscono di oltre il 19% (da 104,5 a 84,6 milioni di euro).

Beneficiano di questi contributi soprattutto gli Ospedali e Case di cura generali (ad essi vanno circa 44,8 milioni di euro, con incidenza del 37,1% nel comparto), seguiti a distanza da Istituti, cliniche e policlinici universitari (che ottengono circa 4 milioni di euro), e da Strutture sanitarie specialistiche (con 2,4 milioni di euro).

I soggetti pubblici sono i beneficiari di gran lunga prevalenti delle erogazioni in questo comparto (73%), con una significativa eccezione per gli interventi a favore dei presidi sanitari specializzati (ad esempio centri riabilitativi o di lunga degenza), dove invece si registra una presenza maggioritaria di beneficiari privati.

Il tipo di intervento più ricorrente è la fornitura di Attrezzature mediche (per circa 41 milioni di euro, pari al 34,2% degli importi erogati nel settore), rappresentate in prevalenza da apparecchiature per attività diagnostica e terapeutica (quali ad esempio macchinari per risonanze magnetiche, T.A.C., ecografie, endoscopie, laparoscopie, ecc.)

Un peso significativo nel settore rivestono anche la Realizzazione di progetti specifici (21%, per un importo complessivo di circa 25,3 milioni di euro) e la Costruzione e ristrutturazione di immobili, volta all'estensione o ammodernamento di strutture già esistenti, ovvero alla realizzazione di nuovi presidi sanitari (15,7 % degli importi con 19 milioni di euro erogati).

Servizi ospedalieri
Fornitura di apparecchiature mediche e realizzazione
di progetti specifici

Alcuni Esempi

Adeguamento tecnologico e organizzativo dei reparti di emergenza dei presidi dell'Azienda Ospedaliera CTO in previsione dei Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali 2006; erogazione di € 1.520.000 della Compagnia di San Paolo di Torino

Acquisto di attrezzature ed arredi per il Centro polifunzionale per anziani Madre Teresa di Calcutta; erogazione di € 800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna

Introduzione di un sistema di informatizzazione delle cartelle cliniche per il Centro Trapianto di Fegato; erogazione di € 730.000 della Compagnia di San Paolo di Torino

Acquisto della strumentazione necessaria per l'attivazione di un Servizio Radioterapia presso l'Azienda Ospedaliera "Ospedale San Salvatore" di Pesaro; erogazione di € 701.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro

Acquisto di un sistema PET - CT per l'Ospedale Morgagni di Vecchiavazzo; erogazione di € 700.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì

Acquisto di un acceleratore lineare per l'Unità Ospedaliera di Radioterapia del Presidio di Lucca; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Realizzazione del progetto di ricerca biennale Diagnosi precoce delle lesioni preneoplastiche e neoplastiche della mammella utilizzando lo strumento mammotome con studio delle modificazioni (morfologiche, fenotipiche); erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Programma di ristrutturazione ed ampliamento della parte vecchia dell'ospedale di Mirandola e donazione di strumentazioni tecnologiche;

erogazione di € 213.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola

Ristrutturazione e aggiornamento del Sistema di Monitoraggio dell'Unità Coronarica dell'Ospedale Civile di Sassari; erogazione di € 180.000 della Fondazione Banco di Sardegna

Acquisto di un microscopio elettronico a trasmissione (TEM) con finalità clinico - diagnostiche; erogazione di € 160.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone

Acquisto di emoteca mobile per la raccolta del sangue e per la promozione del dono del sangue nella città e nella provincia di Modena; erogazione di € 120.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Servizi ospedalieri - Costruzione e ristrutturazione immobili

Alcuni Esempi

Realizzazione del Nuovo Ospedale di Parma; erogazione di € 2.560.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto

Realizzazione di un Ospedale mobile per interventi sanitari di emergenza; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Realizzazione del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Costruzione dell'immobile che ospiterà l'Istituto delle scienze oncologiche e del volontariato (ANT), un polo di solidarietà che metterà a confronto esperti della ricerca oncologica; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna

Realizzazione dell'Unità Ospedaliera di Anatomia ed Istologia Patologica e acquisto attrezzature per il reparto di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale SS. Annunziata di Savigliano; erogazione di € 282.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano

Realizzazione di nuovi interventi presso l'Ospedale di Naggalama in Uganda, tra cui l'ampliamento del reparto di pediatria con l'acquisto di nuove attrezzature, la costruzione di nuovi appartamenti per il personale e la ristrutturazione dell'ostello; erogazione di € 280.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Completamento del Nuovo Ospedale di Biella; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Oltre ai servizi ospedalieri, sin qui descritti, le risorse impegnate dalle Fondazioni nel settore Salute pubblica sono destinate a una molteplicità di altri servizi sanitari (vedi ancora Tab. 4.9), a cui vanno 28,5 milioni di euro pari al 23,6% delle erogazioni del settore. Tra essi risultano particolarmente frequenti i servizi di ambulanza, banche del sangue e attività paramediche (cui vanno 15,6 milioni di euro), rivolti in prevalenza a malati oncologici e a pazienti emopatici.

I soggetti beneficiari delle erogazioni del 2005 nel comparto altri servizi sanitari sono in prevalenza privati (54,8%).

Altri servizi sanitari

Alcuni Ese

Hospice e assistenza domiciliare per i malati terminali a Roma; erogazione di € 3.177.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma

Interventi di assistenza medica domiciliare per anziani, disabili, minori, non udenti; erogazione di € 2.500.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Realizzazione di una "Casa-Famiglia" per nefropatici e persone in trattamento dialitico e per un programma di screening per la diagnosi precoce delle nefropatie vascolari dell'anziano; erogazione di € 220.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste

Realizzazione, presso il Laboratorio di Genetica Umana, del progetto di ricerca biennale finalizzato all'identificazione di microriarrangiamenti cromosomici causa di ritardo mentale; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Progetto “Missione Soccorso”, per il potenziamento delle strutture di pronto intervento in emergenza sanitaria; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

A conclusione dell'esame del settore Salute pubblica, c'è da osservare che le risorse vengono canalizzate pressoché esclusivamente nella forma di sovvenzionamento di opere e servizi (96,4% degli importi erogati) e che gli interventi scaturiscono quasi per intero da proposte progettuali presentate da terzi (75,8%), seguite a distanza dalle erogazioni conseguenti a bando con circa il 20%.

4.3.8 Sviluppo locale

Nel 2005 nel settore Sviluppo Locale¹², sono censiti 1.133 interventi, per un ammontare di importi erogati pari a 94,5 milioni di euro (il 6,9% del totale). Si tratta di iniziative molto diversificate, il cui comune denominatore può essere individuato nell'intento di attivare o rafforzare processi di sviluppo complessivo del territorio (sul piano quantitativo e qualitativo), agendo su alcune delle sue componenti strutturali.

Esaminando lo schema riepilogativo della Tab. 4.10 si può osservare l'andamento delle tre principali tipologie di intervento considerate.

La Promozione dello sviluppo economico della comunità locale è la più importante per ammontare di risorse impegnate, con circa 13 milioni di euro spesi (circa il 14% del totale). In tale comparto si concentra il maggior numero di iniziative sostenute (in totale 655, pari a 57,8% del totale). Nella grande varietà di iniziative censite, si riscontrano numerosi progetti finalizzati al rafforzamento dell'imprenditoria locale (start-up di nuove imprese, riqualificazione professionale, innovazione tecnologica) e alla promozione dei prodotti e della cultura tipici.

¹² Questo settore trae origine dal vecchio raggruppamento “Promozione della comunità locale” su cui sono stati operati nella passata rilevazione statistica interventi tali da modificarne sensibilmente il contenuto. Alcuni dei precedenti sotto-settori sono stati lasciati fuori, riaccorpandoli all'interno di settori nuovi o revisionati; per contro sono state inserite nuove voci classificatorie, riprese direttamente dai “settori ammessi” indicati dalla normativa sulle Fondazioni.

Promozione dello sviluppo economico della comunità locale

Alcuni esempi

Organizzazione dei IX giochi paraolimpici invernali di Torino 2006; € 20.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

“Progetto Lagrange” start-up di progetti d’impresa innovativa ad alto contenuto tecnologico; erogazione di € 1.600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Progetto di informatizzazione del territorio di Alessandria; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

Realizzazione del progetto preliminare ed esecutivo del nuovo tracciato della strada statale n. 68 a Volterra; erogazione di € 183.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

Realizzazione di un distretto culturale nel territorio forlivese; erogazione di € 120.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì

Al secondo posto nel settore si colloca la Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità con circa 6 milioni di euro, il 6,2% degli importi erogati, e 147 iniziative (il 13% del settore).

Si tratta di opere pubbliche generalmente di grande rilievo economico, alle quali le Fondazioni concorrono insieme a soggetti pubblici. Gli interventi più tipici sono quelli tesi al miglioramento delle infrastrutture territoriali (ad esempio reti viarie e sistemi di telecomunicazioni), e alla riqualificazione ambientale e territoriale (riequilibrio dell’eco-sistema, sistemazione idro-geologica del territorio, ecc).

Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità

Alcuni esempi

Realizzazione di una rete telematica a banda larga in fibra ottica nella provincia di Siena; erogazione di € 1.400.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Realizzazione di una nuova sala polifunzionale e servizi connessi presso l'edificio Endimione a Valdobbiadene.; erogazione di € 775.000 della Fondazione Cassamarca

Sostegno alle vie di comunicazione e alla logistica della provincia di Cuneo; erogazione di € 750.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Contributo per la ristrutturazione della Comunità "Casa del Giovane" e della Cooperativa "il Giovane Artigiano"; erogazione di € 408.000 della Fondazione Banca del Monte di Lombardia

Costi di progettazione e spese tecniche per la realizzazione di una strada di collegamento al nuovo Ospedale Morgagni - Pierantoni; erogazione di € 270.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì

Spese di progettazione dell'aeroporto di S.Egidio; erogazione di € 258.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

Ristrutturazione dei locali della nuova sede della Croce Verde sezione di Asti; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti

Contributo per i lavori di adeguamento dei locali della Certosa di Valmanera destinati al Museo degli arazzi Scassa in provincia di Torino; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Chiudono la rassegna del settore gli interventi nell'ambito dell'Edilizia popolare, a cui vengono destinati 2,6 milioni di euro, pari al 2,7%, finalizzati per lo più all'incremento o al recupero del patrimonio abitativo destinato alle fasce sociali meno abbienti.

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, il settore nel suo complesso fa registrare una prevalenza degli enti pubblici (74,% degli importi erogati), con un peso preponderante, tra questi, degli enti locali.

Il sovvenzionamento di opere e servizi rimane la modalità realizzativa maggioritaria con il 72,6% degli importi, segue a distanza la realizzazione diretta della fondazione con 24,1%.

Interessante è il dato relativo all'utilizzo di bandi, che in questo settore

rappresentano la modalità prevalente per l'assegnazione delle risorse (54% delle erogazioni, contro 20% rilevato a livello nazionale). Anche le iniziative che originano dalla progettazione interna della Fondazione pesano di più nel settore Sviluppo Locale di quanto non avvenga in generale (28% contro 21,5%): ne consegue che i progetti presentati da terzi risultano in questo ambito destinatari di una quota minoritaria degli importi erogati (18% contro 58%).

4.4 Beneficiari delle iniziative

Le analisi di questo paragrafo sono dedicate all'analisi delle organizzazioni beneficiarie dei contributi elargiti dalle Fondazioni, classificate in funzione della loro natura giuridico-istituzionale.

Tipicamente, esse sono istituzioni pubbliche oppure enti ed organismi privati *non profit*, cioè soggetti che operano stabilmente sul territorio per il perseguimento di finalità non lucrative di pubblico interesse.

Tali soggetti costituiscono il "tramite" attraverso il quale le risorse finanziarie messe a disposizione dalle Fondazioni si trasformano in attività, progetti e servizi a beneficio dei cittadini delle comunità a cui, in ultima istanza, l'azione delle Fondazioni è istituzionalmente rivolta.

È da precisare che i dati raccolti nell'analisi di questa variabile non comprendono le erogazioni di importo più limitato (non superiore a 5.000 euro), per le quali, come già evidenziato in premessa, l'indagine ha previsto un minore dettaglio informativo degli interventi censiti.

La Tab. 4.11 evidenzia nel 2005 una sostanziale stabilità dei dati rispetto al 2004: i soggetti privati consolidano la propria posizione di preminenza ottenendo il 60,2% degli importi erogati, con un leggero assestamento (+1%) rispetto all'anno precedente. Con riguardo al numero di iniziative realizzate, ai privati va il 67,5% degli interventi, ai soggetti pubblici il 32,5%.

Per quanto riguarda i soggetti privati, le categorie di beneficiari più importanti sono (vedi Tab. 4.12): Fondazioni (18,6%, con un rilevante aumento rispetto al 2004), Associazioni (12,3% degli importi erogati, di cui 1,5 % destinato alle Associazioni di promozione sociale), Organizzazioni di volontariato (10,4%) e Cooperative sociali (2,0%). Una significativa quota delle erogazioni è attribuita alla categoria Altri organismi privati (17,8%), tra cui sono incluse le istituzioni religiose.

Tra i soggetti pubblici, gli Enti locali risultano i destinatari principali, con il 24,3% del totale erogato. Il peso di questi interlocutori è aumenta-

to rispetto all'anno passato (nel 2004 era 23,2%) e detiene ancora il primato assoluto tra tutte le categorie di beneficiari prese in considerazione. Le Fondazioni, nel pieno esercizio della propria autonomia gestionale, confermano pertanto l'orientamento a mantenere un rapporto preferenziale con le istituzioni pubbliche locali, riconosciute come interfaccia primaria (sebbene non esclusiva) per il raccordo con le istanze della comunità locale.

Nel comparto dei beneficiari di natura pubblica gli Enti pubblici non territoriali (che includono Scuole, Università, Strutture sanitarie, Istituti di accoglienza e beneficenza, ecc.) subiscono un decremento della propria quota sul totale degli importi erogati: da 15,5% nel 2004 a 12,7% nel 2005.

La quota destinata alle Amministrazioni pubbliche centrali, pur se in leggero aumento, rimane anche nel 2005 marginale (1,9% degli importi e 2,4% del numero di interventi).

4.5 Tipo di intervento

Vengono ora prese in esame le finalizzazioni operative delle erogazioni effettuate dalle Fondazioni, ossia le specifiche azioni messe in atto utilizzando i fondi concessi. La Tab. 4.13 illustra i principali tipi finalizzazione registrati nel 2005, evidenziandone la distribuzione percentuale per importi e per numero di iniziative.

La Costruzione e ristrutturazione di immobili raccoglie la quota maggiore di risorse (23,5%)

Sostanzialmente in linea con essa è la Realizzazione di progetti specifici, che ottiene il 22,3% degli importi erogati ed è al primo posto in graduatoria per quanto riguarda il numero di interventi realizzati (11,5%).

Con incidenze inferiori, ma ancora di rilievo, risultano i Contributi generali per l'amministrazione (14%), la fornitura di Beni e Attrezzature (6,6%), entrambi in leggera diminuzione rispetto al 2004, e il Sostegno alla ricerca (4,7%).

Segue poi un ventaglio molto ampio di altre tipologie di intervento con incidenze minori, tra le quali vengono proposte, nella Tab. 4.13, quelle che hanno ottenuto un'incidenza percentuale superiore almeno all'1%.

Ricordando tra esse quelle che superano la soglia del 2% degli importi erogati, si segnalano: Produzione di rappresentazioni artistiche (3,7%), Mostre ed esposizioni (2,6%), Sviluppo dell'organizzazione (2,6%).

Tra le altre le tipologie di intervento meritano una citazione due di esse che, pur se con modesta incidenza sugli importi erogati (poco meno dell'2%), risultano piuttosto numerose: Borse di studio e Conservazione e manutenzione di collezioni librerie e artistiche.

4.6 Altre caratteristiche dei progetti

In questo paragrafo vengono prese in esame alcune ulteriori caratteristiche degli interventi realizzati.

È bene ricordare che le analisi riportate in questa sezione dell'indagine si riferiscono solo a una parte degli interventi censiti nel 2005; sono infatti escluse tutte le erogazioni inferiori a 5.000 euro (per le quali, come più volte ricordato, il dettaglio degli elementi richiesti è stato più limitato), e quegli interventi per i quali, relativamente alle variabili qui esaminate, le Fondazioni hanno fornito dati incompleti. Conseguentemente i risultati qui esposti presentano un più limitato grado di rappresentatività¹³.

I dati del 2005 confermano la netta prevalenza dell'impostazione *granting*¹⁴ dell'attività delle Fondazioni. Il Sovvenzionamento di opere e servizi, cioè la modalità di intervento che riflette quel modello operativo, è largamente maggioritaria (Tab. 4.14), con l'85,9% degli importi erogati e il 90,3% del numero di iniziative.

Le iniziative direttamente gestite dalle Fondazioni aumentano nel 2005 la propria quota in termini di importi erogati, da 6,9% a 7,9%, ma diminuisce la percentuale relativa al numero di interventi che passano da 4,3% (nel 2004) a 3,3%.

Il ricorso a società strumentali, appositamente costituite per l'intervento in specifici settori, mostra invece un calo rispetto all'anno precedente, con una incidenza del 6,2% quanto a importi erogati e del 6,4% quanto al numero delle iniziative realizzate (nel 2004 le incidenze erano rispettivamente 9,5% e 8,1%).

Con riferimento all'origine dei progetti (vedi Tab. 4.15) si registra un

¹³ In particolare, i dati esaminati in questo paragrafo si riferiscono al 90% circa del totale degli importi erogati.

¹⁴ Come è noto, questo modello prevede una attività istituzionale centrata in prevalenza sulla erogazione di contributi finanziari a soggetti terzi, cui è demandata la realizzazione materiale dei progetti di intervento. Nell'altro approccio tipico (c.d. *operating*) la Fondazione si impegna invece nella realizzazione diretta di progetti e iniziative sul territorio (ad esempio gestendo una struttura residenziale di assistenza socio-sanitaria, o un museo, ovvero organizzando una mostra presso la propria sede).

riequilibrio molto marcato tra le tre tipologie contemplate.

Le iniziative che nascono da proposte di terzi, pur mantenendosi largamente prevalenti, riducono la propria incidenza da 70,7% (nel 2004) a 58,2% degli importi erogati, mentre i progetti di origine interna e le erogazioni conseguenti a bando crescono significativamente passando rispettivamente da 14,6% e 11,5% nel 2004 a 21,5% e 20,3% delle erogazioni del 2005.

L'allocazione dei fondi tramite bando (che quasi raddoppia il proprio peso sul totale erogato) rappresenta un interessante modalità di approccio al territorio, intermedia tra il finanziamento di progetti di terzi (ideati e sviluppati totalmente al di fuori della Fondazione) e la realizzazione diretta di programmi di intervento propri della Fondazione.

Spesso infatti le Fondazioni costruiscono i bandi sulla base di una precisa strategia di intervento sul territorio, alla base della quale vi è una visione specifica di come determinati bisogni della comunità dovranno essere soddisfatti. Conseguentemente, i bandi vengono impostati in modo da identificare con precisione obiettivi, destinatari e modalità realizzative dei progetti ammissibili alla selezione.

In tal modo, in definitiva, le Fondazioni svolgono un ruolo di "regia" complessiva degli interventi, pur non essendo direttamente coinvolte nella fase realizzativa degli stessi; con il vantaggio, così, di contenere notevolmente gli oneri organizzativi ricadenti sulle proprie strutture, e di stimolare e valorizzare le competenze progettuali "esterne" presenti sul territorio.

L'ultima caratteristica presa in esame in questo paragrafo riguarda il coinvolgimento di altri soggetti in sede di finanziamento del progetto (erogazioni cosiddette *in pool*).

Nel 2005 questo tipo di erogazioni interessa il 15,2% degli importi erogati, in lieve diminuzione rispetto al 2004 (era 16,9%).

I soggetti con i quali le Fondazioni instaurano più spesso rapporti di *partnership* sono gli Enti della pubblica amministrazione (con frequenza del 34,7% dei casi censiti) le altre Fondazioni (di origine bancaria e non) e le Organizzazioni non profit (nel complesso 36,5% dei casi censiti). Sono anche numerose le collaborazioni con enti ecclesiastici, enti di ricerca e strutture socio-sanitarie di vario tipo, che nell'insieme rappresentano un ulteriore 25,4% dei casi di *partnership*.

Si ripropongono, quindi, le stesse categorie di enti ai quali le Fondazioni indirizzano le proprie risorse erogative, a ulteriore dimostrazione dell'importanza che essi rivestono nello sviluppo dell'azione delle Fondazioni; in questo caso la cooperazione con questi soggetti si concretizza nella realizzazione di progettualità condivise.

Marginalmente, si rilevano anche casi di collaborazione con altre categorie di interlocutori, tra cui Imprese e Organizzazioni estere.

4.7 Localizzazione delle iniziative

La forte caratterizzazione localistica dell'attività erogativa delle Fondazioni è un tratto distintivo consolidato da tempo, che nel 2005 trova puntuale conferma. I flussi distributivi delle risorse per territorio, tuttavia, mostrano variazioni di un certo interesse rispetto all'anno precedente, ed evidenziano la tendenza delle Fondazioni ad ampliare il perimetro territoriale della loro azione (vedi Tab. 4.17) .

Le erogazioni destinate alla regione di appartenenza sono sempre in larga maggioranza (80,6% degli importi e 91% del numero di iniziative), seppure in leggera diminuzione rispetto al 2004 (erano 82,5% degli importi e 92,6% del numero).

La variazione più significativa riguarda il peso degli interventi a valenza nazionale, relativamente ai quali si registra un aumento molto consistente: da 6,2% a 10,4% degli importi erogati.

Su questo incremento ha inciso significativamente la realizzazione del Progetto Sviluppo Sud, di cui si riferisce poco più avanti in questo paragrafo, in conseguenza del quale cospicui flussi di risorse si sono spostati dalle ripartizioni del Nord e del Centro Italia a favore della ripartizione Sud e Isole.

L'analisi di questo paragrafo si conclude con l'esame della distribuzione delle erogazioni per ripartizione geografica (vedi tab. 4.18).

Come è noto, a questo riguardo la situazione è fortemente condizionata dal fatto che la maggior parte delle Fondazioni ha sede nelle regioni del Nord e del Centro d'Italia (76 Fondazioni sul totale di 88), e che le poche Fondazioni presenti a Sud sono limitate, nella propria azione, da una ridotta dotazione patrimoniale. È proprio per questa situazione di squilibrio strutturale che le Fondazioni hanno dato vita, nel corso di questi ultimi anni ad iniziative volte a canalizzare verso le regioni meridionali flussi integrativi di risorse (Progetto Sviluppo Sud 1^a e 2^a edizione), e nel 2005 hanno stipulato l'accordo strategico con il mondo del Volontariato e del Terzo settore per la realizzazione del Progetto Sud.

In virtù di questa iniziativa, il dato delle erogazioni destinate al Meridione presenta un consistente aumento, più che raddoppiando in valore assoluto (da 41,4 milioni nel 2004 a 99,4 milioni nel 2005) e portando la sua incidenza percentuale sul totale erogato all'8% (nel 2004 era 3,9%).

A Nord va il 67% delle somme erogate, con una flessione rispetto al 2004, mentre il Centro mantiene sostanzialmente invariata la sua quota, attestandosi al 25% degli importi totali.

Il Progetto Sud

Il problema dello squilibrio nella distribuzione territoriale delle risorse erogate era da tempo all'attenzione delle Fondazioni.

Già in occasione del Congresso Nazionale di Torino, nel 2000, esse avevano affidato ad ACRI il compito di promuovere iniziative tese a riequilibrare la situazione; purtroppo, la grave incertezza del quadro giuridico-normativo del settore che contraddistinse i due anni successivi non consentì di dar corso a quel mandato se non a partire dal 2003, dopo il ripristino, prodotto dalle sentenze in materia della Corte Costituzionale, della cornice normativa della Legge Ciampi. Nel 2003 e 2004 venne promosso, in due successive edizioni, il Progetto Sviluppo Sud, al quale aderirono nell'insieme circa 50 fondazioni con un impegno complessivo di oltre 53 milioni di euro, che servì a determinare una prima, pur se contenuta, correzione dei flussi distributivi delle risorse a favore delle regioni meridionali.

Nel 2005 l'azione delle Fondazioni in questo ambito ha subito un nuovo e maggiore impulso, con il lancio del Progetto Sud.

Lo spunto è stato offerto dalla sentenza del TAR del Lazio del mese di giugno 2005 che, rigettando in primo grado di giudizio l'impugnazione dei Centri di servizio contro l'Atto Visco, ha prospettato la possibilità di liberare una ingente riserva di fondi (circa 210 milioni di euro), accumulate nei bilanci delle Fondazioni a partire dal 2001 a titolo di accantonamenti prudenziali (indisponibili) ai fondi speciali per il volontariato.

La strategia di intervento individuata ha puntato a canalizzare dette risorse per interventi nel Sud, chiudendo definitivamente il contenzioso aperto dal Volontariato con un accordo nazionale diretto all'impiego delle stesse per un progetto comune a vantaggio del Sud.

In più, lo stock delle somme inizialmente impegnate nel progetto si è ulteriormente arricchito con l'impegno del Volontariato a destinare al progetto gli accantonamenti effettuati dalle Fondazioni negli anni 2003 e 2004, non ancora assegnati ai Comitati di gestione per la ripartizione ai CSV (circa 105 milioni).

Per gli anni successivi, le Fondazioni si sono poi impegnate ad effettuare un accantonamento aggiuntivo, rispetto a quello previsto dalla L.266/91 (calcolato secondo l'Atto Visco) da utilizzare in parte per integrare e perequare le risorse già destinate ai Centri di servizio per il volontariato con gli accantonamenti di legge, e in parte per finanziare le nuove iniziative da realizzare a Sud.

Per una più dettagliata indicazione delle risorse messe in campo per il Progetto sud si rinvia alla Tab n. 4.19.

Le intese raggiunte sono state formalizzate il 5 ottobre 2005 con la sot-

toscrizione di un Protocollo d'intesa da parte dell'ACRI e del Forum permanente del Terzo settore, al quale hanno aderito la Consulta Nazionale permanente del volontariato (presso il Forum del terzo settore), la Convol (Conferenza permanente presidenti associazioni e federazioni nazionali di volontariato, Csv.net (Coordinamento nazionale dei Centri di servizio) e Consulta nazionale dei Comitati di gestione.

Nel suo insieme il Progetto si propone di coniugare l'azione tesa allo sviluppo delle regioni meridionali del Paese con il potenziamento del sistema nazionale di sostegno e qualificazione del volontariato imperniato sui fondi speciali della L. 266/91.

Per quanto riguarda l'azione nel Sud, la strategia prescelta punta a favorire il processo di infrastrutturazione sociale delle regioni meridionali. Si vuole cioè agire sulle reti di protezione sociale presenti, rafforzandole e integrandole in modo accrescerne l'autonoma capacità di azione, adeguandole al fabbisogno del territorio e omogeneizzandole, sul piano della qualità e capacità di intervento, con quelle presenti in altre aree del Paese.

Gli approfondimenti svolti successivamente alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa hanno portato all'individuazione di una nuova Fondazione nazionale, la Fondazione per il Sud, come il soggetto a cui affidare il governo di questa complessa azione. La Fondazione per il Sud si è poi costituita nel mese di novembre 2006.

In merito all'obiettivo di potenziamento del sistema dei fondi speciali per il volontariato ex L. 266/91, il progetto prevede di migliorare i processi che regolano il flusso delle risorse in modo da sveltire la messa a disposizione dei fondi accantonati, soddisfare di più e meglio le esigenze delle organizzazioni di volontariato, aumentare il grado di trasparenza delle attività svolte, e distribuire i benefici del sistema in modo più equilibrato tra le varie regioni del Paese.

ANALISI RIFERITA A GRUPPI DI FONDAZIONI

Dopo l'esame dell'attività erogativa delle Fondazioni viste nel loro insieme, in questa parte del capitolo si passa ad una analisi dei risultati relativi ad alcuni raggruppamenti delle stesse.

Come nei precedenti Rapporti, i criteri adottati per la formazione dei gruppi sono due.

Il primo classifica le Fondazioni sulla base del loro patrimonio (riferito ai bilanci dell'esercizio 2005), e contempla cinque classi dimensionali ordinate in senso decrescente alle quali corrispondono, rispettivamente, le Fondazioni grandi, medio- grandi, medie, medio-piccole e piccole.

Il secondo criterio, di tipo territoriale, distingue le Fondazioni secondo l'appartenenza alle quattro usuali ripartizioni geografiche del nostro Paese¹⁵.

4.8 Quadro sintetico

Nella Tab. 4.20 sono esposti gli andamenti generali dell'attività erogativa dei raggruppamenti di Fondazioni considerati.

Per quanto riguarda i gruppi formati in base alla dimensione patrimoniale delle Fondazioni, il primo dato da mettere in evidenza è la concentrazione molto forte, e in aumento, delle somme erogate.

Le Fondazioni grandi, che numericamente rappresentano poco più del 20% del totale, incidono per l' 80,9% sull'importo distribuito e per il 44,8% sul numero degli interventi.

All'estremo opposto si collocano le Fondazioni piccole. Il loro peso numerico coincide con quello delle grandi (20,4% del totale), ma la loro attività erogativa pesa solo per l'1,5% in termini di importo e per il 9,6% del numero di iniziative.

La media del numero di interventi realizzati e quella degli importi unitari per intervento risultano decrescenti al decrescere della dimensione delle Fondazioni. Mentre una Fondazione grande realizza in media 632 progetti di importo unitario di oltre 97.000 euro, una Fondazione piccola registra 135 iniziative di 8.200 euro cadauna.

Le Fondazioni con sede nel Nord hanno il peso maggiore, incidendo per il 73,8% dell'importo complessivo e per il 67,5% del numero di iniziative. Tra le due ripartizioni del Nord, il Nord ovest segna una prevalenza quanto a importi erogati (40,1% contro 33,7% del Nord est) mentre il Nord est fa registrare un maggior numero di interventi (35% contro 32,5 % del Nord ovest).

Il Centro mantiene stabile la propria quota, pari a circa un quarto del sistema (24,1% degli importi e circa 26% del numero di iniziative).

Il peso minore è delle Fondazioni ubicate nel Sud e nelle Isole: numericamente esse contano per il 14% circa (sono in tutto 12) ma incidono solo per il 2,1% quanto a importo e per il 6,6% sul numero di interventi.

¹⁵ Si riportano le regioni comprese in ciascuna delle quattro ripartizioni geografiche considerate:

- Nord ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;
- Nord est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
- Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
- Sud e Isole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Scendendo dal Nord verso il Sud si assiste ad un calo delle medie degli importi unitari per erogazione e del numero di interventi realizzati. Questi i dati analitici:

- nel Nord ovest l'importo medio di ogni erogazione è di oltre 66.000 euro e il numero medio di erogazioni per ogni Fondazione è di 486 unità;
- nel Nord est i valori sono rispettivamente di 52.000 euro e di 296 unità;
- nel Centro di 50.200 euro e di 220 unità;
- nel Mezzogiorno di 17.500 euro e di 151 unità.

La distribuzione delle erogazioni per classi di importi singoli (vedi Tab. 4.21) evidenzia una correlazione diretta tra dimensioni patrimoniali delle Fondazioni (le più grandi delle quali sono concentrate soprattutto nel Nord del Paese) e rilievo economico dei singoli interventi.

Le Fondazioni grandi e quelle ubicate nel Nord indirizzano la quota più alta delle proprie erogazioni verso interventi di importo unitario superiore a 500 mila euro. Più del 46% viene destinato a questa classe di interventi. Nel Centro la quota impegnata per questo tipo di iniziative rimane elevata (38,3%), mentre nel Sud scende al 26,4%.

Le Fondazioni del Sud, che come è noto hanno una disponibilità di risorse per le erogazioni più limitata, impiegano infatti la maggior parte di dette risorse per interventi di importo unitario non superiore a 100 mila euro.

È interessante osservare, per quanto riguarda quest'ultimo raggruppamento territoriale, il rilievo ancora significativo delle iniziative di importo non superiore a 5.000 euro: esse assorbono oltre il 7% degli importi erogati, contro il 2% rilevato nel Nord est e nel Centro e l'1,4% nel Nord ovest.

Peraltro, indipendentemente dalla localizzazione geografica degli interventi, il dato relativo alle erogazioni di importo unitario modesto (non superiore a 5.000 euro) mostra comunque un andamento molto differenziato in funzione della dimensione patrimoniale delle Fondazioni. Tra le grandi esse incidono in misura molto marginale (0,8%), mentre per gli altri gruppi dimensionali il peso è ovunque superiore al dato di sistema (2,1%), giungendo a toccare un massimo tra le Fondazioni piccole (16,3%).

Esaminando, infine, l'orizzonte temporale dei progetti finanziati (vedi Tab. 4.22), si osserva che le erogazioni pluriennali hanno un peso più significativo tra le Fondazioni medio-grandi e in quelle del Nord-est, dove assumono un'incidenza del 21,4% contro il 10,5% rilevato al livello di sistema. L'incidenza di detta modalità di intervento si riduce, invece, nelle Fondazioni grandi (8,7%) sino a diventare appena marginale nel Sud e Isole (1,8%) e nel Nord-ovest (1%).

4.9 Settori di intervento

La distribuzione degli importi erogati per settori beneficiari da parte dei singoli raggruppamenti di Fondazioni mostra, per alcuni settori, scostamenti di un certo rilievo rispetto alla media di sistema. (v. Tab. 4.23).

- Concentrando l'analisi sui settori di maggior intervento si osserva che:
- il settore Attività culturali e artistiche, che già a livello di sistema riveste il peso più rilevante (30,6%), assume una posizione ancor più importante in tutti i gruppi dimensionali (oscillando fra il 39,4% delle Fondazioni medio-piccole e il 36,7% delle medie) ad eccezione delle Fondazioni grandi, per le quali si registra una incidenza del 29,6%. Secondo la ripartizione geografica l'importanza di questo settore risulta particolarmente elevata tra le Fondazioni del Sud e Isole, dove impegna il 47,4 % delle risorse.
 - Nel settore Volontariato, filantropia e beneficenza le diverse classi dimensionali mostrano modesti scostamenti rispetto al dato generale (15,6%), ad eccezione delle Fondazioni grandi che evidenziano un interesse particolare per il settore che supera il dato generale (16,2%). Secondo la ripartizione geografica, si osserva invece la prevalenza del Nord Ovest (19%) del Sud e Isole e (17,3%), entrambi al di sopra del dato generale.
 - L'Assistenza sociale incide per una quota superiore a quella del sistema nelle Fondazioni medio-grandi (12,5%, contro 11,6%), mentre risulta avere la più scarsa presenza nelle fondazioni piccole (6,7%). Dal punto di vista territoriale, invece, si rileva una netta differenziazione tra la scelte delle Fondazioni del Nord est e del Nord ovest (rispettivamente impegnate nel settore per il 15,5% e 12,2% degli importi erogati), e quelle relative alle Fondazioni del Centro (5,9%) e del Sud (appena il 3%);
 - Per quanto riguarda l'Educazione istruzione e formazione, sono le Fondazioni medio-piccole (18,1%), medio-grandi (17,2%) e piccole (16,8%) a far segnare il differenziale più significativo rispetto alla media di sistema (11,5%). Particolarmente modesta è invece la quota destinata al settore da parte delle Fondazioni meridionali (5,2%).
 - il settore Ricerca mostra un'incidenza più alta, rispetto al dato medio di sistema, nelle Fondazioni grandi (11,4% contro 10,4%) e, dal punto di vista territoriale, nel Sud e Isole dove raggiunge un'incidenza più che doppia rispetto al resto del sistema (20,4% contro 10,4%). Il peso del settore è invece assai modesto tra le fondazioni piccole, dove interessa solo il 1,7 % delle somme erogate
 - Il settore Salute pubblica (che incide per l'8,8% a livello di sistema),

mostra una particolare rilevanza tra le Fondazioni piccole (16,3%). Nei raggruppamenti territoriali si rilevano invece incidenze inferiori al dato generale nel Nord ovest (6,5 %) e nel Sud e Isole (6,6%).

- Lo Sviluppo Locale ha un rilievo particolarmente importante nelle Fondazioni del Centro (16%), ed è superiore alla media del sistema nelle Fondazioni grandi (7,2% contro 6,9%). Negli altri raggruppamenti il suo peso si colloca al di sotto del dato generale, con una quota particolarmente modesta nel Nord est (1,5%) e nel Meridione (1%).

4.10 Beneficiari delle iniziative

Come per i settori di intervento, anche con riferimento ai soggetti beneficiari si indicano le principali differenze rispetto ai risultati relativi all'intero sistema delle Fondazioni (v. Tab. 4.24).

Per quanto riguarda la distinzione generale tra erogazioni destinate a soggetti pubblici e a soggetti privati, per i gruppi dimensionali si conferma la prevalenza dei privati, con incidenze per tutti abbastanza vicine a quella media di sistema, pari a 60,2% (solo per le Fondazioni piccole il peso dei soggetti privati è di circa cinque punti percentuali inferiore rispetto alla media generale).

A livello territoriale, la quota dei beneficiari privati è particolarmente elevata nel Nord ovest (68,7%) e nel Sud e Isole (66,8%), mentre nel Centro si inverte l'ordine di prevalenza: qui, infatti, sono i soggetti pubblici a ottenere la parte maggiore dei contributi erogati (51,5%).

L'importanza, in termini di importi assegnati, delle singole categorie di soggetti rilevata a livello di sistema trova diverse variazioni con riferimento ai raggruppamenti di Fondazioni considerati. Gli Enti locali confermano la loro prevalenza nei gruppi delle Fondazioni piccole (29,4%), tra le grandi (25,5%) e soprattutto in quelle del Centro (37,4%); per le Fondazioni medio-grandi, per le medie e per quelle del Sud e Isole, al primo posto sono gli Altri soggetti privati (rispettivamente 29,2%, 29,9% e 25,6%). Alle Fondazioni medio-piccole e a Sud spetta il primato di incidenza delle erogazioni a Enti pubblici non territoriali (nell'ordine 20,7% e 25,9% e). Nel Nord ovest, infine, i soggetti beneficiari che ricevono la quota maggiore di risorse sono le (altre) Fondazioni (24,9%).

Tra le categorie di soggetti minoritarie:

- le Organizzazioni di volontariato hanno una incidenza più significativa nelle Fondazioni piccole (14,4%) e nel Centro e nel Sud e Isole (11,3%);
- le Associazioni private pesano di più tra le Fondazioni piccole (11,9%) e nel Nord ovest (17,5%);
- le Cooperative sociali ottengono le maggiori quote di risorse nel Nord ovest

- (3,0%) e nelle Fondazioni medio-grandi (3,0%);
- le Associazioni di promozione sociale fanno registrare percentuali più che doppie rispetto a quelle di sistema nelle Fondazioni medio-grandi (3,9% contro 1,5%), e percentuali superiori al sistema in quelle del Nord- est e in quelli del Sud e Isole (2,6%)

4.11 Tipo di Intervento

Anche l'esame delle specifiche finalità degli interventi mette in evidenza alcuni divari tra i dati relativi ai singoli raggruppamenti di Fondazioni considerati e i valori riferiti all'intero sistema (Tab. 4.25). Limitando l'analisi alle finalità più rilevanti si può osservare:

- la Costruzione e ristrutturazione di immobili incide maggiormente tra le Fondazioni grandi (24,7% contro 23,5% a livello di Sistema), mentre è al di sotto del dato generale in tutte le altre classi dimensionali (con incidenza minima di 16% nelle piccole). A livello territoriale la maggiore presenza è nel Nord est (32,0%), mentre l'incidenza è piuttosto ridotta nel Mezzogiorno (9,1%);
- la realizzazione di Progetti specifici mostra un rilievo più marcato tra le Fondazioni medio-piccole (24,4 % contro 22,3% del Sistema), mentre a livello territoriale è presente in misura maggiore nel Centro (27,8%);
- i Contributi generali per l'amministrazione assumono un rilievo superiore a quello rilevato a livello di sistema tra le Fondazioni del Nord ovest (20,8% contro 14,0%) e appena superiore al sistema in quelle grandi (14,6%); le più basse incidenze si osservano invece nelle Fondazioni piccole e nel Sud e Isole (8,7%);
- le erogazioni per l'acquisto di Attrezzature, mobilia e altri beni di uso durevole, mostrano una particolare consistenza tra le Fondazioni piccole (17,9% contro 6,6% dell'intero Sistema) e nel Nord est (8,5%).

4.12 Altre caratteristiche delle iniziative

In questo paragrafo vengono riprese le caratteristiche dei progetti trattate nel paragrafo 4.6 comparando, come fatto finora, i risultati emersi a livello di Sistema con quelli relativi ai gruppi di Fondazioni.

Per quanto attiene la modalità di realizzazione degli interventi (vedi Tab. 4.26), il sovvenzionamento di organismi terzi (tipico del profilo di fondazione *grant giving*) si conferma maggioritario per tutti i gruppi con-

siderati, raggiungendo le punte maggiori nel Sud e Isole e nel Centro (94,4% e 90,0%) e in corrispondenza dei due estremi dimensionali (nelle Fondazioni Grandi l'incidenza è 87,5 %, nelle piccole 91,8%).

Gli interventi realizzati per il tramite di imprese strumentali ricorrono soprattutto presso le Fondazioni medio-grandi (16,6%) e sono particolarmente diffusi nel Nord ovest (7,1% contro 6,2% di sistema).

La realizzazione diretta di progetti da parte delle Fondazioni mostra una netta divaricazione degli andamenti sia tra i gruppi dimensionali che tra quelli territoriali. Pertanto, il valore medio di sistema (7,9%) riesce solo in parte a rappresentare efficacemente il rilievo effettivo che questa forma di intervento assume nei vari contesti. Osservando la distribuzione relativa ai gruppi dimensionali si rileva una bassa incidenza nelle Fondazioni del Centro e del Sud e isole (rispettivamente 5,3% e 5,4%) mentre si registrano valori superiori al dato di sistema nelle Fondazioni medio-grandi (13,9%), nelle medio-piccole (11,1%) e nel Nord ovest.

Passando ad esaminare l'origine dei progetti sostenuti dalle Fondazioni (Tab. 4.27), in tutti i gruppi considerati si conferma la prevalenza dei contributi assegnati sulla base di domande presentate da terzi. Nelle Fondazioni Grandi e in quelle del Centro l'incidenza di questi scende al di sotto del 58% (rispettivamente 57% e 21%), rivelando il crescente rilievo che, in tali contesti, vanno assumendo le altre tipologie di progetti.

I "progetti propri" (cioè le iniziative che nascono da autonoma progettualità delle Fondazioni) assumono un peso maggiore nelle Fondazioni medio piccole (28%). A livello territoriale, invece, mentre è significativa l'incidenza registrata nel Nord ovest (27%), è ridotta quella del Centro e del Nord est (17%).

I "bandi" per l'assegnazione delle risorse mostrano di essere uno strumento tipico delle Fondazioni grandi, unico raggruppamento a presentare un'incidenza superiore al valore di sistema (22% contro 20%). Il Centro è la ripartizione geografica maggiormente interessata da questa modalità operativa, che giunge a rivestire un carattere di larga prevalenza rispetto alle altre due (62%). Nel Nord est e nel Mezzogiorno il ricorso ai bandi ha un peso del tutto marginale (1%).

Per quanto riguarda infine il coinvolgimento di eventuali altri soggetti erogatori nelle iniziative si osserva quanto segue (vedi Tab. 4.28):

l'attivazione di *partnership* per il finanziamento di progetti è strettamente correlata con la dimensione delle Fondazioni: quanto più questa è grande tanto più sono frequenti i progetti in pool;

il Nord ovest evidenzia una spiccata propensione alle erogazioni con compartecipazione di altri soggetti erogatori, impegnando per progetti di questo tipo ben il 26,2% delle risorse erogate (quasi il doppio della quota

di sistema, che è pari a 15,2%);

il Centro e il Sud e Isole sono, al contrario, particolarmente restii all'utilizzo di questa modalità di intervento, che in dette ripartizioni interessa appena il 2% del totale erogato.

4.13 Localizzazione delle iniziative

Il profilo localistico dell'attività istituzionale delle Fondazioni, trova puntuale conferma in tutti i raggruppamenti esaminati, con solo una attenuazione, rispetto al dato medio di sistema, nel Nord ovest, dove le erogazioni effettuate entro i confini della propria regione rappresentano nel 2005 il 70,6 del totale erogato (contro l'80,6% del sistema).

Per quanto riguarda gli ambiti geografici è anche da evidenziare la particolarità della ripartizione Sud e Isole, dove operano quasi esclusivamente Fondazioni a carattere regionale. Ciò comporta, come conseguenza, una politica di intervento orientata alla copertura dell'intero territorio di riferimento, con una distribuzione delle iniziative tra le varie province della regione (38,8% nell'ambito della provincia sede della Fondazione e 48,2% nelle altre province della regione).

Infine, le iniziative a valenza nazionale presentano una incidenza maggiore, sul totale erogato, nelle Fondazioni medio-piccole e in quelle del Nord ovest (rispettivamente 23,5 % e 19,7%, contro 10,4% riferito al Sistema).

TABELLE RELATIVE
ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Tab. 4.1 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per tipologia e per classi di importo unitario (2004-2005)				
Voci	2004		2005	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Tipologia di erogazioni:				
a) erogazioni annuali:				
- di importo non superiore a 5.000 euro	2,1%	45%	2%	42,7%
- di importo superiore a 5.000 euro	82,9%	52%	87,5%	55,1%
b) erogazioni pluriennali	15%	3%	10,5%	2,3%
Classi di importi unitari delle erogazioni:				
- oltre 500 mila euro	47,2%	2%	44,2%	2,6%
- da 250 a 500 mila euro	13,4%	2%	14,8%	2,3%
- da 100 a 250 mila euro	14,0%	5%	14,9%	4,9%
- da 25 a 100 mila euro	16,1%	16%	16,4%	16,4%
- da 5 a 25 mila euro	7,2%	29%	7,8%	31,2%
- fino a 5 mila euro	2,1%	46%	2,0%	42,7%

Tab. 4.2 - Distribuzione delle erogazioni per settore beneficiario (2004-2005)

Settori	2004			2005		
	Numero		Importo	Numero		Importo
	Interventi	%	milioni di €	Interventi	%	milioni di €
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI	8.607	37,2%	408,1	9.139	36,0%	420,4
VOLONTARIATO, FILANTROPIA						
E BENEFICENZA	2.543	11,0%	167,3	2.988	11,8%	214,7
ASSISTENZA SOCIALE	2.743	11,9%	135,5	3.318	13,1%	159,2
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE						
E FORMAZIONE	3.629	15,7%	150,0	3.898	15,3%	158,3
RICERCA	1.346	5,8%	131,2	1.464	5,8%	142,4
SALUTE PUBBLICA	1.333	5,8%	145,6	1.396	5,5%	120,8
SVILUPPO LOCALE	1.058	4,6%	78,5	1.133	4,5%	94,5
SPORT E RICREAZIONE	1.181	5,1%	15,7	1.396	5,5%	26,0
PROTEZIONE						
E QUALITÀ AMBIENTALE	426	1,8%	21,7	368	1,4%	20,9
FAMIGLIA E VALORI CONNESSI	73	0,3%	10,6	116	0,5%	7,3
DIRITTI CIVILI	24	0,1%	0,1	64	0,3%	4,4
RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE	138	0,6%	2,9	106	0,4%	3,1
PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ						
E SICUREZZA PUBBLICA	15	0,1%	0,7	11	0,0%	0,9
Totale complessivo	23.116	100,0%	1.267,8	25.397	100,0%	1.372,9
						100,0%

Tab. 4.3 - Composizione Interna delle erogazioni relative al settore Arte, attività e beni culturali (2004-2005)

Sotto-Settori	2004				2005			
	Numero		Importo		Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di €	%	Interventi	%	milioni di €	%
Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema, ecc) Altre attività culturali e artistiche	1.495	17,4%	167,0	40,9%	1.485	16,2%	155,5	37,0%
	1.996	23,2%	74,8	18,3%	2.122	23,2%	93,7	22,3%
	2.173	25,2%	52,9	13,0%	2.776	30,4%	69,3	16,5%
	327	3,8%	36,5	9,0%	326	3,6%	34,8	8,3%
	1.420	16,5%	38,3	9,4%	1.218	13,3%	28,0	6,7%
Arti visive (pittura, scultura, ecc) Attività di biblioteche e archivi Editoria e altri mezzi di comunicazione di massa (TV, radio, internet, ecc)	390	4,5%	18,0	4,4%	370	4,0%	17,5	4,2%
	278	3,2%	14,7	3,6%	248	2,7%	13,9	3,3%
	528	6,1%	5,7	1,4%	594	6,5%	7,6	1,8%
Totale complessivo	8.607	100,0%	408,1	100,0%	9.139	100,0%	420,4	100,0%

Tab. 4.4 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Filantropia e volontariato (2004-2005)

	2004			2005		
	Numero		Importo	Numero		Importo
	Interventi	%	milioni di €	Interventi	%	milioni di €
Sotto-Settori	88	3,5%	105,4	125	4,2%	71,8
	109	4,3%	25,3	219	7,3%	65,7
	843	33,1%	13,4	980	32,8%	52,4
	633	24,9%	8,6	841	28,1%	12,3
	125	4,9%	5,1	179	6,0%	6,7
	714	28,1%	7,8	601	20,1%	2,9
	31	1,2%	1,6	43	1,4%	2,8
	2.543	100,0%	167,3	2.988	100,0%	214,7
Totale complessivo						100,0%

Tab. 4.5 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Assistenza sociale (2004-2005)								
	2004				2005			
	Numero		Importo		Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di €	%	Interventi	%	milioni di €	%
Sotto-Settori								
Servizi sociali	2.095	76,4%	115,5	85,2%	2.415	72,8%	125,3	78,7%
Non classificato	482	17,6%	15,0	11,1%	541	16,3%	23,6	14,8%
Servizi di assistenza in caso di calamità naturale, di protezione civile e di assistenza ai profughi e ai rifugiati	166	6,1%		3,7%				
Totale complessivo	2.743	100,0%	135,5	100,0%	3.318	100,0%	159,2	100,0

Tab. 4.6 - Principali tipologie di destinatari dei servizi sociali (2004-2005)

Sotto-Settori	2004				2005			
	Numero		Importo		Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di €	%	Interventi	%	milioni di €	%
Anziani	496	23,7%	44,5	38,6%	582	24,1%	47,0	37,5%
Minori	225	10,7%	9,9	8,6%	227	9,4%	10,3	8,2%
Disabili	312	14,9%	12,5	10,8%	126	5,2%	7,9	6,3%
Tossicodipendenti	65	3,1%	3,5	3,0%	79	3,3%	3,7	3,0%
Altri soggetti	604	28,8%	21,8	18,9%	659	27,3%	26,6	21,2%
Non classificato	393	18,8%	23,2	20,1%	742	30,7%	29,8	23,8%
Totale complessivo	2.095	100,0%	115,5	100,0%	2.415	100,0%	125,3	100,0%

Tab. 4.7 - - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Educazione, Istruzione e Formazione (2004-2005)							
Sotto-Settori	2004			2005			
	Numero		Importo	Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di €	Interventi	%	milioni di €	%
Istruzione superiore	592	16,3%	76,1	597	15,3%	60,0	37,9%
Istruzione primaria e secondaria	1.445	39,8%	39,1	1.644	42,2%	57,1	36,1%
Non classificato	1.107	30,5%	23,1	1.276	32,7%	31,2	19,7%
Crescita e formazione giovanile	317	8,7%	6,2	302	7,7%	7,7	4,9%
Istruzione professionale e istruzione degli adulti	168	4,6%	5,6	79	2,1%	2,3	1,4%
Totale complessivo	3.629	100,0%	150,0	3.898	100,0%	158,3	100,0%

Tab. 4.8 - - Composizione Interna delle erogazioni relative al settore Ricerca (2004-2005)							
Tipologie di destinatari	2004			2005			
	Numero		Importo milioni di €	Numero		Importo milioni di €	%
	Interventi	%		Interventi	%		
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e tecnologico	335	24,9%	30,7	403	27,5%	57,1	40,1%
Altri campi di ricerca n.c.a.	231	17,2%	17,9	423	28,9%	33,7	23,7%
Ricerca e sviluppo sperimentale in campo medico	362	26,9%	58,5	284	19,4%	33,4	23,5%
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali	267	19,8%	9,6	160	10,9%	11,8	8,3%
Non classificato	151	11,2%	14,6	194	13,3%	6,3	4,4%
Totale complessivo	1.346	100,0%	131,2	1.464	100,0%	142,4	100,0%

Tab. 4.9 - Composizione Interna delle erogazioni relative al settore Salute pubblica (2004-2005)

Sotto-Settori	2004			2005		
	Numero		Importo	Numero		Importo
	Interventi	%	milioni di €	Interventi	%	milioni di €
Servizi ospedalieri	457	34,3%	104,5	553	39,6%	84,6
Altri servizi sanitari	659	49,4%	30,0	594	42,6%	28,5
Non classificato	164	12,3%	5,6	224	16,0%	6,5
Patologie e disturbi psichici e mentali	53	4,0%	5,5	25	1,8%	1,2
Totale complessivo	1.333	100,0%	145,6	1.396	100,0%	120,8
						100,0%

Tab. 4.11 - Distribuzione percentuale delle erogazioni tra soggetti pubblici e privati (2004-2005)				
Soggetti	2004		2005	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Enti privati	59,1%	67,3%	60,2%	67,5%
Enti pubblici	40,9%	32,7%	39,8%	32,5%
Totale complessivo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tab. 4.12 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per soggetto beneficiario (2004-2005)				
Soggetti	2004		2005	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Enti locali	23,2%	17,0%	24,3%	18,6%
Fondazioni	11,1%	22,9%	18,6%	8,3%
Altri soggetti privati	19,3%	24,6%	17,8%	22,7%
Enti pubblici non territoriali	15,5%	13,1%	12,7%	11,3%
Associazioni private	15,4%	7,8%	10,8%	24,1%
Organizzazioni di volontariato	10,7%	5,8%	10,4%	5,5%
Cooperative sociali	2,0%	3,3%	2,0%	3,2%
Amministrazioni centrali	1,6%	1,8%	1,9%	2,4%
Associazioni di promozione sociale	1,2%	3,8%	1,5%	3,9%
Totale complessivo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tab. 4.13 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per principali tipi di intervento (2004-2005)				
Tipo di intervento	2004		2005	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Costruzione e ristrutturazione immobili	23,1%	9,3%	23,5%	10,2%
Realizzazione di progetti specifici	23,0%	12,2%	22,3%	11,5%
Contributi generali per l'amministrazione	17,0%	4,8%	14,0%	5,1%
Attrezzature	8,8%	7,0%	6,6%	8,1%
Sostegno alla ricerca	4,4%	1,9%	4,7%	2,1%
Produzione di rappresentazioni artistiche	3,6%	4,0%	3,7%	4,1%
Mostre ed esposizioni	2,6%	2,0%	2,6%	2,4%
Sviluppo dell'organizzazione	1,7%	0,6%	2,6%	0,9%
Borse di studio	1,5%	1,5%	1,9%	1,7%
Conservazione e manutenzione di collezioni librerie e artistiche	2,1%	1,7%	1,8%	1,7%
Sviluppo programmi di studio	1,6%	1,2%	1,6%	1,5%

Tab. 4.14 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al ruolo della Fondazione nella realizzazione degli interventi (2004-2005)				
Tipologia di intervento	2004		2005	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Sovvenzionamento di opere e servizi	83,6%	87,5%	85,9%	90,3%
Realizzazione diretta della Fondazione	6,9%	4,3%	7,9%	3,3%
Sovvenzionamento di imprese strumentali	9,5%	8,1%	6,2%	6,4%
Totale complessivo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tab. 4.15 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione all'origine dei progetti (2004-2005)				
Tipologia di intervento	2004		2005	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Progetti e domande presentati da terzi	73,9%	76,3%	58,2%	70,7%
Progetti di origine interna alla Fondazione	14,6%	6,2%	21,5%	6,5%
Erogazioni conseguenti a bando	11,5%	17,5%	20,3%	22,7%
Totale complessivo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

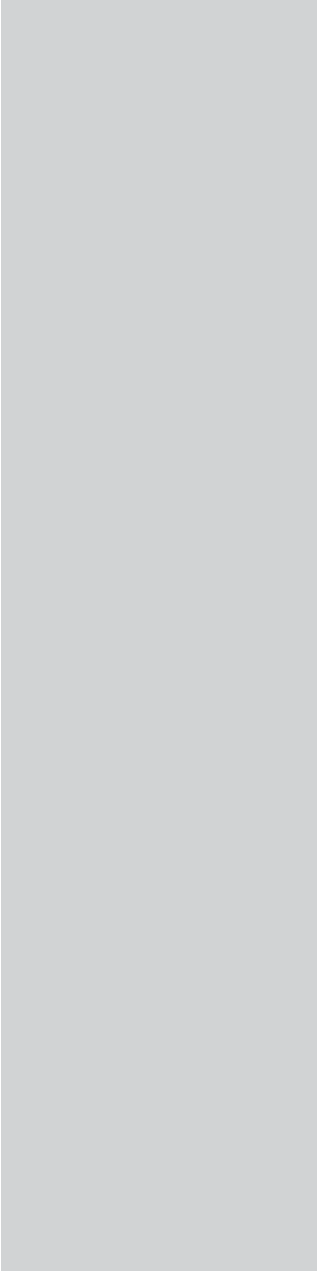
Tab. 4.16 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al coinvolgimento di altri soggetti erogatori (2004-2005)

Tipologia di intervento	2004		2005	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Erogazioni senza coinvolgimento di altri soggetti erogatori	83,1%	93,0%	84,8%	95,6%
Erogazioni in pool	16,9%	7,0%	15,2%	4,4%
Totale complessivo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tab.4.17 - Distribuzione percentuale degli importi erogati per localizzazione degli interventi (2004-2005)				
Localizzazione	2004		2005	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Provincia sede della Fondazione	51,6%	69,9%	51,9%	68,6%
Altre province della stessa regione della Fondazione	30,9%	22,7%	28,7%	22,4%
Altre regioni della stessa ripartizione geografica della Fondazione	0,6%	0,4%	0,1%	0,3%
Altre ripartizioni geografiche	10,6%	4,9%	8,9%	4,4%
Nazionale	6,2%	2,0%	10,4%	4,3%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tab. 4.18 - Distribuzione percentuale degli Importi erogati per area geografica di destinazione (2004-2005)				
Tipo di intervento	2004		2005	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Nord Ovest	33,4%	30,6%	33,5%	31,8%
Nord Est	37,4%	35,0%	33,5%	34,4%
Centro	25,3%	27,0%	25,0%	26,6%
Sud e Isole	3,9%	7,4%	8,0%	7,2%
Totale complessivo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tab.4.19- I "numeri" del Progetto Sud	
Fondazioni aderenti al progetto: n. 85	
Dotazione patrimoniale iniziale della Fondazione per il Sud	
- conferimento delle Fondazioni	(milioni)
- conferimento del Volontariato	209,6
	105,2
Totale conferimenti	314,8
Flussi annuali di fondi previsti per il futuro (valori stimati)	
- alla fondazione per il Sud	20
- a sostegno del volontariato meridionale	20
- ad integrazione dei fondi speciali per il volontariato (L. 266/91)	10
Totale	50



Tab.4.20 - Quadro sintetico riguardante i gruppi di Fondazioni (2004-2005)							
Gruppi di Fondazioni	Distribuzioni						
	Fondazioni		2004		2005		
	Numero	%	Importi erogati %	Numero di interventi %	Importi erogati %	Numero di interventi %	
1) Secondo la classe dimensionale:							
Fondazioni grandi	18	20,4%	78,2%	43,0%	80,9%	44,8%	
Fondazioni medio-grandi	17	19,4%	11,4%	19,0%	8,4%	17,7%	
Fondazioni medie	18	20,4%	6,1%	19,5%	6,3%	18,7%	
Fondazioni medio-piccole	17	19,4%	2,7%	8,5%	2,9%	9,2%	
Fondazioni piccole	18	20,4%	1,5%	9,6%	1,5%	9,6%	
Sistema Fondazioni	88	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
2) Secondo la ripartizione geografica:							
Nord ovest	17	19,4%	37,1%	30,6%	40,1%	32,5%	
Nord est	29	33,0%	36,3%	36,2%	33,7%	35,0%	
Centro	30	34,0%	24,6%	26,1%	24,1%	25,9%	
Sud e Isole	12	13,6%	2,0%	7,0%	2,1%	6,6%	

Tab. 4.21 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per classi di singoli importi (2005)						
Gruppi di Fondazioni	Classi di importi singoli					
	<=5000€	da 5 a 25 mila €	da 25 a 100 mila €	da 100 a 250 mila €	da 250 a 500 mila €	oltre 500 mila €
1) Secondo la classe dimensionale:						
Fondazioni grandi	0,8%	5,0%	14,4%	13,8%	15,1%	50,8%
Fondazioni medio-grandi	5,3%	17,7%	25,9%	17,6%	18,1%	15,4%
Fondazioni medie	6,7%	18,8%	20,6%	19,8%	12,0%	22,2%
Fondazioni medio-piccole	8,1%	18,9%	25,3%	26,0%	7,0%	14,7%
Fondazioni piccole	16,3%	31,2%	33,8%	11,4%	7,3%	0,0%
Sistema Fondazioni	2,0%	7,8%	16,4%	14,9%	14,8%	44,2%
2) Secondo la ripartizione geografica:						
Nord ovest	1,4%	7,1%	16,2%	15,4%	13,3%	46,7%
Nord est	2,3%	7,2%	14,5%	14,8%	14,7%	46,5%
Centro	2,2%	8,3%	18,9%	14,2%	18,1%	38,3%
Sud e Isole	7,2%	24,6%	22,9%	12,8%	6,2%	26,4%

Tab. 4.22 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per durata dei progetti (2005)			
	Erogazioni annuali	Erogazioni pluriennali	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:			
Fondazioni grandi	91,3%	8,7%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	78,1%	21,9%	100,0%
Fondazioni medie	86,2%	13,8%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	83,6%	16,4%	100,0%
Fondazioni piccole	87,6%	12,4%	100,0%
Sistema Fondazioni	89,5%	10,5%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:			
Nord ovest	99,0%	1,0%	100,0%
Nord est	78,6%	21,4%	100,0%
Centro	88,3%	11,7%	100,0%
Sud e Isole	98,2%	1,8%	100,0%

Tab. 4.23 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per principali settori di intervento (2005)							
Gruppi di Fondazioni	Principali Settori di intervento						
	Arte attività beni	Volontariato filantropia e culturali	Assistenza sociale	Educazione istruzione formazione	Ricerca	Salute pubblica	Sviluppo Locale
1) Secondo la classe dimensionale: Fondazioni grandi Fondazioni medio-grandi Fondazioni medie Fondazioni medio-piccole Fondazioni piccole	29,6%	16,2%	11,8%	10,4%	11,4%	8,7%	7,2%
	32,5%	12,8%	12,5%	17,2%	7,7%	8,1%	6,3%
	36,7%	14,0%	10,6%	14,8%	4,8%	9,1%	4,6%
	39,4%	12,6%	7,5%	18,1%	7,5%	9,8%	3,8%
	33,2%	14,5%	6,7%	16,8%	1,7%	16,3%	6,1%
Sistema Fondazioni	30,6%	15,6%	11,6%	11,5%	10,4%	8,8%	6,9%
2) Secondo la ripartizione geografica: Nord ovest Nord est Centro Sud e isole	27,7%	19,0%	12,2%	9,6%	14,3%	6,5%	6,3%
	33,4%	12,0%	15,5%	14,1%	7,2%	11,4%	1,5%
	30,1%	15,1%	5,9%	11,7%	7,2%	9,3%	16,0%
	47,4%	17,3%	3,0%	5,2%	20,4%	6,6%	1,0%

Tab. 4.24 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per soggetti beneficiari (2005)

Gruppi di Fondazioni	Soggetti										
	Enti locali	Fondazioni	Altri soggetti privati	Enti pubblici non territoriali	Altre Associazioni private	Organizzazioni di volontariato	Cooperative sociali	Amministraz. centrali	Associazioni di promozione sociale	Totale	
1) Secondo la classe dimensionale:											
	Fondazioni grandi	25,5%	19,6%	15,5%	12,9%	10,9%	10,5%	2,0%	1,9%	1,2%	100,0%
	Fondazioni medio-grandi	18,6%	12,6%	29,2%	9,7%	11,5%	9,9%	3,0%	1,7%	3,9%	100,0%
	Fondazioni medie	20,0%	14,4%	29,9%	10,2%	9,5%	10,3%	1,8%	1,7%	2,2%	100,0%
	Fondazioni medio-piccole	12,1%	21,3%	25,4%	20,7%	6,7%	8,0%	0,6%	2,7%	2,4%	100,0%
Fondazioni piccole	29,4%	8,6%	18,7%	9,7%	11,9%	14,4%	1,0%	5,1%	1,1%	100,0%	
Sistema Fondazioni	24,3%	18,6%	17,8%	12,7%	10,8%	10,4%	2,0%	1,9%	1,5%	100,0%	
2) Secondo la ripartizione geografica:											
	Nord ovest	18,1%	24,9%	15,0%	8,1%	17,5%	10,7%	3,0%	1,8%	0,9%	100,0%
	Nord est	23,2%	16,2%	22,6%	17,2%	4,5%	9,3%	1,7%	2,6%	2,6%	100,0%
	Centro	37,4%	12,0%	15,1%	12,8%	8,4%	11,3%	0,8%	1,3%	0,9%	100,0%
	Sud e Isole	6,3%	14,1%	25,6%	25,9%	12,0%	11,3%	1,0%	0,9%	2,6%	100,0%

Tab. 4.25 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per principali tipi di intervento (2005)								
Gruppi di Fondazioni	Principali tipi di intervento							
	Costruzione e ristrutturazione immobili	Realizzazione di progetti specifici	Contributi generali per l'amministrazione	Attrezzature	Sostegno alla ricerca	Produzione di rappresentazioni artistiche	Mostre ed esposizioni	Sviluppo dell'organizzazione
1) Secondo la classe dimensionale:								
Fondazioni grandi	24,7%	23,1%	14,6%	5,8%	5,2%	3,2%	2,5%	2,7%
Fondazioni medio-grandi	20,5%	15,4%	11,3%	8,7%	4,3%	5,1%	3,6%	4,3%
Fondazioni medie	16,2%	21,4%	13,1%	10,6%	1,8%	5,3%	3,0%	0,0%
Fondazioni medio-piccole	17,4%	24,4%	9,0%	9,0%	1,9%	10,2%	1,3%	0,1%
Fondazioni piccole	16,0%	14,5%	8,7%	17,9%	0,1%	5,8%	1,5%	0,0%
Sistema Fondazioni	23,5%	22,3%	14,0%	6,6%	4,7%	3,7%	2,6%	2,6%
2) Secondo la ripartizione geografica:								
Nord ovest	18,5%	24,6%	20,8%	5,6%	7,2%	3,8%	2,1%	1,3%
Nord est	32,0%	15,5%	9,2%	8,5%	3,8%	3,6%	2,6%	2,1%
Centro	21,0%	27,8%	9,8%	6,0%	1,2%	3,4%	3,4%	5,2%
Sud e Isole	9,1%	24,0%	8,7%	4,8%	12,5%	10,0%	1,7%	4,3%

Tab. 4.26 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per modalità di realizzazione (2005)

Gruppi di Fondazioni	Sovvenzionamento di opere e servizi	Sovvenzionamento di imprese strumentali	Realizzazione diretta della Fondazione	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:				
Fondazioni grandi	87,5%	5,3%	7,2%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	69,6%	16,6%	13,9%	100,0%
Fondazioni medie	84,3%	7,4%	8,3%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	83,2%	5,7%	11,1%	100,0%
Fondazioni piccole	91,8%	1,1%	7,1%	100,0%
Sistema Fondazioni	85,9%	6,2%	7,9%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:				
Nord ovest	82,6%	7,1%	10,3%	100,0%
Nord est	86,7%	6,5%	6,8%	100,0%
Centro	90,1%	4,6%	5,3%	100,0%
Sud e Isole	94,4%	0,2%	5,4%	100,0%

Tab. 4.27 -Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per origine dei progetti (2005)				
Gruppi di Fondazioni	Progetti e domande presentati da terzi	Progetti di origine interna alla Fondazione	Erogazioni conseguenti a bando	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:				
Fondazioni grandi	56,8%	21,1%	22,0%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	64,1%	23,0%	12,9%	100,0%
Fondazioni medie	64,6%	23,1%	12,3%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	69,1%	28,2%	2,7%	100,0%
Fondazioni piccole	64,7%	15,1%	20,3%	100,0%
Sistema Fondazioni	58,2%	21,5%	20,3%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:				
Nord ovest	60,7%	27,1%	12,2%	100,0%
Nord est	81,9%	17,4%	0,7%	100,0%
Centro	20,7%	17,2%	62,2%	100,0%
Sud e Isole	72,4%	26,2%	1,4%	100,0%

Tab. 4.28 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni in relazione al coinvolgimento di altri soggetti erogatori (2005)				
Gruppi di Fondazioni	Erogazioni senza coinvolgimento di altri soggetti erogatori	Erogazioni in pool	Totale	
1) Secondo la classe dimensionale:				
Fondazioni grandi	84,2%	15,8%	100,0%	
Fondazioni medio-grandi	83,1%	16,9%	100,0%	
Fondazioni medie	85,9%	14,1%	100,0%	
Fondazioni medio-piccole	93,3%	6,7%	100,0%	
Fondazioni piccole	90,7%	9,3%	100,0%	
Sistema Fondazioni	84,8%	15,2%	100,0%	
2) Secondo la ripartizione geografica:				
Nord ovest	73,8%	26,2%	100,0%	
Nord est	87,8%	12,2%	100,0%	
Centro	94,3%	5,7%	100,0%	
Sud e Isole	98,1%	1,9%	100,0%	

Tab. 4.29 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per localizzazione degli interventi (2005)						
Gruppi di Fondazioni	Localizzazione degli interventi					
	Provincia sede della Fondazione	Altre province della stessa regione della Fondazione	Altre regioni della stessa ripartizione geog. della Fondaz.	Altre ripartizioni geografiche	Nazionale	Totale
1) Secondo la classe dimensionale: Fondazioni grandi Fondazioni medio-grandi Fondazioni medie Fondazioni medio-piccole Fondazioni piccole	49,7%	30,3%	0,5%	9,3%	10,1%	100,0%
	62,5%	25,2%	0,0%	8,7%	3,6%	100,0%
	63,6%	19,9%	0,0%	5,8%	10,7%	100,0%
	52,9%	16,5%	0,5%	6,5%	23,5%	100,0%
	60,6%	18,5%	0,0%	5,4%	15,5%	100,0%
Sistema Fondazioni	51,9%	28,7%	0,1%	8,9%	10,4%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica: Nord ovest Nord est Centro Sud e isole	33,2%	37,4%	0,3%	9,4%	19,7%	100,0%
	62,1%	24,3%	0,0%	8,0%	5,6%	100,0%
	69,9%	18,1%	0,0%	9,4%	2,6%	100,0%
	38,7%	48,2%	0,7%	9,7%	2,6%	100,0%

CAPITOLO 5

INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E “MATURITÀ”
MANAGERIALE NELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA***1. Introduzione: le dinamiche manageriali in atto nelle fondazioni di origine bancaria**

La ricerca sugli assetti organizzativi svolta tra il 2002 ed il 2003 evidenzia una situazione di transizione – avviata e ancora incompiuta – delle strutture e dei processi organizzativi verso forme e caratteristiche più adeguate alle necessità indotte dal ruolo via via assunto dalle fondazioni di origine bancaria. In estrema sintesi, emerse come gran parte di questi enti ricercasse una comune convergenza verso un assetto strategico–organizzativo ritenuto “ottimale” per questa nuova realtà del settore no profit, contraddistinta da elementi piuttosto peculiari in un contesto dove il quadro normativo influenzava/influenza in maniera significativa le scelte gestionali effettivamente praticabili. Il ridotto grado di formalizzazione dell’assetto organizzativo, la presenza marginale di professionalità specialistiche per settore di intervento/tipologia di cliente, il sottoutilizzo delle tecnologie ICT a supporto dell’attività gestionale sono alcuni degli elementi emersi e caratterizzanti l’assetto “tipo” di questi enti.

Pertanto, il processo di evoluzione manageriale poteva dirsi solo agli inizi, in particolare con riguardo alla definizione di una cultura organizzativa originale e differenziata rispetto a quella propria dell’azienda bancaria conferitaria. Oggi, a che punto è tale percorso? Si tratta di un modello che si è evoluto e consolidato, oppure in questi enti sono in atto traiettorie di sviluppo strategico–organizzativo significativamente difformi così da rispondere ad esigenze peculiari e differenti? L’indagine “*Innovazione organizzativa e sviluppo manageriale nelle fondazioni di origine bancaria*”, svoltasi nel corso del 2006 e i cui risultati sono qui presentati in sintesi, cerca di fornire una risposta a questo interrogativo.

Da un lato sono state indagate alcune variabili strategico–organizzative “tradizionali” (es. grado di formalizzazione dell’assetto organizzativo) al fine di rilevare concretamente come queste si siano evolute nel tempo, dall’altro è stata adottata una griglia di rilevazione innovativa rispetto alla ricerca precedente, basata sullo studio delle **risorse** e delle **competenze distinti-**

* Autori del capitolo: Gabriele Cioccarelli e Stefano Denicolai dell’Università degli Studi di Pavia.

ve delle fondazioni. Il portafoglio di risorse rappresenta, per questi enti, il potenziale da valorizzare al meglio, anche per quanto concerne variabili non tangibili come la cultura, la reputazione, le risorse umane. Le competenze distintive concernono invece le modalità organizzative eccellenti – talvolta routinarie – che caratterizzano una fondazione nel suo insieme e che sono finalizzate a, combinare, coordinare e valorizzare il potenziale di risorse. Si tratta di competenze che le fondazioni hanno maturato nel tempo in virtù dell'esperienza e della loro capacità di affrontare e risolvere problemi.

In concreto, ci si è chiesto se le fondazioni hanno effettivamente una percezione approfondita e puntuale delle proprie risorse, tangibili, intangibili ed umane; se hanno saputo sviluppare competenze tali da saper esplorare e valorizzare a fondo le risorse “chiave” a disposizione; se sono attrezzate per saper rinnovare nel tempo tali competenze, coerentemente all’evoluzione del contesto ambientale/istituzionale di riferimento; se hanno saputo sviluppare modelli strategico-organizzativi internamente coerenti rispetto alle risorse controllate ed alle competenze possedute.

Per conseguire tale obiettivo, in primo luogo è stato erogato al sistema delle fondazioni un questionario digitale *on-line* composto da 88 domande strutturate, ottenendo un tasso di *redemption* pari a circa il 64%, che consente di generalizzare i risultati emersi con un ragionevole grado di attendibilità. Tale considerazione è rafforzata anche dalla distribuzione ben bilanciata del campione rispetto alla dimensione ed alla collocazione geografica delle fondazioni (tabella 1), nonché dal grado di rappresentatività rispetto al numero di addetti, patrimonio e totale delle erogazioni (tabella 2).

Tabella 1 – distribuzione del campione.

	piccole	medio piccole	medie	medio-grandi	grandi	Freq (y)
nord ovest	4 (100,00%)	1 (100,00%)	2 (100,00%)	3 (75,00%)	4 (66,67%)	14 (82,35%)
nord est	2 (40,00%)	3 (75,00%)	4 (57,14%)	5 (62,50%)	4 (66,67%)	18 (60,00%)
centro	5 (71,43%)	3 (50,00%)	6 (75,00%)	1 (25,00%)	4 (80,00%)	19 (63,33%)
sud e isole	1 (50,00%)	3 (50,00%)	0	0	1 (100,00%)	5 (45,45%)
Freq (x)	12 (66,67%)	10 (58,82%)	12 (66,67%)	9 (52,94%)	13 (72,22%)	56 (63,64%)

Tabella 2 – rappresentatività del campione per numero di addetti, patrimonio, totale erogazioni.

	campione	sistema fondazioni*	%
numero addetti	501	770	65,06%
patrimonio	29.238.326.663	41.460.397.653	70,52%
erogazioni	846.554.044	1.267.827.847	66,77%

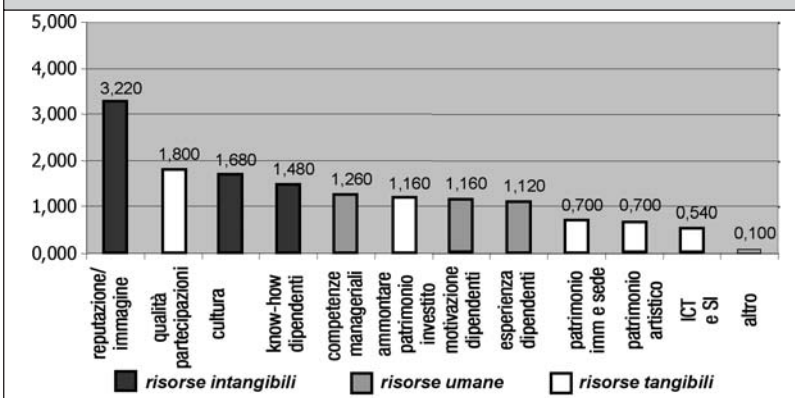
I questionari hanno alimentato un ricco dataset sul quale sono state svolte elaborazioni di statistica descrittiva, multivariata, *factor analysis*; inoltre, la *cluster analysis* ha permesso di individuare alcuni modelli strategico-organizzativi “tipo”. Una serie di interviste a segretari generali ha poi consentito di integrare con elementi di natura qualitativa l’impianto generale delle informazioni raccolte, infine due *focus group* hanno fornito utili indicazioni per meglio interpretare i risultati emersi dalle elaborazioni statistiche.

2. Riconoscere le risorse strategiche delle fondazioni per “fare leva” su di esse: middle-management ed assets immateriali quali fattori da valorizzare

Le fondazioni di origine bancaria vedono nel loro paniere di risorse un elemento in genere caratterizzante e distintivo. Si pensi, ad esempio, al patrimonio posseduto, all’esperienza dei propri amministratori, o ancora all’immagine legata a quella della banca conferitaria. Ne consegue che il disegno strategico deve tenere in considerazione la loro specificità, l’assetto organizzativo deve saper combinare e coordinare fra loro tali risorse in modo anzitutto efficiente ed efficace, ma anche secondo modalità distintive. Questa ricerca considera, a fianco di quelle di natura tangibile, anche risorse di tipo intangibile – come il *know-how* o la reputazione – nonché umane.

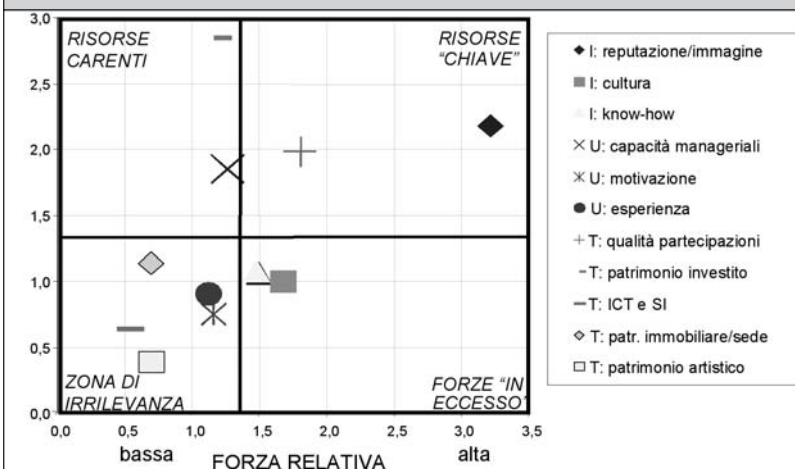
Entrando nel merito dei risultati più significativi della ricerca, uno degli elementi che emerge con maggior chiarezza concerne l’**immagine/reputazione**, la quale viene ritenuta risorsa altamente caratterizzante per la maggior parte delle fondazioni del campione (priorità pari a 3,2 in una scala crescente da 0 a 5), distanziando significativamente le altre voci considerate, come mostrato in figura 1. E’ altresì interessante notare come la rilevanza delle risorse sia legata alla tipologia di *assets*, ossia: le risorse più importanti sono quelle di natura intangibile (nella figura, in grigio scuro), seguite da quelle umane (in grigio chiaro), fino a quelle tangibili (in bianco). Questi dati spingono ad una riflessione: se l’immagine ed in genere le risorse *non tangibili* possono essere considerate gli *assets* percepiti come maggiormente distintivi – e quindi strategicamente importanti – ad essi corrispondono effettivamente politiche e scelte organizzative mirate in grado di esprimerne appieno il potenziale? Diversamente, ossia in caso di presidio limitato agli asset tangibili (come il patrimonio finanziario), si sarebbe in presenza di una “dissipazione” considerevole di risorse e di conoscenza, spesso cruciali.

Figura 1 – risorse distintive delle fondazioni.



La figura 2 presenta una classificazione delle diverse tipologie di risorse confrontando la percezione delle fondazioni circa la loro attuale rilevanza (asse x) e rispetto all'importanza strategica che le stesse risorse potranno avere nel prossimo futuro (asse y). E' un modo per valutare come il potenziale in essere si rapporti con la *vision* futura del settore. Incrociando queste due variabili, è possibile ottenere una matrice che classifica le risorse secondo quattro macro tipologie: risorse "chiave", zone d'influenza, risorse carenti, forze in eccesso.

Figura 2 – risorse distintive delle fondazioni.



In primo luogo si hanno due risorse “chiave” (alta forza relativa; alta importanza strategica), ossia *assets* da valorizzare da cui muovere per progettare l’assetto strategico-organizzativo; si tratta dell’immagine/reputazione e della qualità delle partecipazioni, coerentemente a quanto già evidenziato in figura 1. In particolare, diverse fondazioni assegnano all’immagine/reputazione grande importanza specie in quanto si tratta di un utile “rinforzo” ai processi di comunicazione esterna.

All’opposto si ha una “zona di ininfluenza” (bassa forza relativa; bassa importanza strategica) a cui corrispondono risorse – come il patrimonio artistico o il sistema informativo/informatico – alle quali le fondazioni assegnano priorità medio-bassa sia allo stato attuale quanto in chiave prospettica. Sono risorse in cerca di una “identità” per le quali sarebbe opportuno attivare una serie di riflessioni per valutare se non meritino forse un’attenzione maggiore.

La matrice in oggetto evidenzia poi risorse ritenute palesemente carenti in quanto, allo stato attuale, non adeguate rispetto all’importanza attesa per il futuro (alta importanza strategica; bassa forza relativa); sono le risorse su cui è opportuno investire. Rispetto agli obiettivi della ricerca, è interessante notare come le **capacità manageriali** si trovino proprio in questo quadrante; e questo dato merita un approfondimento riguardo al livello delle differenti capacità individuali riferite ai diversi livelli organizzativi. La tabella 3 confronta i risultati relativi ad alcune capacità manageriali “critiche” nel caso di dirigenti, quadri ed impiegati. Essa mostra chiaramente come le lacune riguardino in particolare i quadri, sui quali non si investe neppure con riferimento agli *skills* meno “considerati” dai dirigenti, ossia la capacità di comunicazione e marketing, ritenuta migliore nel livello impiegatizio. Alla luce di quanto emerso nell’indagine, appare auspicabile un intervento formativo volto a rafforzare il *know-how* manageriale, nonché un presidio più attento dei relativi meccanismi di apprendimento organizzativo.

Tabella 3 – livello percepito per alcune capacità manageriali critiche (range: 0–nullo; 3– eccellente).			
	DIRIGENTI	QUADRI	IMPIEGATI
analisi strategica dei settori di intervento	1,712	0,962	0,327
organizzazione e project management	1,519	0,654	0,327
comunicazione e marketing	0,558	0,558	1,346

La figura 2 evidenzia infine due risorse – cultura e *know-how* – ritenute in qualche modo ridondanti, in eccesso rispetto ai reali fabbisogni (alta

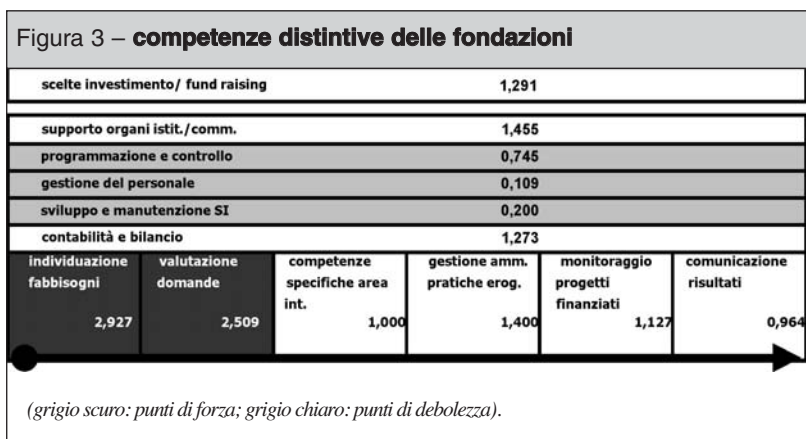
forza relativa; bassa importanza strategica). In genere, sono due le principali opzioni strategiche che concernono questo tipo di *assets*: in primo luogo è possibile ipotizzare *tout court* un loro disinvestimento. In secondo luogo, tali risorse possono efficacemente rappresentare un buon punto di partenza per attivare processi di cambiamento, con modalità strategico-organizzative innovative tese alla valorizzazione di questo potenziale di conoscenze di fatto “sotto-utilizzato”. Probabilmente questo è il caso della **cultura**: infatti, la ricerca di una propria identità e di *modus operandi* innovativi e tarati sul settore filantropico, si fonda anche sulla adozione di un insieme di valori e principi caratterizzanti la realtà della fondazione, difforni rispetto a quelli che caratterizzavano la cultura della banca conferitaria. Anche alla luce dei risultati emersi dalle interviste e dai focus group, risultano in aumento le fondazioni con una propria cultura consolidata e diversa da quella bancaria, anche se spesso si tratta di processi non conclusi. Questa cesura si è resa possibile specie quando il personale è da tempo diverso da quello distaccato dalla banca. Si tratta di una cultura basata sulla disponibilità al confronto, che caratterizza l’ambiente interno di diverse fondazioni, e sulla consapevolezza che “*il lavoro in fondazione*” sia gratificante poiché si concretizza nel “*fare del bene al prossimo*”. Tuttavia, nel corso dell’indagine, alcune fondazioni hanno anche posto il problema circa l’effettivo bisogno di una cultura e di un’immagine ben distinguibili rispetto a quella della banca conferitaria. Al riguardo, non sempre si hanno posizioni condivise; alcune fondazioni costruiscono una propria identità per poter svolgere un ruolo nuovo nel panorama della filantropia, altre ritengono “*non compromettente il rapporto con la banca*”.

Osservando la figura 2, appare evidente una significativa correlazione lineare fra “forza relativa” ed “importanza strategica” delle risorse; ciò potrebbe far intendere che le fondazioni interpretano come “quasi sinonimi” questi due concetti. Ciò non inficia la qualità dell’indagine: infatti, la figura 2 è il risultato dall’aggregazione in un’unica rappresentazione grafica di differenti posizionamenti delle fondazioni del campione, posizionamenti che devono poter essere distinti nei loro principali macro-orientamenti. Nella sezione 5, il dataset viene segmentato mediante una *cluster analysis*, permettendo così di evidenziare quattro diversi macro-orientamenti in termini di risorse e di attenuare significativamente la correzione lineare sopra citata.

3. Valorizzare, sviluppare e combinare le competenze distintive: “ribilanciare” la catena del valore delle fondazioni

Le risorse di un ente non generano di per sé valore aggiunto. E’ necessario che ad esse corrispondano una serie di processi operativi/gestionali e, più in generale, delle modalità organizzative in grado di esprimere al meglio il potenziale offerto dalle risorse a disposizione. Definiamo tali processi/modalità come “competenze”, le quali a loro volta vengono dette “distintive” se eccellenti ed in grado di differenziare una fondazione rispetto ad altre.

La figura 3 propone una classificazione di **competenze** specifiche per le realtà in esame e le articola rispetto ad uno dei processi “core”, ossia quello erogativo; pertanto – da sinistra verso destra, in basso alla figura – è presentata la sequenza delle principali macro-attività che vanno dall’individuazione dei fabbisogni erogativi, fino alla comunicazione dei risultati conseguiti. Trasversalmente, vengono riportate le competenze idonee a supportare il processo erogativo nella sua interezza, nonché in sintesi le attività finalizzate ad alimentare nel tempo i processi erogativi, ovvero la gestione del patrimonio in termini di scelte di investimento e di *fund raising*. I riquadri in grigio scuro (individuazione fabbisogni; valutazione domande) rappresentano i punti di forza delle fondazioni nel loro complesso, in termini di competenze, mentre quelli in grigio chiaro (programmazione e controllo; gestione del personale; sviluppo e manutenzione dei Sistemi informativi) ne rappresentano i punti di debolezza, sulla base dei valori medi rilevati per ciascuna competenza in un *range* da 0 [competenza assente] a 5 [competenza eccellente].



Quest'analisi porta a formulare due principali considerazioni: anzitutto si registra un presidio significativamente più accentuato per quanto attiene le **fasi iniziali del processo erogativo**, in primis riguardo all'individuazione dei fabbisogni della comunità di riferimento. Solo in pochi casi si registrano fondazioni che eccellono nelle fasi a valle del processo, come il monitoraggio in itinere dei progetti finanziati e la comunicazione dei risultati dell'attività erogativa. Con riferimento particolare al *monitoraggio dei progetti finanziati*, specie i dati delle interviste evidenziano un approccio generalmente qualitativo, basato sul confronto informale con gli stakeholders beneficiari dei contributi, e finalizzato a rilevare la percezione sull'operato della fondazione. Per quanto concerne invece l'*attività di comunicazione* – competenza che in quanto a “forza relativa” (0,964; range: 0–5) si posiziona al nono posto in un elenco di dodici possibili – appare confermata la valutazione già proposta nel paragrafo precedente: una sorta di “enfasi eccessiva” sulla risorsa immagine/reputazione, quale garanzia del buon operato della fondazione nei confronti degli attori esterni. Si tratta di un orientamento strategico che presenta alcune criticità. Infatti, una volta intrapreso un percorso di differenziazione finalizzato a sviluppare un'identità “originale” nel settore della filantropia, la solidità della reputazione/immagine non può essere ritenuta auto-preservante ed immutabile nel tempo, ma va alimentata a monte da un operato serio, trasparente ed efficace, ma anche – forse soprattutto – dalla capacità di saper comunicare l'azione ed i risultati della fondazione.

La seconda considerazione attiene alle **competenze trasversali** che supportano il processo erogativo. La figura 3 mostra piuttosto chiaramente una medio-bassa priorità assegnata allo sviluppo ed al rafforzamento di tali capacità. Gli spazi di miglioramento concernono anzitutto la programmazione ed il controllo di gestione, la gestione del personale, il presidio dei sistemi informatici/informativi. Questi dati suggeriscono come il processo di evoluzione manageriale delle fondazioni sia avviato, ma certo non ancora in una fase di compiuta maturità.

Alla luce delle riflessioni sopra riportate, **si deduce che si è in presenza di una catena del valore attenta specie alla quotidianità operativa, rispetto ai processi gestionali/manageriali, con un parziale “sbilanciamento” verso le attività iniziali dell'attività erogativa**. Se questo può dirsi lo stato dell'arte, l'analisi dei percorsi evolutivi dell'assetto strategico-organizzativo delle fondazioni non può prescindere da una riflessione circa il tasso di dinamicità delle stesse competenze, nonché dei principali trend evolutivi in corso. In sintesi, i dati rilevati evidenziano un tasso di rinnovamento prudenziale che tende a rafforzare più che a “ripensare” le principali competenze distintive. Il quadro sopra descritto muta solo mar-

ginalmente nel passaggio da passato, a presente, a futuro auspicato: le priorità assegnate a ciascuna competenza variano nel tempo mediamente solo dell'8,4% circa, valore che "crolla" al 4,8% se escludiamo gli auspici futuri, ossia se si considerano solo gli effettivi cambiamenti passato-presente.

Nel dettaglio, l'innovazione organizzativa più significativa riguarda il monitoraggio dei progetti finanziati, la cui importanza relativa raddoppia nel tempo, passando da una priorità pari a "0,618" (range: 0-5) del recente passato, all' "1,217" attuale, fino al "1,327" in chiave prospettica nel breve-medio termine. Interessante anche il dato relativo alla **gestione delle risorse umane**, ritenuta una competenza pressoché assente in passato, debole allo stato attuale, ma anche in netto incremento in chiave prospettica, con priorità prevista in crescita dallo "0,109" attuale allo "0,236" auspicato per il futuro. Quanto affermato sottolinea come le fondazioni effettivamente riconoscano, nella sostanza, le criticità sopra-delineate, ora formalizzate e "misurate" nei risultati di questa ricerca. La riduzione di importanza più significativa concerne invece l'investimento nelle capacità relative alla gestione amministrativa delle pratiche erogative (contrazione nel tempo del tasso di priorità pari al 44%), mentre le competenze più stabili nel tempo (variazioni di priorità nel tempo inferiori al 5%) sono lo sviluppo dei sistemi informativi e i processi di comunicazione.

Con riferimento alle modalità con cui le lacune in termini di competenze vengono colmate, in genere la scelta è quella dell'*outsourcing* e/o dei consulenti esterni (priorità pari a 2,038 in un *range* da 0 a 5; opzione prevalente fra quelle proposte); in secondo piano abbiamo i piani formativi (priorità: 1,038; penultimo fattore fra quelli proposti) e soprattutto le occasioni strutturate di *knowledge sharing* come i *workshop* o i convegni (priorità: 0,288; ultimo fattore fra quelli proposti). Con riferimento particolare alle **iniziative di formazione**, un'analisi approfondita dei dati raccolti permette di individuare due macro-comportamenti piuttosto distinti: gran parte delle fondazioni fa poca attività di formazione, mentre le poche altre assegnano una medio-elevata importanza a queste iniziative (quantomeno in termini quantitativi). Nel dettaglio, l'82,1% delle fondazioni non fa formazione per i dirigenti, mentre le restanti fanno in media 5,5 giornate all'anno per ciascun dirigente. Nel caso dei quadri, si registra un'attenzione relativamente minore in termini di giornate formative: 3,5 giornate annue in media per ciascun quadro e limitatamente al 23,2 delle fondazioni del campione. Infine, 30,4% delle fondazioni non fa nessuna formazione per gli impiegati, mentre le restanti fanno circa 4,5 giornate in media per ciascuno di essi.

Diverse fondazioni riconoscono una sorta di deficit rispetto ad alcune competenze, tuttavia ritengono anche di non disporre delle risorse neces-

sarie per poterle sviluppare al proprio interno. Alla luce di quanto appena affermato e dei dati sopra riportati, questa problematica rappresenta una sfida nel processo di managerializzazione in corso. Un'opzione forse insufficientemente diffusa è il ricorso alle **alleanze** ed alle **pratiche di networking**, le quali permettono di “combinare” diverse capacità in una logica sinergica, nonché di rafforzare significativamente i processi interni di apprendimento organizzativo grazie all'accesso ad un paniere diversificato di *know-how* ed esperienze. I dati raccolti raffigurano la realtà delle fondazioni come prevalentemente orientata ad un atteggiamento solipsistico, in quanto si rilevano pochi progetti collaborativi tesi a sviluppare un *pool* di competenze fra partner strategici. In particolare, il 35% delle fondazioni dichiara di non avere attivato nessuna alleanza interaziendale, il 51% collabora al massimo con tre partner strategici. Tali alleanze, quando presenti, riguardano prevalentemente enti locali ed università. Una forma di collaborazione sono anche le relazioni associative: in questo caso ACRI coinvolge la quasi totalità delle fondazioni di origine bancaria, mentre a livello internazionale il quadro muta sensibilmente in quanto solo il 12,5% aderisce all'“*European Foundation Center*”, il 3,5% all'“*International network on strategic philanthropy*” e circa il 2% al “*Council on foundations*”.

In chiusura di paragrafo, la tabella 4 propone un quadro di sintesi circa i punti di forza e di debolezza riferiti alle risorse ed alle competenze delle fondazioni di origine bancaria. Tale tabella distingue fra competenze distintive a livello di intera fondazione; competenze dinamiche, quale capacità di rinnovare nel tempo le competenze distintive; competenze individuali a livello di singolo collaboratore.

Tabella 4 – il bilancio delle competenze distintive, individuali e dinamiche.				
			punti di forza	punti di debolezza
risorse (patrimonio da valorizzare)	tangibili		• qualità delle partecipazioni;	• patrimonio investito;
	Intangibili ed umane		• immagine/ reputazione;	• capacità manageriali;
competenze (capacità di valorizzare le risorse)	distintive		• fasi iniziali del processo erogativo;	• attività di supporto; • gestione delle risorse umane;
	dinamiche		• nessuna in senso stretto (le più dinamiche: gestione risorse umane e valutazione domande di contributo);	• competenze specialistiche aree d'intervento; • individuazione fabbisogni della comunità di riferimento; • comunicazione; • programmazione e controllo;
	individuali	<i>dirigenti</i>	• specialistiche aree d'intervento; • supporto organi istituzionali;	• fund raising; • informatiche;
		<i>quadri</i>	• tecniche e strumenti erogativi; • fiscali, amministrative; • supporto agli organi istituzionali;	• fund raising; • informatiche;
		<i>impiegati</i>	• fiscali, amministrative; • tecniche e strumenti erogativi;	• project management.

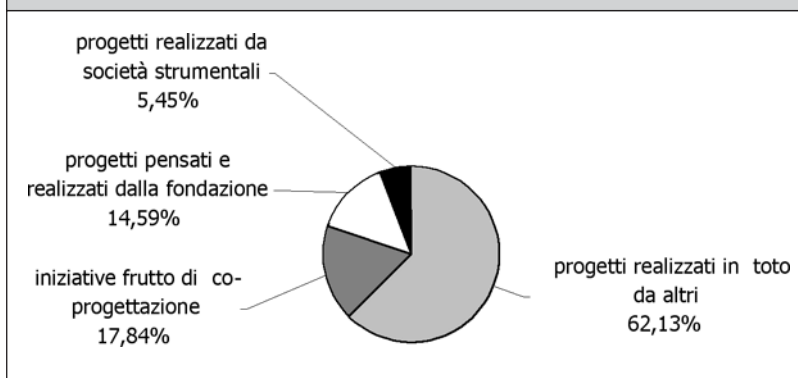
4. Strategia, governance, organizzazione e gestione del personale: la coerenza interna fra le variabili manageriali

Dopo aver fornito il bilancio delle risorse e delle competenze, si presentano alcune riflessioni circa le principali variabili manageriali considerate dall'indagine svolta. La precedente ricerca del 2002 – già citata – rimarcava come si cercasse di ridurre la complessità crescente di questo settore attingendo per quanto possibile alle competenze del personale della banca conferitaria e convergendo verso soluzioni strategico-organizzative simili fra le diverse fondazioni, specie veicolate da vincoli normativo-coercitivi (isomorfismo istituzionale). Quest'indagine ha evidenziato – specie nel corso delle interviste e dei focus group – un ulteriore incremento della complessità ma anche la volontà di “gestire” anziché “ridurre” tale complessità. Ciò significa interiorizzare le difficoltà generate da un contesto istituzionale “vincolante”, dalla consapevolezza di dover svolgere un ruolo attivo nei progetti finanziati, il che implica il potenziamento delle competenze possedute, e dall'eterogeneità dei fabbisogni espressi dai beneficiari dei finanziamenti. Anziché rifuggire da tali elementi di complessità, sempre più spesso l'orientamento di fondo appare piuttosto quello di individuare soluzioni strategico-organizzative che consentano di vincere tale sfida. Ancora una volta, si tratta di una traiettoria evolutiva in atto anziché di un percorso concluso.

Entrando nel merito dei dati emersi dall'indagine, di primo acchito, si potrebbe essere portati a ritenere che le **scelte di natura strategica** non rappresentino una classe di variabili in grado di esprimere una forte caratterizzazione lungo il percorso di maturazione manageriale. Infatti, finalità istituzionali non derogabili, settori d'intervento predefiniti, stakeholders disparati ma anche piuttosto influenti sulle principali decisioni assunte, sono esempi di vincoli che limitano in modo apprezzabile i margini di discrezionalità strategica. In realtà, un'analisi più approfondita dai dati evidenzia come lo staff direzionale delle fondazioni sia piuttosto attivo anche in merito alla definizione dell'orientamento strategico e come si stiano sperimentando nuove strategie per conseguire gli obiettivi istituzionali. Ci si riferisce anzitutto alle scelte circa il **bilanciamento fra erogazioni “a pioggia” e ruolo attivo nei progetti co-finanziati**; si tratta di una variabile strategica molto importante in quanto ri-orienta il fabbisogno di competenze, influenza la scelta dei partner collaborativi, accentua l'importanza di una misurazione accurata dei risultati conseguiti. Il dato rilevato sottolinea come le fondazioni, rispetto al quadro emerso dalla ricerca precedente, siano di fatto sempre più coinvolte direttamente nella progettazione degli interventi da realizzare, per quanto il finanziamento delle iniziative

proposte da terzi sia ancora parte maggioritaria delle attività e l'erogazione “a pioggia” sia ritenuta ancora parte importante dell'attività, che non potrà mai scomparire del tutto visto il ruolo istituzionale dell'ente fondazione; la figura 4 offre al riguardo “puntuali” indicazioni. Questa tendenza determina un apprezzabile aumento della complessità gestionale per cui pare non siano più sostenibili strutture organizzative relativamente semplici in grado di assicurare soltanto “la buona amministrazione” delle erogazioni; questo nuovo orientamento strategico richiede un percorso impegnativo verso una “progettualità diffusa” nell'intera struttura (es. capacità di *project management*).

Figura 4 – **grado di coinvolgimento delle fondazioni nelle erogazioni effettuate.**



Una seconda variabile strategica critica fa riferimento ai **criteri in essere per la valutazione e la scelta dei progetti** meritevoli di co-finanziamento. L'attenzione particolare specie per i fabbisogni espressi dalla comunità di riferimento fa sì che il principale criterio adottato sia l'identificazione di bisogni insoddisfatti (priorità pari a “1,929” in un range da 0 a 3). In secondo luogo, riveste una certa importanza anche il calcolo del rapporto costi/benefici (“1,607”) e l'innovatività del progetto presentato (“1,375”), mentre una limitata attenzione è assegnata alla valutazione dei risultati ex post (“0,161”) e alla costituzione di reti collaborative fra attori che richiedono supporto finanziario (“0,171”).

Tuttavia – come emerge specie dalle interviste e dai focus group – è probabilmente vero che la principale sfida in chiave di maturazione manageriale e di gestione della complessità faccia riferimento soprattutto all'identificazione di **assetti organizzativi evoluti e mirati** rispetto alle spiccate specificità delle realtà osservate. Al riguardo, si registra una certa varietà in

quanto a soluzioni adottate; la dimensione (piccola, medio-piccola, media, medio-grande, grande) è una variabile discriminante, ma non è l'unica, né la principale. Si rilevano infatti alcuni atteggiamenti manageriali "tipo" – presentati ed approfonditi nel paragrafo 5 – che sembrano indirizzati prevalentemente da altri fattori. Riveste un ruolo marginale la collocazione geografica (nord-est, nord-ovest, centro, sud/isole).

Nel complesso, la **struttura organizzativa** denota un orientamento prevalentemente gerarchico-funzionale, specie nel caso delle fondazioni di medie dimensioni, mentre le forme esplicitamente progettate per favorire il coordinamento orizzontale fra le diverse funzioni sono poco diffuse, come illustrato dalla figura 5. La generale prevalenza di un orientamento funzionale è confermata anche da un ricorso limitato ad unità specialistiche per il presidio di progetti/programmi; ad esempio, i *program officer* sono presenti nel 12,73% dei casi, mentre i *program manager* solo nel 5,45% dei casi (figura 6).

Figura 5 – **forme organizzative delle fondazioni.**

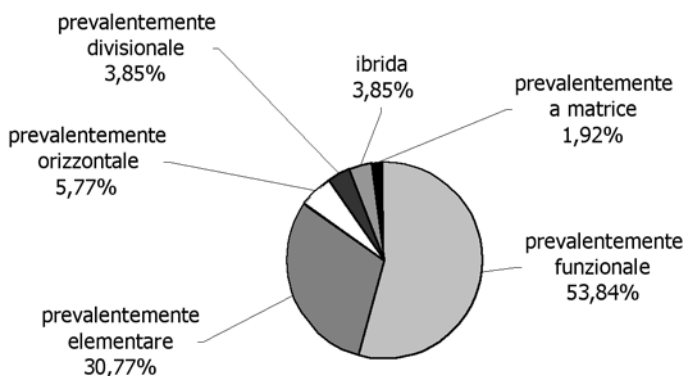
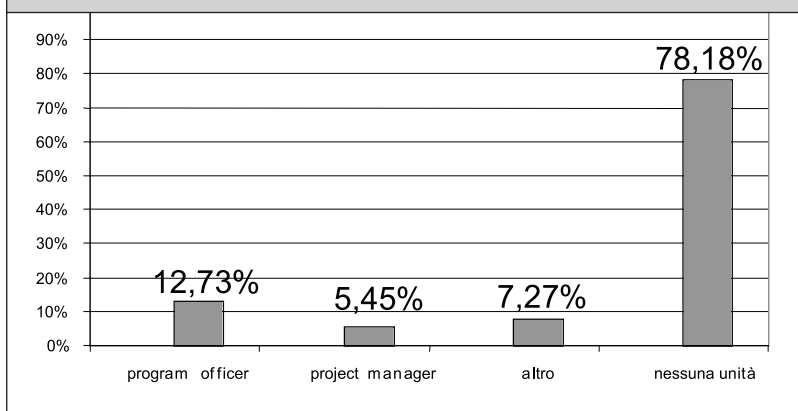


Figura 6 – presenza di ruoli specialistici.



Per quanto concerne il **grado di formalizzazione dell’assetto organizzativo** (norme, regole, procedure, ecc.), questo tende ad aumentare al crescere della dimensione passando da un valore pari a “1,600” nel caso delle fondazioni piccole – range da 0 (bassa formalizzazione) fino a 5 (elevata formalizzazione) – fino ad un valore di circa “3” per le fondazioni di media dimensione e per quelle più grandi, determinando un valore medio complessivo pari a “2,905”, il che denota un incremento del grado di formalizzazione piuttosto significativo rispetto alla ricerca precedente. Ciò rappresenta un naturale e positivo passaggio evolutivo per qualsiasi organizzazione e che in genere segue l’iniziale fase di *start-up*.

Con riferimento alla **gestione delle risorse umane**, in termini generali si è rilevato come nel sistema fondazioni siano poco diffuse *best practices* di questo tipo. Si tratta di una problematica per lo più demandata a valutazioni soggettive/destrutturate dei dirigenti, che sopperiscono con la loro esperienza/capacità alla mancanza di procedure e meccanismi specifici. Ciò è abbastanza naturale in fondazioni di piccole dimensioni, ma anche al crescere del numero di dipendenti la situazione non cambia di molto. È interessante notare come le fondazioni dichiarino che la carriera è fatta sempre meno in virtù dell’anzianità/esperienza – fattore che decresce in quanto ad importanza dal “1,111” del passato al “0,476” odierno (range crescente: 0–5) – e sempre più in base alle capacità ed al merito – fattore che cresce dal “1,984” del passato al “2,698” odierno (range crescente: 0–5) –; tuttavia, le valutazioni della capacità e del merito avvengono spesso in assenza di un metro di giudizio oggettivo e di tecniche “ad hoc”. Anche con riferimento a quanto emerso nel corso delle

interviste, i **sistemi di carriera e di incentivazione** necessitano di particolare attenzione: i dipendenti sono infatti generalmente assunti con un contratto non ritenuto particolarmente premiante; alcuni dei manager intervistati ritengono che un adeguamento della struttura salariale rappresenti un aspetto gestionale ad alta priorità; un ulteriore snodo critico è considerato l'intervento sui sistemi di sviluppo e di carriera: *“sono in molti casi assenti possibilità di sviluppo del personale per la limitatezza delle risorse e l'essenzialità della struttura organizzativa”*. Se il senso di appartenenza alla fondazione è un fattore considerato fortemente motivante, manca tuttavia una chiara politica di incentivazione economica, *“da questo punto di vista siamo all'anno zero”* sostiene un segretario intervistato.

L'efficacia dei **sistemi informativi/informatici** è ritenuta in genere adeguata alle esigenze, tenute presenti le applicazioni in uso; ciò significa che non si avvertono particolari problematiche in tal senso, per quanto queste competenze non vengano pressoché mai citate come “distintive”. E' possibile che non tutte le opportunità offerte dalle ICT siano adeguatamente percepite: infatti, da un lato si esprime soddisfazione per i propri sistemi informativi/informativi, dall'altro si rilevano poche applicazioni/dotazioni avanzate/innovative, come, ad esempio il *tracking* integrato della “pratica” erogativa, un motore di *workflow* e l'uso di *intranet/extranet*. D'altro canto, gli ambiti di applicazione dei sistemi informativi/informatici sono in genere quelli tradizionali, come la contabilità (nel 90,91% dei casi) o l'amministrazione (80,09%), mentre sono poco diffuse soluzioni specifiche/innovative come quelle, ad esempio, per la comunicazione verso gli stakeholders (14,55%) o per l'individuazione dei fabbisogni della comunità di riferimento (1,82%).

L'articolazione della **governance** non è uniforme: si passa da situazioni in cui l'organo di indirizzo rispetta in modo rigoroso i propri limiti ed i rapporti con il consiglio di amministrazione sono basati su cooperazione e collaborazione, a situazioni in cui l'organo di indirizzo svolge funzioni tipiche della struttura oppure proprie dell'organo di amministrazione. **In molti casi l'equilibrio ed il buon funzionamento degli organi si deve alla presenza di un presidente operativo “appassionato” e carismatico o di un segretario generale autorevole.** Il fatto che questo buon funzionamento si basi in molti casi su doti personali e sulla bontà dei rapporti interpersonali – *“compatibilità e disponibilità”*, *“identiche lunghezze d'onda”* e *“collaborazione e negoziazione”* – e non su condizioni oggettive potrebbe rappresentare un futuro rischio operativo. Entrando nel merito dei dati raccolti, si registra un certo accentramento decisionale degli organi di indirizzo e di amministrazione nelle fasi iniziali del processo erogativo, ma soprattutto

to emergono **confini organizzativi "incerti" tra ruoli istituzionali e ruoli manageriali**. La figura 7 conferma quanto affermato con particolare riferimento alla governance del processo erogativo; nella matrice, più il valore è alto e più l'attore in questione (colonne della matrice) ha responsabilità sulla relativa attività (righe della matrice).

Figura 7 – governance del processo erogativo (bianco: scarsa responsabilità; grigio chiaro: medio-basso grado di coinvolgimento; grigio scuro: medio-alta responsabilità; nero: elevata responsabilità e potere decisionale).									
		1.organo d'indirizzo	2. organo d'amm.	3.SG/DG	4.comm. organo d'indirizzo	5.comm. organo amm.	6. dirigenti	7.quadrie impiegati	8. consulenti
a.	individuazione fabbisogni comunità	73%	50%	29%	31%	12%	2%	8%	6%
b.	individuazione, obiettivi fondazione	92%	40%	12%	15%	4%	0%	2%	4%
c.	definizione strumenti erogativi	21%	73%	42%	8%	8%	2%	12%	2%
d.	definizione procedure di selezione delle domande	17%	71%	40%	4%	10%	6%	13%	2%
e.	definizione bandi aperti/chiusi	13%	56%	29%	2%	10%	2%	8%	4%
f.	selezione e valutazione domande	0%	65%	56%	8%	37%	8%	23%	2%
g.	scelta progettie contribuiti da erogare	8%	2%	17%	2%	17%	0%	0%	2%
h.	gestione amministrativa pratiche erogative	0%	8%	60%	0%	0%	10%	71%	10%
i.	monitoraggio e controllo progetto	2%	15%	63%	2%	6%	15%	62%	13%
j.	comunicazione e disseminazione risultati	2%	25%	56%	0%	2%	8%	50%	10%

Una tematica molto importante che riguarda trasversalmente scelte organizzative, gestione delle risorse umane, sistemi informativi/informati-ci e *governance* è il **presidio consapevole dei flussi di processo operativi e gestionali**. Ciò significa prestare attenzione alle inefficienze ed alle opportunità di miglioramento/ottimizzazione in ordine alle **routine organizzative** ed alla distribuzione di responsabilità formale. Con riferimento alla possibile reingegnerizzazione dei processi, l'atteggiamento complessivo appare prudentiale, mentre i dati al riguardo risultano talvolta contrastanti fra loro se si confrontano le risposte fornite a differenti domande su quest'ordine di problematiche, palesando forse la necessità, per molte fondazioni, di accrescere la consapevolezza circa i benefici e le opportunità in tal senso. Ad esempio, nel campione di indagine si registra un solo caso di certificazione di qualità del processo erogativo (1,8% dei casi).

In chiusura di paragrafo, si riportano alcune interessanti **correlazioni fra indicatori di performance e variabili relative all'assetto strategico-organizzativo**. La più significativa riguarda il legame fra numero di alleanze interorganizzative ed efficienza nei progetti realizzati in autonomia ($S=0,4840$, $\alpha=1\%$);¹ ciò significa che a fronte di un limitato ricorso a collaborazioni fra fondazioni e/o altri soggetti strategici, chi ha seguito questa strada ha ottenuto importanti risultati specie nei progetti di tipo *operating*. Sempre rispetto a questa tipologia di erogazioni, un altro fattore critico di successo è il ricorso pervasivo alle ICT ed a sistemi informativi avanzati ($S=0,4840$, $\alpha=1\%$). Altro elemento interessante riguarda la presenza di competenze manageriali/*project management* di alto livello che si correla positivamente con una buona struttura di costi ($S=0,4351$, $\alpha=1\%$).

5. Percorsi evolutivi e modelli di sviluppo manageriale: l'emergere di orientamenti differenti fra loro

Il quadro d'insieme finora presentato è sintesi dei diversi orientamenti presenti nel campione. Tuttavia, l'analisi fattoriale e la *cluster analysis* operata sul dataset raccolto evidenziano la presenza di orientamenti strategico-organizzativi e di percorsi evolutivi "tipo" significativamente differenti fra loro. Ciò significa che il quadro di sintesi complessivo, a fronte di un forte potere esplicativo, potrebbe in un certo senso risultare fuorviante, in quanto media astratta che nasconde scelte concrete difformi fra loro. Questo paragrafo rende conto di questa possibilità. In sintesi, **i dati rilevano percorsi di maturazione manageriale ed innovazione organizzativa a differenti stadi evolutivi**. Alcune fondazioni sembrerebbero ancora ancorate ad un modello caratteristico per queste realtà, dalla forma strategico-organizzativa i cui contorni sono ormai piuttosto chiari e affermati: di fatto un modello simile a quello già descritto anche dalla precedente ricerca e che definiamo modello "consolidato". Altre invece mostrano chiaramente di aver intrapreso nuove traiettorie di sviluppo tarate sulle proprie specificità. In particolare, si individuano tre nuovi percorsi "tipo": il

¹ "S" indica il coefficiente di Spearman. Tale parametro fa riferimento al grado di correlazione fra due variabili. Più il dato si avvicina al valore "1" (correlazione perfetta) e più esiste un legame fra il comportamento delle due variabili. La significatività statistica di tale coefficiente viene poi comprovata dal test di controllo detto "p-value"; in questo caso, si è scelto di accettare valido il p-value per valori inferiori all'1% (tale percentuale, detta Alpha, rappresenta il margine d'errore tollerato), ossia un livello di accettazione piuttosto rigoroso nel caso delle scienze sociali.

modello “radicato”, il modello “strutturato”, il modello “reputazionale”. Questi percorsi emergenti sono più direttamente volti a conseguire una compiuta maturità manageriale e una specifica identità culturale.

Prima di illustrare tali modelli, appare utile ripercorrere sinteticamente l’evoluzione organizzativa delle fondazioni a partire dalla loro nascita. Le principali fasi di questo percorso sono graficamente rappresentate nella figura 8.



La **prima fase** è associata alla nascita di queste organizzazioni, nel 1991. In quel momento storico, le fondazioni sono alla ricerca di un proprio “equilibrio” e di una propria “forma organizzativa”; tale processo è significativamente influenzato da un susseguirsi di norme istituzionali, non sempre a senso unico, che ne vincolano il comportamento strategico-organizzativo: il risultato è che diverse culture ed identità aziendali confluiscono in un nuovo orientamento di sviluppo.

Nella **seconda fase**, si osserva che le fondazioni hanno intrapreso un percorso di “*isomorfismo istituzionale*”, ossia di convergenza verso uno/pochi assetti organizzativi tipo (modello “consolidato”), omogenei nella forma, ancorati a prevalenti logiche bancarie, significativamente influenzati dalle pressioni dei principali stakeholders di riferimento, in primis lo Stato. Questo fenomeno si giustifica per una prevalente dipendenza da comportamenti manageriali passati e dall’*imprinting* culturale di provenienza. Si tratta di un “percorso evolutivo naturale”, un binario che, se non consciamente governato, genera cambiamenti incrementali influenzati da scelte del passato. In questo senso, si può affermare che gran parte delle fondazioni di origine bancaria abbiano sperimentato nel corso del proprio percorso evolutivo il modello “consolidato”.

Oggi si sta assistendo ad una **terza fase**: diverse fondazioni stanno consapevolmente cercando di individuare percorsi originali e differenti fra loro. La tabella 5 mostra, in sintesi, le caratteristiche salienti, i punti di forza e quelli di debolezza dei quattro macro-orientamenti tipo individuati dall'indagine (quello "consolidato" più tre percorsi emergenti). Di seguito, si presentano analiticamente le caratteristiche salienti di ciascuno di essi.

Tabella 5 – modelli strategico-organizzativi nelle fondazioni di origine bancaria: un quadro di sintesi.			
MODELLO	ELEMENTO CARATTERIZZANTE	PRINCIPALE PUNTO DI FORZA	PRINCIPALE PUNTO DI DEBOLEZZA
Consolidato	Immagine consolidata e legame significativo con esperienza, cultura e valori caratteristici della banca conferitaria;	competenze consolidate specie nelle fasi iniziali del processo erogativo (es. individuazione fabbisogni della comunità di riferimento);	scarsa attenzione per le attività di supporto ai processi "core" (gestione risorse umane, sistemi informativi, programmazione e controllo, etc.);
Radicato	forte legame con la propria comunità di riferimento;	medio-alta innovazione organizzativa , ossia capacità nel recente passato di saper affrontare cambiamenti nelle modalità gestionali/operative al fine di individuare una propria e distinta "identità" rispetto a quella della banca conferitaria;	la "rottura" rispetto al passato richiede nuove competenze manageriali specifiche, le quali non appaiono ancora compiutamente consolidate;
Strutturato	assetto organizzativo ben definito e formalizzato;	modello che ha saputo sviluppare una propria maturità manageriale in quanto a competenze gestionali specifiche per enti come le fondazioni;	scarsa predisposizione nello sperimentare nuove soluzioni organizzative;
Reputazionale	focus sulle risorse intangibili (reputazione in primis, ma anche cultura e know-how);	buon bilanciamento fra "innovazione organizzativa" propensione al cambiamento" e "competenze manageriali consolidate" (maturità manageriale);	margin di miglioramento in quanto a capacità di gestione del patrimonio di conoscenza;

5.1. Il punto di partenza comune: il modello "consolidato"

Il modello consolidato rappresenta quella che in un certo senso può dirsi la prima risposta strategico-organizzativa compiuta dei nuovi soggetti filantropici nati nel 1991. È una risposta che trova forza nel "passato": esperienza, cultura legati ai valori tipici della realtà bancaria, ma soprattutto prestigio derivante dall'immagine/reputazione dell'istituto creditizio d'origine. Ancor oggi, è il modello di più diffuso (poco meno della metà dei casi).

Le competenze distintive sono concentrate quasi esclusivamente sulle prime fasi dei processi erogativi, in particolare sulle attività d'individuazione

zione dei fabbisogni della comunità locale e di valutazione delle domande di contributo; si rilevano meno presidiate – carenza in termini di competenze – le fasi più a valle riguardanti il monitoraggio dei progetti co-finanziati e la comunicazione dei risultati. Sotto il profilo del repertorio di competenze, il principale punto di debolezza rilevato è rappresentato dalle attività manageriali che supportano i processi erogativi e di investimento: mancano strumenti mirati per la gestione delle risorse umane, mentre le opportunità offerte dalle ICT sono comprese solo parzialmente (non sembra esserci piena consapevolezza sulle potenzialità e sulle funzionalità di gestire elettronicamente il flusso del processo erogativo e il *tracking* della “pratica” erogativa).

Rispetto a questa dotazione di risorse e competenze, il modello presenta una certa coerenza in termini di assetto strategico-organizzativo, con una maturità manageriale “a macchia di leopardo” e un limitato livello di innovazione organizzativa. Ad esempio, non si registra un orientamento strategico definito rispetto ai processi di comunicazione interna/esterna. L’assetto organizzativo assegna una certa rilevanza al ruolo della gerarchia a cui si associa un certo accentramento decisionale, nonché un orientamento funzionale ed una specializzazione dei dipendenti focalizzata su un portafoglio limitato di attività.

Fra i quattro modelli proposti, quello consolidato è quello che presenta la performance più debole sulla base dei dati della ricerca: probabilmente, l’incremento nel tempo della complessità del settore – reale e percepito – spinge verso nuove ed aggiornate soluzioni “ad hoc”. Il modello consolidato si sta “muovendo” e mostra un proprio percorso di evoluzione naturale, legato tuttavia ad una certa “dipendenza dal passato” che si tramuta in un atteggiamento marcatamente prudentiale ed in cambiamenti più che altro incrementali, ossia di portata modesta. E’ un percorso che tende a rafforzare soprattutto le proprie competenze distintive, riservando, nei fatti, un’attenzione minore verso quelle capacità per le quali mostra delle debolezze.

Sarebbero quindi opportuni **alcuni elementi di “rottura” e sistemi strutturati di apprendimento organizzativo**. Tra i primi passi auspicabili: l’attivazione di gruppi di lavoro per il ripensamento di alcune procedure “chiave”, lo sviluppo dei sistemi informativi in una logica di coordinamento/comunicazione oltre che di controllo, la formazione dei dipendenti. Con riferimento particolare a quest’ultima opzione – specie per quelle fondazioni medio-grandi che si riconoscono in questo modello – appare opportuna la valorizzazione delle posizioni intermedie, in quanto è presumibile che un potenziamento delle competenze a questo livello possa assegnare ai quadri anche un ruolo di agente di cambiamento, accelerando il

processo evolutivo inerziale sopra descritto, verso nuovi modelli strategico-organizzativi.

5.2. Un percorso evoluto votato all'innovazione organizzativa: il modello "radicato"

Il modello radicato – a cui si riconduce circa un quarto delle fondazioni del campione – ha saputo evolversi e distinguersi dal modello consolidato valorizzando il radicamento sul territorio. La sua caratteristica distintiva è infatti il **saper creare un legame forte con la propria comunità di riferimento** e in genere con i principali stakeholder, il che permette, coerentemente alla reputazione e alle capacità dei propri manager, un monitoraggio efficace del proprio ambiente di riferimento, seppur di tipo qualitativo, e un buon allineamento fra forza relativa delle risorse possedute e loro importanza strategica nel settore della filantropia. In termini di competenze distintive, rispetto ad altri modelli, vi è un presidio più accentuato delle scelte di investimento e delle attività di supporto al processo erogativo; tuttavia, anche per questo modello, è auspicabile un rafforzamento di queste ultime, specie a livello di gestione delle risorse umane e di sistemi informativi.

Le relazioni con gli stakeholders sono intense ed informali, in virtù di rapporti fiduciari consolidati. Il modello radicato potrebbe valorizzare questo patrimonio relazionale gestendolo mediante adeguate pratiche di *knowledge management* e, soprattutto, investendo nei processi di comunicazione e monitoraggio dei progetti finanziati. Infatti, questi ultimi, specie nelle fondazioni medio-piccole, sono basati esclusivamente su modalità informali e quindi sulla percezione soggettiva dei risultati ottenuti.

Questo modello presenta una sorta di paradosso: è quello maggiormente radicato, con la miglior percezione dell'ambiente di riferimento, ma al tempo stesso è quello più "statico", ossia con tasso di cambiamento prospettico più basso rispetto agli altri modelli. Il motivo è probabilmente da ricercarsi nella ricerca di un proprio equilibrio, dopo aver affrontato nel recente passato un percorso di rinnovamento pronunciato, specie a livello organizzativo. Infatti, si è passati da un approccio gerarchico-funzionale, ad uno incentrato sulle relazioni collaborative e fiduciarie, interne ed esterne. Concretamente: focus su collegamenti orizzontali informali; specializzazione medio-bassa dei dipendenti (e buon livello di turn-over delle mansioni), predisposizione al lavoro in team; visione "per processi" e presenza di project manager e program officer nelle fondazioni più grandi. Gestione della complessità intesa quindi come pronto adattamento rispetto a situa-

zioni spazio-temporali eterogenee fra loro. In questo senso, si è in presenza di un modello che presenta di per sé uno spiccato grado di innovazione organizzativa, ma che ora ricerca un proprio "equilibrio".

Per sedimentare effettivamente questo nuovo orientamento, è auspicabile una gestione maggiormente strutturata dell'importante patrimonio di conoscenza detenuta (es. condivisione delle informazioni supportata dai sistemi informativi, formalizzazione della conoscenza, apprendimento organizzativo mediante sistemi "ad hoc"), che può partire da un'opera di ri-pensamento e ri-disegno di alcuni "processi operativi chiave", così da formalizzare parte del know-how organizzativo e attivare, di fatto, circoli di qualità per il miglioramento dell'attività lavorativa, valorizzando l'esperienza/ conoscenza di tutti i dipendenti. Un modello con tali caratteristiche può ricercare un maggior valore aggiunto nei sistemi di gestione delle risorse umane, ancora troppo legati a valutazioni soggettive e a metodi "improvvisati", seppur considerati funzionali in quanto basati sulle capacità riconosciute dell'alta direzione.

5.3. Un percorso evoluto votato alla maturità manageriale: il modello "strutturato"

Si tratta di un modello basato sulla personalità e sul carisma del proprio Segretario/Direttore Generale, di cui presenta un percepibile "imprinting", e sulla ridefinizione – in una logica di riduzione delle ambiguità e trasparenza – dei processi interni gestionali. In genere, l'elemento di fondo che contraddistingue questo percorso evolutivo risiede in una definizione puntuale della struttura organizzativa e dei meccanismi operativi, nonché in un attento bilanciamento interno fra i due processi "core": erogazione e gestione del patrimonio. In questo senso, si tratta di un modello managerialmente piuttosto "maturo". Il patrimonio di risorse si basa principalmente su asset tangibili: in primis dichiara un'elevata qualità delle proprie partecipazioni. Altri punti di forza sono il patrimonio immobiliare e la dotazione informatica. Rispetto agli altri modelli, si assegna un'importanza relativamente minore all'immagine ed alle risorse intangibili in genere.

A livello di competenze, due sono le caratteristiche maggiormente distintive: in primo luogo è il modello che più di altri sa operare scelte di investimento efficaci. Ciò deriva in certi casi dalla scelta di non esternalizzare l'intero processo di investimento, mentre in altri casi è stata sviluppata un'alleanza interorganizzativa con gestori di patrimonio, al fine di combinare un pool di competenze, favorendo un apprendimento reciproco e continuo. Non è un modello che si chiude in sé stesso: rispetto al processo

erogativo – se confrontato ad altri modelli – i punti di forza sono individuabili nelle fasi iniziali e conclusive del processo stesso, ovvero quelle dove il contatto con gli stakeholders è maggiore: l'individuazione dei fabbisogni; comunicazione dei risultati. Questo modello interpreta la gestione della complessità proprio in questo senso: strutturazione interna per meglio governare le dinamiche esterne.

Le competenze che necessitano di essere affinate sono riconoscibili nella gestione amministrativa e nel monitoraggio dei progetti. Si intende sottolineare un evidente **disallineamento fra risorse possedute e investimenti nello sviluppo di competenze** (es. importante dotazione informatica a fronte di un skills del personale non adeguati e di un'insufficiente capacità di sua valorizzazione), che rappresenta il principale punto di possibile miglioramento futuro di questo modello.

Sotto il profilo organizzativo, il modello strutturato è potenzialmente fondato su principi efficientisti che ricordano **la metafora della “macchina perfetta”**: l'importanza del valore “gerarchia”, pur nell'attribuzione di una riconosciuta autonomia decisionale ai ruoli intermedi – in questo, il modello presenta una maturità manageriale superiore rispetto agli altri modelli –, il rispetto di regole e procedure, un livello di sviluppo dei sistemi informativi orientati al controllo delle informazioni, la presenza di processi di apprendimento organizzativo intesi come rafforzamento delle competenze a disposizione, anziché come loro rinnovamento. Una superiore maturità manageriale è rintracciabile rispetto ad un buon bilanciamento di governance fra organi istituzionali e struttura manageriale, bilanciamento basato sull'autorevolezza delle persone e su ruoli considerati chiari e definiti.

Il modello strutturato riconosce inoltre l'importanza di una **periodica reingegnerizzazione dei propri processi aziendali**, e ciò è coerente con l'insieme delle caratteristiche elencate: questi progetti sono considerati una metodologia efficace per formalizzare le modalità lavorative, chiarire i ruoli, rendere maggiormente trasparente il flusso delle pratiche erogative e quindi il suo controllo. Tali progetti – attuati e/o in previsione – denotano inoltre una discreta propensione al cambiamento, nonostante il grado di formalizzazione talvolta possa rallentare i processi di innovazione. A fronte di queste notazioni, si suggerisce che al ripensamento dei processi si accompagni un parziale cambio di cultura organizzativa, nella direzione di una maggior attenzione al **coordinamento orizzontale** e ad una vera e propria **visione “per processi/progetti”**. Inoltre, i processi di comunicazione verso gli stakeholder sono considerati più efficaci rispetto agli altri modelli, ma non rappresentano ancora una competenza riconosciuta e distintiva.

Fra i tre percorsi emergenti, si tratta del modello meno diffuso – circa il

5% delle fondazione del campione – cosicché è bene mantenere un approccio prudentiale nell’interpretazione delle relative statistiche e quindi i tratti distintivi sopra presentati. Nonostante ciò, esso propone alcuni interessanti elementi di riflessione.

5.4. Un percorso evoluto votato alla gestione dell’intangibilità: il modello “reputazionale”

Questo modello contraddistingue circa un quarto delle fondazioni che compongono il campione della ricerca; è un grado di diffusione piuttosto significativo, se si considera che questo assetto è quello che più di tutti si discosta – ed in modo davvero marcato – dalla traiettoria evolutiva inerziale tracciata dal modello consolidato. A nostro avviso, ciò testimonia **una diffusa e crescente volontà di innovazione strategico-organizzativa** nella realtà delle fondazioni di origine bancaria. E’ interessante notare come il modello reputazionale sia indipendente dalla dimensione della fondazione, abbracciando cioè tanto grandi fondazioni quanto realtà molto piccole. L’elemento in comune è un’effettiva capacità di valorizzazione delle risorse intangibili, anche secondo modalità innovative rese possibili e supportate da una struttura “forte” nel caso delle fondazioni più grandi, spinte dalla capacità/necessità di “doversi arrangiare con le poche risorse a disposizione” nel caso di quelle più piccole.

Come nel caso del modello consolidato, la principale di queste risorse intangibili è l’immagine/reputazione. Tuttavia cambia l’approccio adottato: infatti, nel caso del modello “reputazionale”, l’immagine viene rafforzata da un processo di sviluppo – seppur lento e difficile – di una propria “cultura organizzativa” consolidata e riconoscibile. L’investimento in “cultura + immagine forte” porta ad una vera e propria identità “di fondazione”, ben distinta da quella della banca conferitaria, nonostante in certi casi se ne condividano alcune strutture/persone; la sfida è, preservando un certo legame reciproco, quella di scindere fra i due soggetti in modo netto riconoscibile le principali risorse intangibili, ossia immagine, *know-how* e cultura. In questo caso, la gestione della complessità crescente del settore è ispirata da una sorta di paradosso: **valorizzare e non “rinnegare” il legame con la banca conferitaria**, quindi anche la propria storia, senza rinunciare ad un improcrastinabile percorso di differenziazione, alla ricerca di una propria identità quale nuovo soggetto filantropico.

Un altro elemento distintivo è il **bilanciamento del processo erogativo in quanto a competenze sviluppate e disponibili**, dove non si registrano lacune significative. La comunicazione verso gli stakeholders è concepita

soprattutto come comunicazione “interna”. In genere, le competenze di questo modello sono contraddistinte da un buon livello di dinamicità e capacità di cambiamento organizzativo nel tempo. Le competenze manageriali e di supporto al processo erogativo e di investimento sono significativamente sviluppate, per quanto viene confermata l'impressione generale di una necessità di rafforzamento di alcune pratiche manageriali e organizzative, in particolare, la gestione delle risorse umane ed i sistemi informativi. Con riferimento particolare a questi ultimi, le conoscenze possedute e disponibili necessitano di essere meglio valorizzate e condivise mediante strumenti di *knowledge management* a livello intra ed interorganizzativo (es. circoli di qualità, benchmarking, intranet/extranet, ecc.).

In termini di governance, rispetto agli altri modelli, si registra un maggior potere nelle mani della struttura manageriale rispetto agli organi istituzionali. L'assetto organizzativo è in genere basato sul decentramento decisionale, sulla comunicazione orizzontale e sulla visione “per processi/progetti”, centrata sul presidio dei singoli processi erogativi e del flusso degli altri processi *core* dell'ente.

6. Conclusioni: indirizzare attivamente un processo già avviato e “senza ritorno”

Il precedente paragrafo rappresenta una realtà dove le diverse fondazioni di origine bancaria si trovano collocate lungo un percorso, a partire da un modello consolidato, di maturazione manageriale e innovazione organizzativa, processo che per alcune fondazioni appare agli inizi, per altre si trova ad uno stadio più avanzato. In ogni caso, si tratta di un percorso evolutivo ormai avviato e con una propria spinta inerziale significativa: è quindi ragionevole cercare di indirizzarlo in modo consapevole.

Esiste un elemento che contraddistingue i quattro modelli presentati nella sezione precedente: la **progressiva ricerca di una congruità interna fra risorse, competenze e scelte strategico-organizzative**. La chiara percezione ricavata dall'insieme delle elaborazioni effettuate, è che quanto più tale grado di coerenza interna è effettivamente conseguito, più si è in presenza di risultati incoraggianti; tutto ciò abbastanza indipendentemente dal modello adottato, per quanto i tre modelli emergenti appaiano premianti rispetto all'assetto “consolidato”. Ciò porta a formulare tre principali riflessioni conclusive, direttamente connesse ai risultati presentati e finalizzate a consolidare il processo evolutivo in atto. Ognuna di queste, richiama all'importanza di attivare sinergie collaborative fra le diverse fondazioni e con altri soggetti.

In primo luogo, emerge molto chiaramente un fabbisogno mirato di **colmare alcune lacune in termini di competenze** di tipo manageriale per "ribilanciare" la catena del valore e nei settori specifici d'intervento (specie per le fondazioni "operating"). È un obiettivo questo che va perseguito adottando tanto una strategia di sviluppo interno, quanto creando un sistema di competenze che si combinano fra loro in una logica di collaborazione interorganizzativa e apprendimento. In particolare, con riferimento allo sviluppo interno di competenze, emerge un fabbisogno di **percorsi formativi mirati**, quali ad esempio iniziative di formazione manageriale per i dirigenti (es. seminari tematici), per i quadri (es. master in strategia, organizzazione, personale e sistemi informativi) e per gli impiegati (es. corsi specialistici). Le fondazioni di medio-grande dimensione debbono prestare particolare attenzione alla crescita professionale dei quadri; in questo contributo è stato più volte sottolineato un'insufficiente valorizzazione di questa figura professionale. Sulla base dei risultati della ricerca, alcuni dei contenuti che auspicabilmente dovrebbero caratterizzare questo percorso formativo sono i seguenti: gestione del personale, comunicazione, *project management*, organizzazione dei sistemi informativi/informatici aziendali.

La congruità fra risorse, competenze ed assetto strategico-organizzativo trova poi riscontro concreto nei processi operativi e gestionali consolidati che contraddistinguono ogni fondazione. Anche in questo caso, maturità manageriale e innovazione organizzativa significano affrontare il problema non solo affidandosi all'esperienza ed al buon senso, ma soprattutto interiorizzando un approccio consapevole, diffuso nelle maglie dell'organizzazione, secondo metodologie e *tools* professionali. Ciò può significare una profonda opera di **reingegnerizzazione dei processi operativi e manageriali**, al fine di recuperare efficienza organizzativa e valorizzare meglio le opportunità offerte dai sistemi informativi e dalle ICT. Ciò non deve rappresentare un intervento fine a se stesso, perseguendo mode manageriali, ma deve essere direttamente finalizzato ad implementare un disegno strategico-organizzativo auspicato, palesando e riducendo le incongruenze fra risorse possedute e competenze che si intendono sviluppare. Non si deve neppure ritenere che tale problematica riguardi solo le fondazioni più grandi: un ulteriore esempio di sinergia fra le fondazioni italiane di origine bancaria, potrebbe essere, ad esempio, la costituzione di una sorta di laboratorio per la reingegnerizzazione dei processi delle fondazioni, che lavori per l'ottimizzazione dei flussi di processo caratteristici di questa realtà, pur nel rispetto delle diverse specificità, accentrando risorse e *know-how* di questo tipo.

Infine, la ricerca di congruità interna fra risorse, competenze e assetto strategico-organizzativo, non può non legarsi a filo doppio con pratiche

strutturate per la *misurazione dei risultati conseguiti dalla fondazione*, specie con riferimento ai progetti in cui è stato svolto un ruolo proattivo. La ragionevole obiezione circa il fatto che “misurare” i risultati conseguiti nel settore della filantropia sia un’attività ad elevata complessità, non deve rappresentare un alibi per adagiarsi su meri parametri qualitativi e di natura sociale. Questi ultimi sono importanti, ma devono essere integrati ad un sistema di indicatori oggettivi, pluridimensionali e coerenti rispetto all’orientamento strategico intrapreso. L’obiettivo di questi indicatori non è “sentenziare” il “vero”, ma quello di supportare al meglio i processi decisionali e di apprendimento organizzativo. Un’interessante occasione di collaborazione fra le fondazioni potrebbe essere proprio l’attivazione di un progetto finalizzato a sviscerare ed approfondire questa problematica. Individuare metriche e tecniche di rilevazione in tal senso è un obiettivo sfidante ma non impossibile, come testimoniano alcune esperienze in contesti simili; si pensi ad esempio al “EFQM excellence model”, dell’*European Foundation for Quality Management*. Esso rappresenta uno strumento concreto per misurare i punti di forza/debolezza dell’assetto strategico-organizzativo basato su un sistema *multisource* di analisi dei risultati che non fa riferimento esclusivo alla redditività economica.

Questa ricerca non ha la pretesa di fornire una risposta univoca e definitiva ai problemi che incontrano oggi le fondazioni italiane di origine bancaria; al contrario, si evidenziano differenti percorsi evolutivi in atto. Piuttosto, l’auspicio è quello di stimolare il dibattito fra le fondazioni di origine bancaria circa il fatto che è bene “organizzarsi e collaborare” per dare un futuro alle opportunità.

NOTA METODOLOGICA

Al fine di agevolare la corretta interpretazione dei dati e delle informazioni presentati nel Rapporto, è opportuno fornire alcune indicazioni in merito alla terminologia utilizzata, ai criteri adottati per l'elaborazione e rappresentazione dei dati ed al riferimento temporale degli stessi.

Per comodità di esposizione le indicazioni di questa nota metodologica sono raggruppate in base alle seguenti aree tematiche:

- Periodi di riferimento dei dati
- Criteri di raggruppamento delle Fondazioni bancarie
- Criteri di rappresentazione ed elaborazione dei dati di bilancio

Periodo di riferimento dei dati

I dati, di diversa natura, trattati nel Rapporto sono stati rilevati con riferimento a periodi e scadenze non sempre uguali tra loro, in relazione alla diversità delle fonti, delle modalità e degli strumenti di rilevazione, cercando di contemperare l'esigenza di una rappresentazione quanto più possibile aggiornata, con il vincolo di basare l'analisi su dati riguardanti l'intero universo di riferimento.

Si sono adottate, pertanto, le seguenti risoluzioni:

- per quanto riguarda i dati relativi alla gestione economico-patrimoniale, sono stati esaminati i bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2005;
- l'analisi degli assetti partecipativi fa riferimento alla situazione rilevata a fine settembre 2006;
- l'indagine quali-quantitativa sulle erogazioni si riferisce all'esercizio 2005;
- per quanto riguarda la composizione degli organici delle Fondazioni i dati sono riferiti a dicembre 2005.

Criteri di raggruppamento delle Fondazioni bancarie

Per quanto riguarda la suddivisione dell'intero universo secondo la dimensione del patrimonio si è adottato il criterio statistico dei quintili,

cioè i valori di patrimonio che permettono di creare cinque gruppi tendenzialmente di uguale numerosità: fondazioni piccole (18 Fondazioni), medio-piccole (17), medie (18), medio-grandi (17), grandi (18).

Per quanto concerne i gruppi territoriali, si è fatto riferimento alle quattro tradizionali ripartizioni geografiche del Paese: Nord ovest, Nord est, Centro, Mezzogiorno¹.

Criteri di rappresentazione dei dati di bilancio nelle tabelle di stato patrimoniale e di conto economico

I dati di bilancio che vengono presentati nell'undicesimo rapporto sono stati riclassificati, secondo gli schemi di bilancio previsti dall'atto di indirizzo emanato dal Ministero del tesoro il 19 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione dei bilanci 2000.

Nell'espone tali dati sono stati adottati schemi sintetici dello stato patrimoniale e del conto economico, nei quali le voci del bilancio analitico sono state accorpate in aggregati significativi, secondo quanto è illustrato nel quadro riepilogativo di seguito riportato.

Infine, per una corretta interpretazione delle analisi economico patrimoniali è utile tenere presenti le seguenti informazioni:

- I proventi ordinari non includono le plusvalenze conseguite per la cessione di partecipazioni nelle Società conferitarie. Inoltre sono al netto delle trattenute operate alla fonte.
- I valori del Patrimonio e delle partecipazioni riferiti all'intero sistema e ai vari sottogruppi geografici e dimensionali, sono quelli contabili, risultanti dai bilanci.
- Gli Accantonamenti alla Riserva obbligatoria includono anche gli eventuali accantonamenti effettuati a copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

¹ Le regioni comprese in ciascuna delle quattro ripartizioni geografiche sono:

- Nord ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;
- Nord est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
- Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
- Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Tabella di raccordo fra le voci dello Stato patrimoniale previsto dall'atto di indirizzo del Ministero del tesoro emanato il 19 aprile 2001(A) e quello sintetico dell'11° Rapporto sulle Fondazioni bancarie (B)

(A)	(B)
ATTIVO	ATTIVO
1) Immobilizzazioni materiali e immateriali	Immobilizzazioni materiali e immateriali
	Attività finanziarie:
2.b), 3.b), 3.c) limitatamente alle partecipazioni nelle banche conferitarie	<i>partecipazioni nella conferitarie</i>
2.b) altre partecipazioni (escluse le banche conferitarie, inserite alla sottovoce precedente)	partecipazioni in altre società
2.a) partecipazioni in società strumentali	<i>partecipazioni in società strumentali</i>
2.c), 2.d), 3.a), 3.b), 3.c) (escludendo le partecipazioni nelle banche conferitarie, allocate in una sottovoce apposita)	<i>strumenti finanziari</i>
4) Crediti, 7) Ratei e risconti attivi	Crediti, ratei e risconti attivi
5) Disponibilità liquide	Disponibilità liquide
6) Altre attività	Altre attività
Totale dell'attivo	Totale dell'attivo

PASSIVO	PASSIVO
1) Patrimonio netto	Patrimonio netto
2) Fondi per l'attività d'istituto	Fondi per l'attività d'istituto
3) Fondi per rischi ed oneri	Fondi per rischi ed oneri
5) Erogazioni deliberate	Erogazioni deliberate
6) Fondo per il volontariato	Fondo per il volontariato L.266/91
4) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, 7) Debiti, 8) Ratei e risconti passivi	Altre passività
Totale del passivo	Totale del passivo

Tabella di raccordo fra le voci del Conto economico previsto dall'atto di indirizzo del Ministero del tesoro emanato il 19 aprile 2001(A) e quello sintetico dell'11° Rapporto sulle Fondazioni bancarie

(A) CONTO ECONOMICO	(B) CONTO ECONOMICO
1) Risultato delle gestioni patrimoniali individuali;	Risultato delle gestioni patrimoniali individuali;
2) Dividendi e proventi assimilati;	Dividendi e proventi assimilati;
3) Interessi e proventi assimilati;	Interessi e proventi assimilati;
4) Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati;	Risultato della gestione di strumenti finanziari
5) Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati	
7) Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie
8) Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate
9) Altri proventi	Altri proventi
	Totale proventi ordinari
10) Oneri	Oneri di funzionamento
10.a) compensi e rimborsi spese organi statutari	<i>di cui per gli organi statutari</i>
	Margine Lordo
13) Imposte	Imposte
6) Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie	Saldo gestione straordinaria
11) Proventi straordinari	
12) Oneri straordinari	
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio Destinazione dell'avanzo dell'esercizio: Accantonamenti al Patrimonio:
Copertura disavanzi pregressi	
14) Accantonamento alla riserva obbligatoria	a) Accantonamento alla riserva obbligatoria
18) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	b) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio
	Attività Istituzionale:
15) Erogazioni deliberate in corso d'esercizio	c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente
16) Accantonamento al fondo per il volontariato	d) Accantonamento al volontariato L.266/91
17) Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto	e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto
Avanzo (disavanzo) residuo Dato tratto dal Bilancio di Missione, in quanto non contemplato nello schema del conto economico	f) Avanzo (disavanzo) residuo g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti
	Totale erogazioni deliberate

APPENDICE

NORMATIVA

NORMATIVA PRIMARIA

DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1999, n. 153 (Testo Vigente¹)

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461².

Art. 1 *Definizioni*

1. Nel presente decreto si intendono per:

a. "Legge di Delega": la legge 23 dicembre 1998, n. 461;

b. "TUIR": testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c. "Fondazione": l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

c-bis. "Settori ammessi": 1) Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali^{3,4} [I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400]⁵;

d. "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla Fondazione, in numero non superiore a cinque⁶;

¹ Testo consolidato con l'art. 19 della legge 7 marzo 2001 n. 62, con l'art. 11 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, con l'art. 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, con l'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, come modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212, con l'art. 39, comma 14-nonies del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, con l'art. 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, con l'art. 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con l'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e con l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.

² Testo coordinato con il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale 23 settembre 2003, n. 301.

³ L'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ripropone il testo dell'abrogato articolo 7 della legge n. 166/02, che aveva ricompreso tra i settori ammessi anche "la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità".

⁴ L'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, inserendo nel decreto legislativo 20 agosto 2002 l'art. 5-ter ha previsto che anche le Fondazioni possono partecipare alle società pubbliche di progetto. Al riguardo si rileva che il comma 6 del predetto articolo secondo cui la realizzazione di infrastrutture costituisce per le fondazioni un settore ammesso non ha valenza innovativa ma meramente ricognitiva.

⁵ Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

⁶ Lettera prima sostituita dall'art. 11, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successivamente modificata dall'art. 39, comma 14-nonies del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

e. "Autorità di Vigilanza": l'autorità prevista dall'articolo 2, comma 1, della Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall'articolo 10;

f. "Società Bancaria Conferitaria": la società titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria della Fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Bancaria Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell'azienda bancaria da parte della Società Bancaria Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

g. "Società Conferitaria": la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di azienda da parte della Società Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

h. "Impresa Strumentale": impresa esercitata dalla Fondazione o da una società di cui la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per

la diretta realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti;

i. "Partecipazione Indiretta": la partecipazione detenuta tramite società controllata, società fiduciaria o per interposta persona;

j. "Conferimenti": i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;

k. "Fondi Immobiliari": i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;

l. "Direttiva del 18 novembre 1994": la direttiva del Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e recante "Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi", adottata ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

TITOLO I REGIME CIVILISTICO DELLE FONDAZIONI

Art. 2

Natura e scopi delle Fondazioni

1. Le Fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

2. Le Fondazioni, in rapporto pre-

valente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale⁷.

Art. 3

Modalità di perseguimento degli scopi statutari

1. Le Fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall'articolo 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei Settori Rilevanti.

2. Non sono consentiti alle Fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle imprese sociali⁸ e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

3. Gli statuti delle Fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le Fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferi-

mento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Art. 4

Organi

1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle Fondazioni, si conformano ai seguenti principi:

a. previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo;

b. attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di: 1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni; 2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi; 3) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo; 4) approvazione del bilancio; 5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; 6) trasformazioni e fusioni;

c. previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di [una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114

⁷ Comma così sostituito dall'art. 11, comma 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in vigore dal 1° gennaio 2002.

⁸ Le parole “, delle imprese sociali” sono state inserite dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, in vigore dal 12 maggio 2006.

della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione]⁹, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire una equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni;

d. le Fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci può essere attribuito dallo statuto il potere di designare una quota

non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso, i soggetti nominati per designazione dall'assemblea dei soci non possono comunque superare la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo¹⁰;

e. attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo;

f. previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle Fondazioni la cui attività è indirizzata dai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

g. determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni, [nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)]¹¹ di requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ipotesi di incompatibilità, riferite anche alla carica di direttore generale della Società Bancaria Conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di

⁹ La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/03 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui in luogo della frase indicata fra le parentesi quadre non prevede *"una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali"*.

¹⁰ Lettera così modificata dall'art. 11, comma 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

¹¹ Lettera così modificata dall'art. 11, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni;

h. previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della Fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano;

i. previsione che i componenti degli organi della Fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta;

j. previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono.

3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria¹².

4. L'organo di controllo è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

Alle associazioni rappresentative o di categoria delle Fondazioni non possono esseri attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della Fondazione¹³.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità¹⁴. Le Fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

Il patrimonio è incrementato dalla riserva prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), nonché dalle altre componenti di cui all'articolo 9, comma 4.

¹² Comma così sostituito prima dall'art. 11, comma 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, poi dall'art. 80, comma 20 della legge 27 dicembre 2001 e dall'art. 2, comma 26 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in vigore dal 1° gennaio 2004.

¹³ Comma così modificato dall'art. 11, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

¹⁴ Comma così modificato dall'art. 11, comma 9 della legge 28 dicembre 201, n. 448.

Art. 6

Partecipazioni di controllo

1. Le Fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di Imprese Strumentali.

2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.

3. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'articolo 2359 del codice civile, quando:

a. la Fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

b. la Fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;

c. sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla Fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Fondazioni non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25.

5. La scissione a favore di società controllate dalla Fondazione non può riguardare partecipazioni di controllo in

enti o società diversi da quelli previsti al comma 1.

5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato¹⁵.

Art. 7

Diversificazione del patrimonio

1. Le Fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali¹⁶.

2. Nella dismissione delle attività patrimoniali le Fondazioni operano secondo criteri di trasparenza, congruità e non discriminazione.

3. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla Fondazione nella Società Bancaria Conferitaria sono previamente comunicate all'Autorità di Vigilanza insieme con un prospetto informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalità, gli obiettivi e i soggetti interessati dall'operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorità di Vigilanza senza che siano state formulate osservazioni la Fondazione può procedere alle operazioni deliberate.

3-bis. Le fondazioni possono investi-

¹⁵ Comma aggiunto dall'art. 11, comma 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

¹⁶ Comma così modificato dall'art. 11, comma 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

re una quota non superiore al 10 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali¹⁷.

Art. 8

Destinazione del reddito

1. Le Fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine:

a. spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ad all'attività svolta dalla singola Fondazione;

b. oneri fiscali;

c. riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;

d. almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai Settori Rilevanti;

e. eventuali altri fini statutarî, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di Vigilanza;

e-bis acquisto, secondo parametri fissati dall'autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel

quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole¹⁸;

f. erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3.

3. È fatto divieto alle Fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b).

Ai fini dei Titoli I e V del presente decreto si intende per reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla Fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ancorché non distribuiti.

Art. 9

Bilancio e scritture contabili

1. Il bilancio delle Fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le Fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi

¹⁷ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 4-bis del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, in vigore dal 12 agosto 2003.

¹⁸ Lettera aggiunta dall'art. 19 della legge 7 marzo 2001, n. 62, in vigore dal 5 aprile 2001.

sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

2. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.

3. Le Fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo alle imprese dalle stesse esercitate ai sensi dell'articolo 3, comma 2. L'istituzione di tali imprese è disposta dall'organo di indirizzo della Fondazione. Esse tengono i libri e le scritture obbligatorie previsti dal codice civile per le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro.

4. Le Fondazioni, aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria. Le perdite derivanti dal realizzo delle predette partecipazioni, nonché le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, imputate al conto economico, non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attività istituzionali ai sensi dell'articolo 8.

5. Fermo quanto previsto dal comma 2, l'Autorità di Vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle Fondazioni, in modo da:

a. rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalle Fondazioni;

b. fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo segui-

mento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.

Art. 10

Organi, finalità e modalità della vigilanza

1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascuna Fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle Fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La vigilanza sulle Fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle Fondazioni la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

3. L'Autorità di Vigilanza:

a. autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento della natura giuridica e degli scopi istituzionali delle Fondazioni, come individuati all'articolo 2;

b. determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato all'investimento patrimoniale delle Fondazioni;

c. approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro ses-

santa giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della Fondazione interessata;

d. può chiedere alle Fondazioni la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di controllo informa senza indugio l'Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Fondazioni;

e. emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, [atti di indirizzo di carattere generale]¹⁹ aventi ad oggetto, tra l'altro, la diversificazione degli investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi, nonché i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo sono esercitati in conformità e nei limiti delle disposizioni del presente decreto.

f. può effettuare ispezioni presso le Fondazioni e richiedere alle stesse l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al comma 2;

g. emana il regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, relativo alle modalità di redazione dei bilanci;

h. può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di Fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

i. stabilisce le forme e le modalità per la revisione sociale dei bilanci;

l. quando non siano adottati dai competenti organi della Fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), provvede all'adozione dei provvedimenti stessi, anche su segnalazione dell'organo di controllo;

m. cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle Fondazioni.

Art. 11

Provvedimenti straordinari dell'Autorità di Vigilanza

1. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attività della Fondazione.

2. Con il decreto di scioglimento

¹⁹ La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti; la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.

3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono motivatamente proporre all'Autorità di Vigilanza la liquidazione, ove si verifichino le situazioni previste nel comma 7.

4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei disciolti organi della Fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.

5. L'indennità spettante ai commissari straordinari e ai membri del comitato di sorveglianza è determinata con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza ed è posta a carico della Fondazione.

6. Le funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.

7. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto la liquidazione della Fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo statuto. L'Autorità di Vigilanza, nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o più liquidatori ed un comitato di sorveglianza. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità

degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla Fondazione posta in liquidazione. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.

8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorità di Vigilanza. Quando ricorrono particolari ragioni di interesse generale l'Autorità di Vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa.

9. L'Autorità di Vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto [e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità]²⁰, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della Fondazione.

TITOLO II REGIME TRIBUTARIO DELLE FONDAZIONI

Art. 12

Disposizioni varie di carattere tributario

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono le loro finalità mediante esercizio, [con] le modalità previste all'articolo 9, di Imprese Strumentali ai loro fini statutari.

2. *Abrogato* [Alle fondazioni previ-

²⁰ L'espressione indicata fra le parentesi quadre è da ritenersi abrogata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 301/2003.

ste dal comma 1, operanti nei settori rilevanti, si applica il regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Lo stesso regime si applica, fino all'adozione delle disposizioni statutarie previste dal comma 1, alle fondazioni non aventi natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori indicati nell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.²¹

3. La Fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, è ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella Società Bancaria Conferitaria. Si applica l'articolo 111-bis, comma 3, del TUIR.

4. La natura di ente non commerciale viene meno se la Fondazione, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalla stessa o da Imprese Strumentali in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio. In ogni caso, fino al 31 dicembre 2005, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L'acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari non

fa venire meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo per i due anni successivi alla predetta acquisizione.

5. La disciplina prevista dal comma²² si applica anche se la Fondazione possiede, fino al 31 dicembre 2005, partecipazioni di controllo nella Società Bancaria Conferitaria ai sensi dell'articolo 6.

6. Non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito di imposta sui dividendi percepiti dalle Fondazioni.

7. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".

8. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono inserite le seguenti: "e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".

9. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modifica-

²¹ Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 4 lett. a) del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, con decorrenza indicata nel comma 5 dello stesso articolo 2.

²² Comma così modificato dall'art. 2 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004.

zioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle Fondazioni.

Art. 13
Plusvalenze

1. Per le Fondazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Società Bancaria Conferitaria, se il trasferimento avviene entro il 31 dicembre 2005²³. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle azioni detenute nella medesima Società Bancaria Conferitaria, realizzate dalla società nella quale la Fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria.

TITOLO III²⁴
REGIME CIVILISTICO E
FISCALE DEGLI SCORPORI

Art. 14
Soggetti e oggetto degli scorpori

1. Le Società Conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo mediante scissione o retrocessione a favore della Fondazione o della società conferente, ovvero della società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria, dei beni non strumentali nonché delle partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di Conferimenti. La retrocessione è effettuata mediante assegnazione, liquidazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di Fondi Immobiliari, secondo le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.

2. Ai fini del comma 1, si considerano non strumentali i beni materiali diversi da quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

²³ Comma così modificato dall'art. 4, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

²⁴ A seguito della decisione della Commissione 2002/581/CE dell'11 dicembre 2001 e delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee nn. 62002J0066 e 62004J0148 del 15 dicembre 2005 i vantaggi fiscali previsti a favore delle banche sono illegittimi in quanto costituiscono aiuti di Stato.

e le partecipazioni in società diverse da quelle che, ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del medesimo testo unico, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.

3. Se le partecipazioni previste al comma 1 sono state annullate per effetto di operazioni di fusione o di scissione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai beni della società fusa o incorporata ovvero con riferimento alle partecipazioni ricevute a seguito della fusione o scissione.

Art. 15 *Scissione*

1. Le Società Conferitarie possono procedere, con le limitazioni indicate all'articolo 6, comma 5, alla scissione, prevista dall'articolo 14, a favore di società controllate dalla Fondazione, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

Art. 16 *Assegnazione*

1. Le Società Conferitarie deliberano l'assegnazione prevista nell'articolo 14 con le modalità stabilite dall'articolo 2445 del codice civile, previo deposito della relazione degli esperti predisposta in conformità con quella disciplinata dall'articolo 2501-quinquies del codice civile. L'assegnazione alle Fondazioni non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o

società diversi da quelli operanti nei Settori Rilevanti.

2. Il patrimonio netto delle Società Conferitarie che procedono all'assegnazione prevista al comma 1 è diminuito di un importo pari al valore contabile dei beni e delle partecipazioni assegnati. Per lo stesso importo il soggetto assegnatario imputa il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati in diminuzione del valore contabile della partecipazione nella relativa Società Conferitaria.

3. Per la Società Conferitaria, l'assegnazione prevista al comma 1 non dà luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non si applica l'imposta sul valore aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

4. Per il soggetto assegnatario i beni e le partecipazioni assegnati ai sensi del comma 1 non danno luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il soggetto assegnatario subentra nella posizione della Società Conferitaria in ordine ai beni e alle partecipazioni assegnati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

5. Per le assegnazioni previste al comma 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le assegnazioni non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma,

secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

6. Le Società Conferitarie che non esercitano attività bancaria, interamente possedute, direttamente o indirettamente, da Fondazioni, possono realizzare l'assegnazione prevista al comma 1 anche mediante la propria liquidazione, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni previsti dai precedenti commi. Le disposizioni dell'articolo, 44 del TUIR non si applicano all'attribuzione alla Fondazione della parte di patrimonio netto della società nella quale la Fondazione, ai sensi delle leggi 30 luglio 1990, n. 218 e 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito la partecipazione bancaria, corrispondente al corrispettivo delle cessioni poste in essere dalla medesima società per realizzare le condizioni previste all'articolo 12, comma 3, ovvero quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva del 18 novembre 1994.

Art. 17 *Cessione diretta*

1. Le Società Conferitarie deliberano la cessione diretta prevista all'articolo 14, comma 1, se a titolo gratuito, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni stabiliti dall'articolo 16 per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Se la cessione diretta è a titolo oneroso, si producono gli effetti previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 16.

Art. 18 *Apporto di beni immobili a Fondi Immobiliari*

1. Le Società Conferitarie possono effettuare la retrocessione prevista

all'articolo 14, comma 1, mediante apporto di beni immobili a favore di Fondi Immobiliari e attribuzione diretta delle relative quote alla Fondazione o alla società conferente ovvero alla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

2. L'apporto previsto al comma 1 è deliberato con le modalità stabilite all'articolo 16 e produce gli effetti contabili e fiscali ivi previsti per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Il soggetto al quale sono attribuite le quote assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Società Conferitaria annullate, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

3. L'apporto di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle disposizioni che regolano i Fondi Immobiliari, esclusivamente nei casi contemplati dal presente decreto, deve essere previsto nel regolamento del Fondo Immobiliare ed è sottoposto all'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza. La relazione degli esperti, da redigersi in conformità al disposto dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, deve essere predisposta anche per conto della società di gestione del Fondo Immobiliare che intende ricevere l'apporto.

Art. 19 *Apporto di beni immobili da parte di Fondazioni*

1. Le Fondazioni, possono sottoscrivere quote di Fondi Immobiliari mediante apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili nel termine previsto dall'articolo 12, comma 3.

2. All'apporto effettuato da Fonda-

zioni ai sensi del comma 1, si applica il regime indicato all'articolo 18, commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell'articolo 16, comma 1. La Fondazione assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili apportati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 20

Permuta di beni immobili

1. La permuta, mediante la quale la Fondazione acquisisce beni o titoli della Società Bancaria Conferitaria, attribuendo alla medesima società beni immobili o diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino già direttamente utilizzati dalla società stessa, è soggetta al regime indicato all'articolo 16, commi 3 e 5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la Fondazione e la Società Bancaria Conferitaria subentrano nella posizione del rispettivo soggetto permutante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 21

Valutazione dei beni e delle partecipazioni

1. Le Società Conferitarie possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei

beni e delle partecipazioni non strumentali indicati nell'articolo 14, comma 2, fino a concorrenza dei maggiori valori iscritti nelle proprie scritture contabili a seguito dei Conferimenti.

2. I beni e le partecipazioni oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 conservano il valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Con riferimento a detto valore, i componenti positivi e negativi di reddito, relativi ai medesimi beni e partecipazioni, continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del TUIR. Se i maggiori valori iscritti nelle scritture contabili in sede di Conferimento sono fiscalmente riconosciuti, le componenti negative di reddito sono ammesse in deduzione, nei periodi d'imposta in cui se ne verificano i presupposti, anche se non imputate al conto economico.

3. Le Società Conferitarie che procedono alla valutazione di cui al comma 1 devono far risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

TITOLO IV²⁵

DISCIPLINA FISCALE DELLE RISTRUTTURAZIONI

Art. 22

Fusioni ed altre operazioni di concentrazione strutturale

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle banche risultanti da operazioni di fusione, nonché da quel-

²⁵ A seguito della decisione della Commissione 2002/581/CE dell'11 dicembre 2001 e delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee nn. 62002J0066 e 62004J0148 del 15 dicembre 2005 i vantaggi fiscali previsti a favore delle banche sono illegittimi in quanto costituiscono aiuti di Stato.

le beneficiarie di operazioni di scissione ovvero destinatarie di conferimenti, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 12,5 per cento per cinque periodi di imposta consecutivi, a partire da quello nel quale è stata perfezionata l'operazione, per la parte corrispondente agli utili destinati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. La tassazione ridotta spetta entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche o delle aziende bancarie che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di scissione o di conferimento, e che risultano dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca o azienda bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati alla speciale riserva non possono comunque eccedere un quinto del limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d'imposta.

2. Se la speciale riserva di cui al comma 1 è distribuita ai soci entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili alla riserva stessa, le somme attribuite ai soci, aumentate dell'imposta di cui al comma 1 corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società ed il reddito imponibile dei soci. Le riduzioni di capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale della speciale riserva entro il periodo medesimo si considerano, fino al corrispondente ammontare, prelevate dalla parte di capitale formata con l'imputazione di tale riserva.

3. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi del comma 1 concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo

105 del TUIR. Il reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi del comma 1, rileva anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del predetto testo unico, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 66,22 per cento degli utili destinati alla speciale riserva di cui al comma 1.

4. Per i periodi d'imposta per i quali le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, hanno effetto nei confronti delle banche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso, la tassazione ridotta prevista dal comma 1, è applicata alla parte di reddito complessivo netto, dichiarato assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del TUIR e, ad esaurimento di questa, alla parte di reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. La disposizione dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 466 del 1997, è applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato che non usufruisce della tassazione ridotta prevista al comma 1.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili anche alle banche comunitarie per le succursali stabilite nel territorio dello Stato.

Art. 23

Operazioni di concentrazione non strutturale

1. Le disposizioni dell'articolo 22 si applicano anche alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, per le operazioni che hanno dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche, alle banche presenti nel gruppo bancario, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, nella qualità di controllate o di controllanti. La tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale alla consistenza complessiva dei rispettivi crediti e debiti. Nel secondo caso, la società controllante, se esercente attività bancaria, può optare, in tutto o in parte, per l'applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti; l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si è perfezionata l'operazione che ha dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche e comunicata alle banche controllate per le eventuali limitazioni parziali o totali del beneficio disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in entrambi i casi, entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca interessata a tali operazioni.

2. L'applicazione delle disposizioni del comma 1 esclude, per le banche interessate alle operazioni ivi previste, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 per le eventuali ulteriori operazioni di

fusione, scissione e conferimento tra le banche stesse.

Art. 24

Regime speciale ai fini delle imposte indirette

1. Per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende poste in essere nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i conferimenti e le cessioni di aziende non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25

Detenzione delle partecipazioni di controllo nel periodo transitorio

1. Le partecipazioni di controllo nelle Società Bancarie Conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, sino al 31 dicembre 2005, ai fini della loro dismissione²⁶.

1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella società bancaria conferitaria

²⁶ Comma così modificato prima dall'art. 11, comma 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e poi dall'art. 4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza e che è scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilità per la Fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma¹²⁷.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58²⁸.

Le partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla Fondazione in Imprese Strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall'Autorità di Vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine di cui allo stesso comma¹²⁹.

[A partire dal 1° gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei

commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria delle società interessate, le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Il presente comma non si applica alle fondazioni di cui al comma 3-bis³⁰.

3-bis. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonché a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'articolo 13. Per le stesse fondazioni il termine di cui all'articolo 12, comma 4, è fissato alla fine del settimo anno dalla data di vigore del presente decreto³¹.

Art. 26

Coordinamento con la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994.

Per le operazioni previste nel programma di diversificazione, in attuazione della Direttiva del 18 novembre 1994, non ancora realizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le

²⁷ Comma aggiunto dall'art. 11, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

²⁸ Comma aggiunto dall'art. 11, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

²⁹ Comma così modificato dall'art. 4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

³⁰ Il comma così sostituito dall'art. 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è stato abrogato dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.

³¹ Comma aggiunto dall'art. 80, comma 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e poi così sostituito dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143.

agevolazioni fiscali, previste dall'articolo 2, comma 3, della Direttiva medesima, continuano ad operare anche se le operazioni si perfezionano dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione del programma purché entro il termine di cui all'articolo 13.

Per le Fondazioni che, alla data di scadenza dei cinque anni previsti dall'articolo, 2, comma 2, della direttiva del 18 novembre 1994, o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, raggiungono il parametro di diversificazione dell'attivo previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva medesima, il termine quadriennale di cui all'articolo 13 del presente decreto decorre, rispettivamente, dalla data di scadenza del predetto termine quinquennale o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al citato decreto legislativo n. 356 del 1990.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la conformità alla Direttiva del 18 novembre 1994 è accertata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel termine di trenta giorni dalle scadenze previste dai commi stessi. Decorso tale termine la conformità si intende accertata.

Art. 27

Partecipazione al capitale della Banca d'Italia

Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti ai sensi dell'articolo 28, comma 1, sono incluse tra i soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d'Italia, a condizione che:

abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi;

operino, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in almeno due

province ovvero in una delle province autonome di Trento e Bolzano;

prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statutari nei Settori Rilevanti di una parte di reddito superiore al limite minimo stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10.

Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia agli enti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti.

Ulteriori condizioni e requisiti per l'ammissione delle Fondazioni al capitale della Banca d'Italia e per il trasferimento delle quote possono essere previsti dallo statuto della Banca, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al fine di mantenere un equilibrato assetto della distribuzione delle quote e dei relativi diritti.

Restano fermi i poteri che lo statuto della Banca d'Italia attribuisce agli organi deliberativi della stessa in materia di cessione delle quote di partecipazione al capitale della Banca.

Art. 28

Disposizioni transitorie

Le Fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il periodo di tempo intercorrente fra tale data e quella nella quale l'Autorità di Vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti necessari per l'adeguamento degli statuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), non è consi-

derato ai fini del calcolo del termine di centottanta giorni stabilito per procedere al predetto adeguamento. Tali atti, debbono essere comunque emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorso il quale le Fondazioni possono comunque procedere all'adozione degli statuti.

La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, si applica alle singole Fondazioni a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie previste dal comma 1.

Le Fondazioni che hanno provveduto ad adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto possono, anche in deroga alle norme statutarie:

Convertire le azioni ordinarie detenute nelle Società Conferitarie in azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La proposta di conversione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria della società partecipata. Alla relativa deliberazione non prende parte la Fondazione, le cui azioni sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la regolare costituzione dell'assemblea stessa. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

emettere titoli di debito, con scadenza non successiva alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, convertibili in azioni ordinarie della Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle azioni medesime. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), stabilisce, entro sei mesi

dall'entrata in vigore del presente decreto, limiti e criteri per l'emissione dei titoli di cui alla presente lettera.

L'incompatibilità prevista dall'articolo 4, comma 3, con riguardo ai componenti l'organo di amministrazione di Fondazioni che ricoprono alla data di entrata in vigore del presente decreto anche la carica di consigliere di amministrazione in Società Bancarie Conferitarie, diventa operativa allo scadere del termine della carica ricoperta nella Fondazione e, comunque, non oltre la data di adozione del nuovo statuto ai sensi del comma 1.

L'Autorità di Vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto³².

Le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 si applicano alle operazioni perfezionate nel periodo di imposta il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al sesto periodo di imposta successivo.

³² L'Autorità di Vigilanza ha assunto al riguardo il provvedimento del 19 aprile 2001 recante indicazioni per la redazione, da parte delle Fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

Art. 29
Disposizione finale

Per quanto non previsto dalla Legge di Delega e dal presente decreto, alle Fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile.

Art. 30
Abrogazioni

Sono abrogati:

L'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218;

Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

L'articolo 1, commi 7, 7-bis e 7-ter del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito.

Art. 31
Copertura finanziaria

Agli oneri recati dall'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 8 della Legge di Delega.

Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni fiscali contenute negli articoli 14 e seguenti del presente decreto.

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 461

“Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria”

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999

Art. 1.

Ambito della delega

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.

Art. 2.

Regime civilistico degli enti

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

b) devolvono ai fini statutari nei settori di cui alla lettera d) una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera i) e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l’obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un’adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l’equità;

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente

strumentali ai fini statuari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;

f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, comunque la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed espe-

rienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto riguarda le fondazioni la cui operatività è territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verrà assicurata la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria;

i) sono sottoposti ad un'autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari, può disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno

altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale;

m) sono inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal presente comma.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

Art. 3.

Regime tributario degli enti

1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d); il possesso di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono le finalità statutarie con le modalità previste dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, sempre che, dopo il termine del periodo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l'aliquota ordinaria, non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o da

imprese, enti o società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall'acquisto;

c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi;

d) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al presente articolo con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 4.

Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;

b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera a) del presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del

codice civile nelle società di cui alla medesima lettera a);

c) applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera a) del presente comma anche nei confronti della società nella quale l'ente ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria con riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferitaria.

Art. 5.

Regime fiscale degli scorpori

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3, a favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto beni non strumentali nonché partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimen-

to immobiliare chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3, nonché alle permutate di beni immobili di proprietà dell'ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati dalla società bancaria e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3.

2. Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al comma 1 possono essere attuati altresì nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, mediante assegnazione all'ente o alla società conferente di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

3. Con riferimento alle società nelle quali gli enti hanno conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, l'assegnazione di cui al comma 2 a favore degli enti conferenti che detengono l'intero capitale delle società medesime può essere altresì realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo stesso regime fiscale previsto al comma 2.

4. Il patrimonio netto delle società che procedono all'apporto di cui al comma 1 ovvero all'assegnazione di cui ai commi 2 e 3 è diminuito, in regime di neutralità fiscale, con le modalità previste dall'articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o assegnati. Le quote del fondo immobiliare

sono direttamente attribuite all'ente, alla società conferente ovvero alla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1.

5. Le società conferitarie indicate al comma 1, lettera c), dell'articolo 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. L'imputazione non costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6.

Disciplina fiscale delle ristrutturazioni

1. La disciplina fiscale di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è informata ai seguenti criteri:

a) tassazione con l'aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di fusione ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione; la tassazione ridotta spetta per un periodo non

superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali che hanno partecipato all'operazione di concentrazione e l'analogo aggregato della maggiore azienda o complesso aziendale che ha partecipato a tali operazioni; nel caso in cui la riserva sia distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili è applicata la tassazione ordinaria con accredito dell'imposta ridotta precedentemente assolta;

b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, nonché per le operazioni di acquisizione da parte di un'unica società delle partecipazioni di controllo di una pluralità di banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca interessata all'operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha per oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa;

c) possibilità di optare, in alternativa all'ordinario regime di neutralità fiscale dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione e scissione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 27 per cento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; riconoscimento fiscale dei valori con cui viene imputato il dis-

avanzo, anche senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'avvenuto assoggettamento a tassazione del maggior valore delle partecipazioni da cui il disavanzo è derivato;

d) possibilità di optare, in alternativa al regime previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alla lettera c), sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), e terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, con riconoscimento fiscale dei relativi valori ovvero, ma nella sola ipotesi di conferimento in società, per la neutralità dell'operazione con mantenimento dei valori fiscali originari; possibilità, in quest'ultimo caso, di revocare l'opzione per la neutralità entro il quarto periodo di imposta successivo all'esecuzione del conferimento con assoggettamento ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera c), dei valori oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;

e) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere; possibilità di introdurre criteri particolari di dilazione del pagamento dell'imposta sostitutiva; applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralità ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

f) coordinamento delle disposizioni previste nel presente articolo e nell'articolo 5 con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467.

Art. 7.

*Partecipazioni al capitale
della Banca d'Italia*

1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralità fiscale, con decreto legislativo da emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per gli enti di cui alla presente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operatività nonché della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini statuari.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE 11 agosto 1991, n. 266.

Legge-quadro sul volontariato
Gazzetta Ufficiale del 22.8.1991 n. 196

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE
 DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Omissis

Art. 15.

Fondi speciali presso le regioni

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla

costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Omissis

NORMATIVA SECONDARIA

DECRETO 18 Maggio 2004, n. 150

Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di fondazioni bancarie.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE**

VISTI gli articoli 2, 18, 114, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante la disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha introdotto alcune modifiche al decreto legislativo n. 153 del 1999;

VISTE le sentenze n. 300 e n. 301 del 29 settembre 2003 della Corte costituzionale relative all'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché all'articolo 4 e all'articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO in particolare il comma 14 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che l'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dall'articolo 11 citato anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212;

VISTO l'articolo 39, comma 14-
nonies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

VISTO l'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 22 marzo 2004;

VISTA la comunicazione, effettuata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 23 aprile 2004;

VISTO il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espresso con nota prot. n. 8250 del 27 aprile 2004;

ADOPTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento emanato con decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217.

2. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento corrispondono a quelle dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Restano ferme le altre disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 153 del 1999, e successive modificazioni.

Art. 2.

Attività istituzionale

1. Lo statuto, in ragione del luogo di insediamento, delle tradizioni storiche e delle dimensioni della fondazione, può definire specifici ambiti territoriali cui si indirizza l'attività della fondazione.

2. Le fondazioni scelgono, nell'ambito dei settori ammessi, un massimo di cinque settori (i c.d. settori rilevanti), anche appartenenti a più di una delle categorie di settori ammessi.

La scelta dei settori rilevanti può essere effettuata nello statuto o in altro deliberato dell'organo della fondazione a ciò competente secondo lo statuto. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di vigilanza. Ove la scelta comporti una modifica dello statuto si applica l'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Le fondazioni operano in via prevalente nei settori rilevanti, assegnando ad essi il reddito residuo dopo le destinazioni indicate nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

4. La restante parte del reddito, dopo le destinazioni di cui al precedente comma 3, nonché di quelle relative al reinvestimento del reddito ed agli accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto, può essere diretta a uno o più dei settori ammessi.

5. Restano confermate le destinazioni del reddito delle fondazioni vincolate dalla legge.

Art. 3. *Organo di indirizzo*

1. Gli statuti delle fondazioni prevedono che l'organo di indirizzo sia composto da una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali e, per la eventuale restante parte, da personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Le personalità sono designate o nominate da soggetti, persone fisiche o giuridiche, di riconosciuta indipendenza e qualificazione, i quali operano nei settori di intervento della fondazione.

2. Lo statuto identifica gli enti pubblici e privati espressivi delle realtà locali e regola i poteri di designazione o di nomina in modo da consentire una equilibrata composizione dell'organo di indirizzo e da garantire che nessun singolo soggetto possa designare o nominare la maggioranza dei componenti.

3. Lo statuto regola eventuali ipotesi di nomina per cooptazione, ammissibile nei soli casi di personalità di chiara ed indiscussa fama.

4. Nelle fondazioni di origine associativa lo statuto può attribuire alle assemblee il potere di designare fino alla metà dei componenti l'organo di indirizzo. L'organo di indirizzo, per la restante parte, è composto secondo quanto previsto dai precedenti commi.

5. Lo statuto determina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le procedure di verifica della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza dei componenti dell'organo di indirizzo. In assenza di previsione statutaria, l'organo di indirizzo in carica, ricevuta la designazione, verifica, sotto la propria responsabilità, la regolarità della designazione, l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla nomina entro quindici giorni dal ricevimento della designazione. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'organo di indirizzo provvede l'organo di controllo.

Art. 4. *Incompatibilità*

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società

bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

2. I componenti degli organi delle fondazioni non possono essere destinatari di attività delle fondazioni stesse a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

Art. 5.

Il patrimonio

1. Le fondazioni danno separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività. A fini informativi indicano nel documento programmatico previsionale gli impieghi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Art. 6.

Partecipazioni bancarie di controllo

1. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera sottoposta a controllo congiunto di due o più fondazioni, quando esse, mediante accordi di sindacato, realizzano le ipotesi previste dall'articolo 6, commi 2 e 3, lettere a) b) e c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. L'esistenza dell'accordo va provata in forma scritta. Restano ferme le ipotesi di controllo solitario, contemplate dal menzionato articolo 6.

2. Nel caso venga accertato il controllo di cui al precedente comma 1, le fondazioni devono sciogliere l'accordo di sindacato o recedere da esso entro il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Le fondazioni per le quali l'organo di indirizzo abbia una composizione non conforme all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, quale risulta a seguito della sentenza n. 301 del 2003 della Corte costituzionale, adeguano i propri statuti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Lo statuto determina le modalità e i tempi di entrata in carica del nuovo organo di indirizzo.

2. Il mandato degli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente regolamento non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Le disposizioni del presente regolamento relative ai requisiti e alle incompatibilità dei componenti gli organi delle fondazioni si applicano ai componenti degli organi ricostituiti ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. Per le fondazioni di cui al comma 1, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, terzo periodo, l'esecuzione del documento programmatico revisionale 2004 approvato entro il 2003, è da considerarsi ricompresa nell'ordinaria amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 maggio 2004

Il Ministro: Tremonti

DECRETO del Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2003.

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 75 del 30 marzo 2004*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n.461, recante delega al governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n.461;

VISTO l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, ai sensi del quale "la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ora Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato dall'Autorità di

vigilanza;

VISTO il provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n.96 del 26 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153;

VISTO il decreto 26 marzo 2002 del Direttore Generale del Dipartimento del tesoro, con il quale sono state fissate le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla ricerca per l'integrità del patrimonio per l'esercizio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n.80 del 5 aprile 2002;

VISTO il decreto 27 marzo 2003 del Direttore Generale del Dipartimento del tesoro, con il quale sono state fissate le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per l'esercizio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n.78 del 3 aprile 2003;

CONSIDERATA la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003;

CONSIDERATA l'opportunità di consentire un accantonamento patrimoniale facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, finalizzato alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e di fissarne la misura ammessa;

CONSIDERATA l'opportunità che, nei casi eccezionali in cui siano presen-

ti disavanzi pregressi, le fondazioni destinino prioritariamente parte dell'avanzo dell'esercizio alla copertura di tali disavanzi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale;

DECRETA

Articolo 1

1. Nella relazione del bilancio d'esercizio 2003 le fondazioni bancarie osservano le riposizioni di cui al provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

3. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, è determinato, per l'esercizio 2003, nella misura del venti per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

4. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo

esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3.

Articolo 2

1. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell'autorità di vigilanza previste dalla legge, il venticinque per cento dell'avanzo dell'esercizio è destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi.

2. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato, incrementare la percentuale di cui al comma 1, considerando le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale.

3. Non è consentito effettuare l'accantonamento di cui all'articolo 1, comma 3, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 25 marzo 2004

IL DIRETTORE GENERALE

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2001

Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al

nuovo ordinamento previsto dal presente decreto";

Visto l'articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza "emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale";

Visto l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "il bilancio delle fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile" e "le fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio";

Visto l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile";

Visto l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione";

Considerato che è in fase di emanazione il regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata l'opportunità di definire una disciplina transitoria sulla redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento

alla riserva obbligatoria per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000;

Sentita l'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, quale organizzazione rappresentativa delle fondazioni;

EMANA

il seguente atto di indirizzo

Nel presente atto di indirizzo sono contenute le indicazioni sulla redazione, da parte delle fondazioni, del bilancio e della relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e sulle forme di pubblicità dei documenti sopra menzionati. Sono altresì determinate le misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e dell'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Le espressioni adoperate nel presente atto di indirizzo hanno lo stesso significato indicato nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con la seguente integrazione:

a. "Ente strumentale": ente diverso dalle società di cui al libro V del codice civile e che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla fondazione;

b. "Società strumentale": società che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla fondazione.

Come già indicato nell'atto di indirizzo del 5 agosto 1999, al paragrafo 6.1, l'esercizio deve essere chiuso il 31 dicembre 2000. Per consentire l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento contabile, che sarà formalizzato nel regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si ritiene di emanare le seguenti disposizioni transitorie, per la redazione del bilancio relati-

vo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

In considerazione delle difficoltà connesse alla transizione al nuovo regime, si stabilisce il 31 luglio 2001 quale termine per l'approvazione definitiva del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 da parte dell'organo competente. Detto termine vale anche nel caso in cui lo statuto della fondazione ne preveda uno diverso. Una copia del bilancio, insieme alla relazione sulla gestione e alla relazione dell'organo di controllo, è trasmessa all'Autorità di vigilanza entro quindici giorni dall'approvazione.

1. Redazione del bilancio

1.1 Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

1.2 Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

1.3 Se le informazioni richieste ai sensi del presenti disposizioni transitorie non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo.

1.4 Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle presenti disposizioni transitorie è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non è applicata. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

2. Principi di redazione del bilancio

2.1 La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del

principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza, anche in funzione della conservazione del valore del patrimonio della fondazione.

Nel rispetto delle presenti disposizioni transitorie il bilancio è redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma.

I dividendi azionari sono di competenza dell'esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro distribuzione.

3. *Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico*

3.1 Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in conformità agli schemi riportati rispettivamente negli allegati A e B al presente atto di indirizzo.

3.2 Le voci precedute da lettere possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente.

3.3 Sono aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli schemi.

3.4 Non sono riportate le voci che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio, né per quello precedente.

3.5 Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente sono adattate, ove possibile; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa. La diversa durata dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 rispetto all'esercizio precedente rende non comparabili le voci del conto economico.

3.6 Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.

3.7 La svalutazione, l'ammortamento e la rivalutazione degli elementi dell'attivo sono effettuati con una rettifica in diminuzione o in aumento del valore di tali elementi.

4. *Gestioni patrimoniali individuali*

4.1 Le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere contabilizzate con delle scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell'esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti trasmessi.

4.2 I rendiconti trasmessi dai gestori sono conservati per lo stesso periodo di conservazione delle scritture contabili.

4.3 Alla data di chiusura dell'esercizio nella contabilità della fondazione risultano gli strumenti finanziari e le somme di denaro affidati in gestione patrimoniale individuale.

4.4 Il risultato delle gestioni patrimoniali individuali al netto delle imposte e al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione è riportato nella voce "risultato delle gestioni patrimoniali individuali" del conto economico.

4.5 Per ciascuna gestione patrimoniale individuale nella nota integrativa sono indicati, se i dati necessari sono disponibili: il valore di bilancio e il valore di mercato del portafoglio alla data di apertura dell'esercizio o alla data di conferimento dell'incarico se successiva; i conferimenti e i prelievi effettuati nel corso dell'esercizio; la composizione, il valore di mercato, il valore di bilancio e il costo medio ponderato del portafoglio alla data di chiu-

sura dell'esercizio; il risultato di gestione al lordo e al netto di imposte e commissioni; le commissioni di gestione e di negoziazione; il parametro di riferimento e la sua variazione dalla data di apertura dell'esercizio, o dalla data di conferimento dell'incarico se successiva, alla data di chiusura dell'esercizio.

5. Immobilizzazioni

5.1 Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente sono iscritti tra le immobilizzazioni.

5.2 In deroga al paragrafo precedente, i beni durevoli la cui utilizzazione è limitata nel tempo e che abbiano un costo di modesta entità possono non essere iscritti tra le immobilizzazioni. In questo caso, il loro costo è imputato interamente al conto economico nell'esercizio in cui è sostenuto. L'esercizio di questa deroga è illustrato nella nota integrativa.

5.3 Gli strumenti finanziari sono iscritti tra le immobilizzazioni solo se destinati a essere utilizzati durevolmente dalla fondazione.

5.4 Le partecipazioni in società strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.

5.5 Le partecipazioni di controllo detenute dalla fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.

5.6 La partecipazione al capitale della Banca d'Italia è iscritta tra le immobilizzazioni.

5.7 L'immobilizzazione e la smobilizzazione di strumenti finanziari precedentemente rispettivamente non immobilizzati e immobilizzati sono motivate nella nota integrativa, con l'indicazione degli effetti economici e patrimoniali.

6. Fondo di stabilizzazione delle

erogazioni

6.1 Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.

6.2 Nella determinazione dell'accantonamento al fondo di stabilizzazione delle erogazioni e nel suo utilizzo, si tiene conto della variabilità attesa del risultato dell'esercizio, commisurata al risultato medio atteso dell'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.

6.3 Il risultato medio atteso dell'esercizio e la variabilità attesa del risultato dell'esercizio sono stimati anche sulla base della strategia d'investimento adottata dalla fondazione e dell'evidenza statistica sull'andamento storico del rendimento di un portafoglio con allocazione analoga a quella del portafoglio finanziario della fondazione.

6.4 I criteri adottati per la movimentazione del fondo di stabilizzazione delle erogazioni sono illustrati nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.

7. Fondi per le erogazioni ed erogazioni deliberate

7.1 Le somme accantonate per effettuare erogazioni e per le quali non sia stata assunta la delibera di erogazione sono iscritte nelle voci "fondi per le erogazioni nei settori rilevanti" e "fondi per le erogazioni negli altri settori statuari" dello stato patrimoniale.

7.2 Il programma per l'utilizzo dei fondi per le erogazioni è illustrato nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.

7.3 Le somme per le quali sia stata assunta la delibera di erogazione e che non siano state erogate sono iscritte nella voce "erogazioni deliberate" dello stato patrimoniale.

8. *Conti d'ordine*

8.1 In calce allo stato patrimoniale risultano le eventuali garanzie prestate direttamente o indirettamente, gli altri impegni e conti d'ordine.

8.2 Gli impegni di erogazione sono riportati in una voce apposita.

8.3 Nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione sono riportati gli impegni di erogazione, ripartiti per esercizio.

9. *Disposizioni relative al conto economico*

9.1 I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d'imposta o un'imposta sostitutiva sono riportati nel conto economico al netto delle imposte.

9.2 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni degli strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale effettuate a norma dei paragrafi 10.7 e 10.8.

9.3 Nella voce "risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati" è riportato il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze da negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale.

9.4 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta delle immobilizzazioni finanziarie" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie effettuate a norma del paragrafo 10.6.

9.5 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle attività non finanziarie effettuate a norma dei paragrafi 10.6 e 10.7.

9.6 L'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato, per il solo

esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, nella misura del quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio.

9.7 L'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

10. *Criteri di valutazione*

10.1 La valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

10.2 I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono consentite deroghe a questa disposizione. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

10.3 Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono valutati separatamente.

10.4 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.

10.5 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5.2, il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

10.6 Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i paragrafi 10.4 e 10.5 sono svalutate a tale minor valore. Questo non può

essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

10.7 Le attività che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile di realizzazione o di mercato.

10.8 Gli strumenti finanziari quotati e non immobilizzati, ivi compresi quelli affidati in gestione patrimoniale individuale, possono essere valutati al valore di mercato. Le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti armonizzati si considerano strumenti finanziari quotati.

10.9 Per la partecipazione nella società bancaria conferitaria si considera come costo di acquisto il valore di conferimento.

10.10 Se, in sede di applicazione delle presenti disposizioni transitorie, i costi di acquisto degli elementi dell'attivo non possono essere agevolmente determinati, può considerarsi come costo di acquisto il valore indicato nell'ultimo bilancio approvato. Di tale circostanza si fa menzione nella nota integrativa.

10.11 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 10.8, le fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono rivalutare la partecipazione nella società bancaria conferitaria che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore superiore al valore di conferimento a tale maggior valore.

11. *Contenuto della nota integrativa*

11.1 Oltre a quanto stabilito ai sensi delle altre disposizioni transitorie, la nota integrativa indica:

a) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche

che di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

b) i movimenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ripartite per categoria;

c) l'elenco delle partecipazioni in società strumentali, separando quelle operanti nei settori rilevanti da quelle operanti negli altri settori statutari e indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio, anche ai fini dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

d) l'elenco delle partecipazioni immobilizzate in società non strumentali, indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

e) i movimenti delle partecipazioni in società strumentali;

f) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie non quotate e diverse dalle partecipazioni in società strumentali, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;

g) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie quotate, ripartite per

categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;

h) i movimenti degli strumenti finanziari quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;

i) i movimenti degli strumenti finanziari non quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;

j) l'ammontare dei crediti verso enti e società strumentali partecipati;

k) la composizione delle voci "altri beni" e "altre attività" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

l) l'ammontare delle donazioni in conto capitale gravate da oneri e il contenuto di questi;

m) la composizione e i movimenti delle altre voci dello stato patrimoniale, quando ciò sia utile ai fini della comprensione del bilancio;

n) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della fondazione;

o) la composizione delle voci "rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie" e "rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie" del conto economico, nonché la composizione delle voci "altri proventi", "altri oneri", "proventi straordinari" e "oneri straordinari" quando il loro ammontare sia apprezzabile;

p) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria e per attività;

le misure organizzative adottate dalla fondazione per assicurare la separazione dell'attività di gestione del patrimonio dalle altre attività, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

q) l'ammontare dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organi statutari, ripartito per organo, e il numero dei componenti di ciascun organo.

11.2 La fondazione può fornire nella nota integrativa altre informazioni a integrazione di quelle richieste ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.

11.3 Nel caso in cui non sia possibile o eccessivamente oneroso indicare nella nota integrativa alcune delle informazioni previste al paragrafo 11.1, queste informazioni possono essere omesse. Le ragioni dell'omissione sono illustrate nella nota integrativa.

12. *Relazione sulla gestione*

12.1 Il bilancio è corredato da una relazione sulla gestione redatta dagli amministratori. La relazione sulla gestione è suddivisa in due sezioni:

a) relazione economica e finanziaria;

b) bilancio di missione.

12.2 Nella relazione economica e finanziaria sono illustrati:

a) la situazione economica e finanziaria della fondazione;

b) l'andamento della gestione economica e finanziaria e i risultati ottenuti nella gestione finanziaria del patrimonio;

c) la strategia d'investimento adottata, con particolare riferimento all'orizzonte temporale dell'investimento, agli obiettivi di rendimento, alla composizione del portafoglio e all'esposizione al rischio;

d) i risultati ottenuti dagli intermediari finanziari cui si è affidata la gestione del portafoglio e le strategie d'investimento da questi adottate;

e) le operazioni effettuate nel corso dell'esercizio al fine della dismissione delle partecipazioni di controllo detenute dalla fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali e le operazioni programmate al medesimo fine;

f) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

g) l'evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria.

12.3 Nel bilancio di missione sono illustrati:

a) il rendiconto delle erogazioni deliberate e delle erogazioni effettuate nel corso dell'esercizio, la composizione e i movimenti dei fondi per l'attività d'istituto e della voce "erogazioni deliberate";

b) gli obiettivi sociali perseguiti dalla fondazione nei settori d'intervento e i risultati ottenuti, anche con riferimento alle diverse categorie di destinatari;

c) l'attività di raccolta fondi;

d) gli interventi realizzati diretta-

mente dalla fondazione;

e) l'elenco degli enti strumentali cui la fondazione partecipa, separando quelli operanti nei settori rilevanti da quelli operanti negli altri settori statuari e indicando per ciascun ente: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; la natura e il contenuto del rapporto di partecipazione; il risultato dell'ultimo esercizio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

f) l'attività delle imprese strumentali esercitate direttamente dalla fondazione, degli enti e società strumentali partecipati e delle fondazioni diverse da quelle di origine bancaria il cui patrimonio sia stato costituito con il contributo della fondazione;

g) i criteri generali di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare per ciascun settore d'intervento;

h) i progetti e le iniziative finanziati, distinguendo quelli finanziati solo dalla fondazione da quelli finanziati insieme ad altri soggetti;

i) i progetti e le iniziative pluriennali sostenuti e i relativi impegni di erogazione;

j) i programmi di sviluppo dell'attività sociale della fondazione.

12.4 Se, a causa del mancato o recente insediamento dei nuovi organi statuari, gli obiettivi, sia economici e finanziari, sia sociali, non sono stati analiticamente definiti, la relazione economica e finanziaria e il bilancio di missione possono essere redatti in forma sintetica. In particolare, possono essere omesse le informazioni indicate al paragrafo 12.2, lettera c) e al paragrafo 12.3, lettere b) e j). Tale circostanza è illustrata nei due documenti.

13. Pubblicità

13.1 Una copia del bilancio appro-

vato dall'organo di indirizzo, della relazione sulla gestione e della relazione dell'organo di controllo restano depositate presso la sede della fondazione. Chiunque può prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese. Equivale al deposito la messa a disposizione dei suddetti documenti su siti internet non soggetti a restrizioni di accesso.

14. *Disposizioni finali*

14.1 Le fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono imputare direttamente al patrimonio netto le svalutazioni, le rivalutazioni, le plusvalenze e le minusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria. La parte non imputata al patrimonio netto è iscritta nel conto economico.

14.2 Le svalutazioni, le rivalutazioni, le minusvalenze e le plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria e la parte imputata al patrimonio netto sono indicate analiticamente nella nota integrativa.

14.3 I titoli di debito convertibili in azioni ordinarie della società bancaria conferitaria emessi dalla fondazione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono evidenziati nello stato patrimoniale in un'apposita sottovoce della voce "debiti".

14.4 Si suggerisce di trasferire una quota adeguata della riserva costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ai fondi per l'attività d'istituto, tenendo conto sia dell'esigenza di conservare il valore del patrimonio, sia dell'esigenza di sostenere l'attività istituzionale della fondazione. La parte residua è trasferi-

ta al fondo di dotazione.

14.5 Le riserve iscritte nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente, diverse dalla riserva da donazioni e dalla riserva da rivalutazioni e plusvalenze e aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite al fondo di dotazione.

14.6 I fondi e le riserve iscritti nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente non aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite nelle appropriate voci del passivo non comprese nel patrimonio netto.

14.7 Nella nota integrativa sono illustrati i trasferimenti di fondi e riserve effettuati sulla base delle indicazioni contenute nei paragrafi 14.4, 14.5 e 14.6.

14.8 La fondazione può istituire una riserva per l'integrità del patrimonio. Per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e al solo fine di conservare il valore del patrimonio, la fondazione può effettuare un accantonamento a detta riserva in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio; in casi eccezionali, e illustrando le ragioni della scelta nella nota integrativa, tale misura può essere elevata fino al venti per cento. I criteri per la determinazione degli accantonamenti a detta riserva negli esercizi successivi sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

14.9 L'istituzione di altre riserve facoltative e i relativi criteri per la determinazione degli accantonamenti sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 aprile 2001

Il Ministro: Visco

Allegato A - Schema dello stato patrimoniale

ATTIVO		t	t-1
1	Immobilizzazioni materiali e immateriali		
	a) beni immobili		
	di cui:		
	- beni immobili strumentali		
	b) beni mobili d'arte		
	c) beni mobili strumentali		
	d) altri beni		
2	Immobilizzazioni finanziarie:		
	a) partecipazioni in società strumentali		
	di cui:		
	- partecipazioni di controllo		
	b) altre partecipazioni		
	di cui:		
	- partecipazioni di controllo		
	c) titoli di debito		
	d) altri titoli		
3	Strumenti finanziari non immobilizzati:		
	a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale		
	b) strumenti finanziari quotati		
	di cui:		
	- titoli di debito		
	- titoli di capitale		
	- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio		
	c) strumenti finanziari non quotati		
	di cui:		
	- titoli di debito		
	- titoli di capitale		
	- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio		
4	Crediti		
	di cui:		
	- esigibili entro l'esercizio successivo		
5	Disponibilità liquide		
6	Altre attività		
	di cui:		
	- attività impiegate nelle imprese		
	- strumentali direttamente esercitate		
7	Ratei e risconti attivi		
Totale dell'attivo			

PASSIVO		t	t-1
1	Patrimonio netto:		
	a) fondo di dotazione		
	b) riserva da donazioni		
	c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze		
	d) riserva obbligatoria		
	e) riserva per l'integrità del patrimonio		
	f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo		
	g) avanzo (disavanzo) residuo		
2	Fondi per l'attività d'istituto:		
	a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni		
	b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti		
	c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari		
	d) altri fondi		
3	Fondi per rischi e oneri		
4	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
5	Erogazioni deliberate:		
	a) nei settori rilevanti		
	b) negli altri settori statutari		
6	Fondo per il volontariato		
7	Debiti		
	di cui:		
	esigibili entro l'esercizio successivo		
8	Ratei e risconti passivi		
	Totale del passivo		

CONTI D'ORDINE

Beni di terzi

Beni presso terzi

Garanzie e impegni

Impegni di erogazione

Rischi

Altri conti d'ordine

Allegato B - Schema del conto economico

	t	t-1
1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		
2 Dividendi e proventi assimilati:		
a) da società strumentali		
b) da altre immobilizzazioni finanziarie		
c) da strumenti finanziari non immobilizzati		
3 Interessi e proventi assimilati:		
a) da immobilizzazioni finanziarie		
b) da strumenti finanziari non immobilizzati		
c) da crediti e disponibilità liquide		
4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati		
5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati		
6 Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie		
7 Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie		
8 Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate		
9 Altri proventi:		
di cui:		
- contributi in conto esercizio		
10 Oneri:		
a) compensi e rimborsi spese organi statutari		
b) per il personale		
di cui:		
- per la gestione del patrimonio		
c) per consulenti e collaboratori esterni		
d) per servizi di gestione del patrimonio		
e) interessi passivi e altri oneri finanziari		
f) commissioni di negoziazione		
g) ammortamenti		
h) accantonamenti		
i) altri oneri		
11 Proventi straordinari		
di cui:		
- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie		
12 Oneri straordinari		
di cui:		
- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie		

		t	t-1
13	Imposte		
	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio		
14	Accantonamento alla riserva obbligatoria		
15	Erogazioni deliberate in corso d'esercizio:		
	a) nei settori rilevanti		
	b) negli altri settori statutari		
16	Accantonamento al fondo per il volontariato		
17	Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto:		
	a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni		
	b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti		
	c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari		
	d) agli altri fondi		
18	Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio		
	Avanzo (disavanzo) residuo		

TESTO DEL DECRETO
8 ottobre 1997

**Modalità per la costituzione dei
fondi speciali per il volontariato
presso le regioni.**

IL MINISTRO DEL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO
PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il quale prevede che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concernenti la costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il titolo III;

Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 1991, emanato ai sensi del suddetto art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la solidarietà sociale ad assicurare l'applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Considerata l'esigenza che presso ogni regione venga costituito un unico fondo speciale, così da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;

Considerata l'opportunità che gli

istituendi centri di servizio possano essere anche più di uno in ogni regione, in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che, allo stesso tempo siano previste le opportune forme di coordinamento per accrescere l'efficacia dei relativi interventi tra i centri stessi e la programmazione sociale delle regioni e degli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

Destinazione delle somme

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, destinandone:

a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1, costituito presso la regione ove i predetti enti e casse hanno sede legale;

b) il restante 50% ad uno o a più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse.

2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti in sede di approvazione del bilancio consuntivo di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 e dalle casse di risparmio, all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese dall'approvazione di tali bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui al successivo art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il termine di un mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1.

3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al

presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991 e all'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

Art. 2.

Fondo speciale presso ogni regione

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili per i centri di servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le spese di funzionamento e di attività del comitato di gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:

a) da un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

c) da un membro nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;

d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 7;

e) da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 8;

f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

4. Le spese di funzionamento e di attività dei comitati di gestione, nella misura strettamente necessaria per la copertura delle spese annualmente previste per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente decreto, sono poste a carico dei centri di servizio istituiti presso ogni regione, proporzionalmente alle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, attribuite ai centri medesimi. A tal fine annualmente i comitati di gestione prelevano le somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle casse di cui al comma 1 dell'art. 1 con imputazione alla contabilità preventiva e consuntiva dei centri di servizio. La documentazione relativa alle spese sostenute è conservata presso il comitato di gestione.

5. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il presidente.

6. Il comitato di gestione:

a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella

regione, ai sensi del successivo art. 3. Quando i criteri prevedono che gli istituendi centri di servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;

b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio secondo le procedure di cui al successivo art. 3;

c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;

d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 3;

e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo;

f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;

g) cancella con provvedimento motivato dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i centri di servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5.

7. Agli enti e alle casse di cui

all'art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei due esercizi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.

8. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione individuandolo in un rappresentante di uno o tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale. Nell'effettuare tale scelta l'Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.

Art. 3.

Centri di servizio

1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività

dell'istituendo centro di servizio nonché l'indicazione di chi assume la responsabilità amministrativa del centro, il quale sottoscrive l'istanza.

2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito. Copia per conoscenza deve essere inviata anche al comitato di gestione, corredata dall'attestazione del ricevimento da parte dell'ente locale interessato. L'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette al comitato di gestione un proprio parere sulla stessa. Ove l'ente locale non provveda alla trasmissione del parere nel termine prefissato, il comitato di gestione potrà procedere anche in assenza di detto parere.

3. Il comitato di gestione valuta le istanze ricevute alla luce dei criteri in precedenza predeterminati e pubblicati e, con provvedimento motivato, istituisce i centri di servizio e li iscrive nell'elenco di cui all'art. 2, comma 6, lettera c), del presente decreto, previo accertamento in ogni caso che essi siano:

a) un'organizzazione di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991;

b) oppure, in alternativa un'entità giuridica

c) costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse.

4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991.

5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art. 2, comma 6, lettera c), nel caso in cui

siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991. I centri di servizio sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato. I centri di servizio sono altresì cancellati, con provvedimento motivato del comitato di gestione, dall'elenco di cui alla lettera c), comma 6, dell'art. 2, qualora appaia opportuna una diversa funzionalità e/o competenza territoriale in relazione ai centri di servizio esistenti, ovvero in caso di svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di inadempienze o irregolarità di gestione.

Art. 4.

Compiti dei centri di servizio

1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro:

a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Art. 5.

Funzionamento dei centri di servizio

1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto depositano presso banche da loro scelte, iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a favore del comitato di gestione e di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I comitati di gestione e i centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento sulla base degli impegni di spesa previsti.

2. I centri di servizio redigono bilanci preventivi e consuntivi. Tali bilanci sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio. I proventi rivenienti da diversa fonte sono autonomamente amministrati.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, è quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991.

2. La prima segnalazione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando non verranno istituiti i comitati di gestione,

all'Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991. In sede di prima costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione è effettuata agli stessi dal presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. Il primo riparto di cui all'art. 2, comma 6, lettera e), del presente decreto, è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93.

4. Il riparto di cui al precedente art. 2, comma 6, lettera e), successivo al primo è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi relativi agli esercizi non presi in considerazione per il riparto di cui al precedente comma.

Art. 7.

*Abrogazione del decreto ministeriale
21 novembre 1991*

1. Il decreto ministeriale 21 novembre 1991 è abrogato ed è sostituito dal presente decreto.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni in esso contenute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 ottobre 1997

ALTRA NORMATIVA

**SENTENZA N. 301
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, primo ed ultimo periodo, 2, 3, 4, 7, 10 e 14, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), dell'art. 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e degli artt. 4, comma 1, lettera *g*), e 10, comma 3, lettera *e*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con 10 ordinanze

dell'8 febbraio 2003, rispettivamente iscritte ai nn. 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 e 128 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di costituzione della Compagnia di San Paolo, di Ristuccia Sergio, dell'ADUSBEF, della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, della Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, della Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto e della Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) ed altre nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 2003 il Giudice relatore Annibale Marini;

Uditi gli avvocati Angelo Clarizia e Antonio Carullo per la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, Angelo Benessia, Natalino Irti e Mario Sanino per la Compagnia di San Paolo, Sergio Ristuccia per se medesimo, Massimo Cerniglia per l'ADUSBEF, Pietro Rescigno e Luisa Torchia per la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Francesco Carbonetti per la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia e per la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Giuseppe Morbidelli per l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, per la Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Reggio Emilia Pietro Manodori, per la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e per la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, Giovanni Gabrielli, Andrea Guarino, Paolo Vitucci, Giuseppe Morbidelli, Pietro Schlesinger e Beniamino Caravita di Toritto per l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) e gli avvocati dello Stato Franco Favara e Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con nove ordinanze di contenuto in parte analogo, depositate l'8 febbraio 2003, ha sollevato diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e dell'art. 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

Otto dei giudizi *a quibus* hanno ad oggetto la domanda di annullamento del decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217 (Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle fondazioni bancarie), e della nota prot. n. 14572 inviata il 23 ottobre 2002 dal Ministero dell'economia e delle finanze (Documento programmatico previsionale), mentre uno ha ad oggetto la domanda di annullamento della circolare 28 marzo 2002 del Direttore Generale del Tesoro, recante «Ordinaria amministrazione».

Le questioni sollevate dal Tribunale amministrativo rimettente possono essere così sinteticamente enunciate.

A) Una prima questione di legittimità costituzionale, comune a tutte le

ordinanze di remissione, riguarda l'art. 11, commi 1, primo periodo, 2 e 3, della legge n. 448 del 2001 e l'art. 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge n. 166 del 2002 (che modifica l'art. 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109), in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

I commi 1 e 2 del citato art. 11, modificando l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), contengono una elencazione di «settori ammessi», suddivisi in quattro categorie, ed introducono una nuova nozione di «settori rilevanti», consistenti in quelli scelti - tra gli ammessi - ogni tre anni dalle singole fondazioni in numero non superiore a tre. Il comma 3 dello stesso art. 11, sostituendo l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 153 del 1999, prevede che le fondazioni indirizzino la loro attività esclusivamente nei «settori ammessi» e operino, in via prevalente, nei «settori rilevanti». L'art. 7 della legge n. 166 del 2002, modificando l'art. 37-*bis* della legge n. 109 del 1994, aggiunge ai «settori ammessi» individuati dall'art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001, quello costituito dalla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.

Ritiene il rimettente che le modifiche così apportate al decreto legislativo n. 153 del 1999 siano incompatibili con la «piena» autonomia, statutaria e gestionale, riconosciuta alle fondazioni bancarie dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto, da un lato, precludono alle

stesse fondazioni la possibilità di operare anche in settori di attività, liberamente scelti, diversi da quelli indicati dal legislatore, dall'altro, impongono ad esse di individuare i settori rilevanti, tra quelli indicati dal legislatore, in numero non superiore a tre, pur non ravvisandosi alcun interesse collettivo che giustifichi tale limitazione numerica. Se a ciò si aggiunge l'obbligo, imposto ancora alle fondazioni bancarie dal comma 3, di assicurare «singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse» e di dare preferenza «ai settori a maggiore rilevanza sociale», risulterebbe chiaro - ad avviso ancora del rimettente - l'intento del legislatore di creare un'interdipendenza fra i soggetti in parola e di attribuire ad essi una funzione servente dell'organizzazione pubblica, tanto più che alcuni dei settori ammessi - e segnatamente la prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, l'edilizia popolare locale e la sicurezza alimentare e agricoltura di qualità - rientrerebbero nell'ambito dei compiti tipicamente appartenenti ai pubblici poteri.

Le norme impugnate si porrebbero, in tal modo, in contrasto innanzitutto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, sia per la loro incompatibilità con la norma di principio contenuta nel citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999, sia per lo stravolgimento che da esse deriverebbe alla stessa nozione ed al nucleo essenziale dell'autonomia privata. Sarebbero, sotto altro aspetto, lesive del diritto di associazione dei cittadini e dei diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ammesse dall'ordinamento, rispettivamente garantiti dagli artt. 18 e 2 Cost., nonché dell'autonomia privata tutelata dall'art. 41 della Costituzione.

Le medesime norme contrasterebbero, poi, con l'art. 118, quarto

comma, Cost., comportando una pervasività dei pubblici poteri incompatibile con il principio di sussidiarietà sancito da tale norma, nonché con l'art. 117 Cost., in quanto alcuni dei settori indicati dall'art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001 rientrerebbero tra le materie assegnate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle Regioni.

B) Una seconda questione - sollevata nei giudizi iscritti ai nn. 119, 123, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 - riguarda l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, in riferimento agli artt. 70 e 117 della Costituzione.

La norma impugnata attribuisce all'Autorità di vigilanza il potere di modificare i settori ammessi con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Ritiene il rimettente che tale previsione contrasti con l'art. 70 Cost. - che riserva al Parlamento l'attività legislativa - comportando una delegificazione ad opera di una fonte secondaria diversa dai regolamenti cosiddetti di delegificazione, espressamente contemplati dall'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. L'attribuzione di un siffatto potere regolamentare all'autorità ministeriale potrebbe, d'altro canto, porsi in contrasto anche con l'art. 117 Cost. per le medesime ragioni esaminate con riguardo alla questione di legittimità costituzionale esaminata *sub A*).

C) Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 122, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, sotto un duplice profilo, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,

comma 4, della legge n. 448 del 2001, che sostituisce l'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 153 del 1999.

La norma impugnata contrasterebbe, innanzitutto, con gli evocati parametri costituzionali - ancora una volta per la non consentita compressione dell'autonomia, statutaria e gestionale, delle fondazioni bancarie - nella parte in cui prevede, per le fondazioni cosiddette istituzionali, una «prevalente» rappresentanza, nell'ambito dell'organo di indirizzo, degli enti diversi dallo Stato di cui all'art. 114 Cost., essendo evidente - secondo il rimettente - come tale previsione sia suscettibile di influenzare in maniera decisiva l'operatività della fondazione.

L'ultimo periodo della medesima norma, esonerando i rappresentanti dei suddetti enti dalla regola ivi dettata in tema di conflitto di interessi, violerebbe poi l'art. 3 Cost. sia sotto il profilo della intrinseca irrazionalità della disposizione, sia per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri componenti dell'organo collegiale.

D) Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 124, 125 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 18 e 22 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ha sostituito il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Il rimettente dà preliminarmente atto che il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 153 del 1999 è stato nuovamente sostituito dall'art. 80, comma 20, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), ma la questione resterebbe ciononostante rilevante in quanto la disposizione legislativa, poi abrogata, è stata

comunque trasfusa nella norma regolamentare impugnata nei giudizi *a quibus*.

Le censure riguardano la norma impugnata nella parte in cui stabilisce un regime di incompatibilità tra le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni e le analoghe funzioni svolte non solo presso la banca conferitaria - il che, ad avviso del rimettente, sarebbe del tutto ragionevole - ma anche presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

Ritiene, infatti, il Tribunale amministrativo, da un lato, che la finalità perseguita dalla cosiddetta riforma Ciampi fosse solo quella di recidere i legami tra la fondazione bancaria e la banca conferitaria, cosicché l'ampliamento delle ipotesi di incompatibilità risulterebbe privo di giustificazione; dall'altro, che l'intento di evitare interferenze pregiudizievoli avrebbe potuto, comunque, essere perseguito applicando le ordinarie regole in tema di conflitto di interessi.

La disposizione censurata si porrebbe, quindi, in contrasto con gli artt. 2 e 22 Cost., per l'asserita eccessiva compressione della capacità delle persone, nonché con l'art. 18 Cost., per la lesione che apporterebbe all'autonomia delle persone giuridiche private di cui si tratta.

E) Con le ordinanze iscritte ai nn. 121, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 41 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001, che aggiunge il comma 5-bis all'art. 6 del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Dispone la norma impugnata, in relazione ai divieti di partecipazioni di controllo di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, che

«una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».

La disposizione sarebbe - ad avviso del rimettente - irragionevole e lesiva dell'autonomia, statutaria e gestionale, di persone giuridiche di diritto privato, in quanto farebbe discendere l'applicazione degli anzidetti divieti dalla sussistenza di una mera situazione di fatto, determinata dalla appartenenza al settore delle fondazioni bancarie, anche a prescindere dalla prova di un accordo fra i soggetti coinvolti e dalla verifica della intrinseca idoneità del mezzo utilizzato per il raggiungimento dello scopo che il legislatore intende scongiurare.

F) L'ultima questione di legittimità costituzionale viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., nelle ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 122, 123, 124 e 127 del registro ordinanze 2003, riguardo all'art. 11, comma 14, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001, che, in relazione alla fase di adeguamento degli statuti delle fondazioni alle disposizioni contenute nel nuovo testo legislativo, prevede, tra l'altro, la decadenza degli organi delle fondazioni in carica alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo ed il divieto, fino alla loro ricostituzione, di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Secondo il rimettente l'illegittimità di tale norma sarebbe in buona sostanza consequenziale alla asserita incostituzionalità dell'assetto delineato dall'intero art. 11.

1.1. - Si sono costituite nei diversi giudizi, con distinte memorie, le seguenti parti private: la Fondazione

Cassa di Risparmio di Venezia (Reg. ord. n. 120 del 2003), la Compagnia di San Paolo e l'avv. Sergio Ristuccia, nella qualità di membro del Consiglio generale della Compagnia di San Paolo (Reg. ord. n. 121 del 2003), l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), unitamente a numero 62 fondazioni, e l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze (Reg. ord. n. 122 del 2003), la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma (Reg. ord. nn. 122 e 125 del 2003), l'ADUSBEF - Associazione utenti e consumatori (Reg. ord. n. 123 del 2003), la Fondazione Monte dei Paschi di Siena (Reg. ord. n. 124 del 2003), l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), unitamente a numero 78 fondazioni (Reg. ord. n. 127 del 2003), tutte concludendo per l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nei relativi giudizi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sulla base di argomentazioni, diffusamente sviluppate, volte principalmente a dimostrare l'incompatibilità della disciplina denunciata con la ormai acquisita natura privatistica delle fondazioni bancarie.

Quali ulteriori profili di irragionevolezza delle norme denunciate, oltre a quelli già prospettati dal rimettente, alcune delle parti costituite evidenziano la mancata distinzione - quanto al regime delle incompatibilità personali - tra le fondazioni che ancora mantengono il possesso di partecipazioni di controllo nella banca conferitaria e le fondazioni che tali partecipazioni hanno dismesso, nonché la considerazione che un regime di incompatibilità quale quello delineato dalle norme impugnate di fatto precluderebbe alle stesse fondazioni di avvalersi dell'apporto di personalità dotate di specifica qualificazione professionale, proprio in quanto appartenenti al mondo ban-

cario o finanziario.

La sola Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia sollecita in via principale, relativamente al comma 14 dell'art. 11 della legge 448 del 2001, una pronuncia interpretativa mediante la quale si chiarisca che la decadenza degli organi attuali delle fondazioni consegue soltanto alla concreta necessità di apportare modifiche allo statuto, in tema di composizione degli organi.

1.2. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza delle questioni.

Preliminarmente, l'Avvocatura eccepisce la inammissibilità di tutte le questioni, per il difetto di legittimazione attiva delle fondazioni e dell'ACRI rispetto alle controversie introdotte dinanzi al giudice amministrativo; legittimazione che il rimettente avrebbe apoditticamente affermato senza adeguata motivazione.

Ancora in via preliminare, la parte pubblica deduce l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione riguardante l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 - secondo cui i «settori ammessi» possono essere modificati dall'Autorità di vigilanza con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 - non essendo sinora intervenuta alcuna modifica regolamentare dei suddetti settori.

Ulteriore eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, viene sollevata riguardo alla questione relativa all'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, trattandosi di norma completamente sostituita dall'art. 80, comma 20, lettera a), della legge n. 289 del 2002.

Del pari inammissibile sarebbe, poi, la questione relativa all'art. 11,

comma 10, della legge n. 448 del 2001 in quanto fondata su un erroneo presupposto interpretativo: la norma - diversamente da quanto il rimettente assume - non disporrebbe, infatti, alcuna presunzione di controllo, ma presupporrebbe che il controllo congiunto da parte di più fondazioni sia in concreto accertato.

Anche la questione riguardante l'art. 11, comma 14, della legge n. 448 del 2001 sarebbe, infine, inammissibile per l'omessa prospettazione di specifiche ragioni di illegittimità costituzionale.

Nel merito, l'Avvocatura muove dalla premessa che la natura pubblicistica delle Casse di risparmio e dei Monti di Pietà sarebbe stata, in passato, pacifica e che solo con la legge n. 461 del 1998 il legislatore avrebbe, per la prima volta, attribuito loro la personalità giuridica di diritto privato. Nessuna preclusione di carattere costituzionale sussisterebbe, pertanto, ad una riconsiderazione, da parte dello stesso legislatore, del regime giuridico delle fondazioni bancarie, il cui patrimonio non sarebbe del resto riconducibile ad un «fondatore» privato, ma deriverebbe esclusivamente, a seguito di trasformazione, da quello dei preesistenti enti pubblici.

Da tali considerazioni discenderebbe l'infondatezza delle questioni sollevate, in quanto basate tutte su una petizione di principio: che, cioè, l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999 - attributivo della piena autonomia gestionale e statutaria delle fondazioni bancarie - sia norma «più forte» delle disposizioni legislative sopravvenute, sottoposte allo scrutinio della Corte, con le quali il legislatore ha, nella sua discrezionalità, individuato un nuovo punto di equilibrio tra autonomia delle fondazioni ed esigenze di responsabilizzazione nei confron-

ti delle collettività locali di appartenenza.

Quanto ai singoli parametri costituzionali evocati, osserva innanzitutto l'Avvocatura che l'art. 118, quarto comma, Cost. non pone un limite preclusivo ai legislatori ordinari, statali e regionali, ma si limita ad indicare loro un orientamento, «con linguaggio a ridotta coerenza», cosicché in nessun caso il parametro in questione potrebbe essere utilizzato ai fini della dichiarazione di illegittimità invocata dal rimettente. Lo scopo della norma costituzionale, d'altro canto, non sarebbe certo - ad avviso dell'Avvocatura - quello di introdurre un ulteriore ordine di autonomie, costituzionalmente garantito, «in aggiunta alle autonomie governate dalla sovranità popolare ed alle autonomie dei privati».

Del pari, non pertinente sarebbe il riferimento al parametro di cui all'art. 18 della Costituzione.

Il diritto di associazione sarebbe, infatti, del tutto estraneo alla materia controversa, sia perché la garanzia costituzionale offerta dal citato art. 18 non parrebbe estendersi fino a ricomprendere il diritto di costituire fondazioni o altre persone giuridiche, sia perché, in ogni caso, le odierne fondazioni bancarie sono state costituite dalla legge e non da cittadini-fondatori.

Le fondazioni cosiddette di origine associativa, attualmente, si caratterizzerebbero del resto solo per la presenza dell'assemblea dei soci, senza altre differenze sostanziali rispetto alle fondazioni cosiddette istituzionali, prevalendo in entrambi i casi l'elemento istituzionale e cioè la presenza di un fondo di dotazione a composizione non associativa.

Assume, poi, l'Avvocatura l'estraneità dell'art. 41 Cost. alla materia di cui si tratta, in quanto il parametro evocato non tutelerebbe qualsiasi

manifestazione di autonomia privata, ma soltanto l'iniziativa economica e cioè l'attività imprenditoriale, per definizione non riferibile alle fondazioni, espressamente qualificate dalla legge come enti non commerciali.

Frutto di equivoco sarebbe, altresì, il riferimento al parametro di cui all'art. 117 della Costituzione.

Le disposizioni censurate riguardano infatti - ad avviso dell'Avvocatura - il regime delle fondazioni e non la disciplina dei settori nei quali esse possono operare, che è evidentemente lasciata, nelle materie di loro competenza, alle Regioni. La disciplina delle fondazioni si collocherebbe, dunque, nell'ambito dell'ordinamento civile, attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Dovrebbe, d'altra parte, senz'altro escludersi che le norme denunciate rientrino nella materia delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», compresa, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., tra quelle di legislazione concorrente. Ciò sia perché le fondazioni bancarie sarebbero entità ormai nettamente separate dalle casse di risparmio conferitarie, sia perché le aziende di credito, di cui le fondazioni sono divenute socie, avrebbero ormai tutte dimensione ultraregionale.

Non pertinente alla materia sarebbe anche il parametro di cui all'art. 22 Cost., evocato relativamente ai commi 4, ultimo periodo, e 7 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001. E ciò in quanto le norme impugnate - ad avviso ancora dell'Avvocatura - non riguarderebbero la capacità delle persone ed in ogni caso le regole che le norme medesime dettano al fine di prevenire conflitti di interesse non sarebbero all'evidenza determinate da «motivi politici».

Quanto, infine, al parametro di cui all'art. 3 Cost., evocato sotto il profilo della ragionevolezza, l'Avvocatura sottolinea che l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999 - che il rimettente di fatto eleva al rango di norma di principio, rispetto alla quale andrebbe valutata la coerenza delle norme censurate - va letto unitamente all'art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), come modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, che tra l'altro prevede che «le norme del codice civile si applicano alle fondazioni bancarie solo in via residuale ed in quanto compatibili». Ed alla luce di tale disposizione il prospettato difetto di ragionevolezza perderebbe qualsiasi consistenza.

2. - Il medesimo Tribunale amministrativo, con altra ordinanza, anch'essa depositata l'8 febbraio 2003 (Reg. ord. n. 128 del 2003), ha nuovamente sollevato - a seguito dell'ordinanza di questa Corte n. 432 del 2002, di restituzione atti per *jus superveniens* - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 della Costituzione.

Il giudice rimettente - dinanzi al quale è proposta domanda di annullamento dell'Atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 maggio 2001 e dei successivi atti applicativi - ripercorrendo l'*iter* argomentativo seguito nella precedente ordinanza di

rimessione, ribadisce che gli atti impugnati sono stati emessi dal Ministro nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'ordinamento, in particolare dagli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, ma ritiene che tali norme si pongano in contrasto con i parametri costituzionali evocati.

Il giudice *a quo* muove, anche in tal caso, dall'esame dell'art. 2, lettera l), della legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), secondo cui le fondazioni bancarie, con l'approvazione delle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alle disposizioni dettate dai previsti decreti legislativi, «diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale» ed assume che la *ratio* di tale disposizione sia quella di «privilegiare l'appartenenza, quanto meno morale, del patrimonio accumulato nel corso di decenni dalle banche pubbliche alla collettività dei depositanti risparmiatori e dei beneficiari del credito».

Osserva, poi, il rimettente che lo stesso art. 2 della legge n. 461 del 1998 fissa i principi e criteri direttivi cui il legislatore delegato deve attenersi nel disciplinare gli scopi, l'organizzazione interna e le forme di controllo sulle fondazioni bancarie, con il risultato di prevedere un regime peculiare, che si discosta da quello codicistico ed è perciò «speciale», ma non quanto alla natura di tali soggetti - quasi fossero una sorta di *tertium genus* tra le persone giuridiche pubbliche e quelle private - ma semplicemente quanto alla disciplina cui essi sono sottoposti.

Tale prospettiva non sarebbe cambiata - ad avviso del rimettente - neppure con il sopravvenuto art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, come modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, che anzi, dal punto di vista testuale, conferma la natura privatistica del regime delle fondazioni bancarie, definendo tale regime come «speciale rispetto a quello delle altre fondazioni» solamente quanto alla disciplina prevista dalla normativa vigente in ragione delle finalità assegnate a dette fondazioni.

La *ratio* della norma sarebbe stata del resto solo quella di chiarire - in relazione alla decisione della Commissione CE dell'11 dicembre 2001, con la quale era stata giudicata incompatibile con la disciplina comunitaria la previsione, di cui alla legge n. 461 del 1998 ed al decreto legislativo n. 153 del 1999, di un regime fiscale agevolato per le ristrutturazioni e per le fusioni tra banche - che l'analogo regime introdotto per le fondazioni bancarie non era suscettibile di produrre effetti turbativi del mercato non essendo tali fondazioni destinate a svolgere attività di impresa.

Positivamente concluso, in tali termini, il riesame della rilevanza della questione cui era stato chiamato dalla ordinanza di questa Corte n. 432 del 2002, il rimettente ribadisce che, alla stregua del panorama normativo esaminato, «il riconoscimento della "piena autonomia statutaria e gestionale" delle fondazioni bancarie assume il valore di un principio guida sia per l'interpretazione che per la valutazione di legittimità, *sub specie* della compatibilità con esso, delle disposizioni successivamente enunciate dal decreto legislativo n. 153 del 1999, pur dopo le modificazioni introdotte dall'art. 11 della legge n. 448 del 2001».

Fatta tale premessa, osserva che

l'art. 2 della legge n. 461 del 1998 assegna la materia della composizione degli organi, delle cause di incompatibilità e dei requisiti di onorabilità all'esclusiva disciplina statutaria, con l'unica eccezione specificamente contemplata alla lettera h).

Il decreto legislativo n. 153 del 1999 riafferma solennemente, all'art. 2, la piena autonomia statutaria delle fondazioni, ma nel successivo art. 3 (*recte*: art. 4, lettera g), nell'elencare i principi ai quali gli statuti devono conformarsi nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni, quanto ai requisiti di onorabilità ed alle ipotesi di incompatibilità, pur riproducendo sostanzialmente la dizione contenuta nella legge di delega, aggiunge l'inciso «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)».

Proprio in tale previsione si sostanzerebbe, secondo il giudice *a quo*, la violazione dell'art. 76 Cost. per contrasto con l'art. 2 della legge delega.

Siffatto potere di indirizzo non troverebbe, infatti, alcun riscontro nelle norme della legge delega né potrebbe ricavarsi, per implicito, dai compiti di controllo riservati all'Autorità amministrativa, in quanto i poteri dell'Autorità di vigilanza, espressamente e tassativamente elencati all'art. 2, lettera i), della legge delega, sono comunque preordinati a verificare «il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti»; cosicché gli unici parametri normativi cui l'Autorità può fare riferimento nell'eseguire il riscontro affidatole dall'ordinamento sarebbero, appunto, costituiti dalla legge e dallo statuto, con implicita esclusione del potere di introdurre, con proprio atto, ulteriori prescrizioni vincolanti per i soggetti

sottoposti al controllo, operanti su un piano dichiaratamente privatistico.

Una indiretta conferma di tali conclusioni verrebbe dall'art. 11, comma 14, della successiva legge 28 dicembre 2001, n. 448, che attribuisce all'Autorità di vigilanza il potere di emanare disposizioni attuative delle – sole – norme introdotte dallo stesso articolo, così implicitamente escludendo l'esistenza di un generale potere normativo della stessa Autorità.

Ma, anche a prescindere da tale argomento, sarebbe in ogni caso sufficiente rilevare – secondo il giudice *a quo* – che il potere di controllo di per sé non comporta, quale corollario, l'attribuzione anche di un potere di indirizzo, trattandosi di concetti ontologicamente diversi.

L'evidente discrasia tra il riconoscimento della piena autonomia statutaria delle fondazioni, contenuto nella legge di delega, e la configurazione del potere di indirizzo di cui alle norme impugnate, oltre a rappresentare una violazione dell'art. 76 Cost., costituirebbe, sotto altro aspetto, elemento di interna contraddizione della disciplina delle fondazioni bancarie, censurabile in riferimento al canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Ulteriori profili di illegittimità costituzionale sarebbero, poi, rinvenibili – ad avviso sempre del rimettente – in relazione ai parametri di cui agli artt. 2, 18 e 41 della Costituzione.

L'introduzione di un tale condizionamento esterno di natura autoritativa si porrebbe, infatti, in contrasto con la tutela dell'autonomia privata, che l'art. 41 Cost. garantisce prevedendo forme di controllo e coordinamento a soli fini sociali. Risulterebbero, inoltre, lesi gli artt. 2 e 18 Cost. che tutelano il diritto di associazione dei cittadini ed i diritti dell'uomo nelle formazioni sociali

ammesse dall'ordinamento.

2.1. - Si sono costituite in giudizio, con distinte ed ampie memorie, la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, la Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), quest'ultima unitamente ad altre 41 fondazioni, tutte concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Si insiste in particolare, negli atti di costituzione, anche alla stregua di argomenti di carattere storico, sulla natura ontologicamente privatistica delle fondazioni bancarie, in specie di quelle di origine associativa, che si assume non smentita dalla norma interpretativa recata dalla legge n. 112 del 2002, ed a tale proposito vengono richiamati tanto il parere del Consiglio di Stato n. 1354/02, reso sullo schema del regolamento ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge n. 448 del 2001, quanto la relazione accompagnatoria al disegno di legge delega del 1998.

Sostengono, in buona sostanza, le parti private che la legge delega avrebbe attribuito all'autorità governativa un potere di vigilanza e non anche di indirizzo e che, in ogni caso, il potere dell'autorità governativa non potrebbe giammai esplicarsi al di fuori dei limiti consentiti dal suddetto carattere privatistico, pur speciale, delle fondazioni bancarie.

2.2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.

La questione concernente l'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999 sarebbe - ad avviso dell'Avvocatura - inammissibile in quanto detta disposizione sarebbe stata confermata ed integrata dall'art. 11, comma 6, della legge n. 448 del 2001, non impugnato dal rimettente né con l'ordinanza di cui si tratta, né con le altre di cui si è già riferito.

Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata alla stregua delle considerazioni svolte nelle memorie depositate negli altri giudizi.

3. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica tanto le numerose parti private quanto l'Avvocatura dello Stato hanno depositato, nei diversi giudizi, ampie memorie illustrative insistendo, con dovizia di argomentazioni, nelle conclusioni già assunte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con nove ordinanze depositate, in altrettanti giudizi, l'8 febbraio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 70, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione e sotto i profili analiticamente esposti in narrativa, diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e dell'art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

Le norme impugnate modificano, in più punti, la disciplina delle fonda-

zioni di origine bancaria (comunemente, anche se impropriamente, denominate fondazioni bancarie) dettata dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), in particolare quanto alla individuazione dei «settori ammessi», alla nuova nozione di «settori rilevanti», alla composizione dell'organo di indirizzo, al regime delle incompatibilità, alla disciplina della ipotesi di controllo congiunto di società bancaria o capogruppo bancario da parte di più fondazioni, alla decadenza degli attuali organi gestori delle fondazioni e, fino alla ricostituzione dei nuovi organi, alla limitazione dell'attività delle fondazioni alla ordinaria amministrazione.

Il medesimo Tribunale amministrativo, con altra ordinanza, depositata sempre l'8 febbraio 2003, ha inoltre riproposto - a seguito di una nuova positiva valutazione della rilevanza - in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, che attribuiscono all'Autorità di vigilanza sulle cosiddette fondazioni bancarie il potere di emanare «atti di indirizzo di carattere generale», aventi efficacia precettiva.

2. - I giudizi, avendo ad oggetto questioni identiche o analoghe o, comunque, attinenti alla stessa materia, vanno riuniti per essere unitariamente decisi.

3. - Deve, preliminarmente, respingersi l'eccezione di inammissibilità sollevata, in termini generali, dall'Avvocatura dello Stato sotto il profilo

dell'assenza - nelle ordinanze di rimessione - di qualsivoglia motivazione sulla legittimazione delle fondazioni, dell'ACRI e dell'ADUSBEF a ricorrere al giudice amministrativo.

Contrariamente a quanto affermato dalla difesa della parte pubblica, una motivazione, pur sintetica, della legittimazione (attiva) dei menzionati soggetti è contenuta nelle ordinanze di rimessione, nelle quali si afferma che l'atto impugnato nei giudizi *a quibus* risulta astrattamente lesivo degli interessi delle fondazioni e, al tempo stesso, degli interessi dell'ACRI e dell'ADUSBEF, in quanto enti esponenziali, rispettivamente, delle fondazioni e dei consumatori ed utenti fruitori dell'attività istituzionale delle fondazioni.

E tanto basta per escludere che questa Corte possa pervenire ad una declaratoria di inammissibilità sovrapponendo il proprio giudizio a quello del giudice del merito, «rimanendo ovviamente impregiudicata ogni ulteriore valutazione, da compiersi nel giudizio *a quo*, riguardo all'esattezza delle conclusioni cui il rimettente è pervenuto sul punto» (sentenza n. 156 del 2001).

4. - Va premesso che questa Corte (con sentenza, in pari data, n. 300) si è già pronunciata, ripercorsa l'origine delle fondazioni di origine bancaria, sulla loro natura giuridica di soggetti privati appartenenti all'ordinamento civile (art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione).

Passando all'esame delle singole questioni, deve dichiararsi l'infondatezza di quelle relative agli artt. 11, comma 1, primo periodo, della legge n. 448 del 2001 e 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge n. 166 del 2002, che ha modificato l'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3,

18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Le norme impugnate, modificando il decreto legislativo n. 153 del 1999, contengono, la prima, una elencazione dei «settori ammessi», suddivisi in quattro categorie, la seconda, l'individuazione di un ulteriore «settore ammesso», costituito dalla «realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità».

Al riguardo deve rilevarsi che le singole previsioni legislative dei settori ammessi sono, sostanzialmente, riproduttive, per la loro ampiezza e varietà, di tutte le possibili attività proprie e caratteristiche delle fondazioni e non possono, quindi, sotto tale aspetto, ritenersi lesive della autonomia, gestionale e statutaria, di tali enti, i quali, come del resto ogni persona giuridica di diritto privato, devono essere caratterizzati da «uno scopo» che ne impronta l'attività (v. artt. 16 e 27 del codice civile).

Per le ragioni appena esposte, è altresì infondato il dubbio di costituzionalità sollevato in relazione agli artt. 2 e 18 della Costituzione.

Del pari infondata, alla stregua delle medesime considerazioni, è l'evocazione del parametro di cui all'art. 41 della Costituzione. Infatti, anche a voler ritenere la norma costituzionale invocata comprensiva di quegli enti, come le fondazioni, per definizione privi di scopo di lucro (v. art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999), è sufficiente osservare che le disposizioni censurate - che attengono, per quanto si è già osservato, alla necessaria individuazione dello «scopo» della persona giuridica - non sono in alcun modo limitative della libertà di autodeterminazione delle stesse fondazioni, nel concreto svolgimento della loro attività.

Quanto alle altre censure di inco-

stituzionalità, è evidente che, al di là delle parole usate dal legislatore, deve, comunque, escludersi il riconoscimento alle fondazioni di pubbliche funzioni (cfr. la già citata sentenza n. 300 del 2003).

Con la conseguente necessità di una interpretazione adeguatrice delle locuzioni descrittive di determinati settori quali, ad esempio, quello della «prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica» o quello della «sicurezza alimentare e agricoltura di qualità», locuzioni, tutte, che possono e devono essere interpretate in un senso logicamente compatibile con il carattere non pubblicistico della attività delle fondazioni e, quindi, come riferentisi solo a quelle attività, socialmente rilevanti, diverse, pur se complementari e integrative, da quelle demandate ai pubblici poteri.

Resta, in tal modo, superato il dubbio di violazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, Cost. che, anzi, risulta del tutto compatibile, oltre che con la natura privata delle fondazioni, con il riconoscimento che le stesse svolgono compiti di interesse generale.

Le disposizioni censurate riguardano, poi, solo il regime giuridico delle fondazioni e non la disciplina dei settori nei quali esse operano concretamente, che è evidentemente lasciata, nelle materie di loro competenza, alle Regioni.

Sicché, deve escludersi che, così interpretate, le norme impugnate possano comportare una qualsivoglia lesione della potestà legislativa, concorrente o esclusiva, delle Regioni e, quindi, dell'art. 117 della Costituzione (cfr., ancora, la sentenza n. 300 del 2003).

5. - Passando all'esame della questione riguardante l'art. 11, comma 1, ultimo periodo della legge n. 448 del

2001 - secondo cui i «settori ammessi» possono essere modificati dall'Autorità di vigilanza con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) - va, anzitutto, respinta l'eccezione, avanzata dall'Avvocatura, di inammissibilità per difetto di rilevanza.

Se è pacifico, infatti, che - come precisato dalla parte pubblica - non è sinora intervenuta alcuna modifica regolamentare dei suddetti settori, non appare, neppure, contestabile che la disposizione impugnata incida su un aspetto qualificante della disciplina e possa, quindi, risultare lesiva dell'interesse delle fondazioni e, in quanto tale, rilevante nei giudizi *a quibus*.

Nel merito, la questione è fondata.

La norma impugnata, accordando all'Autorità di vigilanza, il potere di modificare, con regolamento, la legge in qualsiasi direzione, per di più senza indicazione di criteri, compatibili con la natura privata delle fondazioni e con la loro autonomia statutaria, idonei a circoscriverne la discrezionalità, viola i parametri costituzionali evocati dal rimettente.

6. - L'art. 11 della legge n. 448 del 2001, oltre alla previsione dei «settori ammessi», contiene, al comma 2, una modifica della nozione di «settori rilevanti», consistenti in quelli - tra gli ammessi - scelti ogni tre anni dalle singole fondazioni in numero non superiore a tre.

Anche siffatta disposizione risulterebbe, sempre ad avviso del giudice rimettente, lesiva degli stessi parametri evocati a proposito dei «settori ammessi», a causa, si afferma, dell'inesistenza di un interesse generale che possa in qualche modo giustificare tale limitazione numerica.

La censura è infondata.

La ragione giustificativa della norma, diversamente da quanto ritiene il giudice *a quo*, è quella di evitare l'eccessiva dispersione dell'attività delle fondazioni e, quindi, il rischio che gli ingenti mezzi finanziari di cui le stesse dispongono siano utilizzati secondo sollecitazioni contingenti, indipendentemente da una qualsivoglia programmazione pluriennale.

Ove, poi, si consideri che la concreta scelta dei «settori rilevanti» non è effettuata autoritativamente, ma è rimessa alla libera determinazione delle fondazioni e si tenga, altresì, nel debito conto la possibilità per le stesse - riconosciuta indirettamente dal successivo comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999, a tenore del quale le fondazioni operano nei «settori rilevanti» «in via [solo] prevalente» - di svolgere attività anche in settori diversi da quelli «rilevanti», può escludersi, indipendentemente da un esame analitico dei singoli parametri evocati dal rimettente, qualsiasi menomazione dell'autonomia statutaria e gestionale delle fondazioni incompatibile con la loro natura di persone giuridiche private.

7. - Per le considerazioni esposte va dichiarata infondata anche la questione relativa al comma 3 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, sia nella parte in cui dispone che le fondazioni indirizzano la propria attività esclusivamente nei «settori ammessi» e operano in via prevalente nei «settori rilevanti», sia nella parte in cui, in coerenza con la natura delle fondazioni risultante dall'art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999, introduce quale criterio preferenziale nella scelta dei settori quello della rilevanza sociale dei settori stessi.

Una lettura della norma costituzionalmente adeguata porta, altresì, ad

escludere la fondatezza della questione riferita all'inciso secondo cui le fondazioni assicurano «singolarmente e nel loro insieme l'equilibrata destinazione delle risorse».

Se ci si fermasse al tenore letterale, potrebbe effettivamente sorgere il dubbio che la disposizione impugnata sia destinata, come opina il rimettente, a «creare una interdipendenza fra i soggetti in parola (e cioè le fondazioni), convogliando e coordinando in una prospettiva unitaria le potenzialità espresse da ciascuno di essi». Con evidente ed illegittimo pregiudizio dell'autonomia gestionale (oltre che statutaria) delle fondazioni, in quanto risulterebbero vincolate, nella loro azione, ad un disegno unitario incompatibile con la loro soggettività essenzialmente individuale.

Questa Corte ritiene, tuttavia, che la norma impugnata sia suscettibile di una diversa lettura e che, pertanto, nella specie debba farsi applicazione del principio più volte enunciato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (*ex multis*, sentenza n. 356 del 1996).

La disposizione, oggetto del dubbio di costituzionalità, deve, infatti, essere correttamente interpretata nei termini di una mera indicazione di carattere generale, priva, in quanto tale, di valore vincolante, rivolta alle fondazioni senza comportare alcuna impropria ed illegittima eterodeterminazione riguardo all'uso delle risorse di cui dispongono tali enti.

La destinazione ed il concreto impiego dei rilevanti mezzi finanziari di pertinenza delle fondazioni devono restare affidati alla autodeterminazione

delle stesse, salva anche a tal proposito l'ammissibilità di forme di coordinamento compatibili con la natura di persone private delle fondazioni.

8. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, che sostituisce l'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 153 del 1999, è fondata.

Va premesso che secondo il rimettente la norma precitata risulterebbe lesiva degli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., per la non consentita compressione dell'autonomia statutaria e gestionale delle fondazioni, nella parte in cui, al primo periodo, prevede, per le fondazioni cosiddette istituzionali, una prevalente rappresentanza, nell'ambito dell'organo di indirizzo, degli enti diversi dallo Stato di cui all'art. 114 Cost., «pubblicizzando», in tal modo, l'attività delle fondazioni e, quindi, influenzandone in maniera decisiva l'operatività.

Ora, prescindendo da una disamina dei singoli parametri evocati, può affermarsi come, nonostante la varia tipologia delle fondazioni di origine bancaria, sia storicamente indiscutibile un loro collegamento con le realtà locali, quale riflesso del radicamento territoriale degli enti bancari e delle casse di risparmio da cui traggono origine.

Sicché, può dirsi che una significativa presenza nell'organo di indirizzo di soggetti espressi dagli enti territoriali, secondo le determinazioni dei diversi statuti, risponda di per sé ad una scelta non irragionevole del legislatore non censurabile sul piano della legittimità costituzionale.

A diversa ed opposta conclusione si deve, invece, pervenire quando, come dispone la norma impugnata, la prevalenza della composizione dell'organo di indirizzo è riservata ai soli enti

territoriali.

A tal proposito, infatti, la censura di irragionevolezza della norma risulta fondata, in quanto non può non apparire contraddittorio limitare la ipotizzata presenza degli enti rappresentativi delle diverse realtà locali agli enti territoriali senza ricomprendervi quelle diverse realtà locali, pubbliche e private, radicate sul territorio ed espressive, per tradizione storica, connessa anche all'origine delle singole fondazioni, di interessi meritevoli di essere «rappresentati» nell'organo di indirizzo.

Una precisazione è, a questo punto, necessaria e riguarda l'uso, all'evidenza atecnico, del termine «rappresentanza», adoperato dal legislatore (anche nel decreto legislativo n. 153 del 1999) per indicare il rapporto che intercorre tra gli enti, riguardati dalla norma, ed i soggetti dagli stessi designati quali componenti dell'organo di indirizzo.

Quel che si radica in capo a tali enti, è, infatti, un potere di designazione dei componenti dell'organo di indirizzo, potere che si esaurisce con il suo esercizio e che non comporta alcun vincolo di mandato a carico dei soggetti nominati, i quali agiscono, e devono agire, in assoluta e totale indipendenza dall'ente che li ha nominati.

Con la conseguenza che, anche sotto tale aspetto, viene superato il rischio, paventato dal rimettente, di trasformare le fondazioni in enti collaterali e serventi, o strumentali, di quelli territoriali.

Conclusivamente, la norma impugnata va dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevede nell'ambito dell'organo di indirizzo una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 Cost., anziché di enti, pubblici o privati, comunque espressivi delle realtà locali.

Con assorbimento di ogni altro profilo di censura.

9. - Deve, invece, affermarsi l'infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione avente ad oggetto l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, che detta una regola non del tutto chiara in tema di conflitto di interessi, regola che si tratta, pertanto, di intendere in modo conforme alla Costituzione.

La norma, al di là delle sue espressioni letterali, va interpretata - in ossequio al canone di ragionevolezza - nel senso che le fondazioni non possono svolgere la loro attività a vantaggio diretto dei componenti degli organi delle fondazioni, né di coloro che li hanno nominati, a garanzia dell'imparzialità e della correttezza dell'azione delle fondazioni stesse.

Mentre devono ritenersi consentiti gli interventi delle fondazioni intesi a soddisfare quegli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti ai quali è statutariamente attribuito il potere di designare i componenti dell'organo di indirizzo.

Se tale è la portata della norma, è evidente la sua generale riferibilità a tutti i soggetti designanti e designati nella composizione dell'organo di indirizzo, interpretandosi la locuzione «salvo quanto previsto al periodo precedente» nel senso, del tutto generico, confermativo della vigenza della (disciplina contenuta nella) prima parte della norma che, come si è visto, fa riferimento alla composizione dell'organo di indirizzo, anziché in quello - ipotizzato dal rimettente - limitativo della sfera di applicabilità della successiva disciplina in tema di conflitto di interessi.

Intesa in tal modo, la norma si sottrae alle censure di incostituzionalità mosse dallo stesso giudice rimettente.

10. - Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 124, 125 e 127 del registro ordinanze 2003, viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ha sostituito l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Va in proposito respinta l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura dello Stato sotto il profilo che la norma impugnata sarebbe stata completamente sostituita dall'art. 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e che, pertanto, farebbe difetto, nella specie, la rilevanza della questione.

In contrario, è possibile osservare che, come del resto è emerso nel corso della pubblica udienza, la sostituzione della norma impugnata non ha impedito la produzione *medio tempore* dei suoi effetti e non comporta, quindi, l'eccezione irrilevanza della questione nei giudizi *a quibus*.

Nel merito, la questione è infondata nei sensi di seguito specificati.

Le censure investono la norma impugnata per la estrema ed irragionevole latitudine del regime di incompatibilità che essa fisserebbe tra le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni e le analoghe funzioni svolte non solo presso la società bancaria conferitaria, ma anche, genericamente, presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

Ciò che verrebbe, del tutto ingiustificatamente, a comprimere la capacità delle persone di cui si tratta ed a ledere, al tempo stesso, la libertà delle fondazioni di stabilire la composizione dei propri organi. Con conseguente violazione degli artt. 2, 18 e 22 della Costituzione.

È possibile, tuttavia, osservare che anche tale norma è suscettibile di una lettura diversa, conforme a Costituzione, incentrata sulla *ratio* perseguita dal legislatore.

In proposito, non può dubitarsi che lo scopo esclusivo della norma sia quello di recidere i legami tra la banca conferitaria e le fondazioni.

Ed è evidente che una finalità siffatta sarebbe vanificata ove l'incompatibilità fosse limitata alla sola società bancaria conferitaria senza ricomprendere quelle società, operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo con la banca conferitaria.

S'intende, allora, come il riferimento alle «altre società operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo» debba essere inteso nel senso, restrittivo, di società in (necessario) rapporto di partecipazione azionaria o di controllo con la banca conferitaria.

Va, dunque, attribuito alla norma impugnata un significato in linea con quanto dispone sul punto l'art. 20 della successiva legge n. 289 del 2002 che, pur non qualificato come tale, può valere come criterio interpretativo della disciplina previgente.

Restano, in tal modo, superati i dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice rimettente e fondati su una interpretazione puramente letterale del dettato normativo.

11. - Con le ordinanze iscritte ai nn. 121, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 41 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001 che disciplina il fenomeno del controllo, da parte di una fondazione, di una società bancaria o di un gruppo bancario, disponendo che «una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da

una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».

La norma viene censurata in quanto, ad avviso del rimettente, sancirebbe una irragionevole presunzione di controllo nel caso in cui la somma delle partecipazioni bancarie di più fondazioni sia pari alla quota di controllo, a prescindere dall'effettiva esistenza di accordi o di patti di sindacato tra le stesse fondazioni.

Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione in quanto basata, secondo l'Avvocatura, su un erroneo presupposto interpretativo, essendo quest'ultimo un profilo attinente al merito, e quindi alla fondatezza o all'infondatezza, e non già all'ammissibilità della questione.

Passando, quindi, all'esame del merito, la questione va dichiarata infondata nei termini appresso specificati.

Mentre è evidente l'inconferenza, nel profilo in esame, dei parametri di cui agli artt. 2, 18 e 41 Cost., quel che si tratta di accertare è l'asserita irragionevolezza della norma e, quindi, la violazione, sotto tale aspetto, dell'art. 3 della Costituzione.

Va, in proposito, esclusa, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, la configurazione di una presunzione assoluta di controllo, limitandosi la norma impugnata ad estendere la nozione di controllo, ai fini di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 153 del 1999, anche all'ipotesi in cui esso sia esercitato, congiuntamente, da una pluralità di fondazioni che siano comunque tra loro legate da appositi accordi finalizzati al controllo bancario e che devono essere, in quanto tali, oggetto di specifica prova.

S'intende, allora, come presuppo-

sto della norma sia l'esistenza di un effettivo controllo congiunto da parte di più fondazioni. Senza, ripetesi, che possa dedursi dal semplice possesso di partecipazioni nella stessa azienda bancaria da parte di più fondazioni la ricorrenza in capo a queste ultime di un controllo congiunto, occorrendo fare, invece, riferimento alla nozione di controllo accolta dall'ordinamento vigente.

Sicché, può dirsi che la portata della norma sia solo quella di ricomprendere nella nozione di controllo l'esistenza di accordi di sindacato tra più fondazioni.

12. - La disciplina contenuta nel comma 14 del più volte citato art. 11 della legge n. 448 del 2001 viene, infine, censurata nella parte in cui prevede, all'ultimo periodo, la decadenza degli attuali organi delle fondazioni che devono adeguare i loro statuti alle disposizioni del richiamato articolo e, fino alla loro ricostituzione, la possibilità per quelli in *prorogatio* di svolgere esclusivamente attività di ordinaria amministrazione.

La questione è ritenuta inammissibile dall'Avvocatura per omessa prospettazione di specifiche ragioni di incostituzionalità.

L'eccezione va disattesa in quanto l'ordinanza si limita, correttamente, ad affermare che «la definizione della questione di costituzionalità è strettamente legata alla soluzione di quelle precedentemente formulate» ed in particolare di quelle riguardanti la composizione degli organi di indirizzo richiamando, per mere esigenze di sintesi espositiva, i rilievi svolti sulla costituzionalità dell'assetto complessivo delle fondazioni delineato dalla legge *de qua* e, quindi, anche i parametri su cui siffatti rilievi si fondano.

Passando, quindi, al merito della questione se ne deve, tuttavia, dichiara-

re l'infondatezza nei termini che seguono.

La norma impugnata, come lo stesso rimettente del resto riconosce, costituisce il non irragionevole riflesso delle eventuali modifiche statutarie relative, appunto, alla composizione dell'organo di indirizzo.

S'intende, allora, come il presupposto della norma sia costituito dalla necessità di operare le ipotizzate modifiche statutarie relative alla composizione degli organi delle fondazioni e come, pertanto, la decadenza censurata non sia riferibile alle fondazioni cosiddette associative, nelle quali resta in ogni caso immutata la composizione dell'organo di indirizzo, ed a quelle istituzionali, per le quali l'attuale composizione degli organi risulti conforme alla nuova disciplina introdotta dall'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, nella formulazione datane dalla presente sentenza.

Per le altre fondazioni, nelle quali fosse necessario introdurre una nuova composizione dell'organo di indirizzo, la decadenza degli attuali organi non appare, come si è detto, costituzionalmente censurabile, essendo la conseguenza non irragionevole delle modifiche che dovessero intervenire nella struttura delle fondazioni in ossequio alla legge in esame, così come non appare incostituzionale, trattandosi di un profilo rientrante nella discrezionalità del legislatore, la limitazione, disposta dalla stessa norma, fino alla ricostituzione degli organi, della attività delle fondazioni alla ordinaria amministrazione.

13. - L'ultima questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2003, è quella riguardante gli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, in riferimento

agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 della Costituzione.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione relativamente all'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999 avanzata dall'Avvocatura in base all'assunto che detta disposizione sarebbe stata confermata ed integrata dall'art. 11, comma 6, della legge n. 448 del 2001, non impugnato dal rimettente né con l'ordinanza di cui si tratta né con le altre.

In contrario, può rilevarsi come del tutto correttamente il rimettente abbia impugnato l'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999, che permane in vigore con la modifica apportata dal comma 6 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, senza, peraltro, che la modifica stessa incida, in alcun modo, sulla questione di costituzionalità.

Risulta, infatti, inequivocamente, dall'ordinanza di remissione che la censura del rimettente investe esclusivamente la legittimità del potere di indirizzo riconosciuto dalla norma impugnata all'Autorità di vigilanza ed è evidente l'assoluta irrilevanza a tale riguardo della modifica apportata alla norma impugnata dalla legge n. 448 del 2001.

Nel merito la questione è fondata.

In proposito, occorre muovere dall'assunto che l'art. 2 della legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), assegna la materia delle cause di incompatibilità e dei requisiti di onorabilità degli organi delle fondazioni alla disciplina statutaria con l'unica eccezione contemplata alla lettera h).

L'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999, nell'elencare i principi ai quali gli statuti devono conformarsi nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni, pur riproducendo sostanzialmente, quanto ai requisiti di onorabilità e alle ipotesi di incompatibilità, la dizione contenuta nella legge delega, aggiunge l'inciso «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)» violando, in tal modo, l'art. 2 della legge delega e, quindi, l'art. 76 della Costituzione.

In proposito, è sufficiente considerare che il potere di indirizzo è essenzialmente diverso da quello di controllo di cui è titolare l'Autorità di vigilanza, essendo il primo un potere conformativo dell'attività delle fondazioni, il secondo un potere di verifica della corrispondenza di tale attività a determinati parametri preventivamente fissati.

S'intende, allora, come una interpretazione per quanto estensiva della delega non possa arrivare a ricomprendere nei compiti di controllo riservati alla Autorità amministrativa e diretti, ai sensi dell'art. 2, lettera i), della legge delega, a verificare il «rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti», quei, diversi e ulteriori, poteri di indirizzo cui fanno riferimento le norme impugnate e che, ripetesi, non trovano alcuna base giustificativa nella legge di delega.

Del resto, come osservato dal rimettente, lo stesso legislatore del 2001, attribuendo all'Autorità di vigilanza il potere di emanare disposizioni attuative delle norme introdotte dall'art. 11 della legge 448 del 2001, ha, sia pure indirettamente, escluso la esistenza di un generale potere di indirizzo della medesima Autorità.

Le due norme impugnate vanno, pertanto, dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 76 Cost. restando assorbito in tale pronuncia ogni altro profilo di censura sollevato dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) *dichiara* la illegittimità costituzionale:

- dell'art. 11, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), limitatamente alle parole «i settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

- dell'art. 11, comma 4, primo periodo, della legge n. 448 del 2001, nella parte in cui prevede nella composizione dell'organo di indirizzo «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», anziché «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali»;

- degli artt. 4, comma 1, lettera g), limitatamente alle parole «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)» e 10, comma 3, lettera e), limitatamente alle parole «atti di indirizzo di carattere generale», del decreto legislativo 17

maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461);

2) *dichiara* non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, primo periodo, 3, 4, ultimo periodo, 7, 10 e 14, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione;

3) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 11, comma 2, della legge n. 448 del 2001, sollevata dal medesimo Tribunale amministrativo, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2003.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

**SENTENZA N. 300
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 11; 17, comma 2; 19, commi 1 e 14; 22, commi 3 e 4; 24, commi 2, 3, 4, 9 e 13; 25, commi 1, 5 e 10; 27, comma 13; 28, commi 1, 5, 6, 8 e 11; 29; 30; 33; 35; 41; 52, commi 10, 14, 17, 20, 39 e 83; 54; 55; 59; 60, comma 1, lettera d); 64; 66; 67; 70 e 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, notificati il 22 (primo e secondo ricorso), il 27 e il 26 febbraio 2002, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1° e l'8 marzo (terzo e quarto ricorso) 2002 e iscritti ai nn. 10, 12, 23 e 24 del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon e Maurizio Pedetta per la Regione Umbria e l'avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1.1. - Con ricorso notificato il 22 febbraio 2002, depositato il successivo 28 febbraio (reg. ricorsi n. 10 del 2002), la Regione Marche, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], ha denunciato, tra l'altro, l'art. 11 di detta legge, in riferimento all'art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione.

Premesse alcune considerazioni di assieme sull'impugnazione proposta, la ricorrente osserva che l'art. 11, nel recare modifiche ad alcune norme del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), incide sulla disciplina delle fondazioni «bancarie», in particolare indirizzando l'attività verso determinati settori («ammessi» e «rilevanti»), dettando regole sulla composizione dell'organo di indirizzo e sulle relative incompatibilità, disponendo circa le modalità di gestione e la destinazione del patrimonio, introducendo un criterio sulla

definizione normativa della nozione di «controllo» di una società bancaria da parte di una fondazione, disponendo altresì circa il c.d. periodo transitorio in rapporto alle previste dismissioni delle partecipazioni di controllo in questione, e circa i poteri di vigilanza.

Questo intervento del legislatore statale, con disposizioni che la Regione ricorrente qualifica come norme di dettaglio, cadrebbe in un ambito materiale, quello delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla legislazione concorrente delle Regioni, e ciò - precisa la Regione Marche - in quanto in detto ambito dovrebbe ritenersi rientrare, ancor oggi, la disciplina delle fondazioni bancarie, non essendo portato a definitivo compimento il processo di progressiva trasformazione delle fondazioni medesime in persone giuridiche di diritto privato, del tutto svincolate dalle aziende del settore bancario; una considerazione, questa, desumibile anche dalla giurisprudenza costituzionale, che ha confermato appunto la perdurante «attrazione» delle fondazioni nell'orbita del settore del credito, non essendosi compiuto il periodo - «transitorio» - di passaggio da una figura all'altra, per la perdurante sottoposizione delle fondazioni alla vigilanza del Ministro del tesoro (ora, dell'economia e delle finanze), e per il non definitivo compimento della procedura di trasformazione, con la dismissione delle partecipazioni azionarie rilevanti delle fondazioni nelle società bancarie conferitarie e con la modifica e approvazione dei nuovi statuti degli enti-fondazioni (sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 della Corte costituzionale, in linea con la precedente decisione n. 163 del 1995).

Non essendosi dunque verificate le

condizioni della trasformazione, la disciplina delle fondazioni in parola non può ricondursi alla materia dell'«ordinamento civile», propria dello Stato, ma rientra in una materia di legislazione concorrente, con la conseguenza che allo Stato è affidata solo la determinazione dei principi fondamentali della materia.

Ma le norme censurate contengono disposizioni di dettaglio e puntuali, rivolte *omnis* medio ai destinatari della disciplina, senza lasciare alcuno spazio per il legislatore regionale, e ciò delinea la violazione dell'invocato art. 117, terzo comma, della Costituzione: violazione da reputare sussistente, aggiunge la Regione, anche a voler ammettere in generale la possibilità per lo Stato di dettare disposizioni immediatamente applicabili ma di carattere suppletivo e «cedevoli» a fronte del futuro intervento del legislatore regionale, giacché nel caso specifico le norme impugnate, per il loro tenore letterale, non si prestano comunque a essere derogate o mutate dalle Regioni, sia pure nel quadro dei principi posti dalla legge dello Stato.

Strettamente conseguente alla suddetta censura è la denunciata violazione del sesto comma dell'art. 117 della Costituzione, dedotta in quanto l'art. 11 della legge n. 448 del 2001 riconosce (commi 1 e 14) all'Autorità di vigilanza - attualmente, al Ministro competente - una potestà regolamentare in materia di legislazione concorrente, potestà che pertanto, secondo il nuovo sesto comma dell'art. 117, non può spettare che alla Regione; la censura, conclude la ricorrente, è direttamente connessa alla precedente anche sul piano del contenuto, in quanto i poteri regolamentari così previsti sono rivolti a modificare o integrare la stessa disciplina primaria contestualmente introdotta (così nel comma 1, quanto ai

«settori ammessi»), o a dettare disposizioni attuative di essa: il che conferma che il legislatore nazionale non ha ipotizzato alcuno spazio per l'esercizio di potestà normative delle Regioni.

1.2. - Nel giudizio così promosso si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura deduce l'infondatezza del ricorso della regione Marche, secondo il duplice argomento (a) della riconducibilità della disciplina alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione («tutela del risparmio e mercati finanziari»), in quanto le fondazioni siano ancora da ritenere assimilabili agli enti creditizi, come da pronunce della Corte costituzionale menzionate dalla ricorrente, ovvero, alternativamente, (b) del riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, in quanto le fondazioni costituiscono «enti pubblici nazionali», secondo quella che è la formula della disposizione costituzionale. In entrambi i casi, rileva l'Avvocatura, si tratta di materia assegnata alla legislazione esclusiva dello Stato, e ciò abilita quest'ultimo anche a stabilire la potestà regolamentare nella medesima materia, a norma dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione.

2.1. - La Regione Toscana, con ricorso notificato il 22 febbraio 2002, depositato il successivo 1 marzo (reg. ricorsi n. 12 del 2002), ha impugnato anch'essa, tra altre norme della legge finanziaria n. 448 del 2001, l'art. 11 di detta legge.

La ricorrente assume che la normativa statale, da un lato, viola la competenza concorrente regionale quanto alle «casse di risparmio», poiché le fondazioni «tuttora esercitano attività creditizia e bancaria» (art. 117, terzo comma, della Costituzione), e, dall'al-

tro, lede anche l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, perché i settori «ammessi» nei quali le fondazioni devono operare rientrano, in larga parte, in ambiti di competenza, concorrente o addirittura esclusiva, del legislatore regionale; allo Stato è dunque precluso di organizzare modalità di esercizio di funzioni che sono suscettibili di disciplina soltanto da parte delle Regioni.

Inoltre, la disposizione sarebbe lesiva dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, perché in essa si prevede un potere regolamentare - per l'attuazione della normativa primaria e per la modifica dei settori «ammessi» - affidato all'Autorità di vigilanza (transitoriamente, al Ministro dell'economia e delle finanze, secondo l'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1999), laddove, secondo la Costituzione, la potestà regolamentare è attribuita alle Regioni, ogni volta che si tratti di materie non ricadenti nella competenza esclusiva dello Stato.

2.2. - Si è costituito nel relativo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, contestando le conclusioni della ricorrente, anche in questo caso secondo una duplice prospettazione: (a) le disposizioni hanno la funzione di tutelare il risparmio e si fondano dunque sull'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ovvero (b) anche a voler ascrivere la disciplina a un settore - quello delle casse di risparmio - di legislazione concorrente, il contenuto delle norme impugunate ha comunque il connotato di disposizioni che determinano i principi fondamentali della materia, legittimamente posti da norme statali.

Tali rilievi, prosegue l'Avvocatura, valgono altresì per quanto concerne i «settori ammessi», cioè per i diversi campi di intervento nei quali è dato

alle fondazioni di svolgere la loro attività, che in ogni caso non potrebbero dirsi rientrare in via prevalente in ambiti propri della normazione regionale: ne sono certamente estranei, sottolinea il resistente, gli ambiti della pubblica istruzione in generale, la prevenzione della criminalità, la sicurezza pubblica, la tutela dei beni culturali. E analoga osservazione è dedotta circa la previsione in tema di composizione dell'organo di indirizzo delle fondazioni, con la quale sono stati posti principi generali finalizzati a evitare prassi distorsive nella gestione delle fondazioni, mentre le esigenze delle Regioni e degli enti locali possono ricevere sufficiente garanzia nella previsione della presenza, in detti organi, di «una qualificata rappresentanza degli enti diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», secondo il testo dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001 [sostitutivo dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 153 del 1999].

Quanto al potere regolamentare, l'Avvocatura rileva che esso non ha portata generale, ma è circoscritto all'attuazione dell'art. 11 in questione, anche al fine del coordinamento con le restanti disposizioni del d.lgs. n. 153 del 1999, ed è dunque limitato alla materia riservata alla legislazione dello Stato.

3.1. - La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l'art. 11 della legge finanziaria per il 2002, n. 448 del 2001, sotto molteplici profili, con ricorso notificato il 27 febbraio 2002, depositato il successivo 8 marzo (reg. ricorsi n. 23 del 2002).

Premesse alcune notazioni di ordine generale sul «senso» complessivo della legge citata, contraddittorio rispetto alla portata innovativa del

riformato Titolo V della Parte seconda della Costituzione, e sull'estraneità di molte delle disposizioni al contenuto che (secondo la previsione dell'art. 11 della legge n. 468 del 1978) dovrebbe essere proprio di una legge «finanziaria», la ricorrente censura specificamente l'art. 11 della legge n. 448, in tema di fondazioni bancarie.

Il presupposto della questione sollevata è che, nonostante sia stabilito che le fondazioni bancarie assumano personalità giuridica di diritto privato, la legislazione sinora emanata dallo Stato non le ha mai considerate propriamente tali, essendo intervenuta variamente - da ultimo appunto con la disciplina in questione - sia sul piano dell'organizzazione sia sul piano dell'attività di tali enti, ciò che evidentemente non sarebbe stato possibile se le fondazioni fossero soggetti dotati di piena autonomia privata. La personalità privatistica delle fondazioni sarebbe quindi piuttosto la determinazione di un regime giuridico degli atti da esse posto in essere che non espressione dell'effettiva qualità dei soggetti, sottoposti a penetranti discipline pubbliche: e ciò, sottolinea la Regione, porterebbe a escludere in radice che la disciplina in questione possa essere ricondotta alla materia dell'«ordinamento civile».

La legislazione vigente - prosegue la Regione - si fonda invece in larga parte sull'idea di assimilazione delle fondazioni agli enti creditizi, assimilazione del resto già posta in luce dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 341 del 2001 e n. 163 del 1995), che ha anche chiarito come, una volta cessato il collegamento tra le une e gli altri, le fondazioni apparirebbero come strutture operanti istituzionalmente in settori di utilità sociale, in massima parte ricadenti nelle competenze legislative regionali.

Sotto questo profilo, la Regione Emilia-Romagna assume che sia la intervenuta modifica della Costituzione (con la attribuzione alle Regioni ordinarie di potestà legislativa concorrente in una materia, quella delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», che è testualmente ripresa da analoga norma dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), sia la nuova disciplina dei settori di intervento delle fondazioni, portano ad anticipare al momento attuale il problema del coordinamento tra la normativa sulle fondazioni e quella delle persone giuridiche private senza scopo di lucro, in rapporto alle competenze assegnate alle Regioni e alle Province autonome, proprio secondo quanto prefigurato nella sentenza n. 341 citata.

Le fondazioni, secondo questa prospettiva, vengono in considerazione sotto due differenti profili: soggettivamente, quali enti ancora in parte assimilati agli enti creditizi e in parte svolgenti compiti di pubblica utilità in determinati settori; obiettivamente, per l'attività in concreto posta in essere, secondo la materia nella quale la medesima attività ricade di volta in volta.

Per il primo aspetto, in quanto enti ancora in parte attratti nell'orbita degli enti creditizi, le fondazioni rientrano nella competenza legislativa concorrente, secondo l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; per il secondo aspetto, esse implicano le competenze delle Regioni ordinarie, in quanto vi ricadano le attività svolte.

Ciò posto, e ricordata l'elencazione dei «settori ammessi» quale contenuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1999, come modificato dall'impugnato art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001, la ricorrente rileva che la prevista attribuzione della potestà regola-

mentare all'Autorità di vigilanza, sia per la modifica dei settori ammessi sia per l'attuazione della legge, contrasta con la Costituzione, che (art. 117, sesto comma) stabilisce che detta potestà spetta allo Stato nelle (sole) materie di legislazione esclusiva, mentre spetta alle Regioni in ogni altra materia. Anzi, le norme appaiono incostituzionali proprio in quanto, preliminarmente, non riconoscono alle Regioni il ruolo di soggetti di vigilanza, per gli enti che ricadono sotto la loro competenza: un simile riconoscimento, si osserva, riporterebbe ad armonia il sistema, riunificando i poteri normativi in capo al soggetto che ne è costituzionalmente intestatario.

Quanto alle restanti disposizioni dell'art. 11, la Regione ne sostiene l'incostituzionalità, in quanto «non riconoscono la competenza concorrente della regione sia in relazione agli enti di credito di cui all'art. 117, comma terzo, sia in relazione alle materie di attività», e in quanto «non prevedono che in tali ambiti le disposizioni statali vincolino le regioni soltanto quanto ai principi fondamentali».

3.2. - Si è costituito in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso secondo argomentazioni testualmente coincidenti con quelle formulate nell'atto di costituzione nel giudizio introdotto con il sopra citato ricorso della Regione Toscana (reg. ricorsi n. 12 del 2002).

4.1. - La Regione Umbria, con ricorso notificato il 26 febbraio 2002, depositato il successivo 8 marzo (reg. ricorsi n. 24 del 2002), ha impugnato, tra l'altro, l'art. 11 della legge n. 448 del 2001, con deduzioni e conclusioni testualmente coincidenti con quelle contenute nel ricorso della Regione

Emilia-Romagna (assistita dal medesimo difensore).

4.2. - Nel relativo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso, svolgendo rilievi coincidenti con quelli dell'atto di costituzione nei giudizi introdotti con i ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna (reg. ricorsi n. 12 del 2002 e n. 23 del 2002).

5.1. - In prossimità dell'udienza, le ricorrenti Regioni Marche, Emilia-Romagna e Umbria hanno depositato memorie a sostegno delle richieste declaratorie di incostituzionalità.

5.2. - La Regione Marche, ricordati i contenuti delle disposizioni dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001 impugnato, ne ribadisce l'incostituzionalità, per esserne oggetto enti che debbono tuttora considerarsi rientranti nell'ambito della materia delle «casse di risparmio» assegnata in via concorrente alle Regioni dal nuovo art. 117, terzo comma, della Costituzione, «fermi restando i dubbi di costituzionalità [...] sullo stesso obbligo di dismissione delle partecipazioni di controllo, come previsto dall'originario art. 25 del d.lgs. n. 153 del 1999». Con il supporto di dottrina, poi, nella memoria si ribadisce che le fondazioni mantengono il loro collegamento genetico e funzionale con le società bancarie, giacché la loro separazione formale rispetto all'esercizio di impresa bancaria attraverso lo scorporo della relativa azienda non toglie che la fondazione «mantenga ancor oggi la natura di ente creditizio»; ciò, si sottolinea, è conforme alle pronunce n. 341 e n. 342 del 2001 della Corte, che a loro volta confermano l'analogo enunciato della sentenza n. 163 del 1995, circa la persistenza in corso del processo che condurrà alla riconduzione delle fon-

dazioni nel settore privato *pleno iure*. Questa «transitorietà», del resto, appare confermata dallo stesso art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, che - con norma di interpretazione autentica tra l'altro a sua volta di dubbia costituzionalità, poiché, più che chiarire la portata della normativa sulle fondazioni oggetto di interpretazione, ne integra i contenuti - comunque afferma che le fondazioni sono caratterizzate da un regime privatistico del tutto singolare, retto essenzialmente dal criterio per cui le norme comuni del codice civile si applicano solo in via residuale e in quanto compatibili; e ciò, si afferma, è in linea con l'impostazione della legge finanziaria per il 2002, la quale, pur mantenendo la qualificazione privatistica delle fondazioni, ne ha però «ripubblicizzato» la complessiva disciplina, riconducendo le fondazioni in discorso a una natura perfino strumentale e di suppellettile rispetto all'agire del potere pubblico. Con la conseguenza che l'ordinamento di detti enti, in quanto organismi pubblici, attiene, una volta che essi abbiano carattere non nazionale ma regionale, alla competenza legislativa di essa ricorrente.

Pertanto, se la disciplina delle fondazioni non può essere ricompresa nella materia dell'«ordinamento civile», ma attiene alla materia «casse di risparmio», essendo in definitiva le fondazioni ancor oggi qualificabili come «enti creditizi», la normativa impugnata, che reca norme di dettaglio e non principi e che prevede inoltre un ambito delimitato di attività delle fondazioni (i «settori ammessi»), risulta in contrasto con l'art. 117 della Costituzione.

Corollario dell'impostazione sopra detta sarebbe poi la necessaria attribuzione della potestà di disciplinare le

attività svolte dagli enti in questione in capo alle Regioni, queste - non lo Stato - essendo abilitate a regolare i settori di intervento delle fondazioni; settori i quali sono a loro volta strettamente connessi e talvolta in pratica coincidono con il catalogo costituzionale delle competenze regionali. Con l'ulteriore conseguenza che anche i poteri di vigilanza dovrebbero essere assegnati alle competenti Regioni, secondo un disegno complessivo che porterebbe le fondazioni a svolgere un ruolo di «servizi alla persona» proprio delle amministrazioni locali, in una sorta di loro finalizzazione pubblicistica.

Nella memoria si insiste poi sul fatto che la normativa impugnata non potrebbe essere reputata indenne da censure neppure a volere impostare la soluzione sul piano della loro «cedevolezza», non essendo lasciato alcuno spazio al legislatore regionale che volesse apportare modifiche o deroghe al sistema che esse definiscono.

Infine, la difesa della ricorrente insiste sulla violazione dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, poiché i poteri regolamentari che la normativa affida ad autorità ministeriali potrebbero dirsi validamente sorretti solo se la materia rientrasse tra quelle attribuite allo Stato in via esclusiva, il che - secondo quanto sopra detto - non può essere affermato.

5.3. - La Regione Emilia-Romagna, nel contestare le argomentazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, premette una serie di considerazioni più generali, legate alla contemporanea pendenza di questioni di costituzionalità in via incidentale sollevate, sulla medesima disciplina, dal TAR del Lazio, sulla base però di premesse antitetiche a quelle che la Regione fa valere con il ricorso in esame. Secondo il giudice amministrativo, infatti, il riconoscimento alle fondazioni di una

«piena autonomia statutaria e gestionale» (art. 2 del d.lgs. n. 153 del 1999) assumerebbe il carattere di un principio-guida, alla cui stregua valutare la normativa di dettaglio, la quale, in questa ottica, avrebbe «tradito» il carattere delle fondazioni. Ma così argomentando, rileva la Regione, si assume impropriamente una norma di legge ordinaria, cioè l'art. 2 del d.lgs. n. 153, a parametro interposto ai fini del sindacato di costituzionalità, il quale invece deve essere esercitato solo tenendo presenti le norme costituzionali, non leggi ordinarie (come anche il decreto-legge n. 63 del 2002 che parla di un regime «privatistico», ancorché speciale). Il legislatore non ha tratto dal nulla gli enti-fondazioni come persone giuridiche private: esso ha solo nuovamente disciplinato gli «enti pubblici conferenti», i quali a loro volta discendevano da una serie di operazioni di trasformazione degli enti pubblici creditizi presi in considerazione dalla riforma del 1990: le fondazioni, dunque, non sono entità create dalla legge utilizzando patrimoni privati, ma sono il portato di scelte legislative di modificazione del regime giuridico di preesistenti enti pubblici, il che rende pienamente legittimo che la legge regoli i fini, l'organizzazione e l'utilizzazione del patrimonio di queste strutture, appunto per la loro derivazione da enti di natura pubblicistica. Ciò - si aggiunge - è coerente con una visione sostanziale del problema, come del resto su una valutazione di sostanza si fondano, da un lato, la giurisprudenza costituzionale - così, nella questione della natura delle IPAB (sentenza n. 396 del 1988) - e, dall'altro, la normativa comunitaria - nella definizione di «organismo di diritto pubblico» ai fini della disciplina degli appalti pubblici -.

La ricorrente sostiene dunque (a) che le fondazioni non costituiscono

veri soggetti di autonomia privata a pieno titolo, (b) che il giudizio rimesso alla Corte deve svolgersi non già secondo il riparto di competenze vigente al tempo dell'emanazione del testo originario del d.lgs. n. 153, bensì secondo il quadro costituzionale delineato dal nuovo Titolo V, vigente al tempo della legge oggetto della odierna questione, e (c) che non potrebbe ammettersi un intervento normativo come quello censurato neppure attraverso la giustificazione della «cedevolezza», mancando comunque il titolo dell'intervento statale in materia.

Su queste premesse, la Regione Emilia-Romagna passa a contraddire le singole argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato: 1) quanto al preteso fondamento costituzionale della disciplina nella funzione di «tutela del risparmio» in generale (art. 117, secondo comma), la Regione osserva che nessuna delle disposizioni impugnate concerne questo obiettivo; 2) quanto alla asserita connotazione di normativa di principio, la Regione richiama la giurisprudenza costituzionale circa il perdurante periodo «transitorio» (sentenza n. 341 del 2001), che equivale ad assimilare tuttora, e fino al completamento del processo di dismissione delle partecipazioni azionarie nelle banche «conferitarie», le fondazioni a enti creditizi, precisamente alle preesistenti casse di risparmio dalle quali esse hanno tratto origine: con la conseguenza perciò che nella materia omologa *ex art. 117*, terzo comma, della Costituzione rientrano necessariamente, oltre alle «aziende di credito a carattere regionale» ivi testualmente menzionate, altresì le corrispondenti fondazioni bancarie, e che lo Stato è abilitato a porre esclusivamente disposizioni di principio, mentre le norme impugnate rivestono evidentemente carattere di estremo dettaglio e regola-

no l'intera materia senza lasciare alcun margine per diverse determinazioni da parte delle Regioni; 3) quanto all'argomento che le esigenze delle Regioni sarebbero comunque garantite dalla previsione, nell'organo di indirizzo delle fondazioni, di una «prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione», secondo il disposto dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 impugnata, la ricorrente sottolinea che qui non è in gioco il grado di «soddisfazione» che alle Regioni può derivare da un rappresentanza nell'organo di indirizzo, ma il rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative, che comprendono anche la disciplina della composizione degli enti in questione; non senza ribadire che le attività alle quali per legge le fondazioni sono deputate rientrano in larghissima misura nelle competenze, di natura concorrente ovvero residuale, delle Regioni stesse, cosicché l'argomento dell'Avvocatura circa l'attribuzione allo Stato di alcuni settori materiali di attività delle fondazioni, ad esempio l'istruzione, se per un verso non è pertinente, per un altro non muta comunque le conclusioni raggiunte circa il collegamento tra campo d'azione degli enti e competenze regionali, collegamento che era stato del resto già prefigurato nella citata sentenza n. 341 del 2001; 4) quanto al potere regolamentare assegnato all'Autorità di vigilanza, esso lede direttamente il disposto del sesto comma dell'invocato art. 117 della Costituzione, che in tanto lo ammetterebbe in quanto fosse ravvisabile un ambito di legislazione statale esclusiva, il che non è sostenibile; 5) quanto infine al potere di vigilanza, dopo l'attribuzione alle Regioni della competenza concorrente su «casse di risparmio [e] aziende di credito a carattere regionale», nel perdurante

periodo transitorio, in cui le fondazioni sono attratte nell'ambito del settore creditizio, i compiti di vigilanza avrebbero dovuto essere corrispondentemente attribuiti alle Regioni, in rapporto di naturale consecuzione con la spettanza della potestà regolamentare, che si collega al potere di «allocare le funzioni amministrative, alle quali si collega *naturaliter* la potestà regolamentare».

5.4. - La Regione Umbria, infine, ha depositato anch'essa una memoria, di contenuto identico a quello dell'atto della Regione Emilia-Romagna, data la comune rappresentanza e difesa in giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Le regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], contestano tra l'altro l'art. 11 di tale legge (*Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni*). Per ragioni di omogeneità di materia, la trattazione della questione di costituzionalità indicata viene separata da quella delle altre, sollevate con i medesimi ricorsi, oggetto di distinte decisioni.

2. - L'articolo di legge in questione incide su numerosi aspetti della disciplina delle fondazioni di origine bancaria, in particolare in tema di: campi materiali di intervento (i settori «ammessi» e «rilevanti»); regole di composizione dell'organo di indirizzo; cause di incompatibilità; modalità di gestione e destinazione del patrimonio; definizione della nozione di «controllo» di una società bancaria da parte di una fondazione; «periodo transitorio»,

in relazione alle prescritte dismissioni delle partecipazioni di controllo in società bancarie; poteri di vigilanza; adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni legislative e ricostituzione degli organi delle fondazioni conseguenti alle modifiche statutarie.

Con argomenti sostanzialmente analoghi, tutte le Regioni ricorrenti sostengono che le disposizioni della legge statale impugnata intervengono con norme di dettaglio in una materia - quella delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale» - che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla legislazione concorrente regionale. La competenza legislativa regionale in materia di fondazioni di origine bancaria, ad avviso delle ricorrenti, discenderebbe altresì dalla circostanza che tali fondazioni sono chiamate dalla legge a operare in settori materiali affidati costituzionalmente alla cura della legislazione regionale (concorrente, o, per la sola Regione Toscana, esclusiva, secondo l'art. 117, quarto comma, della Costituzione).

Una particolare censura è poi rivolta ai commi 1 e 14 del denunciato art. 11, i quali riconoscono all'Autorità di vigilanza - attualmente il Ministro dell'economia e delle finanze - una potestà regolamentare che, operando, in ipotesi, in materia di legislazione regionale, violerebbe la riserva di potestà regolamentare disposta dall'art. 117, sesto comma, della Costituzione a favore delle Regioni in tutte le materie non di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

3. - Data la loro sostanziale identità, i quattro ricorsi, per la parte attinente all'art. 11 della legge n. 448 del 2001, possono riunirsi per essere trattati congiuntamente e decisi con unica sentenza.

4. - I ricorsi in esame non sono

fondati.

5. - Tutte le censure si basano sul presupposto che le fondazioni di origine bancaria siano tuttora soggetti caratterizzati dall'appartenenza all'organizzazione del credito e del risparmio. Tale presupposto non è oggi più sostenibile, tenuto conto degli sviluppi della legislazione in materia a partire dal 1990.

La legge 30 luglio 1990, n. 218 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico), e il successivo decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), hanno dato avvio a una profonda trasformazione e riorganizzazione del settore bancario, anche attraverso la trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni. Nelle sue linee generali, il procedimento giuridico previsto si è basato (a) sul cosiddetto «scorporo» della azienda bancaria dagli originari enti creditizi; (b) sulla scissione di questi ultimi in due soggetti: gli «enti conferenti» e le «società per azioni conferitarie» e (c) sul «conferimento» dell'azienda bancaria alla società per azioni conferitaria da parte dell'ente conferente. A quest'ultimo, una volta operato il conferimento, era affidata (1) la gestione del pacchetto azionario, da esso detenuto nella società conferitaria, oltre (2) all'azione – tradizionale per le Casse di risparmio – nel campo della promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico.

Questa procedura, che ha attivato una fase di trasformazione degli enti pubblici creditizi condotta essenzialmente dall'interno di essi, senza intrusioni nel capitale prima degli enti bancari e poi delle società bancarie, ha comportato, in un primo momento, uno stretto legame sostanziale tra

«soggetti conferenti» e «soggetti conferitari», pur distinti giuridicamente. Sebbene gli enti conferenti dovessero – soprattutto per la caratterizzazione ricevuta con l'art. 12 del decreto legislativo n. 356 del 1990 – concentrare le proprie risorse nel perseguimento dei fini di interesse pubblico e utilità sociale stabiliti nei loro statuti, e non potessero esercitare direttamente l'impresa bancaria, essi erano principalmente i titolari del capitale della società per azioni conferitaria, potendo mantenere la partecipazione di controllo, in vista peraltro delle operazioni di ristrutturazione del capitale e di dismissione di partecipazioni, attraverso le procedure degli articoli 1-7 del decreto legislativo. Era prevista, sia pure transitoriamente, una «continuità operativa» tra i due soggetti [art. 12, comma 1, lettera c)], assicurata dalla previsione nello statuto dell'ente conferente della nomina di membri del suo comitato di gestione (o equivalente) nel consiglio di amministrazione della società conferitaria e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della società stessa. Agli enti conferenti, aventi capacità di diritto pubblico e di diritto privato, si continuavano ad applicare le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo (in particolare, la nomina governativa del presidente e del vicepresidente). Su tali enti veniva mantenuta la preesistente vigilanza del Ministro del tesoro, prevista per gli enti pubblici creditizi. Al Ministro, inoltre, dovevano essere sottoposte, per l'approvazione, le modifiche degli statuti. Riassuntivamente e coerentemente, il Titolo III del decreto legislativo n. 356 poteva essere intestato agli «enti pubblici conferenti» che, come questa Corte ha riconosciuto con la sentenza n. 163 del 1995, potevano considerarsi quali ele-

menti costitutivi del sistema creditizio allora esistente.

Al processo di separazione fu dato impulso con norme dettate e prescrizioni impartite nel 1994, volte a promuovere le procedure di dismissione di partecipazioni degli enti pubblici conferenti nelle società per azioni conferitarie: il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e la direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994 (Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti). Quest'ultimo provvedimento in particolare, adottato nell'ambito del potere di vigilanza governativa sugli enti conferenti, mirava al duplice e connesso scopo di concentrarne l'attività nel perseguimento delle finalità a essi assegnate nei settori di intervento di interesse e utilità sociale e, correlativamente, restando esclusa la gestione della società conferitaria, di ridurre progressivamente la partecipazione detenuta in quest'ultima, tramite dismissioni destinate a ridurne la consistenza a non più del cinquanta per cento del proprio patrimonio, nei cinque anni successivi.

Con la legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), e il conseguente decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civili-

stica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), la trasformazione della natura giuridica degli originari enti conferenti può dirsi normativamente realizzata. Essi – quali enti pubblici gestori della partecipazione al capitale delle società conferitarie – cessano di esistere come tali, dal momento dell'approvazione, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 153 [art. 2, comma 1, lettera l), della legge n. 461], delle modifiche statutarie rese necessarie per l'adeguamento alle nuove disposizioni e vengono trasformati in «fondazioni», «persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale» che «perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti» (art. 2 del d. lgs. n. 153 del 1999). Il patrimonio delle fondazioni è espressamente vincolato agli scopi statutari (art. 5, comma 1, dello stesso decreto).

A tali soggetti, costituiti in fondazioni disciplinate da norme specifiche, è espressamente precluso l'esercizio di funzioni creditizie ed è altresì esclusa qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o di sovvenzione, diretti o indiretti, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con l'eccezione delle imprese strumentali ai propri fini statutari (oltre che delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991) (art. 3, comma 2). Salvo quindi che in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali, in tutte le altre ipotesi, comprendenti dunque anche le società bancarie conferitarie,

sono vietate le partecipazioni di controllo (art. 6, comma 1). Pertanto, le fondazioni, a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 153, non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle anzidette, né conservarle, ove già detenute nelle società stesse (art. 6, comma 4). Quanto alla detenzione delle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, l'art. 25, con norma transitoria stabilita «ai fini della loro dismissione», prevedeva peraltro un periodo di tolleranza di quattro anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo. Ove il quadriennio fosse decorso inutilmente, il menzionato art. 25 disponeva che le dismissioni, comunque obbligatorie, potessero avvenire in un ulteriore periodo di non oltre due anni, con la perdita, tuttavia, delle agevolazioni fiscali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3.

Alla suddetta trasformazione giuridica della natura dell'ente, alla destinazione delle sue attività a scopi esclusivi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, con la totale separazione funzionale dall'attività creditizia, e al divieto di partecipazioni di controllo nel capitale di società esercenti l'attività bancaria, si accompagna infine un rigoroso regime di incompatibilità tra cariche, rispettivamente, nella fondazione e nella società bancaria conferitaria [art. 4, comma 1, lettera g), e comma 3].

6.1. - Il quadro normativo testé delineato mostra con evidenza che le fondazioni sorte dalla trasformazione degli originari enti pubblici conferenti (solo impropriamente indicate, nel linguaggio comune e non in quello del legislatore, con l'espressione «fondazioni bancarie»), secondo la legislazione vigente, non sono più - a differenza degli originari «enti pubblici conferen-

ti» - elementi costitutivi dell'ordinamento del credito e del risparmio, al quale è riconducibile la competenza legislativa che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione riconosce alle Regioni in materia di «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale». L'evoluzione legislativa ha spezzato quel «vincolo genetico e funzionale», di cui parlano le sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 di questa Corte, vincolo che in origine legava l'ente pubblico conferente e la società bancaria, e ha trasformato la natura giuridica del primo in quella di persona giuridica privata senza fine di lucro (art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153) della cui natura il controllo della società bancaria, o anche solo la partecipazione al suo capitale, non è più elemento caratterizzante. Con questa trasformazione, muta la collocazione nel riparto materiale delle competenze legislative tracciato dall'art. 117 della Costituzione. Né le disposizioni legislative impugnate, che pure modificano per aspetti rilevanti il decreto legislativo n. 153 del 1999, sono tali da ricondurre le fondazioni all'ordinamento al quale appartenevano gli enti pubblici conferenti.

Tanto basta per escludere la fondatezza della pretesa delle quattro Regioni ricorrenti, di vedere annullate le impugnate disposizioni della legge dello Stato in materia di fondazioni di origine bancaria, in conseguenza della competenza legislativa concorrente loro riconosciuta relativamente alle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale». L'art. 11 della legge n. 448 del 2001 opera infatti non in questa materia ma in quella dell'«ordinamento civile», comprendente la disciplina delle persone giuridiche di diritto privato che l'art. 117, secondo comma, della Costituzione assegna alla competenza

legislativa esclusiva dello Stato.

6.2. - Da questa considerazione discende altresì l'infondatezza della censura mossa specificamente ai commi 1 e 14 del denunciato art. 11, nella parte in cui riconoscono potestà regolamentare all'Autorità di vigilanza. Una volta ricondotta la disciplina in esame a una materia compresa nel secondo comma dell'art. 117, cade la possibilità per le Regioni di argomentare la propria competenza regolamentare, esistente, secondo il sesto comma dello stesso art. 117, nelle materie diverse da quelle assegnate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con il medesimo ordine di considerazioni, il Consiglio di Stato (Sezione consultiva per gli atti normativi, 1° luglio 2002), del resto, ha riconosciuto la legittimità e definito i limiti del potere regolamentare previsto dall'impugnato comma 14 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001.

6.3. - È bensì vero che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul potere di vigilanza sugli enti che avevano effettuato il conferimento dell'azienda bancaria alla società per azioni, in giudizi promossi da Regioni ad autonomia speciale anche in base a norme statutarie corrispondenti a quella costituzionale invocata nel presente giudizio, con le già ricordate sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 ha riconosciuto, in relazione al momento in cui esse sono state pronunciate, la perdurante qualificazione quali enti creditizi di tali soggetti. Le Regioni ricorrenti non mancano perciò di appoggiare le proprie argomentazioni su queste recenti pronunce costituzionali.

Nel periodo transitorio delle operazioni di ristrutturazione bancaria, secondo le citate pronunce, la qualificazione di ente creditizio è stata ritenuta plausibile, in base al mancato venir meno, in concreto, del vincolo

genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie conferitarie, vincolo nel quale si è ritenuto trovare giustificazione la vigilanza transitoriamente attribuita dalla legge [fino alla istituzione della autorità di controllo sulle persone giuridiche e anche successivamente, finché perduri la partecipazione di controllo in società bancarie, secondo la previsione dell'art. 2, comma 1, lettera i), della legge n. 461 del 1998] al Ministro del tesoro. La Corte ha ritenuto che la perdita di tale qualificazione fosse destinata a verificarsi solo al compimento della trasformazione, con la dismissione della partecipazione rilevante nella società bancaria conferitaria e delle altre partecipazioni non più consentite [oltre che - si aggiungeva in quella circostanza - con l'adeguamento degli statuti e la relativa approvazione, già realizzatisi nella generalità dei casi, a norma della lettera l) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 461 del 1998], con la conseguenza che il potere di vigilanza, in forza delle disposizioni statutarie che attribuiscono alle Regioni ad autonomia speciale competenza in materia di enti creditizi, dovesse essere riconosciuto alle Regioni stesse.

Senonché il valore di queste considerazioni, dettate in relazione alla spettanza del potere di vigilanza, non può proiettarsi oltre la fase ordinaria di ristrutturazione degli enti conferenti - fondazioni di origine bancaria. Le sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 cadono nel mezzo del quadriennio previsto dall'art. 25 del d. lgs. n. 153 come periodo normale per l'adeguamento, cui poteva seguire un biennio supplementare, nel caso di mancata dismissione delle partecipazioni nel periodo ordinario, peraltro sanzionata, come già rilevato, dalla perdita dei benefici tributari previsti viceversa per gli enti che avessero operato tempestivamente.

Nel momento presente, in cui il quadriennio si è compiuto, non c'è ragione per ritenere ulteriormente perdurante l'originaria qualificazione degli enti conferenti, quali elementi del sistema del credito e del risparmio, anche perché, a ritenere il contrario, si determinerebbe la conseguenza di rimettere ad adempimenti concreti dei singoli enti la piena e generale operatività della riforma realizzata dalla legge; con l'assurdo ulteriore effetto che la competenza legislativa dello Stato e delle Regioni verrebbe a determinarsi non in generale, ma in relazione all'effettivo rapporto di partecipazione al capitale della società bancaria in cui ogni ente si trovasse e finirebbe per dipendere non dalla legge ma dagli adempimenti concreti, attuativi della legge, rimessi all'iniziativa degli enti stessi.

Nella specie, si è di fronte a una fase di transizione il cui completamento è rimesso all'attuazione delle prescrizioni legislative che è demandata all'attività degli enti di origine bancaria, sotto la vigilanza ministeriale. Ma a questa Corte spetta il giudizio di legittimità costituzionale della legge, indipendentemente dagli atti concreti di applicazione della legge medesima. Essa non può trascurare la circostanza che il termine previsto per l'adeguamento è ormai decorso (e, si può aggiungere, da quanto risulta in fatto, rispettato da parte della grande maggioranza degli enti interessati).

A differenza di quanto ebbe a decidere nel 2001, la Corte oggi non può dunque non dare rilievo alla conclusione del periodo ordinario assegnato agli enti per gli adempimenti conseguenti alla decisione legislativa di separare gli enti medesimi dal sistema creditizio, ancorché il legislatore stesso abbia previsto proroghe per far fronte a situazioni particolari (si vedano il

comma 1-*bis* dell'art. 25 del d. lgs. n. 153, introdotto dal comma 13 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001; il comma 3-*bis* del medesimo articolo, introdotto dall'art. 80, comma 20, lettera b), della legge n. 289 del 2002; e, da ultimo, le modifiche apportate ai commi 1 e 3-*bis* dello stesso articolo 25, a opera del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212).

Ciò che conta ormai, in definitiva, ai fini della determinazione della portata da assegnare al riparto delle competenze legislative delineato nell'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, è la qualificazione degli enti in questione quali fondazioni-persone giuridiche private, data dall'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153 del 1999, più volte citato, indipendentemente dall'eventuale perdurare di loro coinvolgimenti in partecipazioni bancarie che la legge ancora consenta per ragioni particolari, accanto all'esercizio prioritario delle proprie funzioni finalizzate al perseguimento degli scopi di utilità sociale e di sviluppo economico, secondo le previsioni dei loro statuti.

7. - Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria fanno altresì valere, a favore della propria competenza legislativa, l'indiscutibile circostanza che le fondazioni di origine bancaria, a norma dell'art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 153, tanto nella versione originaria quanto in quella modificata dal comma 3 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, operano per scopi di utilità sociale in materie, relativamente a molte delle quali esiste competenza legislativa regionale, alla stregua del terzo e del quarto comma dell'art. 117. Da questa constatazione viene tratta la conseguenza che al legislatore statale sarebbe precluso organizzare le modalità di esercizio delle funzioni in que-

stione. Le fondazioni, che vengono così ritenute essere modalità organizzative di esercizio di queste ultime, rientrerebbero perciò nell'ambito della competenza delle leggi regionali, almeno per le materie che a tale competenza sono riconducibili.

Questo modo di ragionare presuppone che le fondazioni di origine bancaria e le loro attività rientrino in una nozione, per quanto lata sia, di pubblica amministrazione in senso soggettivo e oggettivo. Dopo il d. lgs. n. 153, questo presupposto non è più sostenibile. La loro definizione quali persone giuridiche private, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale; il riconoscimento del carattere dell'utilità sociale agli scopi da esse perseguiti; la precisazione, contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 461 del 1998, che, quali che siano le attività effettivamente svolte dalle fondazioni, «restano fermi compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni», innanzitutto agli enti pubblici, collocano - anche in considerazione di quanto dispone ora l'art. 118, quarto comma, della Costituzione - le fondazioni di origine bancaria tra i soggetti dell'organizzazione delle «libertà sociali» (sentenza n. 50 del 1998), non delle funzioni pubbliche, ancorché entro limiti e controlli compatibili con tale loro carattere. Non è dunque possibile invocare le funzioni attribuite alla competenza delle Regioni per rivendicare a esse il potere di ingerenza nell'organizzazione di soggetti che appartengono a un ambito diverso da quello pubblicistico che è il loro.

Ciò non toglie, naturalmente, che nei confronti dell'attività delle fondazioni di origine bancaria, come di quella di qualunque altro soggetto dell'«ordinamento civile», valgano anche le norme regionali, emanate nell'ambito delle proprie competenze per

disciplinare i diversi settori dell'attività nei quali queste istituzioni, secondo i propri statuti, operano.

8. - Per queste considerazioni, tutte le censure mosse all'art. 11 della legge n. 448 del 2001 dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi in epigrafe devono essere dichiarate non fondate.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], sollevate dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2003.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.08.2002
C (2002) 3118 def.

**DECISIONE DELLA
COMMISSIONE
del 22.08.2002
RELATIVA ALLE MISURE
FISCALI PER LE FONDAZIONI
BANCARIE
cui l'Italia ha dato esecuzione**

C 54/b/2000 (ex NN 70/2000)

(Il testo in lingua italiana
è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**LA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la
Comunità europea, in particolare l'arti-
colo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati,
conformemente a detto articolo, a pre-
sentare osservazioni e viste le osserva-
zioni trasmesse¹,

considerando quanto segue:

I. Procedimento

1. Con lettera del 24 marzo 1999 la
Commissione, dopo aver ricevuto
un'interrogazione parlamentare in
argomento, ha chiesto alle autorità ita-
liane di fornirle informazioni per valu-
tare la portata e gli effetti della legge

23 dicembre 1998, n. 461 (in prosie-
guo "legge 461/98"). Con lettere data-
te 24 giugno e 2 luglio 1999 le autori-
tà italiane hanno fornito alla Commis-
sione informazioni sulla legge succita-
ta e sul conseguente decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153 (in prosiegua
"decreto 153/99"). Dopo aver esami-
nato le informazioni ricevute, la Com-
missione, con lettera del 23 marzo
2000, ha avvisato le autorità italiane
che la legge e il decreto succitati pote-
vano contenere elementi di aiuto e le
ha invitate a non dare esecuzione alle
misure di cui trattasi. Con lettera del
12 aprile 2000 le autorità italiane
hanno comunicato alla Commissione
di aver sospeso l'applicazione delle
misure. Ulteriori informazioni sono
state fornite alla Commissione con let-
tera del 14 giugno 2000.

2. Con lettera del 25 ottobre 2000
la Commissione ha informato il gover-
no italiano della propria decisione di
avviare il procedimento di cui all'arti-
colo 88, paragrafo 2 del trattato CE nei
confronti dell'aiuto in questione.

3. La decisione della Commissione
di avviare il procedimento è stata pub-
blicata nella *Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee*². La Commissione
ha invitato gli interessati a presentare
eventuali osservazioni sulle misure di
cui trattasi.

4. La Commissione ha ricevuto
osservazioni dagli interessati, che il 18
giugno 2001 ha trasmesso alle autorità
italiane fornendo loro l'occasione di
replicare. Le osservazioni delle autori-
tà italiane sono pervenute con lettera
del 25 luglio 2001.

¹ GU, C 44 del 10.2.2001, pag. 2.

² Cfr. nota 1.

II. Descrizione dettagliata dell'aiuto

5. La legge 461/98 e il decreto 153/99 introducono le seguenti agevolazioni fiscali a beneficio delle fondazioni bancarie:

(1) Le fondazioni che adeguano gli statuti alle disposizioni del decreto si considerano enti non commerciali (articolo 12, comma 1 del decreto 153/99). Dette fondazioni beneficiano quindi della riduzione del 50% dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 per gli enti che operano nei settori dell'assistenza sociale, della sanità, dell'istruzione o assimilati (articolo 12, comma 2 del decreto 153/99).

(2) Le plusvalenze derivanti dal trasferimento di partecipazioni in società bancarie non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) o dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), se il trasferimento è effettuato dalle fondazioni o dalle società alle quali le fondazioni hanno conferito le loro partecipazioni ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218. Questa misura si applica se il trasferimento avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del decreto (articolo 13 del decreto 153/99).

(3) Neutralità fiscale delle operazioni con le quali beni e partecipazioni non strumentali all'attività bancaria, conferiti a banche o altre società ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 sono retrocessi all'ente conferente. Applicazione in misura fissa di determinate imposte indirette (articolo 16,

commi 4, 5 e 6 ed articolo 17 del decreto 153/99).

(4) Neutralità fiscale delle operazioni con le quali le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia conferite a banche o altre società ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 sono retrocesse all'ente conferente (articolo 27, comma 2 del decreto 153/99).

6. La legge 461/98 e il decreto 153/99 introducono agevolazioni fiscali anche per le operazioni di fusione e ristrutturazione di banche. Le misure di cui sono beneficiarie le banche sono oggetto della decisione della Commissione dell'11 dicembre 2001 relativa al caso C 54/A/2000/CE.

7. Le banche italiane di proprietà dello Stato che non avevano la forma di società per azioni sono state gradualmente trasformate - obbligatoriamente nel 1993 - in società per azioni. Le loro azioni sono state o collocate sul mercato, o assegnate ad enti senza scopo di lucro, denominati "fondazioni bancarie". Le misure di cui al punto 5, numero (2), definiscono le condizioni alle quali le fondazioni possono trasferire, entro un periodo di quattro anni, le partecipazioni da esse ancora detenute in società bancarie. Le fondazioni sono tenute a rinunciare, alla fine, al controllo delle banche commerciali.

8. La legge 30 luglio 1990, n. 218 ha definito un apposito regime tributario per le operazioni con le quali le fondazioni bancarie che detenevano la proprietà o il controllo delle società bancarie nuovamente costituite conferivano determinati cespiti alle banche. Le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) hanno per oggetto i medesimi cespiti e definiscono le condizioni alle

quali essi possono essere retrocessi alle fondazioni bancarie.

9. La Commissione ha ritenuto che le agevolazioni fiscali conferite dalla legge 461/98 e dal decreto 153/99 alle fondazioni bancarie potessero costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato per i seguenti motivi:

- La legge 461/98 e il decreto 153/99 stabiliscono agevolazioni fiscali esclusivamente a favore delle fondazioni bancarie. Si tratta di una misura selettiva che conferisce un vantaggio economico attraverso la rinuncia ad entrate fiscali, ossia mediante risorse statali.

- Benché le fondazioni bancarie siano enti senza scopo di lucro, vincolati a scopi sociali indicati dalla legge, che non possono trasferire i vantaggi fiscali ai loro soci o ad altri soggetti, esse possono comunque configurarsi come soggetti economici che esercitano un'attività in settori commerciali ed è quindi possibile che rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 87 del trattato.

- Poiché possono continuare a detenere partecipazioni in banche o diventare azioniste di altre imprese, le fondazioni operano nel mercato della proprietà e del controllo di imprese. L'aiuto potrebbe quindi provocare distorsioni su tale mercato. Inoltre, non si può escludere che le agevolazioni fiscali si traducano in un vantaggio per le banche e le imprese nelle quali le fondazioni detengono una partecipazione. Ciò costituirebbe un aiuto di Stato destinato alle imprese in questione, in particolare quando le fondazioni di cui trattasi sono soggette all'influenza delle autorità pubbliche, provocando quindi distorsioni sui mercati nei

quali esse operano.

- Le autorità italiane affermano che le agevolazioni fiscali sono subordinate alla decisione delle fondazioni di cedere il controllo della società bancaria che detengono. Questa misura è atta ad agevolare il processo di privatizzazione, che è nell'interesse generale. Tuttavia si può sostenere, come ha fatto l'autorità competente italiana, ossia, l'*Autorità garante della concorrenza e del mercato*, che la definizione di controllo contenuta nell'articolo 6 del decreto 153/99 è troppo restrittiva e consentirà alle fondazioni di conservare il controllo di fatto delle rispettive società bancarie. Una definizione più ampia di "controllo", quale quella contenuta nella legge bancaria, sarebbe maggiormente in linea con l'interesse generale.

Per questi motivi, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

III. Osservazioni degli interessati

10. La Commissione ha ricevuto una serie di osservazioni dai beneficiari delle misure, che riprendono in gran parte le argomentazioni addotte dalle autorità italiane.

11. Si osserva che se il problema è quello della distorsione del mercato del controllo delle imprese, allora dovrebbero essere rimessi in discussione tutti i regimi fiscali differenziati di cui beneficiano differenti categorie di investitori, compresi altri enti senza scopo di lucro.

12. Si aggiunge che le agevolazioni fiscali sono intese a compensare l'effetto di una politica che ha imposto

alle fondazioni una radicale modifica del loro statuto, il ritiro dall'attività bancaria e la vendita delle partecipazioni di controllo in società esercitanti attività commerciali.

13. Le agevolazioni fiscali concesse alle fondazioni non possono essere trasferite in alcun modo alle banche conferitarie o ad imprese commerciali, ma hanno unicamente l'effetto di accrescere le risorse che le fondazioni possono destinare al perseguimento dei loro scopi sociali. Di conseguenza, i vantaggi in questione non falsano la concorrenza.

14. Per quanto riguarda l'aliquota ridotta dell'IRPEG, si tratta di un'agevolazione fiscale di natura simile a quelle di cui le associazioni e fondazioni beneficiano assai comunemente negli Stati membri.

15. Nella contestata ipotesi che le misure costituissero un aiuto, si tratterebbe di un aiuto compatibile ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d). Dai dati sull'attività delle fondazioni nel 1998, risulta che il 56% di tale attività è rivolta alla valorizzazione e alla conservazione dei beni culturali ed ambientali. Si tratta, in effetti, di uno dei pochi settori in cui le fondazioni hanno il diritto e l'obbligo di operare.

16. Si rileva inoltre che la Commissione non ha contestato la legge 30 luglio 1990, n. 218, che stabiliva age-

volazioni analoghe. La Commissione era consapevole del contenuto della legge 218/90, avendo dovuto prenderla in considerazione - sia pure indirettamente - nei casi di aiuti a Banco di Napoli, Banco di Sicilia e Sicilcassa³. Se le misure contenute nel decreto 159/99 dovessero essere considerate aiuti incompatibili, sarebbe violato il principio della parità di trattamento. La Corte di giustizia ha statuito che: *"perché si possa far carico alla Commissione di aver commesso una discriminazione occorre che essa abbia trattato in modo diverso situazioni comparabili, causando con ciò un pregiudizio a taluni operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato dall'esistenza di differenze obiettive di un certo rilievo"*⁴. Ciò si verificherebbe se il decreto 159/99 fosse valutato in modo diverso dalla legge 218/90.

17. Inoltre, il fatto che la Commissione non abbia dichiarato incompatibile la legge 218/90 ha creato un legittimo affidamento dei beneficiari per cui, anche se l'aiuto fosse giudicato incompatibile, dovrebbe esserne escluso il recupero.

IV. Osservazioni dell'Italia

18. Nella sua risposta all'avvio del procedimento, il governo italiano ha replicato che le fondazioni bancarie non possono essere considerate "imprese" ai fini delle regole di con-

³ Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito ad aiuti decisi dall'Italia a favore del Banco di Napoli, caso C 40/96, GU C 328 dell'1.11.1996, pag. 23. Decisione 99/288/CE della Commissione del 29.7.1998, GU L 116 del 4.5.1999, pag. 5. Decisione 00/600/CE della Commissione del 10.11.1999, GU L 256 del 10.10.2000, pag. 21.

⁴ Sentenza della Corte del 15 gennaio 1985 nella causa 250/83, *Finsider/Commissione*, Racc. 131, punto 8.

correnza. Il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (“decreto 356/90”) ha stabilito precisi limiti all’attività delle fondazioni, che devono agire nell’interesse pubblico, perseguire scopi di utilità sociale e operare solo in settori ben precisati. Il decreto 356/90 imponeva inoltre alle fondazioni di gestire le loro partecipazioni nelle banche come un investimento puramente finanziario. La Corte di giustizia ha statuito che la mera acquisizione e detenzione di titoli societari non deve essere considerata come un’attività economica⁵.

19. Il decreto 153/99 conferma questo orientamento. L’articolo 1, lettera d), indica i settori (“settori rilevanti”) nei quali le fondazioni possono operare: i settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell’assistenza alle categorie sociali deboli. L’articolo 6, comma 1, specifica che le fondazioni possono controllare o gestire direttamente solo imprese che operano nei settori rilevanti (“imprese strumentali”). L’articolo 3, comma 2, vieta alle fondazioni di finanziare, direttamente o indirettamente, enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali. Le imprese strumentali devono avere un campo d’attività e uno scopo sociale coerenti con quelli della fondazione e non possono seguire una politica puramente “commerciale”.

20. Di fatto, le fondazioni possono solo finanziare o perseguire attività di utilità sociale; esse sono tenute a devolvere a tali attività non meno del 50% del loro reddito annuo. Le autorità italiane si richiamano alla sentenza della Corte nella causa *Poucet e Pistre* in cui si afferma che: “*Le casse maladie e gli enti che concorrono alla gestione del pubblico servizio della previdenza sociale svolgono una funzione di carattere esclusivamente sociale. Tale attività si fonda infatti sul principio della solidarietà nazionale e non ha alcuno scopo di lucro. Le prestazioni corrisposte sono prestazioni stabilite dalla legge e indipendenti dall’importo dei contributi. Ne consegue che detta attività non è un’attività economica e che, quindi, gli enti incaricati di svolgerla non costituiscono imprese ai sensi degli articoli 85 e 86 del Trattato*”⁶. Secondo le autorità italiane, considerazioni analoghe dovrebbero valere per le fondazioni.

21. Le fondazioni non possono essere considerate imprese per il fatto di detenere partecipazioni in banche. Il decreto 153/99 obbliga le fondazioni a rinunciare al controllo entro un periodo di quattro anni. La nozione di controllo è più ampia di quella definita nel codice civile in quanto contempla anche il controllo esercitato attraverso accordi stipulati con altri soci. È anche più ampia di quella utilizzata nella direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese

⁵ Sentenza della Corte del 6 febbraio 1997 nella causa C-80/95, *Harnas & Helm CV/Staatssecretaris van Financiën*, Racc. I-0745, punto 15.

⁶ Sentenza della Corte del 17 febbraio 1993 nelle cause riunite C-159/91 e C-160/91, *Poucet e Pistre*, Racc. I-4013, punti 18 e 19.

pubbliche⁷. Inoltre, il decreto 153/99 stabilisce che l'incarico di amministratore della fondazione è incompatibile con l'incarico di amministratore della banca conferitaria.

22. Come le fondazioni, neppure le "imprese strumentali" possono essere considerate imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, in quanto devono operare esclusivamente nei settori rilevanti e per la diretta realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla fondazione.

23. La misura di cui al punto 5, numero (1), non rappresenta una deroga alla normativa fiscale generale, ma conferma semplicemente l'applicazione alle fondazioni di una disposizione generale del diritto tributario italiano. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 concede una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche a tutti gli enti che operano nei settori dell'assistenza sociale, della sanità, dell'istruzione o assimilati.

24. Dal canto loro le misure di cui al punto 5, numero (2), non conferiscono alle fondazioni un vantaggio, ma si limitano ad impedire che esse vengano ulteriormente penalizzate dalla vendita forzata delle azioni in loro possesso. Infatti, le eventuali plusvalenze non deriverebbero da una normale transazione decisa dall'operatore, ma da un evento prescritto dalla legge: l'applicazione delle normali regole fiscali non sarebbe giustificata.

25. Le misure di cui al punto 5,

numeri (3) e (4), riguardano beni e partecipazioni in attività strumentali trasferiti alle banche ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218. Al momento della trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni detenute da fondazioni bancarie, gli operatori hanno trasferito tali cespiti alle banche anziché alle fondazioni al fine di evitare la tassazione sulla rivalutazione delle attività. Nel caso delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, l'opzione di trasferirle alle fondazioni non era neppure praticabile. A norma della legge 7 marzo 1938, n. 141, le fondazioni di nuova costituzione non facevano parte degli enti ammessi ad essere azionisti della Banca d'Italia. Il decreto 153/99 ha modificato tali norme ed ha consentito alle fondazioni di detenere azioni della Banca d'Italia.

26. Secondo le autorità italiane le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) non comportano l'uso di risorse pubbliche. L'agevolazione fiscale non è automatica, bensì subordinata al compimento di operazioni specifiche. Se fossero state gravate da un onere fiscale, tali operazioni non sarebbero probabilmente state compiute.

27. Si sostiene anche che le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) introducono una deroga alle normali regole soltanto in determinate circostanze. Le scissioni già beneficiavano della neutralità ai fini fiscali nel caso di tutte le imprese di tutti i settori, mentre alcune imposte indirette erano già calcolate in misura fissa in una serie di circostanze.

28. Inoltre, le misure in questione

⁷ GU L 195, del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L 193, del 29.7.2000, pag. 75).

non conferiscono necessariamente un vantaggio economico. Esse consentono il trasferimento dei cespiti in questione alle fondazioni in condizioni di neutralità fiscale, il che significa che eventuali minusvalenze non danno diritto ad un credito d'imposta. Inoltre, le neutralità fiscali non è un'esenzione fiscale: l'onere fiscale è trasferito al nuovo proprietario dei cespiti che - nelle fattispecie previste dal diritto tributario - dovrà assolvere l'imposta sulla totalità delle plusvalenze realizzate.

29. In ogni caso, anche se le misure conducessero all'esenzione da un'imposta che avrebbe altrimenti dovuto essere assolta, la peculiarità delle operazioni di cui trattasi giustifica uno speciale trattamento fiscale. Non si tratta di normali vendite di cespiti, ma di operazioni che correggono gli effetti di precedenti trasferimenti non volontari. I cespiti in questione avrebbero dovuto rimanere nelle fondazioni, ma sono stati temporaneamente ceduti alle società conferitarie, o a causa di un obbligo giuridico (nel caso delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia) o per evitare il pagamento di imposte (nel caso dei beni strumentali).

30. Le misure del decreto 153/99 non falsano la concorrenza in un mercato nel quale si verificano scambi tra gli Stati membri. La cessione delle partecipazioni deve avvenire in modo non discriminatorio ed è soggetta al controllo dell'autorità di vigilanza. L'autorità valuta la congruità del prezzo di vendita al fine di preservare il patrimonio della fondazione. Di conseguenza le agevolazioni fiscali a favore delle fondazioni non alterano le condizioni di concorrenza nel mercato delle partecipazioni azionarie.

31. L'agevolazione fiscale non può andare a beneficio, direttamente o indirettamente, di enti diversi dalla fondazione stessa o dalle sue imprese strumentali. Le imprese strumentali devono perseguire gli stessi scopi sociali delle fondazioni e non operano secondo i normali criteri di mercato. Esse non possono essere considerate imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. In ogni caso la loro attività è circoscritta all'ambito locale: il 93,8% dei progetti finanziati dalle fondazioni sono realizzati nella regione in cui la fondazione stessa ha sede. Le fondazioni rispondono ad esigenze che sono tipicamente di natura locale e non sarebbero soddisfatte da operatori di altri Stati membri. Inoltre, nei campi della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, la presenza di operatori di mercato è limitata.

32. Nella contestata ipotesi che le misure costituiscano aiuti di Stato, esse dovrebbero essere dichiarate compatibili a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Le misure non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e sono destinate ad agevolare un processo, ossia la riduzione della presenza dello Stato nell'economia, che in molte occasioni è stato sostenuto e incoraggiato dall'Unione europea.

V. Valutazione delle misure

La disciplina delle fondazioni bancarie

33. Le fondazioni bancarie sono soggette alla vigilanza di un'autorità specifica. La vigilanza sulle fondazio-

ni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle fondazioni, la redditività dei patrimoni e 8 l'effettiva tutela dei beneficiari effettivi e potenziali. A tal fine l'autorità di vigilanza può emanare disposizioni amministrative che stabiliscono, in particolare, regole in materia di gestione del patrimonio, investimenti, destinazione dei redditi e bilanci. In caso di gravi e ripetute irregolarità nella gestione l'autorità di vigilanza può sciogliere gli organi della fondazione e nominare un commissario straordinario; in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari, essa può disporre la liquidazione della fondazione. Quando ricorrono particolari ragioni l'autorità di vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa della fondazione⁸. Infine, all'autorità di vigilanza sono attribuiti poteri relativi alla dismissione delle partecipazioni di maggioranza.

34. Le fondazioni bancarie sono autorizzate ad operare solamente nei cosiddetti "*settori ammessi*". L'elenco

dei settori ammessi è contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (decreto 153/99), così come modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge 448/01)⁹. Tali settori si suddividono in quattro grandi aree: 1) tutela e sviluppo delle persone; 2) sicurezza sociale; 3) ricerca scientifica e tecnologica, tutela ambientale; 4) arte, tutela del patrimonio culturale e promozione di attività culturali¹⁰. Tuttavia, le fondazioni bancarie sono tenute a concentrare la loro attività nei cosiddetti "settori rilevanti". Per "settori rilevanti" si intendono i "settori ammessi" nei quali ciascuna fondazione sceglie concretamente di operare. Le fondazioni devono scegliere fino a tre settori rilevanti ogni tre anni. I settori rilevanti costituiscono l'ambito privilegiato di attività delle fondazioni bancarie, che devono destinare a tali settori almeno il 50% del loro reddito netto annuo.

35. I "settori rilevanti" delimitano anche l'ambito nel quale le fondazioni bancarie sono autorizzate ad esercitare

⁸ La liquidazione coatta amministrativa è una speciale procedura di liquidazione che esclude l'applicazione delle normali regole del diritto fallimentare.

⁹ La legge 448/01 ha introdotto la distinzione tra settori "ammessi" e "rilevanti". Originariamente, il decreto 153/99 contemplava solo i "settori rilevanti", più generalmente definiti come quelli della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. La differenza tra la disciplina precedente e quella attuale è che le nuove disposizioni tendono a costringere le fondazioni bancarie a definire con maggiore precisione il loro ambito d'attività. Inoltre, possono essere scelti come "settori rilevanti" alcuni nuovi campi di attività.

¹⁰ Nell'area della tutela e dello sviluppo delle persone, la legge enumera: famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili. L'area della sicurezza sociale comprende: prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali.

attività imprenditoriali e detenere partecipazioni di controllo in società commerciali. L'articolo 3, comma 1, del decreto 153/99 stabilisce che le fondazioni bancarie possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statuari ed esclusivamente nei settori rilevanti. L'articolo 3, comma 2, specifica che le fondazioni bancarie non possono finanziare o sovvenzionare, direttamente o indirettamente, enti o imprese di qualsiasi altra natura.

36. Le partecipazioni di controllo in altre imprese devono essere cedute o scorporate. L'articolo 6 del decreto 153/99 stabilisce che il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Quindi, esso sussiste quando una fondazione:

(a) in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

(b) ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;

(c) grazie a rapporti di carattere finanziario e organizzativo, è in grado di esercitare i diritti o i poteri di cui alle lettere a) e b).

Inoltre la legge 448/01 ha stabilito che una società bancaria si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato.

37. Per quanto riguarda in particolare le partecipazioni in banche, le fondazioni bancarie sono autorizzate a conservarle per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto 153/99. La legge 448/01 ha ora determinato che le fondazioni bancarie possono conservare le loro partecipazioni di controllo per un ulteriore periodo di tre anni a condizione che le partecipazioni nelle Società bancarie conferitarie siano affidate ad una *società di gestione del risparmio (SGR)* indipendente. La società di gestione del risparmio eserciterà in nome proprio tutti i diritti spettanti agli azionisti, salvo per quanto riguarda le deliberazioni delle assemblee straordinarie (ossia quelle convocate per approvare modifiche strutturali). L'autorità di vigilanza è chiamata a dettare apposite disposizioni per assicurare che la scelta della società di gestione del risparmio avvenga secondo criteri trasparenti ed equi e siano evitati conflitti di interesse.

38. Per quanto riguarda le altre partecipazioni di controllo non consentite, esse devono essere dismesse entro il termine stabilito dall'autorità di vigilanza e comunque, non oltre il termine di quattro anni dall'entrata in vigore del decreto 153/99. Qualora le fondazioni non rispettino i termini di cui sopra, l'autorità di vigilanza provvede direttamente alla dismissione delle partecipazioni di controllo, anche mediante un apposito commissario.

39. I membri degli organi sociali e i dirigenti delle fondazioni bancarie devono possedere requisiti di onorabilità e di professionalità. Questi requisiti sono stabiliti dall'autorità di vigilanza e intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti all'esercizio di funzioni di indirizzo, ammini-

strazione, direzione e controllo in un ente senza scopo di lucro. Le fondazioni bancarie non possono distribuire quote di utili ai membri degli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti. La legge 448/01 dispone che i membri degli organi sociali e i dirigenti non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo. Il decreto 153/99, nella sua formulazione originaria, vietava semplicemente ai membri dell'organo di amministrazione di assumere funzioni di consigliere di amministrazione nella società bancaria conferitaria.

40. Il patrimonio delle fondazioni è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità. Nell'amministrare il patrimonio, le fondazioni devono osservare criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata. Inoltre le fondazioni bancarie sono tenute a diversificare i loro investimenti al fine di evitare i rischi derivanti dalla concentrazione degli investimenti e ad investire il loro patrimonio in modo coerente con le loro finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio in cui operano.

41. L'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto 153/99, modificato dalla legge 448/01, stabilisce che gli enti

locali devono nominare la maggioranza dei membri dell'organo di indirizzo delle fondazioni.

Attività economica

42. In sintesi, l'attività delle fondazioni bancarie consiste nel destinare il reddito che traggono dal loro patrimonio alla promozione di scopi di utilità sociale. Questa attività presenta quattro aspetti principali: i) la gestione e l'investimento del patrimonio; ii) l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro che operano nel campo sociale; iii) lo svolgimento di attività in campo sociale e iv) l'attività di controllo di "imprese strumentali".

Gestione ed investimento del patrimonio

43. Per quanto concerne la prima attività, il decreto 153/99 specifica che il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari. Le fondazioni devono investire il proprio patrimonio perseguendo una redditività adeguata, ma osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore¹¹. Esse non possono utilizzare il proprio patrimonio per acquisire il controllo di imprese commerciali: il decreto 153/99 ha introdotto salvaguardie specifiche al riguardo (cfr. sopra, punti 36 e 39). La legge 448/01 ha ulteriormente rafforzato tali salvaguardie rispetto alle banche, escludendo esplicitamente l'ipotesi di un controllo in comune ed estendendo il campo del divieto del cumulo delle

¹¹ La legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha aggiunto che il patrimonio deve essere gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità.

cariche. La legge 448/01 ha, quindi, rafforzato la separazione tra fondazioni e istituti finanziari. Così facendo, essa ha concorso a dissipare i dubbi espressi al riguardo nella decisione di avvio del procedimento.

44. La gestione del patrimonio delle fondazioni - se vi provvede la fondazione stessa¹² non dà luogo alla prestazione di un servizio sul mercato. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia in materia di IVA, una società holding, il cui unico scopo sia l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, senza interferire in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, fatti salvi i diritti che la holding stessa possiede nella sua qualità di azionista, non svolge un'attività economica. Le cose stanno altrimenti se la partecipazione si accompagna ad un intervento diretto o indiretto nella gestione delle imprese nelle quali è stata acquisita una partecipazione, fatti salvi i diritti spettanti alla holding stessa in quanto azionista. Un intervento del genere nella gestione delle imprese controllate deve essere considerato come un'attività economica nella misura in cui comporta la partecipazione ad un'attività di cessione di beni o di prestazione di servizi¹³. La Commissione ritiene che tali principi siano pertinenti al fine di stabilire se le fondazioni esercitino un'attività eco-

nomica e possano quindi essere considerate come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

45. Inoltre, la gestione del patrimonio non può essere considerata come un'attività autonoma e distinta da quella della destinazione dei suoi proventi alla promozione di azioni di utilità sociale. Gli utili derivanti dalla gestione del patrimonio non possono essere distribuiti ai membri e ai soci della fondazione e possono essere utilizzati solo per l'erogazione dei contributi. Di conseguenza la gestione interna del patrimonio non può essere qualificata come "attività economica" in sé, ma va vista nel contesto dell'attività complessiva delle fondazioni.

L'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per fini di utilità sociale

46. Il reddito che le fondazioni traggono dal loro patrimonio serve ad erogare contributi ad enti senza scopo di lucro che operano nei settori indicati dalla legge (cfr. punto 34 sopra). Il decreto 153/99 vieta espressamente l'esercizio dell'attività bancaria e le fondazioni non possono ricevere alcuna forma di compensazione per i loro contributi. Usando alcune espressioni impiegate dalla Corte di giustizia nella già citata sentenza nella causa *Poucet e*

¹² La legge 28 dicembre 2001, n. 448 dà alle fondazioni la possibilità di affidare la partecipazione nella società bancaria conferitaria ad una società esterna specializzata nella gestione di patrimoni (*Società di gestione del risparmio - SGR*). Così facendo le fondazioni possono rimandare di tre anni la cessione delle partecipazioni di controllo nelle banche. La fondazione non può intervenire nella gestione del suo patrimonio; per quanto riguarda l'esercizio dei suoi diritti di azionista, la fondazione può soltanto dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile.

¹³ Cfr. cause C-60/90 *Polysar Investments Netherlands / Inspecsteur der Invoerrechten* Racc. 1991, I-3111; C-333/91 *Sofitam* Racc. 1993, I-3513; C-142/99 *Floridienne e Berginvest* Racc. 2000, I-9567.

Pistre (cfr. sopra, punto 19), si può affermare che questo tipo di attività “*svolge una funzione di carattere esclusivamente sociale*”, “*si fonda sul principio della solidarietà*” e “*non ha alcuno scopo di lucro*”. Si può inoltre rilevare che la distribuzione di benefici da parte delle fondazioni non ha alcun rapporto gli eventuali utili che le fondazioni stesse possano ottenere: le fondazioni non operano secondo normali criteri di mercato, né esiste un mercato per questo particolare tipo di attività.

47. Di conseguenza, la Commissione considera che l'attività di gestione del proprio patrimonio e di utilizzazione del reddito che ne deriva per l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per scopi di utilità sociale non è un'attività economica e non qualifica dunque le fondazioni come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

L'esercizio di attività nel campo sociale e il controllo di “imprese strumentali”.

48. Le fondazioni bancarie non sono autorizzate a detenere partecipazioni di controllo in imprese, né possono finanziare in alcun modo attività commerciali, salvo che nelle circostanze specificate dalla legge. Si tratta dei casi delle fondazioni che esercitano direttamente un'attività nei “settori rilevanti” o che controllano enti operanti in tali settori (le cosiddette “imprese strumentali”). In ogni caso

né le fondazioni né le imprese strumentali possono proporsi scopi di lucro.

49. Nel valutare se le attività nei settori indicati dalla legge siano da considerare “attività economiche”, si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, “*la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento... e che costituisce un'attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato*”¹⁴. La Corte di giustizia ha inoltre dichiarato, nel caso di un fondo pensione di categoria, che la mancanza di fini di lucro, il perseguimento di una finalità sociale, gli elementi di solidarietà e le restrizioni o i controlli sugli investimenti non impedivano di considerare l'attività svolta dal fondo come un'attività economica¹⁵. In effetti, perché un'attività che consiste nell'offerta di beni o servizi sia considerata come non economica si deve poter escludere l'esistenza di un mercato di beni o servizi analoghi. Nella maggior parte dei settori indicati dalla legge - istruzione, cultura, sanità, conservazione, ricerca scientifica e assistenza alle categorie sociali deboli - è possibile incontrare operatori che esercitano un'attività simile per scopi di lucro. Contrariamente all'attività di erogazione di contributi a fondo perduto, per la quale non esiste un “mercato”, l'attività di prestazione di servizi ospedalieri, l'attività di una galleria d'arte o di una

¹⁴ Sentenza della Corte del 18 giugno 1998 nella causa C-35/96, *Commissione delle Comunità europee/Repubblica Italiana*, Racc. I-3851, punto 36.

¹⁵ Sentenza della Corte del 21 settembre 1999 nelle cause riunite da C-115/97 a C-117/97, *Brentjens' Handelonderneming BV/Stichting Bedrijfspensioenfond voor de Handel in Bouwmaterialen*, Racc. I-6025, punti 85 e 86.

agenzia di protezione delle persone implicano operazioni economiche. In questi mercati la presenza diretta delle fondazioni o la possibilità che esse hanno di controllare delle imprese è potenzialmente in grado di falsare la concorrenza e la loro attività non può essere interamente sottratta al controllo del rispetto delle regole di concorrenza.

50. Ciò non significa che tutte le attività esercitate nei “settori rilevanti” siano di “natura economica”. Analogamente, alcune delle attività - pur essendo “economiche” potrebbero non essere in grado di influire sul commercio tra Stati membri. L’esatta qualificazione delle attività ai fini del controllo degli aiuti di Stato può essere stabilita solo caso per caso.

51. Va rilevato che le autorità italiane hanno dichiarato che per il momento nessuna delle fondazioni si è avvalsa della possibilità prevista dalla legge di esercitare direttamente un’attività nei “settori rilevanti”¹⁶. Risulterebbe quindi che nessuna delle fondazioni possa essere qualificata come “impresa” ai fini dell’articolo 87, paragrafo 1 in virtù delle attività svolte direttamente nei “settori rilevanti”. Qualora esse svolgessero una simile attività, l’articolo 9, comma 3, del decreto 153/99 prescrive alle fondazioni di predisporre contabilità separate.

52. Quanto alla possibilità di acquisire il controllo di imprese strumentali, questa non conferirebbe alle fondazioni la qualità di imprese nella

misura in cui non implica una diretta partecipazione delle fondazioni stesse all’attività dell’impresa controllata. Tra le fondazioni e le “imprese strumentali” che esse sono autorizzate a controllare è prescritta la separazione giuridica, oltre che la separazione della contabilità.

53. Di conseguenza la Commissione considera che le fondazioni bancarie che non intervengono direttamente in attività nei “settori rilevanti” non sono imprese ai fini dell’articolo 87, paragrafo 1. Le fondazioni vanno invece considerate come imprese quando intervengono direttamente in attività, pur se nei “settori rilevanti”, che abbiano natura economica.

54. L’informazione fornita dalle autorità italiane in merito all’assenza di attività dirette delle fondazioni nei “settori rilevanti” ha perciò indotto la Commissione a rivedere la sua posizione preliminare, espressa nella decisione di avvio del procedimento, per quanto riguarda la qualificazione come imprese delle fondazioni.

Eventuale presenza di elementi di aiuto

55. Qualora le fondazioni intervengano direttamente in un’attività economica - anche se nei “settori rilevanti” - nella quale sono presenti scambi tra Stati membri, qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire un aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3.

¹⁶ Lettera del 16 gennaio 2001, in risposta alla lettera della Commissione del 25 ottobre 2000, che informava il governo italiano della sua decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

56. Analogamente, poiché la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle fondazioni è designata dagli enti locali (cfr. sopra, punto 41), le fondazioni vanno considerate enti sottoposti al controllo pubblico. I pubblici poteri controllano le loro risorse e l'uso delle medesime. Di conseguenza, ogniquale le fondazioni erogano fondi o altre forme di sostegno ad imprese - anche se nei "settori rilevanti" - questa erogazione è atta a costituire aiuto di Stato nella misura in cui falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Detti aiuti devono essere notificati ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

Altre società conferitarie costituite ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218

57. Il decreto 153/99 concede le agevolazioni fiscali di cui al punto 5, numeri (2) e (3) alle altre società conferitarie - costituite ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 alle quali le fondazioni abbiano conferito le loro partecipazioni in società bancarie.

Quando tali società esercitano l'attività bancaria, esse sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione e vanno considerate come destinatarie della decisione della Commissione dell'11 dicembre 2001 nel caso C 54/A/2000/CE. Tuttavia l'articolo 16, comma 6, del decreto 153/99 prevede esplicitamente il caso delle società conferitarie che non esercitano attività bancaria e sono interamente possedute da fondazioni. Nella misura in cui queste società si limitano ad amministrare i cespiti finanziari delle fondazioni, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da fondazioni, le agevolazioni fiscali citate al punto 5, numeri (2) e (3) andran-

no in definitiva a beneficio delle fondazioni. Se le fondazioni proprietarie delle società conferitarie in oggetto non sono imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, si può quindi affermare che le misure di cui al punto 5, numeri (2) e (3) non conferiscono un vantaggio ad alcuna impresa.

58. Di conseguenza, la Commissione ritiene che le agevolazioni fiscali concesse dall'articolo 13 e dall'articolo 16 del decreto 153/99 alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria e sono interamente possedute da fondazioni non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

VI. Conclusioni

59. La Commissione ritiene che l'attività di gestione del proprio patrimonio e di utilizzazione del reddito che ne deriva per l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per scopi di utilità sociale non è un'attività economica e non qualifica dunque le fondazioni come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

60. Le autorità italiane hanno dichiarato che nessuna fondazione esercita direttamente un'attività di natura economica nei settori nei quali la legge attribuisce ad esse questa possibilità.

61. Di conseguenza, le misure destinate alle fondazioni introdotte dall'articolo 12, comma 2, dall'articolo 13, dall'articolo 16, commi 4 e 5 e dall'articolo 27, comma 2 del decreto 153/99 non costituiscono aiuto di Stato in quanto non sono destinate ad imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

62. Le misure destinate alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da fondazioni, introdotte dall'articolo 13, dall'articolo 16, comma 6 e dall'articolo 17 del decreto 153/99 non costituiscono aiuto di Stato in quanto non sono destinate ad imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

63. Qualora le fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica nella quale sono presenti scambi tra Stati membri - anche se nei settori nei quali la legge dà ad esse questa possibilità - qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. Analogamente, poiché la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle fondazioni è designata dagli enti locali, i pubblici poteri controllano le loro risorse e l'uso delle medesime. Di conseguenza qualsiasi erogazione, da parte delle fondazioni, di fondi o altre forme di sostegno ad imprese è atta a costituire un aiuto di Stato nella misura in cui falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Siffatti aiuti devono essere notificati ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. Infine, se le società conferitarie offrono servizi a terzi, qualsiasi agevolazione fiscale di cui esse beneficino è atta a costituire aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura cui l'Italia ha dato esecuzione con l'articolo 12, comma 2,

l'articolo 13, l'articolo 16, commi 4 e 5 e l'articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinata alle fondazioni che non esercitano direttamente attività nei settori elencati nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis di detto decreto, modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

Articolo 2

La misura cui l'Italia ha dato esecuzione con l'articolo 13, l'articolo 16, comma 6 e l'articolo 17 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinata alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da fondazioni di cui all'articolo 1 della presente decisione non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

Articolo 3

Qualora le fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica nella quale sono presenti scambi tra Stati membri - anche se nei settori nei quali la legge dà ad esse questa possibilità - qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Quando la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle fondazioni è designata dagli enti locali, l'erogazione ad imprese di fondi o di altre forme di sostegno è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Quando le società conferitarie offrono servizi a terzi, qualsiasi agevolazione

fiscale di cui esse beneficino è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.

Articolo 4

La *Repubblica Italiana* è destina-

taria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 22.08.2002

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

Finito di stampare marzo 2007